

Sindacale

- S17-24 - DPCM n. 230/2023 – Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Pubblicato in G.U. il DPCM n. 230/2023 che contempla il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la soppressione dell'ANPAL
- S18-24 - Cassa integrazione ordinaria (CIGO) – Indicazioni per istruttoria domande con causale eventi meteo - Con il messaggio Hermes n. 694/2024, inviato alle proprie sedi territoriali, l'Inps riepiloga alcune istruzioni sulla gestione dell'istruttoria delle domande di CIGO con causale eventi meteo
- S19-24 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di gennaio 2024 - Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto
- S20-24 - Flussi 2023-2025 – DPCM 27 settembre 2023 – DPCM 19 gennaio 2024 – Circolare congiunta n. 1695/24 - Pubblicata la circolare interministeriale che fornisce ulteriori istruzioni operative per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell'ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l'anno 2024
- S21-24 - Inps, msg. n. 892/2024: domande CIGO esclusivamente sulla piattaforma OMNIA IS a partire dal 2 maggio 2024 - L'Inps comunica che dal prossimo 2 maggio le domande CIGO dovranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma OMNIA IS

Fiscalità

- F10-24 - Ance in Commissione: approvato il nuovo Indice sintetico di affidabilità fiscale per le costruzioni - Ok al nuovo Isa per le costruzioni, condizionato all'introduzione di specifici correttivi anticrisi per il periodo d'imposta 2023. Così ha deciso ieri la Commissione degli Esperti, di cui fa parte anche l'Ance
- F11-24 - IVA e raggruppamento temporaneo di imprese – Risposta n.47/2024 - ATI in un appalto pubblico: ok alla fatturazione delle singole imprese alla Stazione appaltante, ma in alternativa ammessa anche l'emissione delle fatture dalla capogruppo in nome e per conto delle altre imprese. Così nella R. 47/2024 dell'AdE
- F12-24 - Conversione in legge del decreto "Superbonus": confermate tutte le misure iniziali - Convertito in legge, senza modifiche, il decreto legge cd. "Superbonus": confermate tutte le misure iniziali
- F13-24 - Principali novità fiscali della legge di conversione al DL Milleproroghe - Con il DL Milleproroghe 2024 slitta al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione dall'Iva delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, per finalità istituzionali, dalle Associazioni sindacali e di categoria. Prorogati, tra l'altro, anche gli incentivi per l'acquisto della prima casa per gli under 36 che hanno tempo fino a fine anno per stipulare il contratto definitivo di acquisto, se il preliminare è stato sottoscritto e registrato entro la fine del 2023
- F14-24 - Sismabonus acquisti: negata la possibilità di acquisto del solo box auto non di pertinenza - Tale conclusione ha suscitato perplessità dell'Ance e non appare del tutto coerente né con la disciplina normativa dell'agevolazione, né con le indicazioni della stessa Amministrazione finanziaria, la quale aveva precisato in diverse occasioni che la disposizione agevolativa dovesse avere la più ampia applicazione, con la finalità essenziale di tutelare le persone prima ancora del patrimonio
- F15-24 - Decreto Legge 19/2024 – Attuazione del PNRR – Misure fiscali d'interesse - Pubblicato in GU il DL PNRR – DL 19/2024, che, tra le altre misure, prevede un sistema di incentivi per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese (cd Piano Transizione 5.0)
- F16-24 - Ok al Sismabonus acquisti sugli immobili in F3: così l'Agenzia delle Entrate in risposta all'Ance - L'Agenzia delle Entrate sposa la tesi dell'Ance e conferma che il Sismabonus acquisti spetta anche agli acquirenti di unità immobiliari accatastate in F3
- F17-24 - Il quesito fiscale: le risposte dell'Ance - Bonus edili, tassazione immobiliare, reverse charge e split payment, cessione e locazione, tra i tanti temi fiscali di interesse per il settore, la selezione dell'Ance sui quesiti più ricorrenti

Urbanistica Edilizia Ambiente

- U12-24 - Affitti immobili alla PA: proroga delle condizioni per non ridurre il canone - Deroga alla riduzione forzata del canone per i contratti di locazione passiva, stipulati fra il 21 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2024, se ricorrono tutti i presupposti tra cui la classe di efficienza energetica non inferiore a B. E' quanto prevede l'articolo

3 comma 1 del decreto-legge n. 215/2023 "Milleproroghe"

- U13-24 - Incentivi per le Comunità energetiche rinnovabili: approfondimento Ance sulle regole operative - Il Gse ha pubblicato le regole operative per l'accesso agli incentivi e le domande potranno essere presentate a partire dall'8 aprile. Previsti una tariffa incentivante e, per gli impianti dei piccoli Comuni, un contributo sul Pnrr
- U14-24 - Alloggi universitari: nel Decreto Pnrr la norma per facilitare i cambi di destinazione d'uso - Per agevolare la realizzazione di residenze universitarie finanziate con fondi Pnrr, la nuova norma ammette sempre il cambio di destinazione d'uso di immobili a studentati e la presentazione della Scia per i relativi lavori

Lavori Pubblici

- LL.PP.22-24 - Il Decreto Milleproroghe è legge: tutte le misure di interesse per le opere pubbliche - Convertito in legge il Decreto Milleproroghe, nel testo anche la proroga della previsione sulla responsabilità erariale dei dipendenti pubblici
- LL.PP.23-24 - Per ANAC la durata dell'annotazione nel Casellario per false dichiarazioni alle SOA può durare fino a 2 anni - La Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024, modifica l'art. 19 il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici

Sicurezza e normativa tecnica

- N7-24 - INL: avvio della Campagna Europea 2024 sugli infortuni sul lavoro - L'INL comunica di aver aderito alla campagna europea organizzata dal Comitato degli Alti Responsabili degli Ispettorati del Lavoro (SLIC) sugli infortuni sul lavoro
- N8-24 - DL n. 19/2024: disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro - Pubblicata una prima nota illustrativa delle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro contenute nel D. L. n. 19/2024, tra le quali la disciplina della patente a crediti

Varie

- V3-24 - Revisione macchine operatrici: sì alla proroga - Prorogate le scadenze per la revisione delle macchine operatrici. E' quanto prevede l'articolo 13 comma 3 del DL 215/2023. Accolta la richiesta di ANCE di prevedere un nuovo termine anche per i veicoli ante 1984 inizialmente non specificato
- V4-24 - Garante privacy: Linee guida e FAQ in materia di conservazione delle password - Pubblicate le Linee guida in materia di conservazione delle password, nonché le relative FAQ

S17-24 - DPCM n. 230/2023 – Riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Pubblicato in G.U. il DPCM n. 230/2023 che contempla il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la soppressione dell'ANPAL

Nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2024 è stato pubblicato il DPCM n. 230 del 22 novembre 2023, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli Uffici di diretta collaborazione .

In particolare, l'art. 17 dispone che il Ministero è articolato nei seguenti Dipartimenti :

- a) Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie;
- b) Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
- c) Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi.

Nell'ambito dei predetti Dipartimenti, sono individuati undici uffici di livello dirigenziale generale, articolati come di seguito:

- a) Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorie, in tre uffici di livello dirigenziale generale;
- b) Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, in cinque uffici di livello dirigenziale generale;
- c) il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi in tre uffici di livello dirigenziale generale.

Si segnala, in particolare, che, ai sensi dell' art. 24, il Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, svolge le funzioni e i compiti di coordinamento, direzione e controllo spettanti al Ministero, ferme restando le competenze del Ministero della salute, nelle seguenti aree:

- a) indirizzo, promozione e coordinamento delle politiche del lavoro e della formazione, con particolare riguardo alle attività collegate al piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel mercato del lavoro dei disabili e degli altri soggetti svantaggiati, fermo restando le competenze delle regioni e province autonome;
- b) promozione, coordinamento e gestione dei programmi cofinanziati dal Fondo sociale europeo, nonché di programmi cofinanziati con fondi nazionali negli ambiti di intervento del Fondo sociale europeo;
- c) indirizzo, promozione e programmazione delle politiche per l'inserimento nel mercato del lavoro dei giovani;
- d) gestione di programmi sperimentali di politiche attive del lavoro, anche cofinanziati con Fondi europei;

- e) definizione degli standard di servizio in materia di servizi per il lavoro;
- f) vigilanza degli enti di formazione professionale, degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e privati, dell'INL, dell'INAPP, di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.;
- g) promozione, coordinamento e sperimentazione, in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola e del lavoro;
- h) accreditamento, in accordo con le regioni e le provincie autonome, dei servizi per il lavoro;
- i) incentivi all'occupazione, gestione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione e degli altri interventi e fondi previsti dalla legislazione vigente a sostegno dell'occupazione;
- l) ammortizzatori sociali e altre misure di sostegno al reddito;
- m) applicazione e monitoraggio sull'attuazione della legislazione attinente alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- n) attuazione delle disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- o) tutela delle condizioni di lavoro e attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro;
- p) rappresentanza e rappresentatività sindacale;
- q) contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro;
- r) archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- s) conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro;
- t) pari opportunità di genere nel mondo del lavoro;
- u) progettazione, sviluppo e gestione coordinata dei sistemi informativi del lavoro, in raccordo con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi;
- v) programmazione e organizzazione delle attività statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali;
- z) cura dei rapporti con l'Unione europea e la comunità internazionale per la promozione delle politiche del lavoro e delle altre materie di competenza del Dipartimento, in raccordo con gli Uffici di diretta collaborazione e le competenti strutture del Ministero;
- aa) promozione di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi europei e internazionali, in collaborazione con il Dipartimento per l'innovazione, l'amministrazione generale, il personale e i servizi;
- bb) sistema previdenziale pensionistico;

- cc) nomina dei componenti degli organi collegiali degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e designazione dei componenti ministeriali degli organi collegiali degli enti privati;
- dd) esame dei documenti di bilancio e dei bilanci tecnici degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e privati;
- ee) vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico degli enti previdenziali e assicurativi, pubblici e privati;
- ff) ordinamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione dei finanziamenti degli istituti di patronato;
- gg) supporto agli Uffici di diretta collaborazione per la predisposizione di schemi di atti normativi, relazioni illustrative e relazioni tecnico-finanziarie agli atti normativi ed emendamenti, per quanto di competenza;
- hh) supporto alla partecipazione del Ministro, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, ai comitati interministeriali, comunque denominati, operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto di competenza;
- ii) elaborazione, in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto, dei contributi al Documento di economia e finanza (DEF) sui temi di competenza e degli altri atti strategici nazionali;
- jj) supporto all'attività prelegislativa per quanto di competenza del Dipartimento;
- kk) collaborazione con l'Ufficio legislativo per le attività inerenti agli aiuti di Stato nell'ambito delle materie di propria competenza;
- ll) rapporti con soggetti esterni nelle materie di competenza;
- mm) contenzioso e affari legali nelle materie di cui alle lettere che precedono;
- nn) altre competenze assegnate dalla vigente legislazione.

Il Dipartimento in argomento è articolato in cinque uffici di livello dirigenziale generale e venticinque uffici di livello dirigenziale non generale. Gli Uffici di livello dirigenziale generale sono:

- a) Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali;
- b) Direzione generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e degli incentivi all'occupazione;
- c) Direzione generale degli ammortizzatori sociali;
- d) Direzione generale per le politiche previdenziali;
- e) Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.

Si evidenzia, infine, l'art. 36 che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 1° marzo 2024, la soppressione dell'ANPAL (Agenzia nazionale politiche attive del lavoro) e il trasferimento delle relative risorse umane (ad eccezione del personale appartenente al comparto ricerca), finanziarie e strumentali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Per quanto ivi non riportato sulle ulteriori specifiche funzionalità del dicastero e degli uffici di diretta collaborazione, si rimanda al testo del provvedimento.

S18-24 - Cassa integrazione ordinaria (CIGO) – Indicazioni per istruttoria domande con causale eventi meteo

Con il messaggio Hermes n. 694/2024, inviato alle proprie sedi territoriali, l'Inps riepiloga alcune istruzioni sulla gestione dell'istruttoria delle domande di CIGO con causale eventi meteo

Con riferimento al tema della cassa integrazione ordinaria, si trasmette il testo del messaggio INPS.HERMES.15/02/2024.0000694, inviato dall'Inps alle proprie sedi territoriali, avente a oggetto un riepilogo di alcune istruzioni sulla gestione dell'istruttoria delle domande di CIGO con causale "eventi meteo".

In via preliminare, l'Istituto ricorda che i criteri per la valutazione delle suddette domande sono stati illustrati nella circolare n. 139/2016 e nei messaggi n. 1856/2017, n. 3777/2019, n. 2999/2022 e n. 2729/2023.

Come previsto per qualsiasi causale di accesso alla CIGO, anche nel caso di istanza per "eventi meteo" il datore di lavoro deve produrre una relazione tecnica. In tale relazione devono essere specificate la tipologia di lavori in corso al verificarsi dell'evento e la fase lavorativa in atto, nonché fornite informazioni sulla tipologia e sull'ubicazione del cantiere/unità produttiva per cui viene presentata la domanda e sulle modalità di svolgimento delle attività da parte dei lavoratori.

I suddetti elementi informativi sono indispensabili per una compiuta disamina dell'istanza e, quindi, per la corretta valutazione dell'effettiva integrabilità della causale richiesta.

Qualora tali informazioni non siano riportate nella relazione tecnica, la sede territoriale dell'Istituto potrà attivare una richiesta di supplemento di istruttoria, come previsto dall'art. 11 del DM n. 95442/2016.

La valutazione istruttoria deve essere svolta non solo sulla base dei dati risultanti dai bollettini meteo e dei criteri di misurazione e rilevazione dell'entità del fenomeno atmosferico avverso forniti con circolari e messaggi (per esempio: intensità delle precipitazioni piovose o nevose, velocità del vento, temperature, etc.), ma anche accertando le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la condizione soggettiva in cui si trova ad operare il lavoratore .

A titolo esemplificativo, l'Inps osserva che la valutazione dell'intensità del vento non può non tener conto della tipologia di lavorazione in atto e della modalità con cui il lavoratore la stia svolgendo. È evidente, infatti, che l'incidenza del vento su una lavorazione che si svolge al suolo è inferiore a quella che si determina se la lavorazione stessa si svolge su un'impalcatura collocata a diversi metri di altezza da terra o su un traliccio.

Analogamente, l'incidenza della pioggia è maggiore su alcuni tipi di lavorazioni, tra cui ad esempio rifacimento di tetti o lastrici solari, lavorazioni nelle cave, etc.

In questi casi, è possibile derogare ai criteri di rilevazione dell'entità del fenomeno atmosferico previsti nelle circolari e nei messaggi in materia, purché tale deroga sia giustificata e motivata dal ricorrere delle circostanze sopra richiamate, che tengono conto delle concrete modalità e delle effettive condizioni di svolgimento delle lavorazioni che sono state sospese per effetto dell'evento meteo .

Nel valutare l'integrabilità della causale evento meteo occorre considerare anche l'ubicazione del cantiere/unità produttiva. Ad esempio, se questo si trova ad un'altitudine

superiore rispetto a quella della stazione di rilevamento presa in considerazione per l'acquisizione del bollettino meteo, l'incidenza sulle lavorazioni di eventi meteo avversi, come il gelo, sarà sicuramente maggiore rispetto a quella rilevabile in un cantiere/unità produttiva che sia ubicato ad altitudini inferiori. In tali casi, in sede istruttoria, la temperatura rilevata dal bollettino meteo potrà essere diminuita di 0,65°C ogni 100 metri di dislivello tra stazione di rilevamento e cantiere/unità produttiva .

Anche la valutazione della causale evento meteo per temperature elevate risente di molte variabili, dal momento che il calore incide maggiormente sul regolare svolgimento delle lavorazioni se il lavoratore è direttamente esposto ai raggi solari o è costretto ad indossare tute, caschi, ed altri apparati di protezione o, ancora, quando svolge la sua attività in prossimità di macchinari che emanano calore supplementare. In tali casi, la c.d. temperatura percepita è sicuramente maggiore di quella ordinaria rilevabile dai bollettini meteo e di tale circostanza deve tenersi conto ai fini della valutazione dell'integrabilità della causale richiesta (come già chiarito dall'Istituto nei citati messaggi n. 1856/2017, n. 2999/2022 e n. 2729/2023).

L'Inps ricorda che, come per qualsiasi altra causale di accesso alla CIGO, anche in caso di richiesta per "eventi meteo" il datore di lavoro deve dimostrare la sussistenza dei requisiti di non imputabilità e transitorietà dell'evento, previsti dall'art. 11 del d. lgs. n. 148/2015 e dall'art. 1 del DM n. 95422/2016.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 co. 2 del citato DM, la transitorietà della situazione aziendale sussiste " quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa ". In conformità al successivo comma 3, " la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti ".

Per ritenere comprovata la sussistenza del requisito di non imputabilità non è sufficiente che il datore di lavoro dichiari di aver sospeso l'attività lavorativa per effetto di un evento meteorologico avverso, ma occorre dimostrare come tale evento meteo abbia prodotto effetti direttamente incidenti sull'attività lavorativa in atto, impedendone il regolare svolgimento.

L'integrabilità della causale va esclusa, infatti, quando l'interruzione dell'attività lavorativa non è direttamente causata dall'avversità atmosferica, ma è conseguenza della decisione di sospendere le lavorazioni da parte del datore di lavoro, decisione che solo indirettamente è ricollegabile al verificarsi dell'intemperie stagionale .

Rientrano in tali casi le domande di cassa integrazione per eventi meteo riferite a cantieri/unità produttive che, rispetto alla data di inizio del periodo di sospensione richiesto, risultano precedentemente chiusi dal datore di lavoro in vista dell'approssimarsi della stagione invernale . In queste fattispecie, l'evento meteorologico non interrompe l'attività lavorativa in corso di svolgimento, dal momento che, alla data di inizio del periodo di cassa integrazione richiesto, l'attività stessa risulta già sospesa dalla decisione unilaterale del datore di lavoro di chiudere, in via preventiva, il cantiere/unità produttiva.

In tal caso, l'evento meteo non produce alcun effetto interruttivo delle lavorazioni in atto, la cui sospensione avviene, invece, per scelta aziendale. Di conseguenza, poiché la chiusura del cantiere/unità produttiva è riconducibile alla condotta del datore di lavoro, risulta assente il requisito della non imputabilità dell'evento.

Qualora, invece, la chiusura del cantiere/unità produttiva sia disposta dal datore di lavoro in coincidenza con l'inizio del periodo di cassa richiesto, o subito dopo l'inizio del periodo stesso, detta condotta non è ostativa ad una possibile valutazione positiva della domanda , poiché la chiusura, non precedendo temporalmente l'evento meteo avverso, risulta

esserne una mera conseguenza. In questo caso, la sospensione dell'attività lavorativa non è riconducibile ad un'aprioristica scelta del datore di lavoro, bensì è direttamente riconducibile all'effettivo verificarsi dell'evento meteo.

L'Inps ricorda, altresì, che non sussiste il requisito della non imputabilità se il cantiere/unità produttiva è attivato dal datore di lavoro quando l'evento meteo avverso risulti già in atto o sia preannunciato e, quindi, prevedibile (per esempio, in caso di allerta meteo).

Inoltre, è opportuno verificare in sede istruttoria quanto previsto dai contratti di appalto che disciplinano le attività nel cantiere/unità produttiva interessato dalla domanda di CIGO, laddove gli stessi siano stati predisposti e formalizzati dalle parti, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di clausole che disciplinino espressamente le interruzioni dei lavori nel periodo invernale. In presenza di tali clausole, infatti, viene meno il requisito dell'imprevedibilità della sospensione e, quindi, della non imputabilità al datore di lavoro, dal momento che, come precisato dalla giurisprudenza in materia, "le intemperie devono pur sempre riguardare fatti esterni, imponderabili, e dunque non dominabili da chi organizza l'impiego della mano d'opera dell'impresa" (l'Inps cita, ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4550/2018).

Al fine di verificare la sussistenza dell'altro requisito previsto dalla normativa, ossia la transitorietà dell'evento, anche nel caso di istanza di CIGO per evento meteo occorre valutare, con giudizio prognostico, la capacità di ripresa dell'attività lavorativa al termine del periodo richiesto o, se l'istanza viene esaminata successivamente alla data di ripresa, se tale ripresa si sia effettivamente verificata.

La ripresa dell'attività lavorativa dovrà riguardare lo stesso cantiere/unità produttiva per il quale è stata presentata la domanda, nonché tutti o parte dei lavoratori interessati dalla domanda stessa.

Resta ferma per il datore di lavoro la possibilità di richiedere, con una nuova istanza, una proroga senza soluzione di continuità del periodo di CIGO inizialmente richiesto, qualora gli effetti preclusivi allo svolgimento dell'attività lavorativa proseguano a causa del perdurare dell'evento meteo avverso. In tal caso, la capacità di ripresa andrà verificata dalla sede Inps facendo riferimento alla fine dell'intero periodo complessivamente richiesto.

Tuttavia, devono essere valutate con particolare attenzione le situazioni in cui i datori di lavoro richiedono, con più domande consecutive di proroga, lunghi periodi di sospensione, tali da denotare la volontà di sospendere le attività nel cantiere/unità produttiva per l'intero periodo invernale. In questo caso, le ripetute richieste di CIGO potrebbero essere determinate da una vera e propria chiusura stagionale per scelta aziendale, anziché essere una diretta conseguenza dell'insorgere dell'evento meteo.

In presenza di domande con le suddette caratteristiche, la sede accerterà, quindi, se è in corso una chiusura stagionale con sospensione delle attività lavorative indipendente dalla diretta incidenza sulle stesse delle condizioni meteo avverse. L'Istituto richiama, in tale ipotesi, le indicazioni già sopra illustrate in merito alle chiusure imputabili alla volontà del datore di lavoro.

Ai fini del suddetto accertamento, può essere utile acquisire eventuali verbali di sospensione e/o ripresa dell'attività lavorativa nel cantiere/unità produttiva interessato dalla domanda di CIGO. Inoltre, si può verificare se, per tutto il periodo complessivamente richiesto, si riscontri dai bollettini meteo l'effettivo perdurare dell'evento avverso, che giustifica la necessità del datore di lavoro di prorogare il periodo di CIGO inizialmente richiesto, o se invece, sempre nello stesso periodo, si rilevi il venir meno dell'avversità meteorologica (per esempio, risalita delle temperature oltre 0 gradi centigradi) tale da rendere possibile la ripresa dell'attività lavorativa e, quindi, da non giustificare il protrarsi delle richieste di integrazione salariale.

DIREZIONE CENTRALE AMMORTIZZATORI SOCIALI

Con il presente messaggio, si ribadiscono alcune istruzioni sulle corrette modalità di gestione dell'iter istruttorio delle domande di cassa integrazione ordinaria con causale riferita agli eventi meteo.

I criteri per la valutazione delle istanze di CIGO con la predetta causale sono contenuti nella circolare n. 139 del 1° agosto 2016 e nei messaggi Hermes n. 1856 del 3 maggio 2017, n. 3777 del 18 ottobre 2019, n.2999 del 28 luglio 2022 e n.2729 del 20 luglio 2023.

In caso di domanda per "eventi meteo" il datore di lavoro deve produrre, come per qualsiasi altra causale, una relazione tecnica nella quale occorre specificare la tipologia di lavori in corso al verificarsi dell'evento nonché la fase lavorativa in atto.

Inoltre, nella relazione tecnica devono essere forniti elementi informativi sulla tipologia e sulla ubicazione del cantiere/unità produttiva per il quale è stata presentata la domanda di cassa integrazione e sulle modalità di svolgimento delle attività da parte dei lavoratori.

Tali elementi informativi, infatti, sono indispensabili per effettuare una compiuta disamina della domanda e, quindi, per valutare correttamente l'effettiva integrabilità della causale richiesta.

Qualora nella relazione tecnica non siano fornite le predette informazioni, potrà essere attivata una richiesta di supplemento di istruttoria ai sensi dell'art. 11 del DM 95442/2016.

La valutazione istruttoria deve svolgersi non solo sulla base dei dati che risultano dai bollettini meteo e dei criteri di misurazione e rilevazione dell'entità del fenomeno atmosferico avverso forniti con le circolari e con i messaggi dell'Istituto (per esempio: intensità delle precipitazioni piovose o nevose, velocità del vento, temperature, etc.) ma anche accertando le concrete modalità di svolgimento dell'attività lavorativa e la condizione soggettiva in cui si trova ad operare il lavoratore.

A tal riguardo deve osservarsi che, ad esempio, la valutazione dell'intensità del vento non può non tener conto della tipologia di lavorazione in atto e della modalità con la quale il lavoratore sta svolgendo la lavorazione medesima. E' evidente, infatti, che l'incidenza del vento su di una lavorazione che si svolge al suolo è inferiore a quella che si determina se la lavorazione stessa si svolge su di una impalcatura collocata a diversi metri di altezza da terra o su di un traliccio.

Allo stesso modo l'incidenza della pioggia è maggiore su alcuni tipi di lavorazioni (per esempio: rifacimento di tetti o lastrici solari, lavorazioni nelle cave, etc.).

In questi casi è possibile derogare ai criteri di rilevazione dell'entità del fenomeno atmosferico previsti nelle circolari e nei messaggi in materia, purché tale deroga sia giustificata e motivata dal ricorrere delle circostanze sopra richiamate, che tengono

conto delle concrete modalità e delle effettive condizioni di svolgimento delle lavorazioni che sono state sospese per effetto dell'evento meteo.

Nella valutazione dell'integrabilità della causale evento meteo occorre anche tenere conto dell'ubicazione del cantiere/unità produttiva.

Se Il cantiere/unità produttiva, ad esempio, si trova ad un'altitudine superiore rispetto a quella della stazione di rilevamento presa in considerazione per l'acquisizione del bollettino meteo, l'incidenza sulle lavorazioni di eventi meteorologici avversi, come il gelo, sarà sicuramente maggiore rispetto a quella rilevabile in un cantiere/unità produttiva che è ubicato ad altitudini inferiori. In tali casi, in sede istruttoria, la temperatura rilevata dal bollettino meteo potrà essere diminuita di 0,65°C ogni 100 metri di dislivello tra stazione di rilevamento e cantiere/unità produttiva.

Anche la valutazione della causale evento meteo per temperature elevate risente di molte variabili, atteso che il calore incide maggiormente sul regolare svolgimento delle lavorazioni allorché il lavoratore è direttamente esposto ai raggi solari o è costretto ad indossare tute, caschi, ed altri apparati di protezione o, ancora, quando svolge la sua attività in prossimità di macchinari che emanano calore supplementare.

In questi casi, infatti, la cosiddetta temperatura percepita, come chiarito dai messaggi n. 1856 del 3 maggio 2017, n.2999 del 28 luglio 2022 e n.2729 del 20 luglio 2023, è sicuramente maggiore di quella ordinaria rilevabile dai bollettini meteo e di tale circostanza deve tenersi conto ai fini della valutazione dell'integrabilità della causale richiesta.

Si ricorda che, in caso di richiesta di CIGO con causale "eventi meteo", il datore di lavoro deve dimostrare, così come per ogni altra causale, la sussistenza dei requisiti di non imputabilità e transitorietà dell'evento previsti dall'art.11 del d.lgs. 148/2015 e dall'art.1 del DM 95442 del 2016.

Al riguardo, si evidenzia che, ai sensi dell'art.1, comma 2, del DM 95442, la transitorietà della situazione aziendale sussiste *"quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda, che l'impresa riprenda la normale attività lavorativa"* e che, ai sensi del successivo comma 3, *"la non imputabilità all'impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste nella involontarietà e nella non riconducibilità ad imperizia o negligenza delle parti"*.

Per ritenersi comprovata la sussistenza del requisito di non imputabilità non è sufficiente che il datore di lavoro dichiari di aver sospeso l'attività lavorativa per effetto di un evento meteorologico avverso ma occorre dimostrare come tale evento meteo abbia prodotto effetti direttamente incidenti sull'attività lavorativa in atto, impedendone il regolare svolgimento.

E' infatti da escludere l'integrabilità della causale quando l'interruzione dell'attività lavorativa non è direttamente causata dall'avversità atmosferica ma è conseguenza della decisione di sospendere le lavorazioni da parte del datore di lavoro, decisione che solo indirettamente è ricollegabile al verificarsi dell'intemperie stagionale.

Rientrano in questi ultimi casi, le domande di cassa integrazione per eventi meteo riferite a cantieri/unità produttive che, rispetto alla data di inizio del periodo di sospensione richiesto, risultano precedentemente chiusi dal datore di lavoro in vista dell'approssimarsi della stagione invernale.

In queste fattispecie, l'evento meteorologico non interrompe l'attività lavorativa in corso di svolgimento perché alla data di inizio del periodo di cassa integrazione richiesto, l'attività stessa risulta già sospesa dalla decisione unilaterale del datore di lavoro di chiudere, in via preventiva, il cantiere/unità produttiva.

In tal caso, l'evento meteo non produce alcun effetto interruttivo delle lavorazioni in atto, la cui sospensione avviene, invece, per scelta aziendale.

Conseguentemente, poiché la chiusura del cantiere/unità produttiva è riconducibile alla condotta del datore di lavoro, risulta assente il requisito della non imputabilità dell'evento.

Qualora, invece, la chiusura del cantiere/unità produttiva sia disposta dal datore di lavoro in coincidenza con l'inizio del periodo di cassa richiesto, o subito dopo l'inizio del periodo stesso, detta condotta non è ostativa ad una possibile valutazione positiva della domanda, poiché la chiusura, non precedendo temporalmente l'evento meteo sfavorevole, risulta esserne una mera conseguenza.

In tal caso, la sospensione dell'attività lavorativa non è riconducibile ad una aprioristica scelta del datore di lavoro ma è direttamente riconducibile all'effettivo verificarsi dell'avversità meteorologica.

Si ricorda poi che è assente il requisito della non imputabilità allorché il cantiere/unità produttiva è attivato dal datore di lavoro quando l'evento meteo avverso risulti già in atto o sia preannunciato e, quindi, prevedibile (per esempio, in caso di allerta meteo).

Infine, si rappresenta l'opportunità di verificare in sede istruttoria quanto previsto dai contratti di appalto che disciplinano le attività nel cantiere/unità produttiva interessato dalla domanda di CIGO, laddove gli stessi siano stati predisposti e formalizzati dalle parti, al fine di accertare l'eventuale sussistenza di clausole che disciplinino espressamente le interruzioni dei lavori nel periodo invernale. In presenza di tali clausole, infatti, viene meno il requisito dell'imprevedibilità della sospensione e, quindi, della non imputabilità al datore di lavoro, atteso che *"le intemperie devono pur sempre riguardare fatti esterni, imponderabili, e dunque non dominabili da chi organizza l'impiego della mano d'opera dell'impresa"* (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. VI, n.4550/2018).

Valutata, alla luce delle predette indicazioni, la sussistenza del requisito di non imputabilità, occorre accertare anche la fondatezza dell'altro requisito previsto dalla legge, ovvero sia quello della transitorietà dell'evento.

Pertanto, anche nel caso di domanda di CIGO per evento meteo, deve essere valutata, con giudizio prognostico, la capacità di ripresa dell'attività lavorativa al termine del periodo richiesto o, se l'esame della domanda avviene successivamente alla data di ripresa, se detta ripresa vi sia effettivamente stata.

La ripresa dell'attività lavorativa dovrà ovviamente riguardare lo stesso cantiere/unità produttiva per il quale è stata presentata la domanda nonché tutti o parte dei lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale.

Resta ferma la possibilità di richiedere, con una nuova domanda, una proroga senza soluzione di continuità del periodo di cassa integrazione originariamente richiesto,

qualora gli effetti preclusivi allo svolgimento dell'attività lavorativa proseguano a causa del perdurare dell'evento meteo avverso. In tal caso, la capacità di ripresa andrà verificata facendo riferimento alla fine dell'intero periodo complessivamente richiesto.

Tuttavia, devono essere valutate con particolare attenzione le situazioni in cui i datori di lavoro richiedono, con più domande consecutive di proroga, lunghi periodi di sospensione, tali da denotare la volontà di sospendere le attività nel cantiere/unità produttiva per l'intero periodo invernale. In tal caso le ripetute richieste di cassa integrazione potrebbero essere determinate da una vera e propria chiusura stagionale per scelta aziendale e non essere una diretta conseguenza dell'insorgere dell'evento meteo.

Pertanto, in presenza di domande con le predette caratteristiche, andrà accertato se è in corso una chiusura stagionale con sospensione delle attività lavorative indipendente dalla diretta incidenza sulle stesse delle condizioni meteo avverse, situazione per la quale valgono le indicazioni sopra fornite in ordine alle chiusure imputabili alla volontà del datore di lavoro.

Ai fini del predetto accertamento, può essere utile acquisire eventuali verbali di sospensione e/o ripresa dell'attività lavorativa nel cantiere/unità produttiva interessato dalla domanda di cassa integrazione. Inoltre, può essere verificato se, per tutto il periodo complessivamente richiesto, si riscontri dai bollettini meteo l'effettivo perdurare dell'evento avverso, che giustifica la necessità del datore di lavoro di prorogare il periodo di cassa integrazione originariamente richiesto, o se invece, sempre all'interno dello stesso periodo, si rilevi il venir meno dell'avversità meteorologica (per esempio, risalita delle temperature oltre 0 gradi centigradi) tale da rendere possibile la ripresa dell'attività lavorativa e, quindi, da non giustificare il protrarsi delle richieste di integrazione salariale.

Il Direttore centrale Ammortizzatori sociali

Maria Sciarrino

S19-24 - Legge 29 maggio 1982, n. 297 – TFR – Indice ISTAT relativo al mese di gennaio 2024

Il coefficiente mensile del trattamento di fine rapporto

L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati rilevato dall'ISTAT per il mese di gennaio 2024 è risultato pari a 119,3 (base 2015 = 100).

Il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto è, pertanto, pari a 1,00377313.

Tale coefficiente è il risultato del seguente calcolo:

$01/12 \times 1,5$ (tasso fisso) = 0,125

75% di 0,33641716 [indice gennaio 2024 su indice dicembre 2023 $\times 100 - 100$] = 0,252313

TOTALE = 0,377313

Si ricorda che in base al 5° comma dell'articolo 2120 Cod. Civ., agli effetti della rivalutazione le frazioni di mese uguali o superiori ai 15 giorni si computano come mese intero. Pertanto, il citato coefficiente si applica ai rapporti di lavoro risolti tra il 15 gennaio 2024 ed il 14 febbraio 2024.

Si allega un prospetto riepilogativo dei coefficienti di rivalutazione e dei relativi procedimenti di calcolo.

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
(legge 29 maggio 1982, n. 297)

Coefficienti di rivalutazione

Mese di riferimento	Indice Istat	Calcolo		Totale a) + b)	Periodo di risoluzione del rapporto
		1,5 (tasso fisso) a)	Incremento variabile 100% 75% b)		
			rispetto a dicembre 2023		
12/2023	118,9	12/2023=1,5	0,59221658 0,444162	1,944162	15/12/2023 – 14/01/2024
01/2024	119,3	01/2024=0,125	0,33641716 0,252313	0,377313	15/01/2024 – 14/02/2024

S20-24 - Flussi 2023-2025 – DPCM 27 settembre 2023 – DPCM 19 gennaio 2024 – Circolare congiunta n. 1695/24

Pubblicata la circolare interministeriale che fornisce ulteriori istruzioni operative per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell'ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l'anno 2024

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni sulla materia, per informare che il 29 febbraio u.s. è stata pubblicata la circolare congiunta n. 1695/24 (Ministeri Interno, Lavoro e Politiche Sociali, Agricoltura e Turismo), relativa al Decreto Flussi 2023-2025 (DPCM 27 settembre 2023) e al successivo DPCM 19 gennaio 2024, recante il differimento dei termini per la presentazione delle richieste di nullaosta al lavoro nell'ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l'anno 2024 (fissati al 18, 21 e 25 marzo 2024).

La circolare allegata riporta ulteriori istruzioni operative rispetto alle indicazioni già fornite con la circolare interministeriale n. 5969/2023 in ordine all'inoltro delle richieste di nullaosta al lavoro per i flussi 2024.

In particolare, la circolare conferma che ai fini dell'ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, sono :

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

L'elenco dei Paesi con i quali nel corso del triennio entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell'Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it).

Viene quindi rammentato che il 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia , con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale, e le relative quote saranno riservate per i settori di cui all'art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 27 settembre 2023, tra cui l'edilizia.

Si evidenzia, inoltre, che il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l'Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l'India sottoscritto il 2 novembre 2023.

In ordine alla ripartizione delle quote a livello territoriale , anche per l'anno 2024 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali (ivi comprese le conversioni) previste dal D.P.C.M. citato, saranno suddivise con apposita circolare tra gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base del fabbisogno segnalato a livello territoriale, previa consultazione delle parti sociali e tenuto conto delle domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture.

Si sottolinea, inoltre, che, trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei click day fissati dal citato D.P.C.M. 19 gennaio 2024, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro

Per l'anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile, nell'ambito

dell'applicativo dedicato Portale Servizi ALI all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm> , accessibile tramite SPID o CIE, la sezione di precompilazione dei moduli di domanda (denominata "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024") , fruibile nelle giornate ed orari seguenti:

- - dal 29 febbraio dalle ore 13.00 alle 20.00 fino al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- - il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- - il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- - il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- - dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- - il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Si rammenta che le istanze potranno essere inviate , accedendo allo stesso indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm> , dalla sezione "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024", in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere :

- - dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024 per gli ingressi inerenti i lavoratori subordinati non stagionali cittadini di Paesi che hanno accordi di cooperazione con l'Italia ;
- - dalle ore 9:00 del 21 marzo 2024 per gli ingressi inerenti gli altri lavoratori subordinati non stagionali;
- - dalle ore 9:00 del 25 marzo 2024 per gli ingressi inerenti i lavoratori stagionali.

Nelle giornate di click day, le operazioni preliminari di accesso degli utenti, tramite SPID/CIE, all'Area Riservata del Portale ALI, saranno consentite sin dalle ore 8.35 e sarà possibile da tale orario anche compilare le sole tipologie di domande oggetto di click day. Per gli altri modelli di domanda non rientranti nel click day, la relativa sezione di precompilazione sarà di nuovo disponibile dalla giornata successiva secondo le date ed orari sopra riportati.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024 , ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota".

Si fa presente che, nell'ipotesi di istanza di nulla osta al lavoro subordinato regolarmente presentata per i flussi 2023, ai sensi degli articoli 22 e 24 del TUI e non accolta dallo Sportello Unico competente per mancanza di quote disponibili, è possibile il rinnovo della domanda a valere sui flussi 2024 con la presentazione della medesima documentazione.

Nel merito, viene precisato che:

a) la prevista verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, che il datore di lavoro deve effettuare presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati non stagionali (art. 22, co. 2 del T.U.I.), è da intendersi assolta qualora, a parità di mansione e profilo lavorativo richiesto, sia già stata realizzata per un'istanza presentata a valere sui flussi 2023 di cui al DPCM 27.09.2023. Il datore di lavoro potrà allegare all'istanza di nulla osta al lavoro, a valere sui flussi 2024, la medesima certificazione;

b) il documento di asseverazione, rilasciato ai sensi dell'art. 24-bis T.U.I. dai professionisti/organizzazioni datoriali, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998, già allegato all'istanza di nulla osta al lavoro subordinato (a tempo determinato, anche

stagionale, e indeterminato, anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria) per le richieste relative all'anno 2023, può essere utilizzato anche per i flussi 2024 in riferimento allo stesso numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.

L'asseverazione non è richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei suddetti requisiti (v. elenco sito istituzionale MLPS).

Viene quindi precisato che il sistema SPI 2.0 prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro il cui impegno definitivo sarà effettuato dall'Ispettorato territoriale del lavoro al momento del rilascio del relativo parere) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell'ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.

Viene confermato che l'impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà:

- - all'acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza;
- - ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I..

Al ricorrere delle suddette ipotesi il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.

Viene quindi rammentato che, ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d'ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.

Nel caso in cui, invece, l'assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell'assistenza familiare. Copia di detta comunicazione verrà consegnata al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le assunzioni del settore dell'assistenza familiare il datore di lavoro dovrà, invece, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico.

Si ribadisce, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell'I.T.L. rimane imprescindibile ai fini dell'impegno definitivo della relativa quota e rilascio del nulla osta.

Si rammenta che, nella fase di compilazione e di inoltro delle domande, è offerta assistenza tecnica agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell'applicativo, e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza

utilizzando il link “Scrivi all’Help Desk”, rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

Per quanto ivi non riportato, anche con riferimento ai modelli specifici da utilizzare per l’invio delle domande soggette ai click day per l’anno 2024, si rimanda alla circolare in argomento.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

ALLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Lavoro,
Formazione, Istruzione e Famiglia
Servizio politiche del lavoro
TRIESTE

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
Servizio Mercato del lavoro
BOLZANO

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio Lavoro
TRENTO

ALLA REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro
PALERMO



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

e. p.c.

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo
ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- Gabinetto

- D.G.IT
Ufficio Unità per i visti
ROMA

AL MINISTERO DELL'INTERNO
- Gabinetto

- Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Direzione Centrale dell'Immigrazione
e della Polizia delle Frontiere
SEDE

AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Gabinetto
ROMA

AL MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
- Gabinetto
- Direzione Generale dell'innovazione tecnologica,
delle risorse strumentali e della comunicazione
- Direzione Generale dei rapporti
di lavoro e delle relazioni industriali
- Direzione Generale delle politiche attive del lavoro
ROMA

AL MINISTERO DEL TURISMO
Gabinetto



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
della Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

ROMA

ALL'ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO

- Direzione centrale per la tutela,
la vigilanza e la sicurezza del lavoro
- Direzione centrale coordinamento giuridico

ROMA

ALL' A.N.P.A.L.
Agenzia Nazionale Politiche
Attive del Lavoro

ROMA

ALL' I.N.P.S.

ROMA

ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA
PROGRAMMAZIONE E I SERVIZI GENERALI
Ufficio II – Sistema informatico del Dipartimento

SEDE

OGGETTO: D.P.C.M. 27 settembre 2023, recante “Programmazione dei flussi d’ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 ” - D.P.C.M. 19 gennaio 2024 recante “Differimento dei termini per la presentazione delle richieste di nulla osta al lavoro nell’ambito dei flussi di ingresso legale in Italia per l’anno 2024”.

Si fa seguito alla circolare congiunta prot. 5969 del 27 ottobre 2023, recante le specifiche operative in ordine all’inoltro delle istanze di ingresso per lavoro di cui al D.P.C.M. in oggetto ed in vista del *click-day* relativo all’anno 2024, si richiama preliminarmente il D.P.C.M. 19 gennaio 2024, pubblicato sulla



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio u.s., con il quale è stato disposto il differimento delle specifiche date dedicate ai “click days” e, in particolare, fissando le nuove date rispettivamente al 18, 21 e 25 marzo 2024.

Il D.P.C.M. 27 settembre 2023 ha previsto, all’art. 5, in 151.000 le quote di ingresso legale per motivi di lavoro in Italia per l’anno 2024, ripartiti come segue:

- n. 61.250 quote per lavoro subordinato, non stagionale art. 6, comma 1, lett. b) D.P.C.M. 27 settembre 2023;
- n. 700 quote per lavoro autonomo (art. 6, comma 1, lett. b) D.P.C.M. 27 settembre 2023);
- n. 89.050 per lavoro subordinato stagionale (art. 7, comma 1, lett. b), D.P.C.M. 27 settembre 2023.

In ordine all’inoltro delle richieste di nullaosta al lavoro per i flussi 2024, si richiamano le indicazioni già fornite con la circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023, e, sentito il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni.

Si conferma che ai fini dell’ingresso di lavoratori per motivi di lavoro subordinato stagionale e non, i Paesi che hanno sottoscritto accordi o intese di cooperazione in materia migratoria già vigenti, sono:

Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Egitto, El Salvador, Etiopia, Filippine, Gambia, Georgia, Ghana, Giappone, Giordania, Guatemala, India, Kirghizistan, Kosovo, Mali, Marocco, Mauritius, Moldova, Montenegro, Niger, Nigeria, Pakistan, Perù, Repubblica di Macedonia del Nord, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Sudan, Tunisia, Ucraina.

L’elenco dei Paesi con i quali nel corso del triennio entreranno in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria sarà riportato sui siti istituzionali del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it) e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (www.lavoro.gov.it). Si rammenta che in data 20 ottobre 2023 è stato sottoscritto un Accordo tra Italia e Tunisia, con il quale sono stati previsti annualmente 4000 ingressi di cittadini tunisini per motivi di lavoro subordinato non stagionale, e le relative quote saranno riservate per i settori di cui all’art. 6, comma 1 del D.P.C.M. 27 settembre 2023. Inoltre si evidenzia che

*Ministero dell'Interno**Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali**Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste**Ministero del Turismo*

il 1° aprile p.v. entrerà in vigore l'Accordo di partenariato su mobilità e migrazione con l'India, sottoscritto il 2 novembre 2023.

In ordine all'istruttoria per ingressi per lavoro stagionale, si rammenta che tra le Organizzazioni professionali dei datori di lavoro del settore turistico riservatarie di quote (cfr. pagg. 14 e 15 della circolare prot. 5969 del 27 ottobre 2023), è ricompresa la CONFARTIGIANATO IMPRESE, come già indicato con la circolare congiunta prot. 0006738 del 29 novembre 2023.

Quanto alla ripartizione delle quote a livello territoriale, anche per l'anno 2024 le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale, anche pluriennali (ivi comprese le conversioni) previste dal D.P.C.M. citato, saranno suddivise con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, Regioni e Province Autonome, dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il sistema informatizzato SILEN, sulla base del fabbisogno segnalato a livello territoriale, previa consultazione delle parti sociali e, tenuto conto delle domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'Immigrazione delle Prefetture.

Si rammenta, inoltre, che trascorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dei *click day* fissati dal D.P.C.M. 19 gennaio 2024, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse potranno essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro, fermo restando il limite massimo complessivo di cui all'art. 5.

ANNO 2024 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODULISTICA

Per l'anno 2024, per gli ingressi in Italia per lavoro, sarà disponibile nell'ambito dell'applicativo dedicato Portale Servizi ALI all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm>, la sezione di **precompilazione dei moduli di domanda** (denominata "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024"), fruibile nelle giornate ed orari sotto riportati:

- dal 29 febbraio p.v., dalle ore 13.00 alle 20.00 fino al 16 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 17 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

- il 19 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 20 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00;
- dal 22 marzo p.v. al 23 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 20.00;
- il 24 marzo p.v. dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

Si rammenta che per accedere al suddetto Portale è necessario il possesso di un'identità SPID o della CIE.

Le istanze potranno essere inviate, accedendo allo stesso indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it/Alisportello/ali/home.htm>, dalla sezione "Compila Domande Decreto Flussi 2024/Click-day 2024", in via definitiva, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, a decorrere da (art. 1 D.P.C.M. 19 gennaio 2024):

- per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. a), per lavoro non stagionale, **dalle ore 9:00 del 18 marzo 2024;**
- per gli ingressi di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) e commi 4, 5 e 6, **dalle ore 9:00 del 21 marzo 2024;**
- per gli ingressi di cui all'art. 7, **dalle ore 9:00 del 25 marzo 2024;**

Si precisa che nelle giornate di *click day*, le operazioni preliminari di accesso degli utenti, tramite SPID/CIE, all'Area Riservata del Portale ALI, saranno consentite sin dalle ore 8.35 e sarà possibile da tale orario anche compilare le sole tipologie di domande oggetto di *click day*. Per gli altri modelli di domanda non rientranti nel *click day*, la relativa sezione di precompilazione sarà di nuovo disponibile dalla giornata successiva secondo le date ed orari sopra riportati.

Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2024, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote. Qualora l'istanza non rientrasse in quota in base all'ordine cronologico di presentazione, il datore di lavoro visualizzerà sul portale ALI il seguente avviso "La pratica risulta al momento non in quota".

Eseguito l'accesso sopra descritto, le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande restano quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono rinvenibili accedendo dalla voce "MANUALE" riportata in calce alla pagina della home page dell'applicativo o nell'Area Riservata. Da tale voce



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

risulta altresì scaricabile una nota tecnica che fornisce puntuali informazioni operative per la precompilazione ed il *click day*.

Al fine di consentire una rapida istruttoria delle domande presentate, è stata prevista – nei modelli di richiesta – l'allegazione, attraverso una funzione di *upload*, della documentazione probatoria necessaria che, pertanto, potrà essere esaminata dagli Sportelli Unici per l'Immigrazione senza necessità di convocare i richiedenti per la presentazione di medesima documentazione, che sarà esibita, eventualmente ove necessario, in originale, all'atto della firma del contratto di soggiorno.

Si fa presente che, nell'ipotesi di istanza di nulla osta al lavoro subordinato regolarmente presentata per i flussi 2023, ai sensi degli articoli 22 e 24 del TUI e non accolta dallo Sportello Unico competente per mancanza di quote disponibili, è possibile il rinnovo della domanda a valere sui flussi 2024 con la presentazione della medesima documentazione. A tale fine, si precisa che:

- a) **la prevista verifica di indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale**, che il datore di lavoro deve effettuare presso il Centro per l'Impiego territorialmente competente prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro per i lavoratori subordinati non stagionali (art. 22, co. 2 del T.U.I), è da intendersi assolta qualora, a parità di mansione e profilo lavorativo richiesto, sia già stata realizzata per un'istanza presentata a valere sui flussi 2023 di cui al DPCM 27.09.2023. Il datore di lavoro potrà allegare all'istanza di nulla osta al lavoro, a valere sui flussi 2024, la medesima certificazione;
- b) **il documento di asseverazione**, rilasciato ai sensi dell'art. 24-bis T.U.I. dai professionisti/organizzazioni datoriali, in caso di esito positivo delle verifiche dei requisiti concernenti l'osservanza delle prescrizioni del contratto di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate di cui all'art. 30 bis, comma 8, del D.P.R. n. 394/1998, già allegato all'istanza di nulla osta al lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato, anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria) per le richieste relative all'anno 2023, può essere utilizzato anche per i flussi 2024 in riferimento allo stesso numero di domande presentate dal medesimo datore di lavoro.

Si ricorda che l'asseverazione non è comunque richiesta con riferimento alle istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e della Foresta*



Ministero del Turismo

hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 24 bis sopra richiamato (v. elenco sito istituzionale MLPS link: <https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/immigrazione/focus-on/ingresso-e-soggiorno-per-lavoro-in-italia/pagine/semplificazione-procedure-con-le-organizzazioni-datoriali>).

Tali organizzazioni datoriali sono comunque tenute a conservare per un periodo non inferiore a cinque anni la relativa documentazione ai fini di eventuali verifiche da parte dell'Ispettorato del lavoro, in collaborazione con l'Agenzia delle entrate.

A seguito di numerosi quesiti pervenuti con riferimento all'ingresso di lavoratori conducenti di autotrasporto merci per conto terzi e del trasporto passeggeri con autobus si precisa quanto segue.

Come già indicato in circolare interministeriale del 27.10.2023, l'istanza di nulla osta per lavoro subordinato può essere presentata solo in favore di cittadini, in possesso di patenti di guida equipollenti alla categoria richiesta e convertibili in Italia, provenienti dai Paesi compresi nell'elenco di cui all'art. 6, comma 3, lett. a). Solo ai fini dell'effettivo impiego nell'attività di conducente all'interno del territorio nazionale, analogamente a quanto avviene in altri Stati membri dell'Unione Europea, le imprese di trasporto per entrambi i settori sopra indicati dovranno dimostrare, che si siano perfezionati gli adempimenti formativi prescritti per il rilascio della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) (previsti dal d.lgs. n. 286 del 2005 e succ. mod., in attuazione della direttiva 2003/59 e 2018/645, ora 2022/2561 - testo di codificazione - e DM MIT 30 luglio 2021). Nel richiamare i chiarimenti contenuti nella circolare del 6 novembre scorso del Ministero delle Infrastrutture (MIT) (v. link <https://integrazionemigranti.gov.it/it-it/Ricerca-news/Dettaglio-news/id/3503/Carta-di-Qualificazione-del-Conducente-CQC-come-conseguirla-o-rinnovarla-una-volta-in-Italia>), si fa presente che è possibile per il conducente titolare di patente di guida superiore rilasciata da uno Stato non comunitario, dipendente da un'impresa stabilita, ai fini di quel che qui rileva, in Italia, acquisire o rinnovare tale qualificazione (CQC) in Italia, esibendo la ricevuta attestante la presentazione della richiesta di rilascio di permesso di soggiorno.

Pertanto, ai fini dell'ingresso di tali lavoratori, con la richiesta di nulla osta al lavoro non stagionale (Mod. B2020) non è necessario documentare il possesso della CQC, ma solo della patente della categoria richiesta.

*Ministero dell'Interno**Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali**Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste**Ministero del Turismo*

Si precisa, inoltre, che la dimensione massima consentita di ciascun documento da allegare è pari a 2MB. E' disponibile la funzionalità della clonazione per la presentazione delle sole istanze per lavoro subordinato stagionale, ad uso di tutti gli utenti, sia privati che profilati come "Patronato / associazione".

Con riferimento a tutti i modelli di istanza di nullaosta in argomento, si fa presente che, qualora al momento della compilazione non fossero disponibili i documenti richiesti, dovranno essere caricate altrettante dichiarazioni di impegno a produrre la documentazione mancante; in tal caso, l'acquisizione della citata documentazione sarà richiesta in fase di istruttoria da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, che trasmetterà in via automatica tramite l'applicativo informatico (SPI 2.0), le comunicazioni al richiedente/datore di lavoro all'indirizzo da questi inserito nella sezione della domanda dedicata al recapito pec/mail . Tale recapito deve intendersi, ai fini dell'istruttoria, quale domicilio eletto dal richiedente, ai sensi dell'art. 47 del codice civile per le notifiche di tutti gli atti del procedimento da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Il richiedente, ricevuta la comunicazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione, può riscontrare la suddetta comunicazione, inserendo direttamente nella propria pagina riservata del Portale Servizi ALI, le integrazioni documentali richieste (dalla Prefettura o dall'I.T.L.) o le eventuali osservazioni ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Per il caricamento dei documenti sono previste nell'Area Riservata apposite *"icone di caricamento"* differenziate, secondo quanto riportato nella apposita LEGENDA, in base alla tipologia di documentazione da trasmettere.

La documentazione inserita nell'Area Riservata del Portale Servizi ALI sarà trasferita telematicamente dal predetto Portale al competente Sportello che provvederà ad esaminarla. Non occorre consegnare altra copia presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione né inviarla via mail/pec.

Riguardo alla gestione delle quote, è utile precisare che il sistema SPI 2.0 prevede un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro il cui impegno definitivo sarà effettuato dall'Ispettorato territoriale del lavoro al



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

momento del rilascio del relativo parere) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel click day), rientrano nell'ambito del numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.

Si ribadisce che, ai sensi dell'art. 22, commi 5 e 5.01, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, l'impegno definitivo della quota relativamente al lavoro non stagionale si avrà:

- all'acquisizione, entro 60 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza;
- ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 60 giorni previsti dal T.U.I..

Al ricorrere delle suddette ipotesi il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul portale ALI.

Ai sensi dell'art. 24, comma 2, del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dal decreto legge n. 20/2023, convertito dalla legge n. 50/2023, l'impegno definitivo della quota relativamente al lavoro stagionale si avrà:

- all'acquisizione, entro 20 giorni, del parere positivo espresso sull'istanza;
- ovvero quando, in assenza di parere, siano decorsi 20 giorni previsti dal T.U.I..

Decorso il termine previsto il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro che lo visualizzerà sul Portale ALI. In assenza di ragioni ostative di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 286/1998, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato - in via telematica -, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che rilasceranno il visto d'ingresso.

Si rammenta che, ai sensi dell'articolo 22, comma 6-bis del T.U.I., il lavoratore che ha fatto ingresso in Italia dopo il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato (stagionale e non) e del visto d'ingresso può svolgere immediatamente attività lavorativa. In tal caso le associazioni datoriali, ovvero il singolo datore di lavoro dovranno provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria ai Servizi Competenti attraverso i Sistemi Informatici Regionali.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Nel caso in cui, invece, l'assunzione si formalizzi solo alla firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico, la comunicazione obbligatoria verrà generata automaticamente dal sistema informatico, fatta eccezione per il settore dell'assistenza familiare. Copia di detta comunicazione verrà consegnata al lavoratore, che dovrà inserirla nel plico postale per la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Per le assunzioni del settore dell'assistenza familiare il datore di lavoro dovrà, invece, provvedere autonomamente alla comunicazione obbligatoria all'INPS anche in fase di stipula del contratto presso lo Sportello Unico.

Si rammenta, altresì, che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, pur mantenendo visibilità, tramite il sistema informatico SPI 2.0, su tutte le istanze di nulla osta pervenute, non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato, stagionale e non, fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato: in tali casi il parere dell'I.T.L. rimane imprescindibile ai fini dell'impegno definitivo della relativa quota e rilascio del nulla osta.

Fatto salvo quanto precisato con riferimento alle istanze già presentate a valere sui flussi anno 2023 di cui al D.P.C.M. 27.09.2023, si richiamano le disposizioni emanate con la circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023 sulle verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato (a tempo determinato, anche stagionale, e indeterminato), anche nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria, già rimesse agli Ispettorati del lavoro demandate, ai sensi dell'art. 24-bis T.U.L., in via esclusiva ai professionisti di cui all'art. 1 della legge n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti agli albi rispettivamente dei consulenti del lavoro, degli avvocati ovvero dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati territoriali del lavoro ai sensi dello stesso art. 1, della legge n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato. In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con circolari n. 3/2022 e 2066/2023), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro, ai sensi dell'articolo 24-bis del T.U.L.

L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria

*Ministero dell'Interno**Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali**Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste**Ministero del Turismo*

firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, come previsto dal citato art. 24-bis del T.U.L.

Nella fase di compilazione e di inoltro delle domande, al fine di fornire adeguato supporto tecnico, sarà offerta assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, fruibile nei medesimi orari di operatività dell'applicativo, e raggiungibile tramite un modulo di richiesta di assistenza utilizzando il link "Scrivi all'Help Desk", rinvenibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

I modelli da utilizzare per l'invio delle sole domande soggette ai click day per l'anno 2024 sono i seguenti:

- ✓ **C-Stag** - Richiesta di nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato stagionale;
- ✓ **B2020** - Nulla osta/comunicazione al lavoro subordinato non stagionale nei settori elencati nel D.P.C.M. Flussi;
- ✓ **A-bis** - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato non stagionale nel settore dell'assistenza familiare e socio-sanitaria;
- ✓ **B** - Richiesta di nulla osta al lavoro subordinato per i lavoratori di origine italiana, residenti in Venezuela;
- ✓ **VB** - Domanda di verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato;
- ✓ **LS** - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro subordinato nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- ✓ **LS1** - Richiesta di sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro domestico nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
- ✓ **LS2** - Domanda di verifica della sussistenza di una quota di conversione in permesso di soggiorno per lavoro autonomo e di certificazione attestante il possesso dei requisiti per lavoro autonomo nei confronti di stranieri in possesso di un permesso di soggiorno UE.



Ministero dell'Interno



*Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali*



*Ministero dell'Agricoltura
della Sovranità Alimentare
e delle Foreste*



Ministero del Turismo

Ai fini della conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, fermi restando i requisiti già indicati con circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023, si consente la richiesta anche al lavoratore in possesso di permesso di soggiorno scaduto da non più di sessanta giorni (in considerazione della proroga dei termini di presentazione delle relative istanze intervenuta con il D.P.C.M. 19 gennaio 2024).

Per quanto attiene alle verifiche presso il Centro per l'Impiego si fa rinvio alla circolare n. 5969 del 27 ottobre 2023 ed a quanto precisato con riferimento alle istanze già presentate a valere sui flussi anno 2023 di cui al D.P.C.M. 27.09.2023.

Alla luce delle sopraesposte indicazioni, si pregano le SS.LL. di voler informare i rispettivi Dirigenti degli Sportelli Unici nonché di dare la più ampia diffusione alla presente, anche per il tramite del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che legge per conoscenza, vorrà informare le Questure della Repubblica.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ritenuto necessario.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO
PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE
DIRETTORE GEN.LE
POLITICHE MIGRATORIE
M. Forte

Firmato Digitalmente da/Signed by
MARIA FORTE

In Data/On Date:
giovedì 29 febbraio 2024 10:28:11

IL DIRETTORE GEN.LE
DELL'IMMIGRAZIONE E
DELLE POLITICHE DI
INTEGRAZIONE
S. Congia

Firmato digitalmente da
CONGIA STEFANIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

IL DIRETTORE GEN.LE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITA'
AGROALIMENTARE
E. Iacovoni



IL SEGRETARIO GEN.LE
B. Casagrande

**Barbara
Casagrande**

S21-24 - Inps, msg. n. 892/2024: domande CIGO esclusivamente sulla piattaforma OMNIA IS a partire dal 2 maggio 2024

L'Inps comunica che dal prossimo 2 maggio le domande CIGO dovranno essere presentate esclusivamente sulla piattaforma OMNIA IS

Con il messaggio n. 892/2024, l'Inps comunica che, a partire dal 2 maggio 2024, la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma "OMNIA IS", poiché gli attuali applicativi verranno dismessi, come già anticipato nel messaggio n. 2372/2023.

La nuova procedura di invio della domanda CIGO è accessibile dal portale istituzionale dell'Inps (www.inps.it), inserendo, nella funzione "cerca", la voce "Servizi per le aziende ed i consulenti".



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
Il Referente PNRR

Roma, 01-03-2024

Messaggio n. 892

OGGETTO: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Progetto “OMNIA IS”. Presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) esclusivamente sulla nuova piattaforma “OMNIA IS”

Nell'ambito dei progetti finalizzati all'attuazione dei programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) affidati all'Istituto, è stata realizzata una Piattaforma Unica delle Integrazioni Salariali, denominata “OMNIA IS”, quale *hub* operativo e informativo a supporto sia dei datori di lavoro e dei loro intermediari sia degli operatori dell'Istituto.

Attraverso la piattaforma “OMNIA IS”, in particolare, i datori di lavoro e gli intermediari possono fruire, all'interno di un unico ambiente, di numerose nuove funzionalità. Tra queste, è presente il nuovo servizio di presentazione della domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO), improntato alla semplificazione delle modalità di compilazione e alla proattività, grazie all'introduzione di controlli e *alert* che restituiscono una serie di informazioni che guidano l'utente alla corretta redazione dell'istanza.

Il rilascio del servizio è stato comunicato con il messaggio n. 2372 del 26 giugno 2023, prevedendo che, al fine di consentire un graduale apprendimento delle modalità d'uso del nuovo modello di presentazione della domanda di CIGO, i datori di lavoro e i loro intermediari potessero inoltrare la domanda stessa sia avvalendosi del nuovo servizio sia utilizzando gli attuali applicativi.

Con il presente messaggio si comunica che, **a partire dal 2 maggio 2024**, gli attuali applicativi verranno dismessi e **la domanda di integrazione salariale ordinaria (CIGO) dovrà essere presentata esclusivamente tramite la piattaforma “OMNIA IS”**.

Si ricorda che alla nuova procedura di invio della domanda di integrazione salariale ordinaria sulla piattaforma “OMNIA IS” si accede dal sito istituzionale www.inps.it, inserendo nella *home page*, alla funzione di ricerca testuale “Servizi per le aziende ed i consulenti”.

Dopo avere effettuato l'autenticazione tramite la propria identità digitale - SPID almeno di livello 2, CNS o CIE 3.0 - viene proposto un menu di applicazioni nel quale deve essere scelta la voce “CIG e Fondi di solidarietà”.

Dal sottomenu occorre, infine, scegliere la voce “OMNIA Integrazioni Salariali”.

Il manuale utente può essere consultato in formato pdf nella *home page* della procedura, alla voce “Documenti”.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

F10-24 - Ance in Commissione: approvato il nuovo Indice sintetico di affidabilità fiscale per le costruzioni

Ok al nuovo Isa per le costruzioni, condizionato all'introduzione di specifici correttivi anticrisi per il periodo d'imposta 2023. Così ha deciso ieri la Commissione degli Esperti, di cui fa parte anche l'Ance

Via libera "condizionato" della Commissione degli esperti alla revisione dell' Indice Sintetico di Affidabilità fiscale per le costruzioni – ISA DG69U- che sostituirà l'attuale ISA CG69U già con effetto dal periodo d'imposta 2023.

In particolare, nella riunione di ieri, 22 febbraio 2024, la Commissione, di cui l'Ance fa parte, ha approvato 88 nuovi Indici di Affidabilità fiscale , tra cui appunto quello per il settore delle costruzioni, che rappresentano le evoluzioni dei precedenti approvati nel 2021.

In linea con la posizione ufficializzata dall'Ance nel parere sul nuovo ISA trasmesso all'Agenzia delle Entrate lo scorso 6 ottobre 2023, l'assenso all'evoluzione dell'Indice è stato condizionato all'approvazione di specifici correttivi che tengano conto dei fenomeni economici riguardanti, tra l'altro, il "caro materiali" e l'incidenza degli oneri finanziari.

Si tratta, in sintesi, di alcuni aspetti che, a parere dell'Associazione, meritano un approfondimento ed una valutazione specifica:

- - il fenomeno del "caro materiali" e la sua incidenza sull'indicatore di anomalia "Costo del materiale impiegato";
- - l'incidenza sugli oneri finanziari delle modalità di fruizione dei bonus fiscali , consistenti nella possibilità di cedere gli stessi a soggetti terzi, o di operare direttamente in fattura uno sconto di importo pari alla detrazione spettante, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:
 - o gli effetti finanziari derivanti dalla cessione del credito d'imposta corrispondente allo "sconto in fattura" praticato dall'impresa esecutrice dei lavori, a favore del committente/ beneficiario dei bonus fiscali;
 - o il ricorso, da parte degli operatori, a finanziamenti bancari per sopperire alla contrazione di liquidità dovuta alla mancata cessione dei crediti d'imposta derivati dallo sconto in fattura praticato ai committenti.

In linea generale, l'Agenzia delle Entrate ha accolto le osservazioni formulate che verranno tenute in debita considerazione anche in sede di elaborazione dei correttivi "straordinari" da applicare per il periodo d'imposta 2023, che interesseranno tutti i settori produttivi e, quindi, la complessità delle imprese soggette agli ISA.

A tal fine, particolare attenzione verrà posta sull'andamento dei tassi d'interesse , in virtù del fatto che, in base alle prime analisi macroeconomiche, sembra emergere un ulteriore irrigidimento delle condizioni d'accesso al credito per tutti gli operatori economici, con costi di finanziamento più alti. Tale incertezza rimarrebbe elevata soprattutto alla luce delle tensioni internazionali, sia sul fronte ucraino che su quello medio-orientale.

Per quanto riguarda, poi, il nuovo ISA per le costruzioni DG69U è da evidenziare che, essendo costruito sui dati degli ultimi 8 anni disponibili (2014-2021) è di per sé in grado di cogliere gli effetti economici del 2020 e del 2021 conseguenti alla diffusione del Covid.

Pertanto, già la struttura stessa del nuovo ISA considera alcuni dei principali effetti economici derivanti dalla pandemia e , in più, gli ulteriori elementi segnalati dall'ANCE , come fattori importanti su cui porre

massima attenzione, verranno comunque considerati nell'elaborazione dei cd. "correttivi straordinari" da applicare per il periodo d'imposta 2023.

A tal proposito, infatti, come precisato dalla stessa Agenzia delle Entrate nell'ambito della riunione della Commissione degli esperti, occorre ricordare che, in questa fase, gli indici rappresentano la base di partenza su cui costruire la versione definitiva, che sarà subordinata all'elaborazione di specifici interventi diretti ad adeguare lo strumento alla eventuale contrazione delle marginalità settoriali, oltre a quelle specifiche singoli contribuenti.

Il nuovo indicatore DG69U verrà approvato con Decreto ministeriale, entro il prossimo 30 marzo 2024 , a cui seguirà l'ulteriore Decreto MEF che individuerà gli specifici correttivi applicabili per il periodo d'imposta 2023, da emanare entro il 30 aprile p.v. (cfr. art.9-bis, co.2, DL 50/2017 – legge 96/2017).

**INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ FISCALE
COSTRUZIONI – ISA DG69U
(EVOLUZIONE DELL'ISA CG69U)**

**Osservazioni Ance
06 ottobre 2023**

SOMMARIO

Osservazioni generali	2
Osservazioni specifiche: Indicatori Elementari di Anomalia	4
1. GESTIONE CARATTERISTICA: COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO	4
2 GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA: INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI	4
Conclusioni	6

Osservazioni generali

Nel corso della Riunione con l'Agenzia delle Entrate e con la SOSE, tenutasi il 13 settembre 2023, è stato presentato l'*Indice Sintetico di Affidabilità fiscale per le costruzioni DG69U*, che costituisce l'evoluzione dell'attuale CG69U e che sarà applicabile dal periodo d'imposta 2023.

Anche questa nuova versione dell'Indicatore interessa le attività di Costruzione contraddistinte dai seguenti codici:

- 39.00.01 - Attività di rimozione di strutture ed elementi in amianto specializzata per l'edilizia;
- 41.20.00 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali;
- 42.11.00 - Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;
- 42.12.00 - Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;
- 42.13.00 - Costruzione di ponti e gallerie;
- 42.21.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;
- 42.22.00 - Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni;
- 42.91.00 - Costruzione di opere idrauliche;
- 42.99.09 - Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca;
- 43.11.00 - Demolizione;
- 43.12.00 - Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno;
- 43.13.00 - Trivellazioni e perforazioni;
- 43.91.00 - Realizzazione di coperture;
- 43.99.09 - Altre attività di lavori specializzati di costruzione nca.

Come nella precedente evoluzione (applicata nelle annualità 2021 e 2022), nell'ambito degli indicatori di anomalia, **anche l'ISA DG69U tiene conto dell'incidenza sugli oneri finanziari, oltreché dello *split payment*, anche di ulteriori meccanismi quali il "reverse charge" e la ritenuta dell'8%, operata dalle banche all'atto dell'accredito dei bonifici di pagamento delle spese agevolate con le attuali detrazioni fiscali (Bonus edilizia, Ecobonus e Sismabonus).**

Pertanto, anche in base alle osservazioni dell'Ance formulate già in sede di approvazione della versione originaria dell'*Indice sintetico per le costruzioni*, l'ISA DG69U, applicabile dall'annualità 2023, terrà conto dell'incidenza dei suddetti meccanismi sugli oneri finanziari.

Inoltre, sempre in virtù dei rilievi formulati dall'Ance nell'ambito del Modello CG69U, **il nuovo indicatore terrà conto, nella struttura informativa del metamodello del settore relativo ai Modelli di Business (MoB), dell'eventuale assunzione del ruolo di *General Contractor***, come figura di coordinamento dei lavori che, anche per effetto del cd *Superbonus*, si è sempre più diffusa nell'ambito dell'edilizia privata e, più in particolare, nel comparto della riqualificazione. A parere dell'Ance, infatti, tale fenomeno merita un approfondimento, in virtù del fatto che, a prescindere dalla tipologia di mandato conferito al *General Contractor* stesso (con o senza rappresentanza), una parte del corrispettivo a questi riconosciuto non può qualificarsi come ricavo *tout court*, quanto piuttosto come ristoro di un costo sostenuto per conto del committente. Questo, pertanto, potrebbe rappresentare un elemento qualificante nell'ambito dei Modelli di Business.

Per quel che riguarda, poi, l'analisi dell'andamento congiunturale, si continua a ritenere opportuna, anche nel nuovo ISA, la differenziazione per i principali comparti produttivi che, complessivamente, rappresentano il settore delle costruzioni:

- *Opere pubbliche,*

- *Edilizia abitativa privata,*
- *Edilizia non abitativa privata,*
- *Ristrutturazione.*

Tale specificazione era stata già sollecitata dall'Ance, ed accolta nell'ambito dei precedenti ISA, alla luce di due considerazioni fondamentali, che riguardano la distribuzione degli investimenti all'interno del settore e l'andamento dei ricavi che caratterizza i singoli comparti.

Il settore delle costruzioni, infatti, è mutato notevolmente nel corso degli anni a favore di un aumento delle attività legate alla riqualificazione e manutenzione del patrimonio abitativo. Si tratta di un mercato rilevante se si considera che oltre il 40% degli investimenti settoriali si riferisce ad interventi di recupero abitativo.

Su tale dinamica hanno certamente contribuito gli incentivi fiscali legati alla riqualificazione del patrimonio abitativo esistente che, negli oltre dieci anni di crisi delle costruzioni, sono stati una leva importante, tanto da far registrare, per il solo comparto della manutenzione abitativa, un aumento dei livelli produttivi (+5,1% dal 2008 al 2020), contro una flessione per il settore del -38,8%.

Anche nel biennio post-pandemico, grazie all'introduzione degli incentivi rivolti all'efficientamento energetico degli edifici e alla diminuzione del rischio sismico (Superbonus 110%), e soprattutto alla possibilità della cessione del credito o dello sconto in fattura (sia per il Superbonus che per i bonus ordinari), il comparto del recupero abitativo ha continuato ad avere un ruolo decisivo come *driver* di sviluppo per il settore. Nel biennio 2021-2022, il settore delle costruzioni è stato il principale motore di crescita dell'economia italiana. Secondo stime Ance, circa un terzo della crescita del Pil nei periodi considerati è attribuibile all'edilizia.

Tuttavia, nonostante Il Superbonus abbia rappresentato un importante volano di crescita per il settore delle costruzioni e per l'intera economia, grazie alla rapidità nella trasmissione dei suoi effetti economici, i livelli di produzione rimangono ancora al di sotto dei valori precisi per circa 10 miliardi.

Le prospettive per il settore delle costruzioni per i prossimi anni vanno valutate con cautela. Le modifiche intervenute sul Superbonus, che ne hanno determinato il depotenziamento (da un'aliquota del 110% si passerà a una del 70% nel 2024) e il venir meno della possibilità di cedere il credito, o di optare per lo sconto in fattura, avranno sicuramente un effetto negativo sui livelli produttivi del comparto della manutenzione.

A ciò si aggiungano alcune incertezze sull'attuazione del PNRR, dovute all'esito della proposta di rimodulazione del piano che il Governo ha presentato ad inizio agosto alla Commissione Europea.

In linea generale, comunque, va debitamente considerato che l'evoluzione in commento si basa sull'andamento del settore in un arco temporale di riferimento che va dal 2014 al 2021 e non tiene conto dei potenziali effetti economici derivanti dai fenomeni suddetti.

Questo fa temere, quindi, che l'indice proposto non rappresenti pienamente la situazione economica e finanziaria delle imprese del settore, per le quali è necessario un adeguato intervento con i previsti correttivi che verranno introdotti successivamente.

Sulla base di tali considerazioni, si esprime un parere favorevole sul nuovo indicatore, tuttavia, condizionato ad una valutazione specifica delle criticità sopra evidenziate una volta approvati i correttivi.

In ogni caso, si evidenziano di seguito alcuni elementi di valutazione che, a parere dell'Ance, meriterebbero un approfondimento in sede di approvazione dello strumento.

Osservazioni specifiche: Indicatori Elementari di Anomalia

1. GESTIONE CARATTERISTICA: COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO

Il settore delle costruzioni, a partire dalla fine del 2020, ha subito un aumento eccezionale dei prezzi dei principali materiali per la realizzazione dei lavori edilizi. Tale *trend*, proseguito anche negli anni successivi, ha raggiunto un picco notevole nell'estate del 2022, quando il costo di alcuni materiali aveva addirittura superato i rispettivi massimi storici, in seguito allo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina.

Basti considerare che, tra il 2020 e il 2022, i prezzi dei principali materiali da costruzione, come rame, bitume, legname e ferro tondo per c.a. hanno evidenziato forti incrementi, compresi tra il 55% del rame e il 111% del ferro tondo. Nello stesso periodo, anche le materie plastiche si sono distinte per i notevoli rialzi, con il costo del PVC che ha riportato una crescita del 120%.

Inoltre, ad aggravare una situazione già complicata, dalla metà del 2021 si sono aggiunti i rincari riguardanti le materie prime energetiche, su tutte il gas naturale. Quest'ultimo, che nel 2022 registrava un incremento tre volte superiore al 2021 (+179,7%), ha trascinato verso l'alto anche il prezzo dell'energia elettrica (+142,5% rispetto al 2021).

In tale contesto, il **caro materiali ha generato gravi criticità nella gestione economica degli appalti pubblici e privati, compromettendo la prosecuzione stessa dei lavori commissionati.**

Per questo, è essenziale che lo strumento (nella sua evoluzione con valenza biennale o nell'ambito dei correttivi che saranno apportati) tenga in debita considerazione tale elemento, anche alla luce dei mutamenti geopolitici ed economici avvenuti tra il 2022 e il 2023, che hanno modificato profondamente il quadro di riferimento e le variabili sulle quali l'indice è costruito.

2 GESTIONE EXTRA-CARATTERISTICA: INCIDENZA DEGLI ONERI FINANZIARI

Anche nel revisionato DG69U, come già nei precedenti BG69U e CG69U, nell'indicatore "*incidenza degli oneri finanziari netti*", che valuta la plausibilità dell'indebitamento finanziario dell'impresa, viene data rilevanza ad alcuni meccanismi che, come evidenziato dall'Ance, incrementano l'indebitamento finanziario degli operatori economici, quali lo *split payment* (art.17-ter del DPR 633/1972), il *reverse charge* (art.17, co.6, DPR 633/1972) e la ritenuta operata dalle Banche all'atto dell'accredito dei pagamenti per bonifici relativi ad interventi agevolati con i *bonus* fiscali (art.25, del DL 78/2010, convertito nella legge 122/2010).

Oltre a questi elementi, a parere dell'Ance, sarebbe opportuno verificare l'incidenza sugli oneri finanziari anche delle modalità alternative di fruizione dei bonus fiscali, consistenti nella possibilità di cedere gli stessi a soggetti terzi, incluse le banche, ovvero di operare direttamente in fattura uno sconto di importo pari alla detrazione spettante (art.121, DL 34/2020, convertito nella legge 77/2020).

Tali meccanismi, seppur eliminati per il futuro dal DL 11/2023 (convertito con modifiche nella legge 38/2023), interessano comunque numerose ipotesi agevolative relative a spese sostenute dal 2020 in poi, per cui permane l'opportunità di valutarne i potenziali effetti sull'ammontare degli oneri finanziari registrati dalle imprese coinvolte nell'esecuzione di interventi edilizi agevolati con i bonus fiscali.

In particolare, la cessione dei crediti da bonus fiscali è potenzialmente in grado di incidere sulla gestione finanziaria dell'impresa, sia che questa abbia ceduto i crediti derivanti dallo sconto in fattura praticato al

committente, sia che questa non sia riuscita a perfezionare la cessione, trovandosi ora nel proprio cassetto fiscale crediti cd. “incagliati”.

In particolare, infatti:

- a. nell’ipotesi di **cessione dei crediti corrispondenti allo “sconto in fattura” praticato al committente/beneficiario dei bonus fiscali**, sulla medesima impresa cedente gravano gli oneri finanziari correlati alla cessione stessa, pari al differenziale negativo tra il corrispettivo pattuito per il credito fiscale ceduto e il valore nominale dello stesso.

Come affermato dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), nella Comunicazione del 3 agosto 2021, tale differenziale va contabilmente iscritto nel Conto Economico quale onere finanziario, per cui risulta opportuna una valutazione in merito alla potenziale rilevanza di tali oneri nell’ambito dell’indicatore *“incidenza degli oneri finanziari netti”*;

- b. nell’ipotesi contraria di **mancata cessione dei suddetti crediti**, l’impresa subisce una grave crisi di liquidità che, nella migliore delle ipotesi, la induce ad un’esposizione debitoria nei confronti degli istituti di credito di rilevante entità ed onerosità, tenuto conto anche dell’andamento al rialzo dei tassi di interesse manifestatosi negli ultimi anni. Solo considerando il periodo luglio 2022-settembre 2023, il tasso BCE è aumentato di 4 punti percentuali (dallo 0,5% al 4,5%).

In entrambe le ipotesi, pertanto, è necessaria una valutazione attenta ed un costante monitoraggio sul loro potenziale effetto sull’indicatore in commento.

Conclusioni

Ad una prima analisi, il nuovo ISA appare sufficientemente idoneo a rappresentare la realtà produttiva delle imprese del settore, anche alla luce del fatto che, sulla base di quanto evidenziato dall'Ance sin dalla prima versione dello strumento, tiene conto di alcuni elementi tipici dell'attività del settore (operazioni in *split payment* e *reverse charge*, ritenute operate sui pagamento relativi agli interventi agevolati con i bonus fiscali e analisi dell'andamento congiunturale distinto per comparti produttivi alla luce della diversa ciclicità dei ricavi che li caratterizza).

Tuttavia, al momento, l'assenso al nuovo indice è condizionato all'approvazione di specifici correttivi che tengano conto dei fenomeni economici riguardanti, tra l'altro, il "caro materiali" e l'incidenza degli oneri finanziari.

Il rischio è che l'indice proposto non possa rappresentare efficacemente la situazione economica e finanziaria delle imprese del settore, non potendone valutare nel dettaglio l'effetto combinato con i correttivi.

Si tratta, in sintesi, delle seguenti questioni la cui soluzione condiziona l'approvazione dell'Ance al nuovo indicatore:

- A. *il fenomeno del "caro materiali" e la sua incidenza sull'indicatore di anomalia "Costo del materiale impiegato";***
- B. *l'incidenza sugli oneri finanziari delle nuove modalità di fruizione dei bonus fiscali, consistenti nella possibilità di cedere gli stessi a soggetti terzi, o di operare direttamente in fattura uno sconto di importo pari alla detrazione spettante, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:***
 - *gli effetti finanziari derivanti dalla cessione del credito d'imposta corrispondente allo "sconto in fattura" praticato dall'impresa esecutrice dei lavori, a favore del committente/ beneficiario dei bonus fiscali;***
 - *il ricorso, da parte degli operatori, a finanziamenti bancari per sopperire alla contrazione di liquidità dovuta alla mancata cessione dei crediti d'imposta derivati dallo sconto in fattura praticato ai committenti.***

F11-24 - IVA e raggruppamento temporaneo di imprese – Risposta n.47/2024

ATI in un appalto pubblico: ok alla fatturazione delle singole imprese alla Stazione appaltante, ma in alternativa ammessa anche l'emissione delle fatture dalla capogruppo in nome e per conto delle altre imprese. Così nella R. 47/2024 dell'AdE

Nell'ambito di un raggruppamento temporaneo d'impresa (RTI) per l'esecuzione di un appalto pubblico, regolato da un mandato con rappresentanza, le singole imprese riunite devono fatturare nei confronti della Stazione appaltante. Tuttavia, in alternativa, le fatture possono essere emesse dalla capogruppo, purché in nome e per conto delle altre imprese del raggruppamento e a condizione che ciò venga specificato nelle fatture medesime.

Così ammette per la prima volta l'Agenzia delle Entrate nella Risposta n.47 del 21 febbraio 2024, ad un'istanza d'interpello di un Comune che chiede se, in presenza di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), le fatture nei suoi confronti possano essere emesse a nome della sola impresa mandataria, alla quale è stato conferito un mandato speciale con rappresentanza, che provvederà poi a ripartire i corrispettivi dei lavori tra le singole imprese mandanti.

In merito, l'Amministrazione finanziaria ripercorre i vari pronunciamenti intervenuti sul tema nel corso degli anni, richiamando e confermando in primis il Principio di Diritto n.17 del 17 dicembre 2018, secondo il quale, se per l'esecuzione di un appalto pubblico viene costituita un'associazione temporanea d'impresa in base ad un mandato con rappresentanza, gli obblighi di fatturazione nei confronti della Stazione appaltante sono assolti dalle singole imprese associate, in funzione delle lavorazioni eseguite pro-quota. Ciascuna impresa, infatti, conserva la propria autonomia ai fini della gestione degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, in quanto il mandato con rappresentanza non determina di per sé una nuova organizzazione o associazione tra le imprese riunite.

Questo chiarimento, specifica la Risposta n. 47/2024, si deve ritenere ancora valido anche alla luce del nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023).

Infatti, la disciplina dei "raggruppamenti temporanei di operatori economici", ora contenuta nell'art.68, co.8, del medesimo D.Lgs. prevede sempre che « Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali », in analogia con le previgenti disposizioni in materia.

Ciò premesso, nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate, pur confermando che, sulla base di questo schema, le singole imprese sono tenute ad emettere fattura verso il committente, ciascuna per la propria quota di lavori eseguiti, ammette per la prima volta una modalità alternativa di fatturazione alla Stazione appaltante.

In particolare, viene chiarito che la mandataria capogruppo, d'intesa con le altre imprese, può fatturare direttamente nei confronti del committente "in nome e per conto" delle stesse, specificando questa circostanza nelle fatture emesse, ai sensi dell'art. 21, co.1 e 2, lett. n, del D.P.R. 917/1986 – TUIR.

Di conseguenza, prosegue la Risposta n.47/2024, la Stazione appaltante può eseguire il pagamento delle fatture direttamente all'impresa mandataria, sempre "per conto" delle imprese mandanti, con la precisazione che lo stesso pagamento dei corrispettivi fa nascere in capo a queste ultime i relativi obblighi fiscali.

Risposta n. 47/2024

OGGETTO: Raggruppamento Temporaneo di Professionisti – Chiarimenti in tema di fatturazione – articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

Il Comune [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui di seguito sinteticamente riportato.

L'istante riferisce che, nell'ambito dell'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di direzione e contabilità lavori dell'intervento [...], l'affidatario si è costituito in Raggruppamento Temporaneo (RTP) formato da quattro soggetti.

Secondo quanto riferito nell'istanza, «*Nell'atto costitutivo della RTP è stato specificato che ai fini dell'espletamento del mandato, con la stipula dell'atto veniva*

altresì, conferita procura speciale con rappresentanza alla società capogruppo [...] per l'inoltro al Committente delle fatture emesse dalla Capogruppo provvedendo inoltre ad incassare le somme dovute sia in acconto che a saldo, indicando l'istituto di credito ed il conto corrente dedicato prescelto e a procedere, a seguito dell'incasso, al versamento degli importi di competenza di ciascuno dei componenti il Raggruppamento Temporaneo».

Tenuto conto di quanto previsto nell'atto costitutivo del RTP, l'affidatario chiede di poter emettere le fatture a nome della sola mandataria, la quale una volta incassate le somme dovute provvederà ad eseguire i pagamenti ai mandanti per le rispettive competenze.

A tal fine, richiama una nota del Servizio Supporto Giuridico del Ministero delle Infrastrutture del 24 marzo 2022 che, tuttavia, a parere dell'istante non sembrerebbe in linea con le indicazioni fornite con il Principio di diritto n. 17 pubblicato sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate il 17 dicembre 2018.

Il Comune istante chiede, pertanto, quale sia la corretta modalità di fatturazione, nonché se sia comunque possibile effettuare il pagamento dell'intero corrispettivo dovuto alla società mandataria, tenuto conto che nel bando di gara non sono specificate le modalità di pagamento.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non propone alcuna specifica soluzione.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Con il principio di diritto n. 17 pubblicato il 17 dicembre 2018 sul sito *internet* della scrivente, è stato precisato che *«Il rapporto esistente tra le associate e la capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) - istituito per l'esecuzione di un appalto pubblico - si inquadra, giuridicamente, nella figura del mandato collettivo speciale con rappresentanza, che, ai sensi dell'articolo 48, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d. codice appalti pubblici e contratti di concessione) "...non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali". Ne deriva che gli obblighi di fatturazione ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti della stazione appaltante, sono assolti dalle singole imprese associate relativamente ai lavori di competenza da ciascuna eseguiti».*

Tali chiarimenti si ritengono ancora validi nonostante l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), che, all'articolo 68 disciplina i *"Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici"*. Il comma 8 del citato articolo 68, infatti, con una previsione analoga a quella contenuta nell'abrogato articolo 48, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016, dispone che *«Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali».*

D'altronde, come è stato evidenziato con diversi documenti di prassi, da un punto di vista civilistico e fiscale, il Raggruppamento Temporaneo è un soggetto trasparente e, in generale, non dà vita ad un autonomo soggetto di diritto. In particolare, con la risoluzione del 13 luglio 2007, n. 172/E, è stato precisato che, *«elemento decisivo affinché possa determinarsi un'autonomia soggettiva in capo all'ATI è il fatto che le imprese raggruppate si comportino, nell'esecuzione dell'appalto, in modo unitario e indistinto, sia all'interno del raggruppamento stesso che nei confronti dei terzi, perdendo la propria autonomia gestionale nei complessi rapporti giuridici posti in essere. Né, a tal fine, assume rilievo determinante la circostanza che l'opera da eseguire abbia il carattere della indivisibilità oggettiva e funzionale, potendosi validamente realizzare, in una ripartizione percentuale dell'opera, la divisibilità contabile, tecnica e gestionale»*.

In ordine alla specifica questione della fatturazione, la risoluzione del 16 giugno 2008, n. 246/E, ha fornito precise indicazioni, chiarendo che *«[...] solo quando l'ATI assume funzione esterna e, dunque soggettività giuridica, gli obblighi di fatturazione debbono essere posti in capo alla capogruppo, diversamente rilevando le singole imprese associate come autonomi soggetti di diritto»*.

Tanto premesso, nel caso di specie, nel presupposto, non verificabile in questa sede, che il RTP non abbia "funzione esterna" e, dunque, soggettività giuridica, ogni società conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. In particolare, stante quanto dichiarato dall'istante, dall'atto costitutivo risulta che alla mandataria è stata conferita "procura speciale con rappresentanza" e non "senza rappresentanza", con la conseguenza che la stessa

rappresenta i singoli componenti del raggruppamento operando in loro nome e per loro conto, e non anche in nome proprio e per conto terzi.

Ne consegue che, come già chiarito con il citato principio di diritto n. 17 del 2018, i singoli componenti sono tenuti ad emettere la propria fattura nei confronti della stazione appaltante relativamente ai lavori di competenza effettuati, che la capogruppo può inoltrare al committente. In alternativa la medesima può, d'intesa con gli altri componenti del gruppo, assolvere anche al compito di emettere direttamente le fatture, ma esclusivamente "in nome e per conto degli altri", dando evidenza direttamente nel documento di aver assolto a tale compito, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, commi 1 e 2, lettera n), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Si evidenzia, inoltre, che il principio di diritto innanzi richiamato non si pone in contrasto con la nota n. 1250 del 24 marzo 2022 richiamata dall'istante (emessa dal Servizio Supporto Giuridico, erogato nell'ambito del Servizio Contratti Pubblici, in collaborazione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed ITACA - Istituto per l'innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale), nella quale viene affrontata la diversa questione della modalità di esecuzione del pagamento del corrispettivo alla mandataria o ai singoli mandanti, e viene valorizzato quanto previsto nell'atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo o negli accordi/convenzioni con la stazione appaltante.

Pertanto, assolti gli obblighi di fatturazione con le modalità sopra descritte, non si ravvisano impedimenti di natura fiscale ad ammettere che il pagamento delle singole

fatture sia eseguito direttamente alla capogruppo mandataria per conto delle singole mandanti.

Resta fermo che il pagamento del corrispettivo per i servizi resi determina il momento impositivo ai fini IVA ed il sorgere dei conseguenti obblighi fiscali in capo alle singole mandatarie, anche quando lo stesso sia effettuato nelle mani di un terzo.

firma su delega del Capo Divisione

**Il Capo Settore Coordinamento
e programmazione
(firmato digitalmente)**

F12-24 - Conversione in legge del decreto “Superbonus”: confermate tutte le misure iniziali

Convertito in legge, senza modifiche, il decreto legge cd. “Superbonus”: confermate tutte le misure iniziali

Confermate tutte le misure fiscali sul Superbonus e sul Bonus Barriere architettoniche contenute nel decreto legge 212/2023 (cd. “Superbonus”) che è stato convertito nella Legge 22 febbraio 2024, n.17, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.48 del 27 febbraio 2024.

Il provvedimento non ha subito modifiche nel corso dell'esame parlamentare, pertanto, restano confermate le disposizioni in vigore già dal 30 dicembre 2023.

Di seguito si fornisce una sintesi dei contenuti del provvedimento.

SUPERBONUS PER LAVORI IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2023 (ART.1)

A favore di tutti i soggetti e relativamente a tutti gli interventi agevolati con il Superbonus (al 110% o al 90%), per i quali si è optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in base a SAL emessi sino al 31 dicembre 2023, viene previsto che non si decade dall'agevolazione fruita in relazione ai lavori eseguiti sino al 31 dicembre 2023 (e quindi la stessa non sarà oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate), anche qualora i medesimi interventi non vengano ultimati e anche se non si riesca a garantire il miglioramento di 2 classi energetiche (art.1, co.1). In ogni caso, resta fermo il rispetto di tutti gli altri requisiti che danno diritto alla detrazione, in mancanza dei quali l'Agenzia delle Entrate provvede comunque al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione non spettante.

Come dichiarato sin da subito dall'ANCE, la soluzione normativa individuata rischia di lasciare cantieri aperti ed opere incompiute, rendendo tra l'altro vano lo sforzo compiuto dallo Stato per finanziare un sistema di incentivi che avrebbe dovuto efficientare il patrimonio edilizio esistente, anche in virtù degli obiettivi europei di miglioramento della performance energetica degli edifici. Senza contare che la misura adottata potrebbe prestare il fianco a comportamenti scorretti diretti ad acquisire incentivi fiscali consistenti, senza garantire l'effettivo raggiungimento dell'obiettivo sotteso al riconoscimento della stessa agevolazione.

Con il comma 2 dello stesso articolo, invece, è previsto un contributo a favore delle persone fisiche con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (calcolato come “quoziente familiare”) e che, entro il 31 dicembre 2023, abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%.

Tale contributo servirà, per gli stessi soggetti, a coprire il differenziale tra l'agevolazione al 110% o 90% e quella al 70% spettante nel 2024, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 ottobre 2024 (art.1, co.2).

Il contributo offerto dal Governo è a valere sul fondo, istituito dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, nei limiti delle risorse disponibili. Con decreto del MEF verranno stabilite, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore decreto-legge, i criteri e le modalità per la fruizione. La relazione tecnica al Decreto quantifica le risorse residue del fondo in 16.441.000 euro. Queste risorse serviranno, quindi, a integrare l'aliquota del beneficio a vantaggio delle famiglie più bisognose.

MISURE SU CESSIONE DEL CREDITO E SCONTO IN FATTURA IN CASO DI PIANI DI RECUPERO (ART.2, co.1)

Viene modificata e circoscritta la deroga al blocco della cessione del credito e dello sconto in fattura prevista

dal DL 11/2023 in caso di piani di recupero in zone sismiche 1, 2 e 3 .

In particolare, tale norma prevedeva la possibilità di continuare a fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura per gli interventi, relativi alle zone sismiche 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero o di riqualificazione urbana comunque denominati che, al 17 febbraio 2023, risultavano approvati dalle amministrazioni comunali.

Con l'intervento del DL 212/2023, la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura viene limitata agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali, in data antecedente a quella dell'entrata in vigore del DL, risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo.

In pratica, la norma pone ora due limiti per poter usufruire della cessione o sconto in fattura: piano approvato entro il 17 febbraio 2023 e titolo edilizio per gli interventi di demolizione e ricostruzione presentato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge (ossia prima del 30 dicembre 2023).

Per il resto, la disciplina delle deroghe al blocco della cessione/sconto dettata dal DL 11/2023 non subisce modifiche, per cui per i fabbricati danneggiati dagli eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, le suddette opzioni continuano ad operare sino al 2025 senza condizioni (art.2, co.3-quater, DL 11/2023).

Anche per i condomini le opzioni sono confermate in presenza di delibera assembleare e CILAS ante 17 febbraio 2023 (ovviamente nel rispetto del decalage al 70% nel 2024 e al 65% nel 2025).

SUPERBONUS IMMOBILI TERREMOTATI (ART.2, co.2)

Sempre l'art.2, del decreto prevede poi, al comma 2, che per gli interventi riguardanti gli edifici danneggiati da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009, avviati successivamente al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del DL 212/2023), debbano essere stipulati, entro un anno dalla conclusione di tali lavori, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Le modalità di attuazione di tale misura sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy.

MODIFICHE AL BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE (ART.3)

Il bonus al 75% per la rimozione delle barriere architettoniche viene fortemente limitato sotto il profilo oggettivo e nelle modalità di fruizione, potendo essere utilizzato solo come detrazione e non più sottoforma di cessione del credito o sconto in fattura, se non per gli interventi condominiali e per i soggetti a basso reddito.

In particolare, viene previsto che:

- per le spese sostenute a decorrere dal 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del DL) e sino al 31 dicembre 2025, pagate con bonifico parlante, la detrazione al 75% spetta per interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici (non spetta più per infissi, sanitari etc);
- a partire dal 1° gennaio 2024 non è più ammesso esercitare le opzioni per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, salvo che per i condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa e per le persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (determinato come quoziente familiare). Tale requisito

reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della legge 104/1992.

Viene mantenuta la disciplina previgente, in termini sia di lavori agevolati, sia di possibilità di accedere alla cessione del credito ed allo sconto in fattura, qualora al 30 dicembre 2023 (data di entrata in vigore del DL 212/2023) :

- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori, oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2023, n. 212

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 dicembre 2023, n. 212 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 302 del 29 dicembre 2023), convertito, senza modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2024, n. 17 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.». (24A01107)

(GU n.48 del 27-2-2024)

Vigente al: 27-2-2024

Avvertenza:

Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto-legge citato in epigrafe corredato delle relative note, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n.217.

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.

Resta invariato il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.

Art. 1

Disposizioni in materia di bonus nel settore dell'edilizia

1. Le detrazioni spettanti per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le quali e' stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 121 fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso, ancorche' tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta.

2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, e' autorizzata la corre-

determinato ai sensi dell'articolo 119, comma 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento. Il contributo di cui al presente comma e' erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalita' determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente comma non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 2

Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali e misure relative agli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici

1. A partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettera c), secondo periodo, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici per i quali, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto, risulti presentata la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.

2. I contribuenti che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione a spese per interventi avviati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenuti a stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori oggetto dei suddetti benefici, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamita' naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma.

Art. 3

Revisione della disciplina sulla detrazione fiscale per l'eliminazione delle barriere architettoniche

1. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalita' di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici gia' esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piatte»

b) al comma 1 dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «11

rispetto dei requisiti di cui al primo periodo deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.»;

c) il comma 3 e' abrogato.

2. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole «alle spese sostenute» sono inserite le seguenti: «fino al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano anche alle opzioni relative alle spese di cui al primo periodo sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

a) condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;

b) persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unita' abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprieta' o di diritto reale di godimento sull'unita' immobiliare, che la stessa unita' immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente e' presente un soggetto in condizioni di disabilita' accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.».

3. Le disposizioni di cui al citato articolo 119-ter del decreto-legge n. 34 del 2020, nonche' di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dai commi 1 e 2 si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:

a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;

b) per gli interventi per i quali non e' prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano gia' iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia gia' stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

F13-24 - Principali novità fiscali della legge di conversione al DI Milleproroghe

Con il DI Milleproroghe 2024 slitta al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione dall'Iva delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, per finalità istituzionali, dalle Associazioni sindacali e di categoria. Prorogati, tra l'altro, anche gli incentivi per l'acquisto della prima casa per gli under 36 che hanno tempo fino a fine anno per stipulare il contratto definitivo di acquisto, se il preliminare è stato sottoscritto e registrato entro la fine del 2023

Slitta al 1° gennaio 2025 l'entrata in vigore del nuovo regime di esenzione dall'IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, per finalità istituzionali, dalle Associazioni sindacali e di categoria. Prorogati, tra l'altro, anche gli incentivi per l'acquisto della prima casa per gli under 36 che hanno tempo fino a fine anno per stipulare il contratto definitivo di acquisto, se il preliminare è stato sottoscritto e registrato entro la fine del 2023.

È quanto previsto dalla Legge 18/2024 di conversione del Decreto Lette 215/2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.49 del 28-02-2024).

Di seguito, le principali disposizioni di interesse fiscale:

- - viene estesa al 2025 e al 2026 la possibilità, prevista dall'art.7, co.1, del DL 34/2023 per il 2023 e il 2024, di cumulare le agevolazioni fiscali nazionali per interventi di risparmio energetico e i contributi regionali (o delle province autonome di Trento e Bolzano).

In sostanza, sino al 2026, sarà possibile determinare l'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico cumulando, nei limiti del 100% dell'ammontare della spesa ammissibile, anche la parte di spesa per cui è già stato concesso un contributo da Regioni e province autonome, se la normativa relativa allo stesso contributo lo consenta (art. 3, co.12-ter) ;

- - viene prorogato, dal 1° luglio 2024, al 1° gennaio 2025 il passaggio dall'attuale regime di esclusione a quello di esenzione da IVA delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate, in conformità alle finalità istituzionali, da Associazioni politiche, sindacali e di categoria, nei confronti dei soci, associati o partecipanti, verso pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari (art. 3, co.12-sexies) .

Il mutamento di regime, da esclusione a esenzione, interessa anche le Associazioni aderenti al sistema ANCE qualora effettuino prestazioni ricadenti nell'attività istituzionale dietro pagamento di corrispettivi o contributi specifici e comporta differenti adempimenti ai fini IVA. Infatti, a differenza delle operazioni escluse, quelle esenti da IVA concorrono a formare il volume d'affari dell'Ente e danno luogo al sorgere di una serie di adempimenti formali, quali ad esempio l'apertura della partita IVA, la fatturazione e la registrazione dell'operazione.

Il rinvio dell'efficacia della disposizione al 1° gennaio 2025 consente, quindi, alle Associazioni aderenti di avere più tempo a disposizione per valutare l'opportunità di costituire una specifica società di servizi, nella quale far confluire l'attività effettuata nei confronti negli associati verso corrispettivi specifici, così da evitare l'apertura della partita IVA e i connessi adempimenti legati al nuovo regime delle operazioni medesime;

- - viene estesa la possibilità di usufruire del cd. ravvedimento speciale introdotto dalla

legge di Bilancio 2023 anche alle violazioni relative a dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022.

La Legge 197/2022 (cfr. art. 1, commi da 174 a 178) ha introdotto il ravvedimento operoso cd. "speciale" che consentiva di regolarizzare le violazioni tributarie derivanti dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, rimuovendo l'irregolarità o l'omissione, versando l'imposta, gli interessi e le sanzioni ridotte a 1/18 del minimo.

Con la nuova disposizione viene estesa questa possibilità anche alle dichiarazioni presentate nel 2023 (periodo di imposta 2022) versando imposta, interessi e sanzioni ridotte in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024, o in 4 rate di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 marzo 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. Analogamente a quanto previsto in precedenza, la regolarizzazione si perfeziona con il versamento del dovuto o della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. (art. 3, co.12-undecies) ;

- viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per fruire delle cd. agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa per gli under 36 con ISEE fino a 40 mila euro a condizione che il contratto preliminare sia stato sottoscritto e registrato entro il 31 dicembre 2023 e il contratto definitivo sia stipulato entro la fine del 2024

Gli incentivi per gli under 36, introdotti dalla Legge n. 106/2021, e prorogati dalla legge 197/2022 sino al 31 dicembre 2023, riconoscono ai soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età nell'anno del rogito e con un ISEE inferiore a 40.000 euro annui, di fruire per gli acquisti a titolo oneroso della proprietà, nuda proprietà, usufrutto, uso o abitazione dell'immobile "non di lusso" da destinare a "prima casa" dell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale per gli atti soggetti ad imposta di registro, o di un credito di imposta pari all'IVA applicata prezzo per gli atti soggetti ad IVA.

La legge 18/2024, con la disposizione in commento, fa salvi i preliminari sottoscritti e registrati, entro il 2023, a condizione che gli atti definitivi vengano redatti entro il 31 dicembre 2024 e riconosce un credito d'imposta pari alle imposte corrisposte dagli acquirenti in eccesso laddove i contratti definitivi siano stati stipulati tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2024 (art. 3, co. da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies) ;

- viene spostato al 15 marzo 2024 il termine di pagamento della prima (o unica) rata, della seconda rata (entrambe in scadenza al 18.12.2023) e della terza rata (in scadenza al 28.02.2024) della c.d. rottamazione-quater riguardante i carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, introdotta dalla legge di Bilancio 2023 (art. 1, co. da 231 a 252, legge n. 197/2022) .

Per effetto modifiche; le scadenze delle rate della rottamazione-quater sono così rimodulate:

- prima (o unica), seconda e terza rata entro il 15 marzo 2024;
- restanti rate, entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno dal 2024 (art. 3-bis) .

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (24A01124)

(GU n.49 del 28-2-2024)

Vigente al: 28-2-2024

Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

((2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»;

b) dopo il comma 929 e' inserito il seguente:

«929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma da' avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicita', della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 e' presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927».)

3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per

seguenti: «, 2023 e 2024,».

4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».

((4-bis. All'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025».))

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

((5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))

6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto **((all'adempimento degli obblighi))** di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. **((Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 e'**

differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/ CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo e' revocato.)) Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi *((del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin))* del 13 luglio 2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorit  per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

11. In caso di inoperativit  dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicit  di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuit , *((La prestazione dei servizi informatici))* del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilit  dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalit  degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, *((L'Agenzia delle entrate e la societ  SOGEI))* del 23 dicembre 2009, *((e dai relativi))* Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

((12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».

12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».

12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono inserite le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022».

12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 e' inserito il seguente:

«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale».

12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di

finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.

12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;

c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».

12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:

1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: «, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute puo' essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarita' od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti gia' effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si da' luogo a rimborso.

12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di societa' ed enti, e' differito al 30 aprile 2024.

12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici

inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

- a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))

((Art. 3 bis

Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.))

F14-24 - Sismabonus acquisti: negata la possibilità di acquisto del solo box auto non di pertinenza

Tale conclusione ha suscitato perplessità dell'Ance e non appare del tutto coerente né con la disciplina normativa dell'agevolazione, né con le indicazioni della stessa Amministrazione finanziaria, la quale aveva precisato in diverse occasioni che la disposizione agevolativa dovesse avere la più ampia applicazione, con la finalità essenziale di tutelare le persone prima ancora del patrimonio

Negata la possibilità di fruire del Sismabonus acquisti per l'acquisto del solo box auto non pertinenziale, mentre si può usufruire del bonus mobili per l'arredo dell'abitazione acquistata con il medesimo Sismabonus acquisti, purché gli interventi siano qualificati dal titolo abilitativo come "ristrutturazione edilizia". Confermata anche la possibilità di presentare l'asseverazione sulla classe sismica entro la data del rogito dell'immobile e non contestualmente alla richiesta del titolo, per gli interventi con procedure autorizzatorie avviate dopo il 1° maggio 2019, se gli acquisti riguardano immobili in zona sismica 2 o 3.

Questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad interpello 56/2024 in tema di Sismabonus acquisti che, si ricorda, è una detrazione del 75% o dell'85% riconosciuta a chi acquista unità immobiliari inseriti in fabbricati demoliti e ricostruiti in chiave antisismica con il miglioramento di 1 o 2 classi. Gli edifici devono trovarsi in zona sismica 1, 2 e 3, i lavori devono essere effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione e la vendita deve avvenire entro 30 mesi dalla fine dei lavori.

Con la Risposta 56/2024 l'Agenzia delle Entrate interviene sull'ambito applicativo della norma che disciplina il Sismabonus acquisti, l'art. 16 co. 1-septies del DL 63/2013, delimitandone la portata sotto il profilo oggettivo degli acquisti agevolati e negando per la prima volta a livello nazionale, la possibilità di beneficiare dell'incentivo sull'acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto non pertinenziale.

La conclusione dell'Agenzia deriva dal richiamo normativo al novero degli interventi che consentono all'acquirente di ottenere l'agevolazione in commento, che ricadono nell'ambito del più generale Sismabonus e che sono riferiti, per espresso rinvio normativo al comma 1-bis dell'art. 16 sopra citato, alle «costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive».

Al riguardo l'Agenzia richiama la CM n. 29/E del 18 settembre 2013 nella quale è stato chiarito che per costruzioni adibite ad attività produttive "si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali" e ne conclude che l'unità immobiliare adibita a box non pertinenziale non ha autonomamente nessuna delle due destinazioni d'uso "abitazione" e "attività produttiva", e che pertanto ove acquistata autonomamente non consente l'accesso alla detrazione.

Tale conclusione suscita perplessità e non appare del tutto coerente, né con la disciplina normativa dell'agevolazione, né con le indicazioni della stessa Amministrazione finanziaria, la quale aveva precisato in diverse occasioni che la disposizione agevolativa dovesse avere la più ampia applicazione, con la finalità essenziale di tutelare le persone prima ancora che del patrimonio.

Al riguardo, infatti, sempre a proposito degli interventi agevolati, è stata più volte evidenziata l'assenza nel dettato normativo (di cui al comma 1-bis dell'art.16, che fa riferimento agli interventi effettuati sulle costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive), di ulteriori vincoli "di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio", con

l'ulteriore precisazione che “ l'ambito applicativo dell'agevolazione sia da intendersi in senso ampio, atteso che la norma intende favorire la messa in sicurezza degli edifici per garantire l'integrità delle persone prima ancora che del patrimonio” (Ade RM 22 del 12.03.2018 Ade RM 34 del 25.06.2020).

Occorre, per altro, precisare che a livello locale sono stati espressi orientamenti del tutto opposti, di fatto ammettendo l'acquirente della sola autorimessa non pertinenziale a godere del Sismabonus acquisti .

Tuttavia, seppur suscitando perplessità e ancorché riguardante una specifica fattispecie, la Risposta 56/2024 va comunque attentamente considerata dalle imprese che pongono in essere operazioni potenzialmente ricadenti nell'ambito del Sismabonus acquisti , in quanto indicativa di un indirizzo interpretativo dell'Agenzia delle Entrate a livello centrale.

Infine, sempre nella citata Risposta vengono ribadite ulteriori questioni già affrontate sull'agevolazione, ossia la possibilità:

- – di fruire del Sismabonus acquisti per agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019, anche se l'asseverazione della classe di rischio è “tardiva”, purché presentata dall'impresa entro la data del rogito dell'immobile e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione;
- – per l'acquirente che beneficerà del Sismabonus acquisti di fruire anche del cd. “bonus mobili” qualora il descritto intervento sia qualificato, nel suo complesso, dalle competenti autorità comunali, come intervento di “ristrutturazione edilizia”, questo in analogia con la disciplina del bonus per le ristrutturazioni edilizie di cui all'art. 16-bis del TUIR che costituisce, peraltro, la disciplina generale di riferimento del Sismabonus .

Risposta n. 56/2024

OGGETTO: Sismabonus – requisiti – demolizione e ricostruzione – acquisto del solo box auto non pertinenziale – data di inizio dell'intervento edilizio – presentazione dell'asseverazione – remissione in bonis – cumulabilità con il bonus mobili – parziale inammissibilità dell'istanza

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

ALFA S.r.l. e la Signora BETA (di seguito, unitamente, gli "*Istanti*") presentano un'istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *a*), della legge 27 luglio 2000, n. 212, avente ad oggetto diversi quesiti in merito alla fattispecie concreta e personale che si descrive, più precisamente nel prosieguo.

Gli *Istanti* rappresentano che ALFA, un'impresa di costruzione e ristrutturazione immobiliare, ha acquistato da xxx, in data xxx, la proprietà di un complesso immobiliare (ricadente in zona classificata a rischio sismico "3") intraprendendo, nell'ambito della propria attività d'impresa, un progetto di ristrutturazione urbanistica (che ha ottenuto

parere favorevole condizionato della Commissione per il Paesaggio a seguito del quale è stata sottoscritta, in data xxx, una Convenzione urbanistica con l'ente preordinato al rilascio del permesso di costruire) che prevede: a) la totale demolizione degli immobili esistenti e loro pertinenze fino alla quota di pavimento del piano terra (esclusa la rimozione di quest'ultima); b) la bonifica bellica ed ambientale dell'area; c) la susseguente costruzione di un nuovo edificio composto da sei piani fuori terra più sottotetto non abitabile, un piano terra a pilotis e un piano interrato, oltre a *"superficie a verde intercluso destinata a giardino pubblico"*.

In data xxx, gli *Istanti* hanno stipulato un contratto preliminare di compravendita di immobile da costruire avente ad oggetto un appartamento, due cantine, un'autorimessa e un posto moto facenti parte del nuovo fabbricato in corso di edificazione che sarà composto da n. appartamenti, n. autorimesse e n. posti moto, tutti autonomamente accatastati, oltre a dei locali di servizio e cantine.

I lavori di ricostruzione, iniziati il xxx, sono attualmente in corso.

In merito al descritto intervento (che comporterà una riduzione del rischio sismico pari a 2 o più classi), viene precisato che, alla data di presentazione dell'istanza, non è stata depositata l'asseverazione "Allegato B" di cui all'articolo 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, prevista per poter usufruire della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 (c.d. *"sismabonus acquisti"*).

Al riguardo, gli *Istanti* fanno presente che per consolidata prassi (*cfr.*, risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020 e le risposte alle istanze di interpello pubblicate *sub* nn. 195, 196, 214 e 281 del 2020), per interventi eseguiti in zona 2 e 3 le cui

procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017 ma prima del 1° maggio 2019, il "*sismabonus acquisti*" spetta anche qualora l'Allegato B non sia stato presentato contestualmente alla richiesta del titolo abitativo purché sia presentato entro la data di stipula del rogito.

Inoltre, dopo aver evidenziato che il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, ha previsto la possibilità di avvalersi della "remissione *in bonis*" in ordine all'obbligo di presentazione nei termini del menzionato Allegato B, gli *Istanti* richiamano l'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), che ha ammesso alla detrazione anche gli interventi per i quali a partire dal 1° gennaio 2017 sia stato rilasciato il titolo edilizio, indipendentemente dalla data di inizio della procedura autorizzatoria (come, peraltro, confermato successivamente dal parere del 9 agosto 2021 della Commissione consultiva per il monitoraggio dell'applicazione del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, e delle linee guide ad esso allegate, costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) sottolineando altresì che, come indicato nelle risposte alle istanze di interpello pubblicate *sub* nn. 749 e 775 del 2021, i chiarimenti forniti dai documenti di prassi, sono applicabili qualora le procedure autorizzatorie siano iniziate in una data antecedente al 1° gennaio 2017.

Ciò premesso, gli *Istanti*, fermo restando il rispetto di tutte le condizioni e di tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, formulano i seguenti quesiti.

1) Se il descritto intervento di ristrutturazione urbanistica soddisfi il requisito della "demolizione e ricostruzione" richiesto dall'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, per fruire del "*sismabonus acquisti*", sebbene le opere di

demolizione e quelle di ricostruzione siano state formalmente assentite da due diversi titoli edilizi, ossia la SCIA del xxx ed il PDC del xxx (di seguito, "**Quesito 1**").

2) Se nel caso di acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, la Signora BETA, in qualità di futura acquirente, possa comunque beneficiare del "*sismabonus acquisti*" (di seguito, "**Quesito 2**").

3) Se sia corretto affermare che, nell'ambito della fattispecie in esame, le procedure autorizzatorie siano iniziate prima del 1° maggio 2019 (di seguito, "**Quesito 3**").

4) Se sia possibile fruire del "*sismabonus acquisti*" a condizione che l'Allegato B venga presentato entro la data di stipula del rogito definitivo di compravendita, senza necessità di ricorrere alla "*remissione in bonis*" di cui all'articolo 2-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 (di seguito, "**Quesito 4**").

5) In subordine, nella denegata ipotesi in cui al precedente quesito venga data una risposta negativa, come avvalersi correttamente della "*remissione in bonis*" nella peculiare fattispecie del "*sismabonus acquisti*" in cui i beneficiari della detrazione sono molteplici (ovverosia i futuri acquirenti delle unità immobiliari del "nuovo" complesso immobiliare) e non coincidono con il committente dei lavori (di seguito, "**Quesito 5**").

Al riguardo, con specifico riferimento a tale quesito, viene chiesto di sapere:

5.a) chi sia il soggetto tenuto al versamento della sanzione dovuta per la "*remissione in bonis*" (di seguito, "**Quesito 5.a**");

5.b) se la sanzione, ove dovuta, debba essere versata una sola volta, oppure tante volte quante saranno i futuri rogiti (di seguito, "**Quesito 5.b**");

5.c) entro quale termine debba essere versata tale sanzione, se dovuta (di seguito, "**Quesito 5.c**");

5.d) quale documentazione debba essere consegnata da ALFA alla Signora BETA (di seguito, "**Quesito 5.d**").

6) Se la Signora BETA, in qualità di promissaria acquirente che beneficerà del "*sismabonus acquisti*", possa fruire anche della detrazione di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. "*bonus mobili*"), convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nonostante l'intervento edilizio in esame sia definito come una "*nuova costruzione*" e, conseguentemente se, ai soli fini della fruizione di quest'ultima agevolazione fiscale, occorra tenere ben distinti gli interventi di "*ristrutturazione edilizia*" da quelli di "*nuova costruzione*" (di seguito, "**Quesito 6**").

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimento al **Quesito 1**, gli *Istanti* ritengono che il descritto intervento di ristrutturazione urbanistica soddisfi il requisito della "*demolizione e ricostruzione*" richiesto dal comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, in quanto, in primo luogo, la "scomposizione" delle fasi di demolizione e di ricostruzione in due distinti titoli abilitativi non può mutare la natura unitaria dell'intervento edilizio. Né, d'altronde, ALFA avrebbe potuto fare altrimenti considerato che la demolizione è stata propedeutica alle necessarie e obbligatorie opere di bonifica e che il rilascio del PDC e l'avvio dei lavori di ricostruzione erano subordinati alla positiva conclusione delle opere di bonifica, come previsto dalla Convenzione urbanistica.

In secondo luogo, osservano che il medesimo comma 1-*septies* nulla dispone in merito alla necessità che gli interventi edilizi siano assentiti da un unico titolo autorizzativo né, oltremodo, si rinvencono delle indicazioni contrarie nella prassi.

In terzo luogo, richiamano la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 82 del 2021 in cui la Scrivente ha riconosciuto la spettanza del "*sismabonus acquisti*" anche quando la demolizione viene eseguita congiuntamente da due imprese che, successivamente, provvedono a frazionare in due parti l'area su cui il fabbricato insisteva, ad acquisire la proprietà esclusiva di un'area ciascuna e a realizzare separatamente due nuovi fabbricati (dovendosi ritenere, sebbene non emerga esplicitamente dal citato documento, che anche in tal caso siano state presentate più pratiche edilizie).

Relativamente al **Quesito 2**, gli *Istanti*, richiamando la risposta a istanza di interpello pubblicata sub n. 556 del 2021, sono dell'avviso che la Signora BETA, in qualità di futuro acquirente, possa beneficiare del "*sismabonus acquisti*" anche qualora l'autorimessa o il posto moto sia venduto singolarmente, senza che la medesima acquisti una delle unità abitative, nemmeno con separato atto di compravendita, di modo che l'autorimessa o il posto moto sia un'unità immobiliare "autonoma" e non "pertinenziale" ad alcuna unità abitativa.

In merito al **Quesito 3**, gli *Istanti*, richiamando le risposte alle istanze di interpello pubblicate sub n. 93 del 2020 e n. 365 del 2021, ritengono che sia corretto affermare che, nell'ambito della fattispecie in esame, le procedure autorizzatorie siano iniziate prima del 1° maggio 2019 dovendo considerare quale data di inizio delle procedure autorizzatorie il xxx, ossia la data di stipula della Convenzione urbanistica con l'ente preposto.

Per ciò che concerne il **Quesito 4**, gli *Istanti* sono dell'avviso che la Signora BETA, in quanto promissaria acquirente (nonché gli altri futuri acquirenti delle unità immobiliari dell'edificando fabbricato), potrà fruire del "*sismabonus acquisti*" a condizione che l'Allegato B venga presentato entro la data di stipula del rogito definitivo di compravendita, senza che sia necessario ricorrere alla "remissione *in bonis*" di cui al richiamato articolo 2-ter, comma 1, lettera c), del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11.

In merito al **Quesito 5**, ossia su come avvalersi della "remissione *in bonis*" nella fattispecie del "*sismabonus acquisti*" in cui i beneficiari della detrazione sono molteplici (ovvero tutti i futuri acquirenti delle unità immobiliari del nuovo complesso) e non coincidono con il committente dei lavori, gli *Istanti* ritengono che il soggetto tenuto al versamento della sanzione dovuta per la "remissione *in bonis*" sia ALFA, considerato che l'articolo 3, del decreto interministeriale 28 febbraio 2017, n. 58, richiama "il committente" (e non, ad esempio, il beneficiario della detrazione) e tenuto conto, altresì, che il professionista tenuto alla redazione dell'asseverazione "Allegato B" è incaricato dalla medesima ALFA (**Quesito 5.a**).

Peraltro, atteso che la mancata presentazione dell'Allegato B nei termini di legge è una sola, gli *Istanti* ritengono che la sanzione di 250 euro vada versata da ALFA soltanto una sola volta (**Quesito 5.b**) prima della stipula del primo rogito di compravendita avente ad oggetto una delle unità immobiliari del nuovo complesso. Invece, nella denegata ipotesi che le sanzioni siano dovute tante volte quante saranno i futuri rogiti, gli *Istanti* sono dell'avviso che ciascuna sanzione vada versata prima di ogni rogito (**Quesito 5.c**).

Inoltre, gli *Istanti* ritengono che ALFA, oltre ad una copia dell'Allegato B, debba consegnare alla Signora BETA anche la copia della quietanza di pagamento (Modello F24) della predetta sanzione (**Quesito 5.d**).

Infine, con riferimento al **Quesito 6**, gli *Istanti*, richiamando la normativa e le risposte alle istanze di interpelli pubblicate *sub* nn. 515 e 558 del 2020, sono dell'avviso che il soggetto che fruisce del "*sismabonus acquisti*" sia legittimato a beneficiare anche del c.d. "*bonus mobili e grandi elettrodomestici*" atteso che tale possibilità è consentita al contribuente che fruisce del cd. "*sismabonus*" (ordinario o "*super*") o della detrazione per l'acquisto di un'unità immobiliare facente parte di fabbricati interamente ristrutturati di cui all'articolo 16-*bis*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, (di seguito, "*TUIR*"), trattandosi di fattispecie che sono comunque similari al "*sismabonus acquisti*".

Tuttavia, poiché l'intervento edilizio è definito come una "*nuova costruzione*", ritengono che, ai soli fini della fruizione della detrazione fiscale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, occorra tenere ben distinti gli interventi di "*ristrutturazione edilizia*" da quelli di "*nuova costruzione*".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In relazione al **Quesito 1**, preliminarmente, occorre rilevare che la qualificazione di un'opera edilizia e ogni considerazione di natura extrafiscale relativa alla individualità o all'unitarietà degli interventi indicati in istanza spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche poiché presuppone valutazioni di natura tecnica.

Ciò premesso, si ritiene che la circostanza che ci sono due distinti titoli edilizi non è ostativa al fatto che gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione prevista dall'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013. La norma appena richiamata, infatti, fermo restando il rispetto di tutte le altre condizioni previste, nulla dispone circa la necessità che gli interventi siano assentiti da un unico titolo autorizzativo, limitandosi a prevedere che *"gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 2006, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare"*.

In merito al **Quesito 2**, si osserva, in via preliminare, che l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 212 del 2000, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156, dispone che *«il contribuente può interpellare l'Amministrazione finanziaria per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:*

a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza».

L'obiettiva incertezza della fattispecie oggetto di interpello è un requisito dell'istituto in esame. L'interpello ha, infatti, l'obiettivo di tutelare il contribuente nella fase dell'interpretazione della norma tributaria quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza.

Il comma 4 del citato articolo 11 stabilisce, però, che *«non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2»* ovvero quando l'istanza abbia ad oggetto fattispecie corrispondenti a quelle per le quali l'Agenzia abbia già pubblicato atti di prassi o le risposte di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 7 agosto 2018 (*cfr.*, circolare n. 9/E del 2016, paragrafo 3.1.2, e circolare n. 4/E del 7 maggio 2021, paragrafo 2.1).

L'articolo 5, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 156 del 2015 dispone, al riguardo, che le istanze di interpello presentate dal contribuente sono inammissibili se *«non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza»* (*cfr.*, circolare n. 9/E del 1° aprile 2016, paragrafi 3.1.2 e 4.3.1).

Nel caso di specie, dette obiettive condizioni di incertezza non sussistono atteso che con la risposta a istanza di interpello n. 19 pubblicata nel 2021 è stato affermato che nel caso di acquisto, unitamente all'immobile abitativo, anche delle pertinenze, in analogia con quanto precisato con riferimento alla detrazione di cui al comma 3 dell'articolo 16-*bis* del TUIR (spettante agli acquirenti di unità immobiliari ubicate in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data

di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile), spetta anche la detrazione di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, che deve essere calcolata, nel limite massimo di 96.000 euro, sul prezzo risultante dall'atto di compravendita, unitariamente considerato, riferito all'immobile principale ed alla pertinenza, sebbene siano accatastati separatamente

In merito alla possibilità di beneficiare del "*sismabonus acquisti*" nell'ipotesi di acquisti di box non pertinenziali, si rileva invece che, stante il chiaro dettato normativo, gli interventi di cui al comma 1-*quater* del medesimo articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cui fa rimando il comma 1-*septies*), riguardano, per espresso rinvio al comma 1-*bis* dello stesso articolo, gli interventi e le procedure autorizzatorie riferite a «*costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive*» (essendo precisa intenzione del legislatore privilegiare gli immobili in cui è maggiormente probabile che si svolga la vita familiare e lavorativa delle persone).

Al riguardo, la circolare n. 29/E del 18 settembre 2013 ha chiarito (*cfr.*, paragrafo 2.2) che, stante la particolare finalità della disposizione in esame di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio, per costruzioni adibite ad attività produttive "*si intendono le unità immobiliari in cui si svolgono attività agricole, professionali, produttive di beni e servizi, commerciali o non commerciali [...]*".

Conseguentemente, considerato che un'unità immobiliare adibita a box non ha autonomamente nessuna delle due predette destinazioni d'uso ("*abitazione*" e "*attività produttiva*"), in applicazione dei predetti principi, l'acquisto della sola autorimessa e/o del solo posto moto, preclude al futuro acquirente la possibilità di fruire della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013.

In conclusione, con riferimento al **Quesito 2**, l'istanza in esame deve considerarsi inammissibile e, quindi, non produttiva degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Con riferimento al **Quesito 3**, in via preliminare, occorre premettere che ogni valutazione riferibile all'effettiva data di inizio della procedura autorizzatoria spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche che esulano dalle competenze esercitabili in sede di interpello. Indicare quale è l'atto con il quale ha inizio la procedura e affermare, di conseguenza, che nel caso in esame le procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019 non è, difatti, competenza della Scrivente.

In proposito, giova ricordare che con la circolare n. 9/E del 2016 è stata ribadito, assumendo a riferimento la relazione illustrativa al decreto legislativo n. 156 del 2015, la generale volontà del legislatore di escludere dall'area dell'interpello tutte quelle ipotesi che, coerentemente alla loro natura, alle finalità dell'istituto ed alle regole istruttorie di lavorazione delle istanze, sono caratterizzate dalla necessità di espletare attività istituzionalmente di competenza di altre amministrazioni, enti o soggetti diversi dall'Agenzia delle Entrate che presuppongono specifiche competenze tecniche non di carattere fiscale (cd. accertamenti di tipo tecnico *cfr.*, ipotesi *sub b.*, paragrafo 1.1).

Di conseguenza, in relazione al predetto **Quesito 3**, l'istanza in esame deve ritenersi inammissibile ai sensi del decreto legislativo n. 156 del 2015 stante il chiarimento di portata generale contenuto nella succitata circolare n. 9/E del 2016 (*cfr.*, circolare n. 31/E del 2020) e non si producono, pertanto, gli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

In relazione al **Quesito 4**, si osserva quanto segue.

La circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, richiamando la risoluzione n. 38/E del 3 luglio 2020, ha chiarito, in conformità al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici del 5 giugno 2020, che il "*sismabonus acquisti*" spetta anche agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3, oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima del 1° maggio 2019 anche se l'asseverazione in parola non è stata tempestivamente presentata, a condizione che la predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico e consegnata all'acquirente ai fini dell'accesso al beneficio in questione. Ciò al fine di non precludere l'applicazione del beneficio in commento nelle ipotesi in cui l'adempimento non è stato effettuato in quanto, in base alle norme pro tempore vigenti, gli immobili oggetto degli interventi antisismici non rientravano nell'ambito applicativo dell'agevolazione.

L'istituto della "remissione *in bonis*", come noto, è disciplinato dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il quale ha introdotto nel nostro ordinamento "*una particolare forma di ravvedimento operoso volto ad evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente, in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali*" (cfr., circolare n. 38/E del 28 settembre 2012).

La predetta norma prevede che la "*fruizione di benefici di natura fiscale o l'accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione*

ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa" (enfasi aggiunta).

In base a quanto evidenziato nell'istanza, l'adempimento ovverosia il rispetto dell'obbligo di presentazione dell'asseverazione da parte di ALFA, non è stato effettuato in quanto, in base alle norme allora vigenti, non era prescritto come requisito dalla legge.

Alla luce di quanto sopra, ferma restando la necessità che la più volte richiamata asseverazione venga presentata da ALFA entro la data di stipula del rogito dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico - e consegnata alla Signora BETA ai fini dell'accesso al beneficio in questione -, non si ritiene necessario ricorrere all'istituto della "remissione in *bonis*".

Con riferimento al **Quesito 5** (e di conseguenza i **Quesiti 5.a, 5.b, 5.c, 5.d**), per quanto sopra argomentato, questo si ritiene assorbito dalla risposta fornita in merito al **Quesito 4**.

Infine, in merito al **Quesito 6**, analogamente a quanto statuito per il **Quesito 2**, l'istanza in esame deve considerarsi inammissibile ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 156 del 2015 poiché non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, in quanto *"l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente [...]"*.

Nel caso di specie, infatti, dette obiettive condizioni di incertezza non sussistono atteso che, con specifico riferimento al quesito posto, con le risposte alle istanze di interpello n. 515 e n. 558 pubblicate nel 2020 (che gli *Istanti* citano, peraltro, nell'istanza) è stato evidenziato che il *"bonus mobili"* spetta ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 16-bis del TUIR che costituisce, peraltro, la disciplina

generale di riferimento anche ai fini del *sismabonus*. Pertanto, in linea di principio, all'acquirente di una c.d. "*casa antisismica*", che fruisce della detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge n. 63 del 2013, non è preclusa la possibilità di usufruire del "*bonus mobili*" per l'arredo dell'abitazione acquistata. Nelle richiamate risposte è stato, inoltre, ribadito che, per accedere al "*bonus mobili*", "*è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380*" (Testo Unico dell'Edilizia, di seguito "TUE") (*cfr.* da ultimo, anche circolare n. 17/E del 2023).

In sostanza il promissario acquirente che beneficerà del "*sismabonus acquisti*" potrà fruire anche della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013 ("*bonus mobili*") qualora il descritto intervento sia qualificato, nel suo complesso, dalle competenti autorità comunali come intervento di "*ristrutturazione edilizia*" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del TUE. Resta fermo che la competenza in merito alla qualificazione e alla classificazione delle opere edilizie spetta al Comune, o altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve risultare espressamente dal titolo abilitativo che autorizza i lavori,

Ne consegue che, anche con riferimento al **Quesito 6**, l'istanza in esame deve considerarsi inammissibile e, quindi, non produttiva degli effetti tipici dell'interpello di cui all'articolo 11, comma 3, della legge n. 212 del 2000.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto e non implica un giudizio in merito alla

conformità degli interventi edilizi alle normative urbanistiche, nonché alla qualificazione e quantificazione delle spese sostenute nel rispetto della norma agevolativa, su cui rimane fermo ogni potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Firma su delega della Direttrice centrale

**IL CAPO SETTORE
(firmato digitalmente)**

F15-24 - Decreto Legge 19/2024 – Attuazione del PNRR – Misure fiscali d'interesse

Pubblicato in GU il DL PNRR – DL 19/2024, che, tra le altre misure, prevede un sistema di incentivi per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese (cd Piano Transizione 5.0)

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024 il Decreto Legge 19/2024 relativo all'attuazione del PNRR, ed in vigore dalla medesima data.

Il Provvedimento contiene, tra le altre, norme di semplificazione delle procedure edilizie/urbanistiche per favorire la dotazione di alloggi e residenze per universitari, disposizioni a tutela della sicurezza dei lavoratori impiegati in cantieri edili attraverso la cd. "patente a crediti", ed un sistema di incentivi a favore delle imprese al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica del sistema produttivo nazionale, cd. "Piano Transizione 5.0", istituito, nell'ambito del PNRR, in virtù di quanto stabilito relativamente alla Missione 7 del REPowerEU.

Per quel che riguarda le misure volte a favorire l'offerta di alloggi universitari e quelle riguardanti la cd. "patente a crediti", si rimanda agli specifici approfondimenti dell'ANCE.

Di seguito si illustrano, invece, i benefici fiscali riconosciuti nell'ambito del cd. "Piano Transizione 5.0" e le novità in tema di controlli sugli interventi di efficientamento energetico.

PIANO TRANSIZIONE 5.0 (ART. 38)

Per sostenere il processo di transizione digitale ed energetica, viene riconosciuto a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni non residenti, un credito d'imposta, per i nuovi investimenti in strutture produttive che si trovano in Italia, effettuati nel biennio 2024 e 2025.

Gli investimenti devono rientrare in progetti innovativi e avere ad oggetto beni strumentali nuovi, materiali e immateriali (cfr. Gli allegati A e B annessi alla legge 232/2016, si tratta dei beni cd. "industria 4.0" che comprendono, ad esempio, sia i macchinari che i software) interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione, che conseguano, rispetto all'esercizio precedente, una riduzione:

- - non inferiore al 3% dei consumi energetici della struttura produttiva

in alternativa

- - non inferiore al 5%, dei consumi energetici dei processi interessati.

La misura ordinaria del credito di imposta è pari al:

- - 35% del costo, per investimenti fino a 2,5 mln di euro.
- - 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 mln di euro e fino a 10 mln di euro
- - 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 mln di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 mln di euro per anno per impresa beneficiaria.

Le percentuali del credito sopra indicate vengono aumentate a fronte di una ulteriore riduzione dei consumi energetici, e vanno rispettivamente al:

- al 40%, 20% e 10%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 6% o se la riduzione dei consumi riferiti ai processi è superiore al 10%
- al 45%, 25% e 15%, se la riduzione dei consumi della struttura produttiva è superiore al 10% o se la riduzione dei consumi energetici dei processi è superiore al 15%.

RIDUZIONE CONSUMI ENERGETICI - ALIQUOTE

DIMENSIONI INVESTIMENTO	Unità produttiva: 3-6 %	Unità produttiva: 6-10 %	Unità produttiva: >10%
	Processo: 5-10 %	Processo: 10-15 %	Processo: >15%
Fino a 2,5 mln	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 mln	15%	20%	25%
Da 10 a 50 mln	5%	10%	15%

Viene integrato l'allegato B alla legge 232/2016 al fine di includere tra i beni immateriali 4.0 anche i software, i sistemi, le piattaforme per il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o che introducono meccanismi di efficienza energetica attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati nonché, se acquistati contestualmente a questi ultimi, anche i software relativi alla gestione di impresa.

Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici, sono inoltre agevolabili ulteriori investimenti in beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa, per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili (compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta), nonché le spese per la formazione del personale per l'acquisizione di competenze nella transizione digitale ed energetica dei processi produttivi. L'accesso al contributo è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni, che attestino sia la potenziale riduzione dei consumi energetici derivanti dall'investimento (ex ante), sia l'effettiva realizzazione dello stesso investimento (ex post).

Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni figurano, a titolo non esaustivo, gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339 e le Energy Service Company (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

Per l'accesso al beneficio occorre presentare una istanza telematica al GSE con descrizione del progetto di investimento, del costo e con l'invio delle certificazioni sulla riduzione dei consumi. L'impresa deve anche aggiornare periodicamente il GSE

sull'andamento dell'investimento. Il GSE indica al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le imprese che hanno fatto richiesta del credito e l'importo richiesto e trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie e l'ammontare del credito.

Le regole attuative del credito di imposta (es. Modalità e termini di invio delle comunicazioni, nonché di fruizione dello stesso, criteri di calcolo del risparmio energetico conseguito) saranno definite da un DM del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge.

Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs 241/1997 e non concorre alla formazione della base imponibile né ai fini delle imposte sul reddito né dell'IRAP.

Il "credito di imposta 5.0" non è cumulabile né con l'attuale credito di imposta cd. "industria 4.0" – che resta comunque in vigore sino al 31 dicembre 2025 (Cfr. Da ultimo l'art.1, co.423 della legge 197/2022)- né con il credito di imposta per gli investimenti nella ZES Unica (cfr . art. 16 del DL 124/2023). Resta, invece, possibile il cumulo con le altre agevolazioni aventi ad oggetto le stesse spese, a condizione che il beneficio non comporti il superamento del costo sostenuto.

Il credito di imposta comporta oneri per la finanza pubblica pari a euro 3,150 miliardi per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.

CONTROLLI SUGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (ART. 41)

Viene prevista, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Legge, la pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica dell'elenco delle asseverazioni rendicontate comprensivo del codice univoco identificativo correlate agli interventi che comportano la fruizione di detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico in attuazione della Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici» investimento 2.1 «Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», del PNRR.

Ciò anche a fini dell'integrazione dei controlli effettuati dall'Enea con gli ulteriori controlli istituzionali nazionali ed europei connessi al PNRR.

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)

(GU n.52 del 2-3-2024)

Vigente al: 2-3-2024

Capo IX

Disposizioni urgenti in materia di investimenti

Art. 38

Transizione 5.0

1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, e' istituito il Piano Transizione 5.0.

2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.

3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuita' aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio e' comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della

riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;

b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di

scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

7. Il credito d'imposta e' riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.

8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 e' rispettivamente aumentata:

a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, e' calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito e' calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.

10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalita' telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalita' definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni e' determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

11. Il beneficio e' subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalita' individuate con il decreto del Ministro delle

imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCO) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.

13. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziare a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è

direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.

15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione e' rilasciata da un revisore legale dei conti o da una societa' di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la societa' di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.

16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonche' della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonche' le verifiche documentali e in situ di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne da' comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e' litis consorte necessario ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

a) al contenuto nonche' alle modalita' e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruita' e della pertinenza delle spese sostenute;

b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico

conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;

e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;

f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.

19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11 lett. b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.

21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1 039 5 milioni di euro per l'anno 2024, 3 118 5 milioni

di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7- Investimento 15 "Transizione 5.0" finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.».

Art. 41

Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalita' di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, e' integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con prioritari e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Titolo III

Disposizioni finali e di coordinamento

Capo I

Disposizioni finali

Art. 46

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 marzo 2024

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione

Calderoli, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Abodi, Ministro per lo sport e i
giovani

Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare

Alberti Casellati, Ministro per le
riforme istituzionali e la
semplificazione normativa

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Piantedosi, Ministro dell'interno

Salvini, Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti

Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Nordio, Ministro della giustizia

Schillaci, Ministro della salute

Urso, Ministro delle imprese e del
made in Italy

Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste

Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica

Garnero Santanche', Ministro del
turismo

Bernini, Ministro dell'universita'
e della ricerca

Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito

Visto, il Guardasigilli: Nordio

F16-24 - Ok al Sismabonus acquisti sugli immobili in F3: così l'Agenzia delle Entrate in risposta all'Ance

L'Agenzia delle Entrate sposa la tesi dell'Ance e conferma che il Sismabonus acquisti spetta anche agli acquirenti di unità immobiliari accatastate in F3

Via libera dell'Agenzia delle Entrate alla tesi dell'ANCE: ammesso il cd. Sismabonus acquisti anche per l'acquisto di unità immobiliari classificate in F/3 - Unità in corso di costruzione, facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti da imprese di costruzione se, prima del rogito, da effettuarsi entro il prossimo 31 dicembre 2024, risultino ultimati gli interventi sulle parti strutturali e sia attestato il miglioramento di 1 o 2 classi di rischio sismico.

Confermata, nella stessa ipotesi, anche la possibilità di fruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, se la richiesta del titolo abilitativo che autorizza gli interventi è stata fatta entro il 16 febbraio 2023.

È quanto contenuto nella Risposta dell'Agenzia delle Entrate alla richiesta di Consulenza giuridica n.956-10/2024 avanzata ufficialmente dall'ANCE lo scorso 9 febbraio, in tema di Sismabonus acquisti, ossia della detrazione pari all'80%-85% spettante agli acquirenti di unità immobiliari facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti con miglioramento di 1 o di 2 classi di rischio sismico, ceduti entro 30 mesi dalla fine dei lavori dalla medesima impresa di costruzione che ha eseguito l'intervento.

Nello specifico, l'ANCE, tenuto conto della scadenza del beneficio prevista per la fine di quest'anno e della complessità degli interventi necessari per l'accesso agli stessi, ha consultato l'Amministrazione finanziaria per avere conferma:

- - dell'applicabilità del Sismabonus acquisti per gli acquirenti, entro il prossimo 31 dicembre 2024, di unità immobiliari classificate in una delle categorie catastali provvisorie, ad esempio l'F/3 (unità in corso di costruzione), facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti, sui quali entro la data del rogito risultino completati gli interventi strutturali con conseguente miglioramento di classe sismica, ma non anche le "finiture";
- - della possibilità, nella stessa ipotesi, di fruizione dell'agevolazione tramite cessione del credito d'imposta, o sconto in fattura, in presenza delle condizioni derogatorie al divieto di cessione previste dall'art.2, co.3, lett.c, del DL 11/2023 convertito nella legge 38/2023.

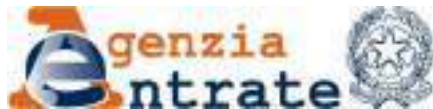
L'Agenzia risponde positivamente a entrambe le questioni, adottando pienamente la soluzione interpretativa fornita dall'ANCE, a parere della quale presupposto dell'agevolazione è il completamento, prima della stipula dell'atto di compravendita, dei lavori strutturali che assicurano la riduzione di 1 o 2 classi sismiche, appositamente asseverata da tecnici abilitati.

A tal riguardo, pertanto, dopo aver ripercorso la disciplina del Sismabonus acquisti, l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità:

- - di fruire del Sismabonus acquisti sull'acquisto di un immobile accatastato in F/3 -Unità in corso di costruzione, o in una delle altre categorie catastali cd. "fittizie" (quali l'F/4 - Unità in corso di definizione), sulle quali, alla data del rogito, siano stati conclusi esclusivamente lavori strutturali e non anche quelli di "finitura". Per accedere al bonus, in questo caso, è necessario che gli interventi di demolizione e ricostruzione effettuati abbiano determinato la riduzione di classe sismica

asseverata, e che la compravendita avvenga entro il termine di vigenza dell'agevolazione, cioè il 31 dicembre 2024. Ciò in quanto il fatto che, ai fini della detrazione, è necessario che, all'atto di ultimazione dei lavori e del collaudo, debbano essere rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di 1 o 2 classi di rischio sismico rende di per sé irrilevante il mancato completamento delle finiture e la circostanza che all'atto della vendita le unità siano classificate in una categoria catastale "fittizia";

· - di optare, in luogo della fruizione diretta dell'agevolazione in dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, laddove il titolo abilitativo sia stato richiesto alla data del 16 febbraio 2023, come previsto dal regime derogatorio del blocco alla cessione del credito e allo sconto in fattura introdotto dal DL 11/2023.



Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori
Autonomi ed Enti non Commerciali
Settore Consulenza
Ufficio Consulenza imposte dirette

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI
VIA GUATTANI, 16/18
00161 ROMA (RM)

PEC: *ance.direzionegenerale@pec.ance.it*

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 956-10/2024
Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212
ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI
Codice Fiscale 80022490587
Istanza presentata il 09/02/2024

Con la richiesta di consulenza giuridica in oggetto è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Associazione istante (di seguito *Associazione* o *Istante*) chiede chiarimenti in merito alla detrazione di cui all'articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (cd. "*sismabonus acquisti*"), spettante agli acquirenti delle unità immobiliari che fanno parte di edifici ubicati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 aprile 2006 n. 3519, oggetto di demolizione e ricostruzione allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Persone Fisiche, Lavoratori Autonomi ed Enti non Commerciali
Via Giorgione 106 – 00147 Roma - Tel. 0650545259 - Fax 0650059258
e-mail: interpello@pec.agenziaentrate.it - div.contr.interpello@agenziaentrate.it

volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione.

Considerato che il termine di vigenza dell'agevolazione è attualmente fissato al 31 dicembre 2024, data entro la quale va effettuato il rogito, l'*Istante* chiede se è possibile fruire della detrazione nel caso di acquisto, entro tale data, di unità immobiliari classificate in una delle categorie catastali "*provvisorie*" (ad esempio, F/3 "*unità in corso di costruzione*"), che fanno parte di edifici demoliti e ricostruiti, sui quali, entro la data di stipula dell'atto di compravendita, risultano ultimati gli interventi sulle parti "*strutturali*", con il conseguente miglioramento di una o di due classi di rischio sismico richiesto dalla norma.

L'*Associazione* chiede, inoltre, se sia possibile fruire dell'agevolazione nelle forme alternative alla detrazione in dichiarazione dei redditi, (sconto in fattura o cessione del credito d'imposta di cui all'articolo 121, comma 1, lettere *a*) e *b*), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2, comma 3, lettera *c*), del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che sia possibile fruire della detrazione e, in particolare, che non sia necessario, a tal fine, il completamento dei lavori di finitura delle unità e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione prima della stipula dell'atto di compravendita delle singole unità immobiliari. In particolare, ai fini dell'agevolazione fiscale, ritiene sufficiente il completamento degli interventi "*strutturali*" sull'edificio demolito e ricostruito che assicurano il passaggio a classi di rischio sismico inferiore *«così come attestato ed asseverato dai tecnici abilitati ai sensi della normativa vigente, seppur non completati nelle*

relative finiture» e che sia irrilevante che l'unità immobiliare sia classificata all'atto della compravendita nella categoria catastale "fittizia" F/3.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Il comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, prevede che, qualora gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica degli edifici dai quali derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o a due classi di rischio inferiore, *«siano realizzati nei comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (...), mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile, le detrazioni dall'imposta (...) spettano all'acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare».*

La detrazione (cd. "*sismabonus acquisti*") si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.

Come affermato in numerosi documenti di prassi (cfr., tra le altre, circolare 26 giugno 2023, n. 17/E), la norma in commento, inserita nel contesto delle disposizioni che disciplinano il "*sismabonus*" (commi da 1-*bis* a 1-*sexies*.1 del medesimo articolo 16), si riferisce espressamente, attraverso il richiamo agli interventi di cui al comma 1-*quater*, ai lavori relativi all'adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, lettera i), del testo unico delle

imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), determinanti il passaggio ad una o a due classi inferiori di rischio sismico, eseguiti mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 30 mesi dall'ultimazione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.

Pur mutuando le regole applicative del “*sismabonus*”, il richiamato comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione sono esclusivamente gli acquirenti delle unità immobiliari e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascun immobile, nella misura del 75 o dell'85 per cento (a seconda che l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio a una ovvero a due classi di rischio sismico inferiore), entro l'importo massimo di 96.000 euro.

Inoltre, come ribadito, da ultimo, dalla citata circolare n. 17/E del 2023:

- la fruizione della detrazione in commento prescinde dalla circostanza che il titolo abilitativo sia emesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico dell'Edilizia), sempreché l'intervento sia effettuato all'interno dei limiti e nel rispetto di quanto consentito dagli strumenti urbanistici vigenti, ed è consentita anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello originario, non essendo rilevante che il fabbricato ricostruito abbia un numero maggiore di unità immobiliari rispetto al preesistente;

- affinché l'acquirente dell'unità immobiliare fruisca del “*sismabonus acquisti*”, è necessario che l'atto di acquisto relativo all'unità immobiliare oggetto dei lavori sia stipulato entro i termini di vigenza del beneficio fiscale.

Con specifico riferimento alla possibilità di fruire della detrazione nell'ipotesi in cui alla data di acquisto dell'unità immobiliare siano stati completati gli interventi “*strutturali*” sull'edificio oggetto dell'intervento di demolizione e

ricostruzione e non anche quelli di “*finitura*”, in base alla norma quindi, ai fini dell’agevolazione fiscale, è necessario, tra l’altro, che:

- l’intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio determini la riduzione di una o due classi di rischio sismico, asseverata ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28 febbraio 2017 n. 58;

- entro il termine di vigenza dell’agevolazione sia stipulato l’atto di compravendita.

Come ribadito, da ultimo, con la citata circolare n. 17/E del 2023, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale n. 58 del 2017, per l’accesso alle detrazioni di cui all’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (compreso il “*sismabonus acquisti*”) occorre che il progettista dell’intervento strutturale asseveri (secondo il modello contenuto nell’allegato B del decreto stesso) la classe di rischio sismico dell’edificio prima dei lavori e quella conseguibile dopo l’esecuzione dell’intervento progettato. L’asseverazione deve essere allegata alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente, per i successivi adempimenti; per i titoli abilitativi richiesti a decorrere dal 16 gennaio 2020, l’asseverazione va presentata contestualmente al titolo abilitativo urbanistico, tempestivamente «*e comunque prima dell’inizio dei lavori*».

In applicazione delle disposizioni del citato decreto ministeriale, con numerosi documenti di prassi, è stato affermato che, in linea di principio, un’asseverazione tardiva, in quanto non conforme alle citate disposizioni, non consente l’accesso alla detrazione. Ai sensi dell’articolo 2-ter, comma 1, lett. c) del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è possibile «*avvalersi della remissione in bonis di cui*

all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44».

Il successivo comma 5 del medesimo articolo 3 stabilisce, inoltre, che ai fini delle agevolazioni fiscali, occorre depositare presso lo sportello unico e consegnare in copia al committente non solo l'asseverazione di cui all'allegato B ma anche le attestazioni previste al comma 4 dell'articolo 3 ai sensi del quale *«Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista»* (Allegati B1 e B2).

Considerato che, ai fini della detrazione di cui al citato articolo 16, comma 1-*septies* del decreto legge n. 63 del 2013, è necessario che siano rilasciate le attestazioni comprovanti la riduzione di una o due classi di rischio sismico dell'edificio e che tali attestazioni sono rilasciate *«all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo»*, non rileva l'eventuale mancato completamento dei lavori di finitura delle unità immobiliari e degli edifici oggetto dell'intervento di demolizione e ricostruzione né la circostanza che all'atto della vendita le unità immobiliari siano classificate in una categoria catastale *“fittizia”*. Il mancato completamento dei lavori nonché la classificazione dell'unità immobiliare nella categoria F/3 (*unità in corso di costruzione*) potrà assumere un rilievo, ai fini della compravendita degli immobili oggetto dell'agevolazione, in applicazione di normative non fiscali (cfr. anche risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 5-07778 del 29 marzo 2022).

In merito alle unità immobiliari classificate in una categoria catastale *“fittizia”*, si fa presente che, come chiarito con le circolari dell'Agenzia del territorio:

- n. 9/T del 26 novembre 2001 *«sono indicate come categorie fittizie (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità*

in corso di definizione ed F5 =lastrico solare) quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc..) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa;

- n. 4/T del 29 ottobre 2009 «la scelta di istituire tali categorie fittizie (...) trova ragione nella esigenza dei soggetti titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di unità immobiliari urbane, donazioni di parti di immobili non costituenti unità immobiliari urbane”».

Per quanto riguarda, infine, la possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta del “*sismabonus acquisti*”, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione, ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto legge n. 34 del 2020, si fa presente che l’articolo 2, comma 3, lettera c), del citato decreto legge n. 11 del 2023, in deroga al blocco generalizzato all’esercizio delle predette opzioni, prevede che anche con riferimento al “*sismabonus acquisti*”, sia possibile continuare ad esercitare le predette opzioni a condizione che, alla data del 16 febbraio 2023, sia stata presentata la richiesta del titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori edilizi (cfr. circolare 7 settembre 2023, n. 27/E).

LA DIRETTRICE CENTRALE

Patrizia Claps

Firmato digitalmente

F17-24 - Il quesito fiscale: le risposte dell'Ance

Bonus edili, tassazione immobiliare, reverse charge e split payment, cessione e locazione, tra i tanti temi fiscali di interesse per il settore, la selezione dell'Ance sui quesiti più ricorrenti

L'Ance sceglierà, ogni settimana, un quesito fiscale, tra quelli più ricorrenti, da pubblicare sul portale allo scopo di fornire uno strumento per orientarsi nella applicazione pratica della normativa fiscale di interesse per il settore. Il quesito di oggi verte sulla possibilità, per le imprese, di fruire del Sismabonus.

IL QUESITO

FISCALE

Il Sismabonus per le imprese

L'impresa committente dell'intervento di demolizione e ricostruzione può fruire del Sismabonus?

Sì, infatti già nella **Risoluzione 34/E del 25 giugno 2020** l'Agenzia delle Entrate ha confermato che per le imprese è possibile fruire sia del Sismabonus che dell'Ecobonus, a prescindere dalla qualificazione dell'immobile oggetto dei lavori, quale «bene merce», strumentale o «patrimonio».

Questo vale anche se gli immobili oggetto di intervento sono *catastalmente classificati in categoria F/2 "Unità collabenti - fabbricati fatiscenti, ruderi, unità con tetto crollato e inutilizzabili"*, in quanto considerati edifici esistenti e non nuove costruzioni (Cfr. CM 23/E del 23 giugno 2022).

Ai fini del Sismabonus, l'intervento di demolizione e ricostruzione deve urbanisticamente ricondursi a un intervento di *"ristrutturazione edilizia"*, di cui all'art.3, co.1, lett. d) del DPR 380/2001 e per fruire dell'incentivo occorre provvedere a tutti gli adempimenti richiesti, tra cui l'asseverazione redatta da professionista incaricato, che attesti la classe di rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione dell'intervento progettato (Allegato B al Decreto MIT n.58 del 28 febbraio 2017).

L'asseverazione va allegata alla SCIA o alla richiesta del permesso di costruire, al momento della presentazione del titolo allo sportello unico competente. Per i titoli abilitativi richiesti dal 16 gennaio 2020, l'asseverazione può essere presentata anche dopo la richiesta/presentazione del titolo abilitativo, purché prima dell'inizio lavori (cfr. citato DM 58/2017).

La determinazione del limite massimo di spesa agevolabile si basa sul numero iniziale di unità immobiliari facenti parte dell'immobile prima della demolizione, moltiplicato per 96.000 euro (limite massimo di spesa agevolabile per u.i.) e che, in caso di beneficiario impresa, il costo s'intende sostenuto, e quindi agevolato, secondo il cd. *"principio di competenza"*, ossia nel periodo d'imposta di ultimazione dei lavori (ex art.109 del TUIR-DPR 917/1986).

Resta fermo che la detrazione IRES spetterà a condizione che l'intervento sia ultimato entro il termine di vigenza del Sismabonus, ovvero il 31 dicembre 2024.

U12-24 - Affitti immobili alla PA: proroga delle condizioni per non ridurre il canone

Deroga alla riduzione forzata del canone per i contratti di locazione passiva, stipulati fra il 21 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2024, se ricorrono tutti i presupposti tra cui la classe di efficienza energetica non inferiore a B. E' quanto prevede l'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 215/2023 "Milleproroghe"

L'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021 (legge di conversione pubblicata sulla GU n. 301 del 20 dicembre 2021) aveva positivamente previsto alcune condizioni al ricorrere delle quali, le pubbliche amministrazioni che occupano a fini istituzionali immobili di proprietà di privati, potevano non applicare la riduzione forzata del 15% del canone di locazione di cui all'articolo 3 del decreto legge n. 95/2012.

Tale previsione di maggior favore era circoscritta ai contratti di locazione stipulati (o oggetto di un semplice rinnovo ma la norma al riguardo non è chiara) dalla data della sua entrata in vigore (21 dicembre 2021) e fino al 31 dicembre 2023.

Grazie all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 contenente "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi" (testo coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione pubblicato sulla GU n. 49 del 28/2/2024) il riferimento temporale al 31 dicembre 2023 è stato sostituito con quello del 31 dicembre 2024.

Tuttavia, oltre al requisito temporale per poter beneficiare della proroga gli immobili locati devono soddisfare una delle seguenti condizioni :

a) classe di efficienza energetica non inferiore a B ovvero non inferiore a D se si tratta di immobili sottoposti ai vincoli previsti dal codice di cui al D. Lgs, 42/2004;

b) rispetto del parametro non superiore a 15 metri quadrati per addetto ovvero non superiore a 20 metri quadrati per addetto per gli immobili non di nuova costruzione con limitata flessibilità nell'articolazione degli spazi interni;

c) nuovo canone di locazione inferiore rispetto all'ultimo importo corrisposto. Tale requisito potrebbe risultare difficile da soddisfare in quanto laddove ad esempio si trattasse di un rinnovo contrattuale con lo stesso proprietario significherebbe rendere la norma inattuabile per questo specifico aspetto.

Come auspicato dall'Ance non è stata accolta la proposta normativa finalizzata ad introdurre, per il tredicesimo anno consecutivo, la proroga della sospensione dell'aggiornamento Istat per i canoni di locazione passiva.

IN SINTESI

Ai contratti di locazione passiva, stipulati fra il 21 dicembre 2021 e il 31 dicembre 2024 non si applica la riduzione forzata del canone se ricorre anche una delle seguenti condizioni: classe di efficienza energetica almeno B (o D per gli immobili vincolati); rispetto del parametro spazio per addetto; nuovo canone più basso del precedente.

E', inoltre, di nuovo possibile applicare l'aggiornamento ISTAT ai canoni dei contratti di locazione passiva.

U13-24 - Incentivi per le Comunità energetiche rinnovabili: approfondimento Ance sulle regole operative

Il Gse ha pubblicato le regole operative per l'accesso agli incentivi e le domande potranno essere presentate a partire dall'8 aprile. Previsti una tariffa incentivante e, per gli impianti dei piccoli Comuni, un contributo sul Pnrr

Dopo il decreto ministeriale di gennaio, con la pubblicazione delle Regole operative a cura del GSE viene definita nel dettaglio la disciplina dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo diffuso e di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER).

Le CER sono un modello di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile tra diversi soggetti produttori e consumatori, con i requisiti principali che la potenza degli impianti non sia superiore a 1 MW e che i punti di connessione siano sottesi alla stessa cabina elettrica primaria.

Due sono i meccanismi di incentivazione previsti, tra loro in parte cumulabili:

- una tariffa incentivante sulla quota di energia condivisa per gli impianti a fonti rinnovabili;
- un contributo in conto capitale, a valere sulle risorse del PNRR, per lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti.

Le Regole specificano le istruzioni operative per l'accesso agli incentivi per ciascuna configurazione ammessa agli incentivi, e contengono anche Allegati e Appendice al cui interno, tra gli altri, sono disponibili schemi e modelli per la presentazione delle domande, le richieste di anticipi, il contratto stipulato col GSE, etc..

A breve il GSE pubblicherà un nuovo strumento attraverso cui sarà possibile simulare la costituzione di una comunità energetica rinnovabile o un gruppo di autoconsumo e calcolare, oltre a costi e benefici economici, anche l'investimento iniziale e i tempi di ritorno.

I portali del GSE per l'accesso agli incentivi saranno aperti l'8 aprile.

In allegato alla presente news, si riporta una nota Ance di approfondimento, oltre alle Regole operative e al decreto direttoriale che le ha approvate.

Nota di approfondimento

Incentivi per le comunità energetiche rinnovabili

Regole operative del GSE

Con la pubblicazione delle Regole operative a cura del GSE, viene definita nel dettaglio la disciplina dell'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di **autoconsumo diffuso** e di **Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)**.

Con queste due formule, si intende un modello virtuoso di produzione e condivisione dell'energia rinnovabile a livello territoriale, all'interno di specifiche configurazioni di autoconsumo. La condivisione avviene tra i diversi soggetti produttori e consumatori, grazie alla rete nazionale di distribuzione, con il requisito che i punti di connessione siano **sottesi alla stessa cabina elettrica primaria**.

Ai fini dell'accesso ai nuovi incentivi, si distinguono tre configurazioni:

- **gruppo di autoconsumatori** di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, ovvero un insieme di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori di un contratto di diritto privato), e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione. Di tale configurazione l'esempio tipico è il gruppo costituito in un **condominio**, per il quale i rapporti relativi agli incentivi per l'autoconsumo possono essere regolati anche attraverso un verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini.
- **Comunità Energetica Rinnovabile**, ovvero un soggetto giuridico con almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione. La differenza rispetto al caso precedente è rappresentata dalla **costituzione di un soggetto giuridico autonomo** (associazione, ente del terzo settore, cooperativa, etc.), il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

- **autoconsumatore a distanza**, ovvero una configurazione con almeno due punti di connessione di cui uno che alimenti un'utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione. Requisito fondamentale in questo caso è la presenza di **un solo cliente finale**, quindi tutti i punti di connessione in prelievo dovranno essere nella titolarità di tale soggetto che dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità delle aree ove sono ubicati gli impianti di produzione.

Per quanto riguarda i nuovi incentivi, le suddette configurazioni, in presenza dei requisiti dettagliati dal decreto CACER e dalle Regole operative, accedono sia a una **tariffa incentivante**, compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh in funzione della potenza dell'impianto e del valore di mercato dell'energia, sia al **contributo per la valorizzazione** dell'energia elettrica autoconsumata, individuato da ARERA.

Per le sole configurazioni di gruppo di autoconsumatori e di CER – con esclusione quindi dell'autoconsumatore a distanza – è inoltre previsto, con una parziale cumulabilità con la tariffa incentivante, un **contributo PNRR**, nel caso in cui il gruppo o la CER sia ubicato in un Comune con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute per la realizzazione dell'impianto, nei limiti delle spese ammissibili e di costi di investimento massimi.

Per qualsiasi tipologia di incentivo di cui sopra, il requisito dimensionale dell'impianto o dell'intervento di potenziamento è la **potenza massima nominale pari a 1 MW**.

Si illustrano di seguito alcuni dei principali contenuti delle Regole operative.

Tariffa incentivante e contributo di valorizzazione (parte II delle Regole)

Viene definito **Referente** il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata, tramite apposito mandato, la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso. E' responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici.

Non è consentito, tra gli altri casi, l'accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà, ai sensi degli "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà", o per le quali ricorra una causa di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice dei contratti pubblici.

Si evidenzia che anche i **sistemi di accumulo** e le **infrastrutture di ricarica** delle auto elettriche possono rientrare nelle configurazioni ammesse ai benefici.

Per quanto riguarda i requisiti tecnici, sono ammessi alla tariffa anche gli impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad esempio per la fase di avviamento dei motori), ma la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile deve essere annualmente inferiore al 5%.

Gli impianti, se **fotovoltaici**, devono essere realizzati esclusivamente con **componenti di nuova costruzione**, mentre per le altre tipologie di impianto (eolico, idroelettrico, biogas, etc.) è previsto l'uso anche di componenti rigenerati.

Le configurazioni possono prevedere anche impianti esistenti, ovvero costruiti entro il 15 dicembre 2021 (data di entrata in vigore del D. Lgs. 199/21); tuttavia, tali impianti **non accedono alla tariffa incentivante**, con riconoscimento del solo contributo di valorizzazione sull'energia immessa. Inoltre, nel caso di CER, la potenza degli impianti esistenti non può superare il 30% della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione.

E' altresì importante sottolineare che gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli **edifici di nuova costruzione** accedono agli incentivi **limitatamente alla quota eccedente** quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi.

La **cumulabilità della tariffa incentivante con i contributi in conto capitale** (di qualunque tipo, non solo PNRR ma anche regionali o provinciali) è ammessa nella misura massima del 40%, a fronte di una decurtazione lineare della tariffa incentivante.

Le tariffe incentivanti **non sono cumulabili, tra l'altro, col Superbonus**. Per tali impianti resta comunque il diritto di ottenere il contributo ARERA per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Il diritto di accesso agli incentivi è altresì **incompatibile con il meccanismo dello Scambio sul Posto**.

Disposizioni specifiche per i gruppi di autoconsumatori

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, ovvero al meccanismo incentivante, i soggetti rientranti in un gruppo di autoconsumatori devono essere clienti finali e/o produttori,

titolari di punti di connessione ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio.

Nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale (il codice ATECO prevalente dell'autoconsumatore deve cioè essere diverso da 35.11.00 e 35.14.00).

Tra i clienti finali della configurazione può figurare anche il condominio stesso.

La definizione di condominio, ai fini della disciplina in oggetto, è un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro, che sono anche comproprietari delle parti comuni. Per questo motivo, nel caso di edifici che costituiscono **centri commerciali** si applicano generalmente le norme sul condominio.

Viene sottolineato che il perfezionamento dell'accordo, tramite contratto di diritto privato, tra i soggetti del gruppo deve avvenire **prima della richiesta di accesso** al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Disposizioni specifiche per le CER

Ai fini dell'accesso al meccanismo, i soggetti facenti parte di una CER devono essere clienti finali e/o produttori, soci o membri di un **medesimo soggetto giuridico** (la comunità). **Non possono fare parte di una CER le grandi imprese**, ma possono accedervi solo le PMI, insieme ovviamente con gli altri soggetti, tra cui le persone fisiche, le associazioni, le amministrazioni comunali, gli enti di diritto pubblico a vario titolo, etc..

Per **piccole imprese** si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Per **medie imprese** si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Lo **Statuto o l'atto costitutivo** della CER regolarmente costituita deve possedere determinati elementi essenziali, dettagliati al paragrafo 1.2.2.2 delle Regole, tra cui un oggetto sociale prevalente consistente nel fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri, e il carattere di autonomia e partecipazione aperta e volontaria.

La partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e per essi è possibile in ogni momento uscire dalla configurazione.

Configurazioni che accedono al solo contributo di valorizzazione

Le Regole trattano anche i casi di configurazioni che non accedono alla tariffa incentivante, ma solo al contributo di valorizzazione. Tali configurazioni sono:

- **gruppo di clienti attivi** che agiscono collettivamente;
- **comunità energetica dei cittadini (CEC);**
- **cliente attivo a distanza** che utilizza la rete di distribuzione.

La differenza di tali casistiche con le configurazioni di autoconsumo diffuso, riportate all’inizio, che accedono anche alla tariffa incentivante consiste nel fatto che **non sono previsti vincoli o requisiti** in relazione alla fonte di energia, alla data di entrata in esercizio o alla potenza.

Procedura per l’accesso alla tariffa incentivante

L’invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso deve essere effettuato dal Referente, esclusivamente **per via telematica**, accedendo al Portale informatico del GSE tramite l’area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” e seguendo le istruzioni.

La presentazione della richiesta presuppone la corretta **registrazione sul portale GAUDì** degli impianti di produzione, dei sistemi di accumulo e dei relativi produttori e il conseguente rilascio del codice CENSIMP. Prima dell’invio della richiesta occorre verificare e nel caso aggiornare i dati presenti sul sistema GAUDì tramite Terna e le imprese distributrici.

Le Regole operative contengono, nell’allegato 2, una serie di **modelli per presentare l’istanza di accesso agli incentivi**, mentre l’elenco dei documenti da allegare è riportato nell’allegato 3.

Si segnala che il Referente può anche richiedere al GSE, su base volontaria e senza che ciò costituisca condizione necessaria per l’ottenimento del beneficio, una **verifica preliminare di ammissibilità** al servizio per l’autoconsumo diffuso. In tale caso, dovrà corrispondere un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria, secondo modalità definite dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

A seguito della presentazione della domanda, il GSE avvia l'istruttoria di valutazione, che avviene tramite esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata. A valle di questa fase, in caso di accoglimento il GSE provvederà alla **sottoscrizione del Contratto**, il cui schema è riportato nell'Allegato 5.

Il periodo di incentivazione ha una durata pari a 20 anni. I contributi economici spettanti sono costituiti, come già detto, da una **tariffa incentivante** e da un **contributo di valorizzazione**.

Essi sono corrisposti attraverso l'erogazione in corso d'anno di un **acconto** mensile, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante, e il riconoscimento, a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete, a titolo di **conguaglio**. Le Regole stabiliscono le modalità di definizione sia degli acconti che dei conguagli.

In aggiunta al meccanismo incentivante di cui sopra, può essere richiesto il **ritiro dedicato** dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ovvero la cessione della stessa al GSE col conseguente ricavo che se ne ottiene.

Contributo PNRR (parte III delle Regole)

Si tratta di un contributo in conto capitale riservato ai gruppi di autoconsumatori e alle CER – con esclusione quindi degli autoconsumatori a distanza - ubicati in **Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti** (faranno fede i dati Istat alla data di invio della richiesta).

Tali configurazioni devono essere già costituite (tramite contratto privato, statuto, etc. a seconda dei casi) prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo, ma **l'avvio dei lavori di realizzazione deve essere successivo a tale invio**.

Inoltre, l'impianto o il potenziamento devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026.

Il **Soggetto beneficiario** del contributo deve essere il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto o del potenziamento di impianto. Tutte le spese devono essere

sostenute successivamente all'avvio dei lavori, e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell'Appendice E alle Regole.

Come la tariffa incentivante, **il contributo PNRR non è cumulabile, tra l'altro, col Superbonus.**

Procedura per l'accesso al contributo PNRR

L'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR deve essere effettuato dal Soggetto beneficiario, esclusivamente **per via telematica**, accedendo al Portale informatico del GSE tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" e seguendo le istruzioni.

Lo sportello sarà aperto con comunicazione tramite avviso pubblico, e sarà chiuso il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili (2.200.000.000 di euro).

Anche in questo caso, come per la tariffa incentivante, **modelli e documentazione** sono riportati rispettivamente negli Allegati 2 e 3.

Entro 30 giorni dall'avvio dei lavori, i Soggetti beneficiari devono comunicare attraverso lo stesso Portale informatico, secondo modalità che verranno rese note dal GSE, la data dell'avvenuto avvio dei lavori. Seguirà la fase di istruttoria e valutazione, e in caso positivo sarà emanato il **decreto di concessione del contributo**.

Il contributo viene riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile, entro i massimali di spesa indicati nell'Appendice E. Esso può essere richiesto in diverse modalità, a seconda della potenza dell'impianto.

In generale, in tutti i casi è possibile chiedere un'**anticipazione fino al 10%** del valore del contributo massimo erogabile, ma per gli impianti di maggiori dimensioni (tra 200 kW e 1 MW) è altresì possibile richiedere, in alternativa alle altre opzioni tra cui l'anticipazione, un'**erogazione intermedia pari al 40%** del contributo massimo erogabile, con il residuo a saldo. Per questa opzione, il Soggetto beneficiario deve aver sostenuto il 40% delle spese ammissibili e comunicato la data di avvio del progetto.

*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica*

DIPARTIMENTO ENERGIA

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE, 2007) — versione consolidata (GU 2016/C 202/1 del 07/06/2016) e in particolare gli artt. 107 e 108;

VISTO il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento di supporto straordinario dell'Unione europea, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza ed in particolare l'articolo 22;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (d'ora in avanti PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021, e sue successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'allegato riveduto alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, in particolare, l'Investimento M2C2 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo”;

VISTO il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che stabilisce gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTI gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività

economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241;

VISTO il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il regolamento (CE, EURATOM) n. 2185/1996 del Consiglio, dell'11 dicembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

ATTESO l'obbligo di adottare misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;

VISTO l'articolo 22, paragrafo 2, lettera d, del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che, in materia di tutela degli interessi finanziari dell'Unione, prevede l'obbligo in capo agli Stati Membri beneficiari del dispositivo per la ripresa e la resilienza di raccogliere categorie standardizzate di dati, tra cui il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, relativo all'assegnazione delle risorse finanziarie in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi previsti nel PNRR e ai corrispondenti milestone e target, che, per il sopra richiamato Investimento 1.2, ha assegnato al Ministero della transizione ecologica l'importo complessivo di 2,2 miliardi di euro;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 recante “Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79, recante “Ulteriori misure urgenti per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;

VISTO il decreto 23 gennaio 2023, n. 16, del Capo Dipartimento dell'Unità di missione per il PNRR presso il MASE, recante adozione dello strumento denominato “Descrizione del sistema di gestione e controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'attuazione delle misure PNRR di competenza” e della relativa manualistica allegata;

VISTE, in particolare, le Linee guida per i Soggetti attuatori allegate al predetto documento;

VISTO l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014, che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l'apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

VISTO l'articolo 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede la nullità degli atti amministrativi, anche di natura regolamentare, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico in assenza dei corrispondenti CUP che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTI i RR.DD. 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827, recanti Regolamenti per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTA la Legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 286, che ha disposto il Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”.

VISTO il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, per quanto dispone in materia di indirizzo politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali.

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.”;

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

VISTA la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

VISTO il D.L. 162/2019, convertito dalla legge n. 8/2020 ed in particolare l'art. 42 bis;

VISTO il D.M. 16 settembre 2020 recante “Individuazione della tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni sperimentali di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, in attuazione dell'articolo 42-bis, comma 9, del D.L. 162/2019”, convertito dalla legge n. 8/2020.

VISTO il D.L. del 31 maggio 2021, n. 77 che ha definito la *governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la creazione di nuovi organismi e uffici e l'individuazione di sedi di raccordo tra livello centrale e territoriale, al fine di assicurare il coordinamento necessario per l'attuazione degli investimenti a livello locale.

VISTO il D.L. 9 giugno 2021, n. 80 con il quale sono state introdotte norme per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso la previsione di modalità speciali per il reclutamento di personale funzionale all'attuazione del piano.

VISTO il D.L. 6 novembre 2021, n. 152 (decreto PNRR) con il quale sono state introdotte norme urgenti per l'attuazione del PNRR, in vista della scadenza, al 31 dicembre 2021, dei 51 traguardi e obiettivi che condizionavano l'erogazione delle prime rate di sovvenzioni e di prestiti da parte dell'Unione Europea.

VISTO il D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (decreto PNRR 2) recante “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

VISTO il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 (decreto PNRR 3) recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.” convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 (in G.U. 21/04/2023, n.94);

VISTO il D.lgs. 8 novembre 2021, n. 199, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili”;

VISTO, in particolare, l'articolo 5 del D.lgs. n. 199 del 2021, che disciplina le caratteristiche generali dei meccanismi di incentivazione;

VISTO, in particolare, l'articolo 8 del D.lgs. n. 199 del 2021, che disciplina la “Regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia”;

VISTO in particolare l'articolo 14, comma 1, lettera e), del D.lgs. n. 199 del 2021, il quale prevede che con decreto del Ministro della transizione ecologica, “in attuazione della misura Missione 2 (Rivoluzione verde e Transizione ecologica), Componente 2 (Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile), Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo”, siano definiti criteri e modalità per la concessione di finanziamento a tasso zero fino

al 100 per cento dei costi ammissibili, per lo sviluppo delle comunità energetiche, così come definite nell'articolo 31, nei piccoli comuni attraverso la realizzazione di impianti di produzione di FER, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia. Con il medesimo decreto sono definite le condizioni di cumulabilità con gli incentivi tariffari di cui all'articolo 8”;

VISTI, inoltre, gli artt. 30, 31 e 32 del D.lgs. n. 199 del 2021;

VISTA la deliberazione ARERA 727/2022/R/EEL del 27 dicembre 2022 recante “Definizione, ai sensi del D.lgs. 199/21 e del D.lgs. 210/21, della regolazione dell’autoconsumo diffuso. Approvazione del testo integrato autoconsumo diffuso”;

VISTO il Decreto Legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 aprile 2021, n. 55;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2023, che modifica tra l’altro la denominazione del Ministero della transizione ecologica in Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il DM 2 febbraio 2023, n. 53 di approvazione della Direttiva generale recante gli indirizzi sull’attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica per l’anno 2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei conti il 20 febbraio 2023 al n. 410;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – n. 228 del 23 settembre 2021;

VISTI il d.P.C.M. 23 dicembre 2021, n. 243 e il d.P.C.M. 22 giugno 2022, n. 109, recanti modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, concernenti il regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica;

VISTO altresì il D.P.C.M. del 30 ottobre 2023 n. 180, recante “Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 128”, pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 7 dicembre 2023;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del predetto d.P.C.M. n. 128/2021, per come risultante dalle modifiche testè citate, il Ministero è articolato in tre Dipartimenti e dodici Direzioni Generali, oltre agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e che, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto i Dipartimenti assumono la denominazione di Dipartimento amministrazione generale, pianificazione e patrimonio naturale (DiAG), di Dipartimento sviluppo sostenibile (DiSS) e di Dipartimento energia (DiE);

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del d.P.C.M. n. 128/2021, e successive modificazioni, il Dipartimento energia (DiE) è articolato nei seguenti quattro uffici di livello dirigenziale generale:

- a) direzione generale fonti energetiche e titolo abilitativi (FTA)
- b) direzione generale mercati e infrastrutture energetiche (MIE);
- c) direzione generale domanda ed efficienza energetica (DEE);
- d) direzione generale programmi e incentivi finanziari (PIF);

VISTO il decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante “Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”, registrato dalla Corte dei conti in data 28 novembre 2021, n. 3000;

VISTI, in particolare, i commi 2 e 3 dell'articolo 4 del citato D.M. 10 novembre 2021, n. 458;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 19 gennaio 2023, n. 23, recante “modifiche urgenti al decreto del Ministro della transizione ecologica del 10 novembre 2021, n. 458, recante individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica”, registrato dalla Corte dei conti in data 24 gennaio 2023, n. 244;

VISTO il Decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 492/UDCM, relativo alla istituzione della Unità di Missione per il PNRR presso il MITE, registrato alla Corte dei conti in data 22/12/2021 n. 3164;

VISTO il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 10 gennaio 2024, n. 7, recante “Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2024 e il triennio 2024-2026”, registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024, n. 68;

VISTO il D.P.R. 27/12/2023, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 18/01/2024 al n. 84, con il quale viene conferito, a decorrere dalla data del relativo decreto e per la durata di tre

anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Capo del Dipartimento Energia (DiE) del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, al dott. Federico BOSCHI, estraneo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 3 e 6, del D.lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, fermo restando il disposto dell'art. 19, comma 8, del medesimo decreto legislativo;

VISTA la Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” pubblicata su G.U., Serie Generale n.303 del 30-12-2023 - Suppl. Ordinario n. 40;

VISTO il decreto 29 dicembre 2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026” (GU Serie Generale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O. n. 41);

VISTO l'articolo 1 del DM n. 22 del 16 gennaio 2024 recante “Assegnazione ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa delle risorse economico finanziarie stanziare sui capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno finanziario 2024”;

VISTA, in particolare, la decisione della Commissione europea C (2023) 8086 *final* del 22 novembre 2023 con la quale la medesima Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti della misura di aiuto “SA.106777 (2023/N) – Italy – RRF - Support for the development of Renewable Energy Communities”, in quanto compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO, in particolare, il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, che disciplina le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 “Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo” del PNRR, registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2024 con il numero 80 (di seguito, per brevità, D.M.) pubblicato sul sito del Ministero in data 23 gennaio 2024 ed entrato in vigore il 24 gennaio 2024;

VISTA la Delibera ARERA 15/2024/R/eel del 30 gennaio 2024 recante “Modifiche al Testo Integrato Autoconsumo Diffuso e verifica delle Regole Tecniche per il servizio per l’autoconsumo diffuso predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.”;

VISTE le Regole operative trasmesse dal GSE S.p.A. in data 22 febbraio 2024, ai sensi dell’art. 11 del D.M. e acquisite con prot. MASE n. 34597;

VISTA la nota prot. MASE n. 35385 del 23 febbraio 2024 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell’Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, con la quale è stata espressa la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformità normativa al PNRR e la conferma della relativa disponibilità finanziaria.

D E C R E T A

Articolo 1

(Approvazione delle Regole operative GSE)

1. Sono approvate le Regole operative elaborate e trasmesse dal GSE S.p.A. ai sensi dell’articolo 11 del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, allegate al presente decreto direttoriale (“Allegato 1”), del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, insieme allo schema di “Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell’ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”.
2. Con successivo provvedimento, da emanarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sono definiti i corrispettivi a valere su risorse proprie dei soggetti:
 - a. ammessi alle tariffe incentivanti di cui al Titolo II del Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, a copertura dei costi gestionali ed operativi sostenuti dal GSE, ai sensi dell’articolo 5, comma 6,
 - b. beneficiari del contributo PNRR, di cui al Titolo III del medesimo Decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, a copertura dei costi connessi all’accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2,

- c. richiedenti la verifica preliminare di ammissibilità di cui all'articolo 12 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 414.

Articolo 2

(Disposizioni ulteriori e finali)

1. Le parti di Regole sottoposte a verifica di ARERA, individuate dall'articolo 11 del Testo Integrato dell'Autoconsumo Diffuso, di cui alla delibera ARERA 727/2022/R/EEL, saranno trasmesse a quest'ultima, senza che sia necessario un ulteriore atto di approvazione da parte del Ministero.
2. Il presente decreto direttoriale entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero e della sua adozione è data notizia mediante pubblicazione di avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Del presente decreto direttoriale è data pubblicità attraverso pubblicazione sul sito istituzionale del GSE.
4. Il presente decreto direttoriale è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per i successivi adempimenti di competenza.

Il Direttore del Dipartimento energia

Federico Boschi

(documento informatico firmato
digitalmente

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e
ss.mm.ii)

Allegato 1

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per
l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al
contributo PNRR

PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE	4
1. PREMessa	4
2. TIPOLOGIE DI CONFIGURAZIONI AMMESSE	4
PARTE II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	5
CAPITOLO 1 REQUISITI DELLE CONFIGURAZIONI	5
<i>Sezione 1 Requisiti comuni per tutte le configurazioni</i>	<i>5</i>
1.1.1 Referente	5
1.1.2 Produttore	6
1.1.3 Clienti finali	6
1.1.4 Punti di connessione	6
1.1.5 Accumuli e infrastrutture di ricarica elettrica	6
<i>Sezione 2 Requisiti delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata</i>	<i>7</i>
1.2.1 Requisiti generali	7
1.2.1.1 Referente	7
1.2.1.2 Impianti di produzione e interventi ammessi	9
1.2.1.3 Componenti degli impianti di produzione ammessi alla tariffa incentivante	12
1.2.1.4 Potenza realizzata come obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici	13
1.2.1.5 Regole in materia di artato frazionamento	14
1.2.1.6 Cumulabilità della tariffa incentivante	15
1.2.2 Comunità energetiche rinnovabili (CER)	16
1.2.2.1 Referente della CER e mandato	16
1.2.2.2 Atto Costitutivo/Statuto della CER	17
1.2.2.3 Soci/membri della CER	17
1.2.2.4 Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione	18
1.2.3 Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente	19
1.2.3.1 Referente del Gruppo di autoconsumatori e mandato	19
1.2.3.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo di autoconsumatori	19
1.2.3.3 Clienti e produttori non facenti parte del Gruppo di autoconsumatori ma che rilevano per la configurazione	20
1.2.3.4 Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti di produzione in un Gruppo di autoconsumatori	21
1.2.4 L'autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione	21
1.2.4.1 Referente dell'autoconsumatore a distanza e mandato	21
1.2.4.2 Unicità del cliente finale	22
1.2.4.3 Produttori diversi dal cliente finale	22
1.2.4.4 Ubicazione degli impianti di produzione	22
<i>Sezione 3 Requisiti delle configurazioni che accedono al solo contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata</i>	<i>22</i>
1.3.1 Comunità energetiche dei cittadini (CEC)	22
1.3.1.1 Referente delle CEC e mandato	23
1.3.1.2 Atto Costitutivo/Statuto della CEC	23
1.3.1.3 Soci/membri della CEC	24
1.3.1.4 Produttori non appartenenti alla CEC ma che rilevano per la configurazione	24
1.3.2 Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente	25
1.3.2.1 Referente del Gruppo dei clienti attivi e mandato	25
1.3.2.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo dei clienti attivi	25
1.3.2.3 Clienti e produttori non facenti parte del Gruppo dei clienti attivi ma che rilevano per la configurazione	26
1.3.2.4 Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti del Gruppo dei clienti attivi	26
1.3.3 Il cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione	27
1.3.3.1 Referente del cliente attivo a distanza e mandato	27
1.3.3.2 Unicità del cliente finale	27
1.3.3.3 Produttori diversi dal cliente finale	28
1.3.3.4 Ubicazione degli impianti di produzione	28

CAPITOLO 2 PROCEDURA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO PER L'AUTOCONSUMO DIFFUSO	28
<i>Sezione 1 Domanda di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso</i>	<i>28</i>
2.1.1 Termini e modalità di presentazione	28
2.1.2 Adempimenti in materia di antimafia	29
2.1.3 Istruttoria, valutazione e termini di comunicazione dell'esito al Referente	30
2.1.4 Verifica preliminare di ammissibilità	31
<i>Sezione 2 Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata</i>	<i>32</i>
2.2.1 Attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso	32
2.2.1.1 Data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso	33
2.2.1.2 Data di decorrenza del ritiro dell'energia elettrica immessa in rete	34
2.2.1.3 Variazione del Soggetto Referente	34
2.2.2 Contributi economici	34
2.2.2.1 Determinazione della tariffa incentivante	35
2.2.2.1.1 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di acconto	35
2.2.2.1.2 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di conguaglio	37
2.2.2.1.3 Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria	39
2.2.2.1.4 Tempistiche di erogazione della tariffa incentivante	39
2.2.2.2 Determinazione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata	40
2.2.2.2.1 Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata a titolo di acconto e tempistiche di erogazione	40
2.2.2.2.2 Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata a titolo di conguaglio e tempistiche di erogazione	41
2.2.2.3 Determinazione del corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete	42
2.2.2.3.1 Tempistiche di erogazione del corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete	42
2.2.2.4 Corrispettivi a copertura dei costi gestionali ed operativi	43
2.2.3 Dati di misura, profilazioni e relative modalità di utilizzo ai fini della definizione dell'energia elettrica oggetto di incentivazione e autoconsumata	43
<i>Sezione 3 Modifiche alle configurazioni apportate successivamente alle domande di accesso</i>	<i>44</i>
<i>Sezione 4 Verifiche e controlli</i>	<i>44</i>
2.4.1 Modalità di svolgimento delle attività di verifica di competenza GSE	44
<i>Sezione 5 Decadenza della tariffa incentivante</i>	<i>45</i>
2.5.1 Casi di decadenza	45

CAPITOLO 3 MODALITA' DI RACCORDO PER LA TRANSIZIONE DEL MECCANISMO DI CUI ALL'ART 42BIS DEL D.L. 162/2019 AL MECCANISMO DI CUI AL DECRETO CACER	46

PARTE III – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR)	47

CAPITOLO 1 I REQUISITI	47
<i>Sezione 1 Requisiti delle configurazioni</i>	<i>47</i>
1.1.1 Requisiti degli impianti	47
1.1.2 Soggetto beneficiario	48
1.1.3 Identificazione del Titolare Effettivo ed assenza del conflitto di interesse	48
1.1.4 Spese ammissibili	49
1.1.5 Cumulabilità del contributo PNRR	50
1.1.6 Doppio finanziamento	50
CAPITOLO 2 PROCEDURA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	51
<i>Sezione 1 Domanda di accesso al contributo in conto capitale</i>	<i>51</i>
2.1.1 Tempistiche e modalità	51
2.1.2 Istruttoria, valutazione e comunicazione delle risultanze dell'istruttoria al soggetto Beneficiario	52
<i>Sezione 2 Accesso al contributo in conto capitale</i>	<i>52</i>
2.2.1 Determinazione del contributo in conto capitale	52
2.2.1 Avvio lavori	53
2.2.2 Richiesta contributo in conto capitale	53
2.2.2.1 Richiesta di anticipazione del contributo in conto capitale	53
2.2.2.2 Richiesta della quota intermedia del contributo in conto capitale	54

2.2.2.3	Richiesta della quota a saldo del contributo in conto capitale	54
2.2.3	Tempi e modalità di erogazione del contributo in conto capitale	55
Sezione 3	Verifiche, controlli e revoca del contributo in conto capitale.....	55
ALLEGATI		56
ALLEGATO 1.	SCHEMA DI AVVISO CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE	57
ALLEGATO 2.	MODELLI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI AUTOCONSUMO DIFFUSO E AL CONTRIBUTO PNRR	66
	<i>Istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.....</i>	<i>66</i>
	<i>Istanza di accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR .</i>	<i>79</i>
	<i>Istanza di verifica preliminare per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso</i>	<i>91</i>
	<i>Liberatoria del cliente finale / cliente attivo non facente parte del Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente / Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata</i>	<i>101</i>
	<i>Dichiarazione del titolare effettivo per l'accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR</i>	<i>104</i>
	<i>Dichiarazione dell'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR.....</i>	<i>110</i>
	<i>Dichiarazione sostitutiva dell'officina specializzata relativa all'attività di rigenerazione</i>	<i>114</i>
	<i>Dichiarazione sostitutiva del Soggetto Referente relativa all'utilizzo di componenti rigenerati</i>	<i>115</i>
ALLEGATO 3.	ELENCO DOCUMENTI DA ALLEGARE	117
ALLEGATO 4.	MODELLI PER LA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE	122
	<i>Richiesta di anticipazione</i>	<i>122</i>
	<i>Modello di garanzia</i>	<i>125</i>
	<i>Comunicazione del conto corrente</i>	<i>129</i>
ALLEGATO 5.	SCHEMA DI CONTRATTO RELATIVO AL SERVIZIO DI AUTOCONSUMO DIFFUSO	131
APPENDICE		142
APPENDICE A.	DEFINIZIONI	142
APPENDICE B.	TARIFFA PREMIO	148
APPENDICE C.	PRINCIPIO DNSH E TAGGING CLIMATICO	150
APPENDICE D.	IMPIANTI A BIOGAS E BIOMASSE – REQUISITI, PRODOTTI E SOTTOPRODOTTI AMMESSI E VALORI DI RIDUZIONE DELLE EMISSIONI	152
	<i>D1. Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas.....</i>	<i>152</i>
	<i>D2. Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biomasse</i>	<i>154</i>
	<i>D3. Valori tipici e standard per i combustibili solidi da biomassa</i>	<i>155</i>
APPENDICE E.	SPESE AMMISSIBILI DEL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE E MASSIMALI PREVISTI	158

PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE

1. Premessa

Le Regole Operative sono state redatte in attuazione dell'art. 11 del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell'art. 11 dell'Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel (nel seguito TIAD o Delibera) dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il Decreto CACER:

1. disciplina le modalità di incentivazione in conto esercizio (tariffa incentivante) dell'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, fissando un contingente di potenza pari a 5 GW fino al 31 dicembre 2027;
2. definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. Tali disposizioni si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite, pari a 2.200.000.000 Euro.

Il TIAD disciplina le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di autoconsumo diffuso ai sensi degli articoli 8, 30, 31, 32 e 33 del D.Lgs. 199/21 e degli articoli 14, 15 e 16 del D.Lgs. 210/21.

Il presente documento è approvato con decreto direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (nel seguito anche MASE) su proposta del GSE, previa verifica da parte dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (nel seguito ARERA) per le parti di competenza.

Le Regole Operative sono strutturate in ragione dei descritti regimi di accesso alle forme di valorizzazione e incentivazione previste dal Decreto CACER e dal TIAD e si compongono delle seguenti parti:

- PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE;
- PARTE II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO;
- PARTE III – CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE;
- ALLEGATI;
- APPENDICE.

Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato all'interno del presente documento, si rinvia alle "Linee guida per i Soggetti attuatori - Misure di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica per gli interventi del PNRR Italia" e alle procedure del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) per gli interventi PNRR di competenza del MASE, pubblicate sul sito istituzionale del Ministero.

2. Tipologie di configurazioni ammesse

Ai fini delle presenti Regole Operative si applicano le definizioni riportate in [Appendice A](#).

Il **servizio per l'autoconsumo diffuso** è il servizio, erogato dal GSE per le configurazioni di autoconsumo diffuso, disciplinato dal TIAD e dal Decreto CACER, e finalizzato alla determinazione e valorizzazione dell'energia elettrica condivisa (autoconsumata e incentivata, come definite nell'[Appendice A](#)).

Ai sensi del TIAD, le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:

- A. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione** o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, **autoconsumatore a distanza**);

- B. **gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, **gruppo di autoconsumatori**);
- C. **comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile** (nel seguito, **CER**);
- D. **cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione** (nel seguito, **cliente attivo a distanza**);
- E. **gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente** (nel seguito, **gruppo di clienti attivi**);
- F. **comunità energetica dei cittadini** (nel seguito, **CEC**);
- G. **autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta**.

Con riferimento alla tipologia G, le richieste di accesso al servizio dovranno essere trasmesse al GSE all'indirizzo PEC acce@pec.gse.it, secondo modalità che verranno rese note dal medesimo GSE.

Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione **che accedono alla tariffa incentivante** sono le seguenti:

- A. **autoconsumatore a distanza**;
- B. **gruppo di autoconsumatori**;
- C. **CER**.

Per il Decreto CACER, le tipologie di configurazione **ammesse ai benefici della misura PNRR** sono le seguenti:

- B. **gruppo di autoconsumatori**;
- C. **CER**.

PARTE II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

CAPITOLO 1 REQUISITI DELLE CONFIGURAZIONI

Sezione 1 Requisiti comuni per tutte le configurazioni

1.1.1 Referente

Si definisce **Referente** il soggetto, persona fisica o giuridica, a cui viene demandata la gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio.

Nella Sezione 2 del presente Capitolo, per ciascuna configurazione, è precisato chi, ai sensi del TIAD, può svolgere il ruolo di Referente della configurazione.

Al Referente saranno inviate le comunicazioni relative al procedimento di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso e saranno, inoltre, intestate le fatture attive emesse dal GSE relativamente ai costi amministrativi spettanti allo stesso GSE. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti.

Il Referente, nei casi precisati nelle Sezioni 2 e 3 del presente capitolo, deve aver ricevuto apposito mandato per svolgere tale ruolo. Inoltre, nei casi di presenza nella configurazione di produttori “terzi” o di impianti/UP in scambio sul posto con produttore non coincidente con il Referente o di impianti/UP per i quali viene richiesto il ritiro dedicato nell'ambito del servizio per l'autoconsumo diffuso, per i quali il Referente non coincida con il produttore, il Referente deve aver ricevuto apposito mandato dai produttori affinché tali impianti/UP rilevino nell'ambito della configurazione o affinché per tali impianti il Referente possa richiedere il ritiro dedicato a suo nome.

Ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste, il Referente è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione che rilevano ai fini delle configurazioni, informandone preventivamente i relativi produttori.

Eventuali recuperi derivanti da verifiche e controlli saranno comunicati al Referente, il quale provvederà ad informare i membri secondo le modalità convenute negli atti di natura privatistica interni alla configurazione.

Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, per effetto dell'art. 76 del suddetto decreto.

1.1.2 Produttore

Il produttore è l'intestatario dell'officina elettrica di produzione o del codice ditta dell'impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell'impianto.

Nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.

1.1.3 Clienti finali

Il cliente finale è il soggetto che preleva l'energia elettrica dalla rete, per la quota di proprio uso finale, al fine di alimentare i carichi sottesi all'unità di consumo di cui ha la disponibilità.

Coincide pertanto con il titolare del punto di connessione che alimenta l'unità di consumo ed è l'intestatario della bolletta elettrica.

Per la verifica della titolarità del punto di connessione si fa riferimento ai dati anagrafici riportati nel Registro Centrale Ufficiale (**RCU**) del Sistema Informativo Integrato (**SII**) di Acquirente Unico S.p.A.

1.1.4 Punti di connessione

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni descritte al paragrafo [2](#) Parte I, devono ricadere nell'area sottesa alla **medesima cabina primaria**.

In fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell'area sottesa alla **cabina primaria presa a riferimento**.

Nel caso delle isole minori non interconnesse, l'area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l'intero territorio isolano.

Le aree sottese alle singole cabine primarie sono pubblicate sul sito internet del GSE che ha reso disponibile un'unica interfaccia nazionale per la consultazione di tali aree che saranno aggiornate con frequenza biennale dalle imprese distributrici competenti, al fine di tenere conto delle evoluzioni delle reti elettriche.

Al fine della verifica dei punti appartenenti all'area sottesa alla cabina primaria verrà presa in considerazione la versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l'intero periodo di incentivazione.

Si specifica, infine, che una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di **più di una delle configurazioni** definite al paragrafo [2](#) Parte I.

1.1.5 Accumuli e infrastrutture di ricarica elettrica

I sistemi di accumulo possono essere installati in conformità alle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 e nel rispetto di quanto previsto dalla regolazione di riferimento e contenuto nelle *"Regole Operative per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale"* (nel seguito anche, "Regole"), pubblicate dal GSE ai sensi della deliberazione 574/2014/R/eel e ss.mm.ii.

Si rimanda alle suddette Regole, in via di aggiornamento, per quanto concerne le configurazioni installative ammissibili e il posizionamento dei contatori, secondo la normativa vigente, e per le modalità di trattazione dell'energia elettrica prelevata, assorbita e reimpressa dai sistemi di accumulo ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito del servizio per l'autoconsumo diffuso.

In fase di presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, qualora nella configurazione risultino presenti anche sistemi di accumulo, dovranno essere riportate tutte le informazioni tecniche necessarie a caratterizzarne l'installazione anche tramite documentazione da allegare (schema elettrico e verbali di installazione/riprogrammazione dei contatori).

Si ricorda che ai fini dell'installazione di sistemi di accumulo trova applicazione quanto già previsto dal Testo Integrato delle Connessioni Attive, ivi inclusa la loro registrazione sul sistema GAUDÌ gestito da Terna.

Nell'ambito delle configurazioni aventi diritto all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso possono essere presenti anche **infrastrutture di ricarica**. In tal caso nel computo dell'energia prelevata da prendere in considerazione ai fini del calcolo dell'energia condivisa, viene ricompresa anche l'energia prelevata tramite tali infrastrutture.

Sezione 2 Requisiti delle configurazioni che accedono alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata

1.2.1 Requisiti generali

Le tipologie di **configurazione che possono accedere sia alla tariffa incentivante sia al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata** sono le seguenti:

- **autoconsumatore a distanza;**
- **gruppo di autoconsumatori;**
- **comunità energetica rinnovabile (CER).**

Oltre ai requisiti comuni descritti nella Sezione 1 del presente Capitolo, ai fini dell'accesso alla tariffa incentivante le suddette configurazioni devono rispettare i requisiti riportati nei paragrafi che seguono.

Tutti i requisiti devono essere rispettati durante l'intero periodo di validità degli incentivi, fermo restando quanto previsto al paragrafo [1.1.4](#) Parte II in relazione ai requisiti dei punti di connessione delle configurazioni.

1.2.1.1 Referente

Il Soggetto Referente, come descritto al paragrafo [1.1.1](#) Parte II, nel caso di configurazioni di **CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatore a distanza**, deve **assicurare completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte delle suddette configurazioni sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Appendice B**.

Il Referente in fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso dovrà dichiarare che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, come determinato dal GSE al paragrafo [2.2.2.1.3](#) Parte II, è destinato al/ai consumatore/i diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti di produzione per la condivisione.

È necessario, inoltre, che per il Referente non ricorrano le cause di esclusione di seguito rappresentate.

Imprese in difficoltà

Non è consentito l'accesso agli incentivi alle imprese in difficoltà.

Ai sensi degli *“Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”* un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata, qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 - ii. il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Cause di esclusione di cui agli artt. 94 a 98 del D.lgs. 36 del 2023

Non è consentito l'accesso all'incentivo nel caso in cui ricorra una causa di esclusione di cui agli artt. da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023.

Impegno Deggendorf

La concessione di aiuti di Stato è subordinata alla verifica che i beneficiari non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione della Commissione europea di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.

Pertanto, non è consentito l'accesso all'incentivo al soggetto che ricade nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati in suo favore.

In fase di istruttoria il GSE verifica il rispetto di tale requisito attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii.

Nel caso in cui il beneficiario ricada nell'elenco di imprese per le quali pende un ordine di recupero per effetto di una decisione della Commissione Europea che ha dichiarato illegali e incompatibili con il mercato interno uno o più incentivi erogati nei confronti di tale soggetto, l'accesso agli incentivi è sospeso finché non sia stata rimborsato o versato l'importo totale dell'aiuto illegittimo e incompatibile, inclusi gli interessi di recupero.

Cause di esclusione di cui all'articolo 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 e ss.mm.ii.

Non è consentito l'accesso all'incentivo nel caso in cui risultino applicate misure di prevenzione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii.

1.2.1.2 Impianti di produzione e interventi ammessi

Gli impianti inseriti nelle configurazioni di **CER, Gruppi di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza** devono essere alimentati da fonti rinnovabili secondo la definizione riportata nell'Appendice A.

Gli impianti di produzione ibridi, come definiti all'Appendice A delle presenti Regole, ivi inclusi gli impianti alimentati a rifiuti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere c) e d), del DM 23 giugno 2016, non possono far parte delle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza.

Sono ammessi in tali configurazioni gli **impianti che producono incidentalmente energia elettrica mediante combustione di fonti non rinnovabili (ad es. per la fase di avviamento dei motori), per i quali la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia annualmente inferiore al 5%**. Nella predetta casistica, l'energia elettrica prodotta dall'impianto viene complessivamente considerata come energia elettrica rinnovabile.

Inoltre, ai fini dell'accesso agli incentivi previsti dal Decreto CACER, gli impianti/UP inseriti nelle configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza devono rispettare i requisiti che seguono:

- a. essere stati realizzati tramite intervento di **nuova costruzione o di potenziamento di impianti esistenti**;
- b. avere potenza massima di 1 MW (per la definizione di potenza di un impianto di produzione/UP si rimanda anche alle precisazioni di cui al paragrafo [1.2.1.5](#) Parte II);
- c. essere entrati in esercizio a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/2021 (ovvero entrati in esercizio dal 16 dicembre 2021);
- d. non essere finalizzati alla realizzazione di progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tonnellate di CO₂ equivalente per tonnellata di H₂;
- e. rispettare i requisiti previsti dal principio DNSH, come meglio specificati nell'[Appendice C](#);
- f. nel caso di impianti alimentati a biogas o biomassa rispettare i criteri definiti nell'[Appendice D](#);
- g. essere realizzati esclusivamente con componenti di nuova costruzione, se fotovoltaici. Per gli impianti diversi dai fotovoltaici è previsto l'uso anche di componenti rigenerati, come definiti dalle "Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi" (nel seguito anche Procedure Operative GEI), pubblicate dal GSE in attuazione ai criteri previsti dall'art. 30 del decreto 23 giugno 2016 del Ministro dello Sviluppo Economico. Sulla base delle suddette Procedure Operative GEI:
 - la rigenerazione è un'attività finalizzata a riportare il componente nelle condizioni funzionali e prestazionali nominali dal punto di vista tecnico e della sicurezza, eseguita da un'officina specializzata;
 - un'officina si intende specializzata se, tra le attività elencate nella visura camerale della stessa, rientrano l'attività di rigenerazione e/o costruzione e/o riparazione e/o revisione e/o manutenzione del componente in questione.

Nel caso di configurazioni di CER, in aggiunta ai requisiti sopra descritti, ai fini dell'accesso agli incentivi gli impianti/UP non devono essere entrati in esercizio prima della regolare costituzione della CER ovvero prima che lo statuto/atto costitutivo della CER rispetti **tutte** le indicazioni contenute al paragrafo [1.2.2.2](#) Parte II.

Per gli impianti/UP entrati/e in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto CACER (ovvero prima del 24/01/2024) dovrà essere prodotta idonea documentazione da cui si ricavi che l'impianto/UP sia stato/a realizzato/a ai fini del suo inserimento in una configurazione di CER. In tal caso il requisito dovrà essere dimostrato dalla produzione di documenti sottoscritti in data anteriore a quella di entrata in esercizio dell'impianto (con tracciabilità certificata della firma) e la richiesta di accesso alla tariffa incentivante dovrà essere presentata entro 120 giorni dalla data di apertura del Portale del GSE.

All'interno delle configurazioni possono essere presenti anche più impianti aventi produttori diversi fra loro e non necessariamente coincidenti con uno dei clienti finali della configurazione.

Qualora la potenza di un impianto o delle UP, per cui venga richiesto l'inserimento nella configurazione, ecceda la soglia di 1 MW, **verrà riconosciuto solamente il contributo di valorizzazione** dell'energia elettrica autoconsumata, come definito al paragrafo [2.2.2.2](#) Parte II.

Fermo restando la definizione di potenza di un impianto riportata all'Appendice A, si precisa che nel solo caso in cui uno o più alternatori siano azionabili alternativamente e singolarmente da un unico motore primo, ai fini del calcolo della potenza attiva nominale del gruppo, si considera il solo alternatore di potenza maggiore.

La potenza di un impianto, ai fini dell'accesso alla tariffa incentivante, verrà calcolata come somma delle potenze delle sezioni che compongono le unità di produzione, alimentate dalla stessa fonte e collegate allo stesso punto di connessione alla rete elettrica, per cui venga fatta richiesta di inserimento in una o più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza.

Per i soli impianti idroelettrici si considera unico impianto quello realizzato a seguito di specifica concessione di derivazione d'acqua, a prescindere dalla condivisione con altri impianti dello stesso punto di connessione anche se realizzato assieme ad altri nell'ambito di un'unica concessione, sempre che la stessa preveda potenze medie annue distinte.

Le configurazioni possono prevedere anche impianti "esistenti", ove per esistenti si intendono impianti entrati in esercizio fino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 199/21 (ovvero fino al 15 dicembre 2021), diversi da quelli già facenti parte di CER e di sistemi di autoconsumo collettivo ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8.

Nel caso di CER, la **potenza degli impianti esistenti non può superare il 30%** della potenza complessiva degli impianti appartenenti alla configurazione. **Si specifica che l'energia elettrica immessa in rete da impianti esistenti rileva anche ai fini del calcolo dell'energia condivisa.**

Gli impianti "**esistenti**" **non accedono agli incentivi**, ma l'energia immessa da tali impianti viene considerata nel computo dell'energia autoconsumata su cui **viene riconosciuto il contributo di valorizzazione**.

Di seguito viene precisato cosa si intenda per impianto/sezione realizzato/a seguito di un intervento di nuova costruzione o di potenziamento.

Nuova costruzione

Un impianto è considerato di nuova costruzione se realizzato in un sito sul quale, prima dell'inizio dei lavori, non era presente da almeno 5 anni un altro impianto di produzione di energia elettrica alimentato dalla stessa fonte rinnovabile o le principali parti di esso.

Sulla base della precedente definizione, la presenza sul sito di realizzazione dell'intervento di "principali parti" di un preesistente impianto, ancora individuabili e recuperabili nella loro funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici e di economicità, non consente il riconoscimento della categoria di nuova costruzione.

Per le principali tipologie di fonti previste, sono di seguito riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune casistiche per le quali non può essere riconosciuta la categoria di nuova costruzione.

Nel caso di un intervento effettuato su un sito in cui era installato un precedente **impianto fotovoltaico**, anche se dismesso, del quale siano sostituiti i soli moduli, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione. Parimenti, non può essere considerato nuova costruzione un intervento per la cui realizzazione siano stati sostituiti anche integralmente i componenti principali (moduli, gruppo/i di conversione della

corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori) nel caso gli stessi o parte di essi siano in precedenza stati installati in altri impianti.

Nel caso di un intervento realizzato su un sito sul quale era precedentemente installato un **impianto eolico**, anche se dismesso, del quale sono ancora presenti e recuperate le fondazioni dell'/degli aerogeneratore/i e/o le infrastrutture elettriche, non è possibile riconoscere la categoria di nuova costruzione.

Un intervento realizzato in un sito in cui sono presenti **opere idrauliche** (quali, ad es., una traversa o una briglia) di un preesistente impianto, riutilizzate anche solo parzialmente tal quali o dopo un intervento di recupero, non può essere considerato di nuova costruzione, anche nel caso in cui i valori di salto e portata previsti dalla concessione di derivazione differiscano da quelli della precedente concessione.

Con riferimento a una traversa/briglia idraulica, presente nel sito di realizzazione dell'intervento e già utilizzata da un precedente impianto idroelettrico, anche dismesso, si precisa che un criterio guida per valutare se la stessa debba essere ritenuta recuperabile nella sua funzione, secondo ordinari criteri tecnico-scientifici e di economicità, è quello di verificare se, prima dell'avvio dei lavori dell'intervento, svolgesse la funzione di sbarramento del corpo idrico, innalzando il pelo libero dell'acqua. Ne deriva che, se prima dell'avvio dei lavori, la traversa/briglia idraulica svolge la funzione di sbarramento del corso d'acqua e genera pertanto un rialzamento del pelo libero, un impianto idroelettrico che ne faccia uso non potrà essere riconosciuto come impianto di nuova realizzazione, anche nel caso in cui la stessa venisse restaurata o ricostruita per esigenze impiantistiche.

Un impianto alimentato a gas di depurazione che è realizzato recuperando, ad esempio, i digestori o le sole fondazioni, le tubazioni di convogliamento del gas o di trasferimento del digestato, nonché il sistema di stoccaggio di quest'ultimo, di un preesistente impianto che effettuava nel sito in questione il recupero energetico del gas prodotto dalla digestione anaerobica dei fanghi di depurazione, non può essere considerato un impianto di nuova costruzione. Di contro, se nella realizzazione del suddetto impianto sono recuperati esclusivamente dei componenti preesistenti in sito necessari per la funzionalità del processo di depurazione dei fanghi, lo stesso può essere considerato un impianto di nuova costruzione.

Potenziamento

Il potenziamento è l'intervento che prevede la realizzazione di opere su un impianto allo scopo di ottenere un aumento di potenza. La parte d'impianto installata a seguito del potenziamento (porzione aggiunta) deve essere sottesa al medesimo punto di connessione alla rete elettrica dell'impianto preesistente.

È necessario che l'intervento di potenziamento sia registrato sul portale GAUDI' di Terna mediante la creazione di una nuova sezione d'impianto (SEZ) e di una unità di produzione dedicata (UP).

Per la definizione puntuale di sezione di impianto e unità di produzione si rimanda all'[Appendice A](#).

Si precisa che nel caso di potenziamento, **concorre alla definizione dell'energia elettrica incentivata e autoconsumata solo l'energia elettrica immessa riferita alla sezione potenziante** e, ai fini della verifica dei requisiti relativi all'entrata in esercizio e alla potenza, **viene presa a riferimento la data di entrata in esercizio e la potenza della sezione potenziante**, fermo restando quanto previsto al paragrafo [1.2.1.5](#) della Parte II.

È necessario che **la nuova sezione sia dotata di idonee apparecchiature di misura** che permettano di rilevare, separatamente, l'energia elettrica prodotta dalla nuova sezione di impianto rispetto a quelle esistenti. **Non sono ammessi interventi di potenziamento che prevedano la sostituzione di moduli fotovoltaici o alternatori/generatori con altri di potenza superiore.**

Anche la porzione di impianto di produzione la cui energia non rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa dovrà essere dotata di apposita strumentazione di misura dell'energia prodotta al fine di poter ripartire l'energia elettrica immessa tra quella imputabile alla porzione di impianto esistente e quella derivante dalla porzione aggiunta.

Si rimanda alla normativa tecnica e alla regolazione di riferimento in merito al posizionamento dei misuratori.

Si fa inoltre presente che, anche nel caso in cui per la **sezione esistente di un impianto oggetto di potenziamento sia attivo un contratto di Scambio sul Posto**, sarà possibile accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso per la nuova sezione di impianto potenziante fermo restando la necessità di costituire un'UP dedicata, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione 581/2020/R/eel dell'ARERA.

Nel caso in cui venga richiesta l'attivazione del ritiro dedicato dell'energia elettrica immessa in rete, lo stesso verrà applicato alla sezione potenziante.

1.2.1.3 Componenti degli impianti di produzione ammessi alla tariffa incentivante

Per la realizzazione degli impianti di produzione che accedono agli incentivi possono essere impiegati esclusivamente componenti realizzati secondo la regola dell'arte. In particolare, i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte (Legge 186/1968, art.2). All'atto della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, non è dovuta la trasmissione di alcuna certificazione di rispondenza alle norme, fermo restando che il Referente è tenuto a conservare i pertinenti certificati di conformità rilasciati da un Organismo competente. Il GSE si riserva di richiedere la suddetta documentazione nell'ambito dell'istruttoria relativa all'ammissione agli incentivi o dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 12 del TIAD.

Per attestare la rispondenza alla normativa sopra elencata, in fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, il Soggetto Referente dovrà dichiarare che l'impianto/UP è stato/a realizzato/a a Regola d'arte come riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico/installatore abilitato in suo possesso. Inoltre, dovrà allegare per ogni tipologia di modulo fotovoltaico installato o generatore/alternatore e "macchina meccanica" (turbina idraulica, aerogeneratore, motore, ecc.), caratterizzati da marca, modello e potenza, una fotografia della targhetta apposta dal fabbricante (sul retro del modulo o sul componente) recante i dati tecnici del medesimo. Di seguito vengono riportate le norme tecniche e direttive di riferimento per i componenti principali di impianto.

Moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici installati, al fine di dimostrare la qualità del prodotto e la sicurezza elettrica e meccanica del componente durante il periodo di vita atteso, devono essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025. L'accreditamento del laboratorio e dell'Organismo di Certificazione deve essere rilasciato da un Organismo appartenente ad EAA (European Accreditation Agreement) o che abbia stabilito con esso accordi di mutuo riconoscimento in ambito EAA o IAF (International Accreditation Forum). In particolare, ai fini dell'esecuzione delle prove di tipo, i moduli fotovoltaici devono rispettare le seguenti normative:

- CEI EN 61215-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1: Prescrizioni per le prove;
- CEI EN 61215-1-1- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-1: Prescrizioni particolari per le prove di moduli fotovoltaici (FV) in silicio cristallino;
- CEI EN 61215-1-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-2: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in tellururo di cadmio (CdTe);
- CEI EN 61215-1-3 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-3: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in silicio amorfo;

- CEI EN 61215-1-4 - Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 1-4: Requisiti particolari per la prova dei moduli fotovoltaici (FV) a film sottile in seleniuro di rame-indio-gallio (CIGS) e in seleniuro di rame-indio (CIS);
- CEI EN 61215-2- Qualifica del progetto e omologazione del tipo Parte 2: Procedure di prova;
- CEI EN 61730-1 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 1: Prescrizioni per la costruzione;
- CEI EN 61730-2 Qualificazione per la sicurezza dei moduli fotovoltaici (FV) Parte 2: Prescrizioni per le prove.

Si ricorda che nel caso in cui una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, dovrà fornire, oltre al certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione, attestante la rispondenza dei moduli così commercializzati a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – Original Equipment Manufacturer). In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.

Si specifica che i moduli fotovoltaici installati sugli impianti per i quali si richiede l'ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso devono essere moduli immessi sul mercato da produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, "AEE") aderenti a sistemi di gestione individuali o collettivi previsti dagli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014.

Il GSE verifica che il produttore di AEE abbia adempiuto agli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020, anche riscontrando la presenza dello stesso nell'apposito Registro dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (www.registroaee.it/).

Generatori e alternatori elettrici

I generatori e gli alternatori elettrici devono essere conformi alla regola dell'arte o alla normativa CEI 60034 e alla Direttiva Bassa Tensione (2014/35/UE).

Macchine: turbine, motori, aerogeneratori

Le turbine idrauliche (o più genericamente le macchine idrauliche) e i motori a combustione devono essere conformi alla regola dell'arte e, in particolare, al D.Lgs. 17/2010 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2006/42/CE ("Direttiva Macchine"). Per gli impianti eolici, è consentito l'impiego esclusivo di aerogeneratori realizzati secondo la regola dell'arte ovvero conformi alla normativa CEI 61400, "Turbine eoliche".

1.2.1.4 Potenza realizzata come obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici

Come previsto al comma 6, art. 26 del D.Lgs. 199/2021, gli impianti realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto dei medesimi obblighi (che viene qui definita "potenza d'obbligo").

Secondo quanto previsto all'Allegato 3 al suddetto D.Lgs., la potenza d'obbligo (P_0) è determinata secondo quanto nel seguito riportato:

$$P_0 = k * S$$

Dove S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio, misurata in m^2 , e k è un coefficiente (espresso in kW/m^2) pari a 0,025 per gli edifici diversi da quelli pubblici e pari a 0,0275 per gli edifici pubblici.

La tariffa premio non potrà essere riconosciuta all'energia elettrica ascrivibile alla quota di potenza d'obbligo P_0 , fermo restando il diritto al corrispettivo previsto dalla Delibera per tutta la potenza dell'impianto di produzione e la facoltà di cedere l'energia elettrica immessa dall'impianto al GSE.

Qualora si realizzi un impianto a fonti rinnovabili di potenza P maggiore della potenza d'obbligo P_0 , è possibile accedere alla tariffa premio limitatamente alla potenza dell'impianto $P - P_0$. In tali casi, ai soli fini del calcolo degli incentivi afferenti alla tariffa premio, l'energia elettrica viene moltiplicata per un fattore di riduzione pari a $(P - P_0)/P$.

1.2.1.5 Regole in materia di artato frazionamento

Non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici, ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti. Al fine di verificare la sussistenza di elementi indicativi di un artato frazionamento della potenza nominale degli impianti, che costituisce violazione del criterio dell'equa remunerazione dei costi di investimento ed esercizio, si riportano di seguito le modalità operative con le quali è verificato il rispetto del principio del divieto di artato frazionamento.

La potenza massima incentivabile ai sensi del Decreto per singolo impianto è al più pari a 1 MW, anche nei casi in cui l'impianto sia costituito da più UP, fermo restando che, in tal caso, viene considerata la potenza complessiva riferite alle sole UP per le quali viene richiesto l'inserimento nella configurazione.

Nel caso in cui più impianti/UP, per i quali sia fatta richiesta di inserimento in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza, siano alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore, saranno considerati, ai fini dell'ammissione agli incentivi e della determinazione delle tariffe incentivanti, come un "unico impianto" di potenza pari alla somma di tutti gli impianti/UP.

Al riguardo si precisa che:

- per la valutazione dell'eventuale contiguità delle particelle fa fede lo stato identificativo catastale alla data di entrata in vigore del Decreto CACER. Qualora l'impianto fosse già in esercizio alla suddetta data, occorre fare riferimento alla situazione catastale esistente alla data di entrata in esercizio;
- per la valutazione dell'eventuale contiguità sono da considerarsi le particelle catastali interessate da uno o più componenti dell'impianto, con la sola esclusione delle particelle interessate unicamente dai cavidotti;
- si intendono soggetti riconducibili le persone giuridiche collegate, controllanti e/o controllate, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., nonché le persone giuridiche che esercitano attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'articolo 2497 c.c., o nei confronti delle quali sia ravvisabile, dall'analisi degli elementi oggettivi e soggettivi, un sostanziale collegamento societario. Si precisa che "un sostanziale collegamento societario" può rinvenirsi anche in presenza di elementi che dimostrano l'esistenza di un medesimo centro decisionale facente capo a differenti società;
- la valutazione dell'eventuale riconducibilità tra soggetti è effettuata alla data di entrata in esercizio e alla data di presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso di cui alle presenti Regole Operative;
- interventi che presentino interconnessioni funzionali o riconducibili, sulla base del titolo autorizzativo, a un unico impianto, sono da considerarsi un unico impianto.

Nell'ambito della richiesta di accesso al servizio dovranno essere indicati, in un documento da allegare alla richiesta, i codici CENSIMP/UP necessari all'individuazione degli impianti e dei relativi produttori per cui ricorrano le suddette condizioni.

Eventuali variazioni della titolarità e/o modifiche della configurazione catastale, che riguardino impianti/UP siti/e sulla medesima area, intervenute nei tre anni successivi alla data di entrata in esercizio del primo degli impianti/UP interessati/e comportando il ricorrere delle suddette condizioni, determinano la decadenza dagli incentivi dei predetti impianti/UP (al superamento della soglia di 1 MW) o la rimodulazione degli incentivi a questi riconosciuti (al superamento delle soglie di potenza sulla base delle quali sono calcolate le tariffe premio di cui all'[Appendice B](#)).

In tutti i casi, il Soggetto Referente deve comunicare entro 30 giorni le variazioni sopra menzionate, indicando, nel caso di ricorrenza delle suddette condizioni, i riferimenti degli impianti/UP interessati/e.

Le suddette disposizioni non si applicano:

- agli impianti/UP inseriti in distinti edifici/condomini,
- agli impianti/UP connessi a utenze con potenza in prelievo pari o superiore alla potenza dell'impianto.

Più in generale, il GSE valuta la riconducibilità di più impianti/UP (inseriti in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER, Gruppo di autoconsumatori o autoconsumatore a distanza) a un unico impianto valutando l'unicità dell'iniziativa imprenditoriale sulla base di plurimi elementi indiziari o sintomatici, oggettivi e soggettivi, da cui sia possibile desumere l'artato frazionamento degli impianti. In particolare, in presenza di riconducibilità tra produttori e prossimità degli impianti, il GSE considera come indici sintomatici dell'artato frazionamento il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- la prossimità delle date di richiesta del titolo autorizzativo, dei provvedimenti di voltura, se presenti, o delle date di inizio dei lavori;
- la prossimità delle date di entrata in esercizio;
- la prossimità delle date di accettazione dei preventivi di concessione o unicità del preventivo di connessione per lotto di impianti.

Le indicazioni sopra fornite non hanno pretesa di esaustività.

1.2.1.6 Cumulabilità della tariffa incentivante

La tariffa incentivante è **cumulabile** con:

- il contributo PNRR previsto dal Decreto CACER. In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'[Appendice B](#), paragrafo 3, in ragione dell'entità del contributo ottenuto;
- altri contributi in conto capitale, diversi dal punto precedente, di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base delle misure a valere sulle quali è stato erogato il contributo, considerando, in caso di accesso a più di una misura, il maggiore dei costi di investimento di riferimento massimi, espressi in €/kW, tra le varie misure. Nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all'[Appendice E](#)). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'Appendice B, paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ottenuto;
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato¹ diverso dal conto capitale, purché l'equivalente sovvenzione per kW non superi il 40% del costo di investimento di

¹ Per aiuti di Stato devono intendersi sia quelli soggetti ad obblighi di notifica, sia quelli che sono esentati da tale obbligo (ad esempio quelli rientranti nel regime "de minimis", o quelli sottratti alla notifica in quanto rientranti in particolari categorie, ai sensi della disciplina comunitaria sul tema).

riferimento massimo espresso in €/kW (nel caso di accesso a misure che non prevedano un costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW occorrerà prendere a riferimento i valori di cui all'[Appendice E](#)). In tal caso la tariffa viene decurtata secondo quanto previsto all'[Appendice B](#), paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ottenuto;

- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni, senza decurtazione;
- le detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), senza decurtazione;
- altre forme di sostegno pubblico diverse dal conto capitale che non costituiscono un regime di aiuto di Stato, senza decurtazione.

Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

La tariffa incentivante **non è cumulabile** con:

- altre forme di incentivo in conto esercizio;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- contributi in conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili;
- altre forme di sostegno pubblico che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale in misura maggiore del 40% dei costi di investimento ammissibili.

1.2.2 Comunità energetiche rinnovabili (CER)

La **comunità energetica rinnovabile** deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

La CER deve poi essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Quest'ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun/a impianto/UP venga esercito/a dal produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica rinnovabile e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento. Si precisa che la messa a disposizione dell'impianto di produzione/UP in relazione all'energia elettrica immessa in rete da parte di un produttore nei confronti di una Comunità energetica rinnovabile rileva esclusivamente ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e, come previsto dal TIAD, non rileva ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

Una stessa comunità può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

1.2.2.1 Referente della CER e mandato

Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto:

- **da un produttore, membro della CER**
- **da un cliente finale, membro della CER;**

- **da un produttore “terzo”** di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una **ESCO certificata UNI 11352**.

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Si rimanda ai paragrafi [1.1.1](#) e [1.2.1.1](#) Parte II, per tutti i requisiti che deve possedere il Referente.

1.2.2.2 Atto Costitutivo/Statuto della CER

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:

- a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito, anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
- c. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- e. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
- f. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'[Appendice B](#), sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

1.2.2.3 Soci/membri della CER

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte della configurazione di CER devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità);
- b) qualora esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere:

- persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI)², associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'ISTAT secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
- c) qualora siano PMI, la partecipazione alla CER non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Si specifica che le grandi imprese non possono essere soci o membri della CER.

Per **poteri di controllo** si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche rinnovabili, sono attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento.

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c), è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003, che ha definito le modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese ai fini della definizione di PMI, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate.

Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel D.M. 18 aprile 2005, atto quest'ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria.

Si segnala, poi, che non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di comunità per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che l'energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell'energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell'energia elettrica incentivata e di quella autoconsumata.

Si evidenzia, infine, che tra i punti di connessione dei clienti finali ricompresi nella configurazione possono poi figurare anche quelli nella titolarità della stessa comunità.

Possono appartenere alla CER, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

1.2.2.4 Produttori non appartenenti alla CER ma che rilevano per la configurazione

Produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Operative.

² Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; per medie imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica, considerato che non appartengono alla CER (cosiddetti produttori "terzi").

1.2.3 Gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente

Un **gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** deve prevedere la presenza di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori del contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.2.3.2](#) Parte II), e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

1.2.3.1 Referente del Gruppo di autoconsumatori e mandato

Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente, nel caso del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, può essere svolto da:

- uno degli autoconsumatori facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
- l'amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- il rappresentante legale dell'edificio.

Si precisa che, in ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti all'uopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi).

In alternativa alle figure sopra citate, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, conferito da parte di tutti soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di autoconsumatori, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Si rimanda ai paragrafi [1.1.1](#) e [1.2.1.1](#) Parte II, per tutti i requisiti che deve possedere il Referente.

1.2.3.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo di autoconsumatori

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte di un gruppo di autoconsumatori che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- b) nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- c) aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti di seguito descritti.

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) è necessario, nel caso di soggetti diversi dai nuclei familiari, che il codice ATECO prevalente dell'autoconsumatore sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Si segnala, poi, che non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di gruppo di autoconsumatori per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che l'energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell'energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa.

Si evidenzia, inoltre, che tra i clienti finali della configurazione può figurare anche il condominio.

I rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori devono essere regolati da un contratto di diritto privato che:

- preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati;
- preveda che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, di cui all'[Appendice B](#) delle presenti Regole, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Nel caso di condomini, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i soggetti appartenenti al gruppo di autoconsumatori, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al suddetto gruppo.

Il perfezionamento dell'accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

1.2.3.3 Clienti e produttori non facenti parte del Gruppo di autoconsumatori ma che rilevano per la configurazione

Produttori che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.2.3.2](#) Parte II possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Operative.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica considerato che non appartengono al gruppo di autoconsumatori (cosiddetti produttori "terzi"). Il produttore terzo resta comunque soggetto alle istruzioni degli autoconsumatori di energia rinnovabile facenti parte del gruppo.

Inoltre, eventuali clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione di gruppo di autoconsumatori e che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.2.3.2](#) Parte II, possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell'utilizzo dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell'energia elettrica autoconsumata e incentivata.

Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento relativo al riconoscimento dei benefici derivanti dall'autoconsumo, adoterà le modalità più opportune al trattamento dei dati medesimi in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), interfacciandosi laddove necessario con le Società del gruppo GSE, Ministeri e Autorità di regolazione, nonché con le società di distribuzione dell'energia e/o i venditori, ferme le responsabilità di questi ultimi riguardo i trattamenti e i dati nella loro titolarità.

1.2.3.4 Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti di produzione in un Gruppo di autoconsumatori

I punti di connessione dei clienti finali la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di un gruppo di autoconsumatori, **devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio**.

Gli impianti di produzione, la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di un gruppo di autoconsumatori, devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più autoconsumatori.

Tali verifiche devono essere fatte dal Referente, come definito al paragrafo [1.2.3.1](#) Parte II.

Per **edificio** si intende una costruzione costituita da strutture edilizie che delimitano uno spazio di volume definito, composta da una o più unità immobiliari, come censite al catasto. La superficie che delimita un edificio può confinare con l'ambiente esterno, il terreno o altri edifici.

Ai fini delle presenti Regole Operative si applicherà la **definizione di edificio solo allorché questo sia costituito da unità immobiliari aventi un unico proprietario**, al fine di distinguerlo dal caso del condominio.

Per **condominio** si intende un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro (c.d. "condominio minimo") che sono anche comproprietari delle parti comuni. I condomini possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti "supercondomini".

Parimenti in linea generale, nel caso di edifici che costituiscono dei centri commerciali si applicano le norme sul condominio negli edifici, fintantoché non trovano applicazione le clausole contrattuali che disciplinano la gestione degli spazi comuni alle singole unità immobiliari.

Si precisa infine che **per area afferente all'edificio o condominio** si intende l'area occupata dall'edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.

1.2.4 L'autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione

La configurazione di **autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza"** deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un'utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione/UP.

Gli impianti di produzione/UP possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni dell'autoconsumatore di energia rinnovabile.

1.2.4.1 Referente dell'autoconsumatore a distanza e mandato

Il ruolo di Referente nel caso dell'autoconsumatore individuale "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto dal medesimo autoconsumatore.

In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una **ESCO certificata UNI 11352**.

Si rimanda ai paragrafi [1.1.1](#) e [1.2.1.1](#) Parte II, per tutti i requisiti che deve possedere il Referente.

1.2.4.2 Unicità del cliente finale

La configurazione di autoconsumatore individuale a distanza che utilizza la rete di distribuzione, deve prevedere la presenza di **un solo cliente finale**. Tutti i punti di connessione in prelievo inseriti nella configurazione dovranno pertanto essere nella titolarità di tale soggetto che dovrà, inoltre, avere la piena disponibilità dell'area ove sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.

1.2.4.3 Produttori diversi dal cliente finale

Possono far parte della configurazione di autoconsumatore individuale a distanza anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (produttori "terzi"), purché soggetti alle sue istruzioni e fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo [1.2.4.4](#).

In tal caso essi conferiscono mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa, fermo restando il rispetto dei requisiti previsti per tali impianti ai sensi delle presenti Regole Operative.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica.

1.2.4.4 Ubicazione degli impianti di produzione

In una configurazione di autoconsumatore individuale a distanza possono essere presenti più impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella piena disponibilità dell'autoconsumatore stesso.

Sezione 3 Requisiti delle configurazioni che accedono al solo contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata

Le tipologie di **configurazione che possono accedere esclusivamente al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata** sono le seguenti:

- **gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente;**
- **cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione;**
- **comunità energetica dei cittadini (CEC).**

Per gli impianti di produzione inseriti nelle configurazioni di CEC, Gruppi di clienti attivi o cliente attivo a distanza non sono previsti vincoli o requisiti in relazione alla fonte, alla data di entrata in esercizio o alla potenza.

1.3.1 Comunità energetiche dei cittadini (CEC)

La comunità energetica dei cittadini deve prevedere la presenza di almeno due membri/soci facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

La CEC deve essere proprietaria ovvero avere la disponibilità ed il controllo di tutti gli impianti di produzione/UP facenti parte della configurazione. Quest'ultima condizione può essere soddisfatta con un accordo sottoscritto tra le Parti dal quale si possa evincere che ciascun impianto/UP venga esercito/a dal

produttore nel rispetto degli accordi definiti con la comunità per le finalità della comunità energetica e nel rispetto di quanto previsto dalle norme di riferimento.

La messa a disposizione dell'impianto da parte di un produttore nei confronti di una CEC rileva ai fini della erogazione dei benefici economici connessi alla condivisione dell'energia e non anche ai fini della valorizzazione economica dell'energia immessa in rete che rimane liberamente definibile dal produttore.

Si precisa che una stessa CEC può costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione dovrà essere inviata una richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

1.3.1.1 Referente delle CEC e mandato

Il ruolo di Referente nel caso della CEC può essere svolto dalla medesima comunità, nella persona fisica che, per statuto o atto costitutivo, ne ha la rappresentanza legale.

In alternativa, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza:

- **da un produttore, membro della CEC;**
- **da cliente, membro della CEC;**
- **da un produttore "terzo" di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una **ESCO certificata UNI 11352**.**

In questi casi, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Si rimanda al paragrafo [1.1.1](#) Parte II, per i requisiti del Referente.

1.3.1.2 Atto Costitutivo/Statuto della CEC

Lo Statuto o l'atto costitutivo della CEC regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:

- a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
- b. i membri o i soci che esercitano poteri di controllo sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CEC non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d. la partecipazione dei membri/soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- e. il soggetto responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa è la comunità stessa.

1.3.1.3 Soci/membri della CEC

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte della configurazione di CEC devono essere clienti finali e/o produttori in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere soci o membri di un medesimo soggetto giuridico (la comunità);
- b) qualora esercitino poteri di controllo sulla comunità, essere:
 - persone fisiche, piccole imprese³, autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 210/21 le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- c) qualora siano imprese, la partecipazione alla comunità non deve costituire l'attività commerciale e/o industriale principale.

Per **poteri di controllo** si intendono quei poteri che, in base alle varie configurazioni assunte dalle Comunità energetiche dei cittadini, sono attribuiti ai soggetti indicati dalla norma al fine di indirizzare la Comunità Energetica, garantire il conseguimento dello scopo statutario e il rispetto del quadro normativo e regolatorio di riferimento.

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera c), è necessario che il codice ATECO prevalente dell'impresa privata sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Si ricorda che, ai sensi della Raccomandazione della Commissione Europea n. 361 del 6.5.2003, che ha definito le modalità di applicazione dei criteri da utilizzare per il calcolo della dimensione delle imprese ai fini della definizione di piccola impresa, nel caso in cui l'impresa sia collegata e/o associata ad una o più imprese, ai fini della verifica dei dati di occupazione e di fatturato o bilancio, andranno presi in considerazione non solo i dati dell'impresa stessa, ma anche quelli delle imprese associate e collegate.

Ai fini dei calcoli dimensionali e/o economici delle imprese, ivi incluse quelle per le quali esiste una relazione con altre imprese (collegate e/o associate), si rinvia ai criteri descritti nella suddetta Raccomandazione e nel D.M. 18 aprile 2005, atto quest'ultimo che recepisce la descritta disciplina comunitaria.

Si segnala, poi, che non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di CEC per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che l'energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell'energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell'energia elettrica autoconsumata.

Si evidenzia, infine, che tra i punti di connessione dei clienti finali ricompresi nella configurazione possono poi figurare anche quelli nella titolarità della stessa comunità.

Possono appartenere alla comunità, in qualità di membri o soci, anche soggetti non facenti parte della/delle configurazione/i per la/e quale/i viene/venga richiesto l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

1.3.1.4 Produttori non appartenenti alla CEC ma che rilevano per la configurazione

Produttori che non siano membri o soci della comunità possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa.

³ Per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica, considerato che non appartengono alla comunità (produttori "terzi").

1.3.2 Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente

Le configurazioni di gruppo di clienti attivi devono prevedere la presenza di almeno due soggetti distinti, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori appartenenti al gruppo (ovvero sottoscrittori del contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.3.2.2](#) Parte II) e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un'utenza di consumo e un impianto di produzione/UP.

1.3.2.1 Referente del Gruppo dei clienti attivi e mandato

Il ruolo di Referente nel caso del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, può essere svolto da:

- uno dei clienti attivi facenti parte del gruppo, scelto dal medesimo gruppo, a cui dovrà essere conferito apposito mandato senza rappresentanza da parte di tutti i membri;
- l'amministratore di condominio, se presente, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- in caso di assenza di amministratore, il rappresentante legale del condominio, individuato come Referente tramite verbale di assemblea condominiale;
- il rappresentante legale dell'edificio.

Si precisa che, in ambito commerciale o industriale, il ruolo del Referente può essere ricoperto da soggetti all'uopo costituiti per la gestione degli spazi e servizi comuni (quali consorzi).

In alternativa alle figure sopra citate, il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza, di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, conferito da parte di tutti i soggetti facenti parte della configurazione di gruppo di clienti attivi, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Si rimanda al paragrafo [1.1.1](#) Parte II, per i requisiti del Referente.

1.3.2.2 Clienti e produttori facenti parte del Gruppo dei clienti attivi

Ai fini dell'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, i soggetti facenti parte del gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- b) nel caso di imprese private, la partecipazione alla configurazione non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- c) aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i contenuti di seguito descritti.

Per il soddisfacimento del requisito di cui alla lettera b) è necessario, nel caso di soggetti diversi dai nuclei familiari, che il codice ATECO prevalente dell'autoconsumatore sia diverso dai codici 35.11.00 e 35.14.00.

Si segnala, poi, che non è possibile far parte, come clienti finali, di una configurazione di gruppo di clienti attivi per le utenze in relazione alle quali risulti attivo il servizio di Scambio sul Posto, stante il fatto che

l'energia elettrica prelevata da tali utenze concorre già alla quantificazione dell'energia elettrica scambiata e non può essere quindi conteggiata ai fini del calcolo dell'energia elettrica autoconsumata.

Si evidenzia, inoltre, che tra i clienti finali della configurazione può figurare anche il condominio.

I rapporti tra i soggetti appartenenti alle configurazioni di gruppo devono essere regolati da un contratto di diritto privato che:

- preveda il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore;
- individui univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa a cui i soggetti possono, inoltre, demandare la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE;
- consenta ai soggetti di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati.

Nel caso di condomini, per le finalità di regolazione dei rapporti tra i clienti finali, si considera valido anche il verbale di delibera assembleare firmato dai condòmini che aderiscono al gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente.

Il perfezionamento dell'accordo avente i contenuti minimi sopra elencati deve avvenire prima della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

1.3.2.3 Clienti e produttori non facenti parte del Gruppo dei clienti attivi ma che rilevano per la configurazione

Produttori che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.3.2.2](#) Parte II, possono conferire mandato al Referente perché l'energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell'energia elettrica condivisa. Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell'energia elettrica considerato che non appartengono al gruppo di clienti attivi (produttori "terzi").

Il produttore terzo resta comunque soggetto alle istruzioni dei clienti attivi facenti parte del gruppo.

Inoltre, eventuali clienti finali aventi punti di prelievo ubicati nel medesimo edificio o condominio a cui si riferisce la configurazione di gruppo di clienti attivi e che non abbiano sottoscritto il contratto di diritto privato di cui al paragrafo [1.3.2.2](#) Parte II, possono rilasciare una liberatoria al GSE, per il tramite del Referente, ai fini dell'utilizzo dei dati di misura dell'energia elettrica prelevata afferenti ai loro punti di connessione perché assumano rilievo nel computo dell'energia elettrica autoconsumata.

Il GSE, quale Titolare autonomo del trattamento relativo al riconoscimento dei benefici derivanti dall'autoconsumo, adotterà le modalità più opportune al trattamento dei dati medesimi in ottemperanza alle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), interfacciandosi laddove necessario con le Società del gruppo GSE, Ministeri e Autorità di regolazione, nonché con le società di distribuzione dell'energia e/o i venditori, ferme le responsabilità di questi ultimi riguardo i trattamenti e i dati nella loro titolarità.

1.3.2.4 Ubicazione dei punti di connessione in prelievo e degli impianti del Gruppo dei clienti attivi

I punti di connessione dei clienti finali la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di un gruppo di clienti attivi, devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio.

Gli impianti la cui energia elettrica rileva ai fini della determinazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di un gruppo di clienti attivi, devono essere ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero presso altri siti nella piena disponibilità di uno o più clienti attivi.

Tali verifiche devono essere fatte dal Referente, come definito al paragrafo [1.3.2.1](#) Parte II.

Per **edificio** si intende una costruzione costituita da strutture edilizie che delimitano uno spazio di volume definito, composta da una o più unità immobiliari, come censite al catasto. La superficie che delimita un edificio può confinare con l'ambiente esterno, il terreno o altri edifici.

Ai fini delle presenti Regole Operative si applicherà la **definizione di edificio solo allorché questo sia costituito da unità immobiliari aventi un unico proprietario**, al fine di distinguerlo dal caso del condominio.

Per **condominio** si intende, un edificio avente almeno due unità immobiliari di proprietà, in via esclusiva, di almeno due soggetti diversi tra loro (c.d. "condominio minimo") che sono anche comproprietari delle parti comuni. I condomini possono essere costituiti anche da più edifici aventi parti comuni, come definite ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, come nel caso delle villette a schiera o dei cosiddetti "supercondomini".

Parimenti in linea generale, nel caso edifici che costituiscono dei centri commerciali si applicano le norme sul condominio negli edifici, fintantoché non trovano applicazione le clausole contrattuali che disciplinano la gestione degli spazi comuni alle singole unità immobiliari.

Si precisa, infine, che **per area afferente all'edificio o condominio** si intende l'area occupata dall'edificio o condominio e dalle relative pertinenze e spazi comuni.

1.3.3 Il cliente attivo a distanza che utilizza la rete di distribuzione

La configurazione di cliente attivo a distanza deve prevedere almeno la presenza di due punti di connessione di cui uno che alimenti un'utenza di consumo e un altro a cui è collegato un impianto di produzione/UP.

Gli impianti di produzione/UP possono essere di proprietà di un soggetto terzo e/o gestiti da un soggetto terzo, purché il soggetto terzo resti soggetto alle istruzioni del cliente attivo.

1.3.3.1 Referente del cliente attivo a distanza e mandato

Ai sensi del TIAD, il ruolo di Referente nel caso cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione può essere svolto dal medesimo cliente attivo.

In alternativa il ruolo di Referente può essere svolto, previo mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento, da un produttore di un impianto/UP la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352.

Si rimanda al paragrafo [1.1.1](#) Parte II, per i requisiti del Referente.

1.3.3.2 Unicità del cliente finale

Le configurazioni di cliente attivo a distanza devono prevedere la presenza di **un solo cliente finale**.

Tale cliente finale deve avere la piena disponibilità degli edifici o siti presso cui sono ubicati gli impianti di produzione facenti parte della configurazione.

1.3.3.3 Produttori diversi dal cliente finale

Possono far parte della configurazione di cliente attivo a distanza anche uno o più produttori diversi dal cliente finale (cosiddetti produttori “terzi”), purché soggetti alle sue istruzioni.

In tal caso essi conferiscono mandato al Referente perché l’energia elettrica immessa dai loro impianti di produzione rilevi nel computo dell’energia elettrica condivisa.

Tali soggetti possono anche svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica.

1.3.3.4 Ubicazione degli impianti di produzione

In una configurazione di cliente attivo a distanza possono essere presenti anche più impianti di produzione di energia elettrica ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo.

CAPITOLO 2 PROCEDURA PER L’ACCESSO AL SERVIZIO PER L’AUTOCONSUMO DIFFUSO

Sezione 1 Domanda di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso

2.1.1 Termini e modalità di presentazione

L'invio della richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso deve essere effettuato dal Referente e implica la **conoscenza e l'accettazione delle presenti Regole Operative**, del **quadro normativo e regolatorio** di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Nel caso in cui **nell’ambito dell’istanza venga richiesto il ritiro dell’energia elettrica immessa** in rete da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato, tale richiesta s’intende **relativa a tutti gli impianti di produzione o unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione** e le relative prestazioni saranno regolate nel rispetto di quanto stabilito nel medesimo contratto per il servizio di autoconsumo diffuso con il GSE. In questo caso il Referente deve aver ricevuto mandato dal/i produttore/i (se diverso/i dal Referente) per sottoscrivere il contratto di ritiro dedicato per tutti gli impianti di produzione le cui immissioni rilevano ai fini della quantificazione dell’energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria di riferimento della configurazione ed eventuali contratti di Ritiro Dedicato in essere afferenti a uno o più impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione saranno risolti di diritto con l’ammissione al servizio.

Si specifica altresì che eventuali contratti di scambio sul posto afferenti a impianti di produzione o unità di produzione per le quali è stata fatta richiesta di accesso al ritiro dedicato saranno risolti di diritto dal GSE alla data di decorrenza del servizio di autoconsumo diffuso.

Si evidenzia inoltre che, qualora il ritiro dell’energia elettrica non venga richiesto contestualmente all’accesso al servizio, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione, le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell’energia elettrica incentivata e autoconsumata, sarà possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l’energia elettrica immessa in rete.

La richiesta di accesso **deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica**, accedendo al **Portale informatico del GSE**, tramite l’area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l’applicazione “Sistemi di Produzione e Consumo – SPC” presente all’interno del Portale e seguendo le istruzioni per l’invio

delle **richieste di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso** riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "**Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC**", accessibile anche dal menù presente all'interno dell'applicazione.

Si evidenzia che le **richieste di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi** - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - **non saranno tenute in considerazione.**

Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata e nel corso del periodo di incentivazione, procede ad **effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente** e ulteriori informazioni, quali in particolare:

- a) i dati degli impianti di produzione inclusi nella configurazione, come contenuti nel sistema GAUDÌ di TERN S.p.A.;
- b) i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l'Acquirente Unico.

La presentazione della richiesta presuppone la corretta registrazione su GAUDÌ degli impianti di produzione, delle UP, dei sistemi di accumulo e dei relativi produttori e il conseguente rilascio del codice CENSIMP. Prima dell'invio della richiesta occorre quindi verificare e nel caso aggiornare i dati presenti sul sistema GAUDÌ tramite Terna e le imprese distributrici.

Si evidenzia, infatti, che il **Portale informatico non consente la modifica dei dati degli impianti, delle UP e dei sistemi di accumulo provenienti da GAUDÌ**. Pertanto, qualora l'utente dovesse riscontrare eventuali incongruenze nei dati visualizzati dal Portale informatico, dovrà **provvedere alla relativa modifica su GAUDÌ**, prima di inviare la richiesta di accesso al servizio. Si precisa che le modifiche effettuate sul portale GAUDÌ di Terna saranno visibili sui sistemi del GSE il giorno successivo all'effettuazione della modifica.

Prima dell'invio della richiesta il **Referente** è tenuto, poi, a **verificare** che tutti i **punti di connessione** dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione **appartengano all'area sottesa alla medesima cabina primaria AT/MT presa a riferimento**, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE.

Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti di produzione e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell'[Allegato 3](#).

Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un'autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta (istanza di accesso), corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità.

I fac-simile della istanza di accesso sono riportati all'[Allegato 2](#).

Il GSE renderà inoltre disponibile sul proprio sito internet i fac-simile dei mandati.

Il Referente dovrà, comunque, **conservare e rendere disponibili**, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, **tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all'atto della richiesta di accesso al servizio.**

2.1.2 Adempimenti in materia di antimafia

Ai fini dell'erogazione degli importi spettanti, i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi del D. lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., sono tenuti a inoltrare al GSE la documentazione prevista dal medesimo Decreto

legislativo, mediante l'apposita applicazione presente nell'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), denominata "Documentazione Antimafia".

Al riguardo, si specifica invero che il GSE ha l'obbligo di acquisire d'ufficio, tramite le Prefetture, l'informativa antimafia per tutti gli operatori che ricevono incentivi o erogazioni per un importo superiore a € 150.000,00, calcolato sull'intera durata del periodo di validità del contratto.

2.1.3 Istruttoria, valutazione e termini di comunicazione dell'esito al Referente

Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in:

- a) un **esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata** a corredo della richiesta, nel rispetto del quadro normativo in vigore alla data dell'invio della domanda e di quanto previsto dalla Delibera e dal Decreto CACER. In particolare, in tale fase, oltre ai controlli sulla titolarità dei punti di connessione in prelievo effettuati tramite i dati provenienti dal SII di Acquirente Unico S.p.A. e sulla corrispondenza dei dati degli impianti/UP con quelli presenti sul sistema GAUDI, il GSE effettua la verifica dell'appartenenza di tutti i punti di connessione della configurazione all'area afferente alla cabina primaria presa a riferimento per la configurazione, tramite i dati resi disponibili al GSE dai Gestori di rete;
- b) l'invio di una o più comunicazioni **al Referente**.

In particolare, **il GSE comunica, al Referente**, all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nella richiesta di accesso al servizio o, in assenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite il Portale SPC (nel caso di richiesta di integrazione):

1. **l'accoglimento della richiesta**. Il provvedimento di accoglimento della richiesta reca indicazione dei contributi unitari che verranno riconosciuti e delle principali caratteristiche tecniche della configurazione (potenza, POD, etc.).

Il contratto del servizio per l'autoconsumo diffuso viene attivato con la comunicazione di accoglimento della richiesta. Inoltre, il provvedimento riporta la **data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso** e, se richiesto, la data di decorrenza del **ritiro dell'energia elettrica immessa**.

2. **la richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta /o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto, dalla Delibera, e dalle presenti Regole Operative.

La richiesta di integrazione è comunicata tramite il Portale SPC attraverso l'invio di un'e-mail di avviso all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Soggetto Referente in fase di richiesta. La comunicazione sarà disponibile e visualizzabile nel Portale SPC. Nella richiesta sono indicate le informazioni e/o i documenti da integrare sul Portale SPC al fine del completamento dell'istruttoria per la valutazione della richiesta. In tali casi il Referente è tenuto a inviare l'integrazione **entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta**. In conformità con quanto previsto dalla Legge 241/90, la richiesta di integrazione sospende il termine del procedimento di valutazione, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in mancanza, dalla scadenza del termine di 30 giorni.

Nel caso in cui la documentazione risulti ancora incompleta o presenti inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Referente non invii le integrazioni richieste, il GSE, laddove ne ricorrano i presupposti, comunica i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (preavviso di rigetto) ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990.

Nel caso in cui, invece, le integrazioni inviate risultino esaustive e il GSE verifichi il possesso dei requisiti previsti, viene rilasciato il provvedimento di accoglimento.

3. **i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza** (preavviso di rigetto), ai sensi dell'art. 10-bis della Legge 241/1990. Nel caso di mancata sussistenza dei requisiti previsti dalla Delibera e/o dal Decreto e/o qualora vi fossero motivi ostativi all'accoglimento della istanza di accesso, il GSE invia il preavviso di rigetto, concedendo al Referente un termine di 10 giorni per presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di dieci giorni per la presentazione delle osservazioni medesime. Nel caso in cui le osservazioni inviate permettano di sanare i motivi ostativi, il GSE rilascia il provvedimento di accoglimento;
4. **il diniego della richiesta.** In tal caso l'eventuale provvedimento adottato dal GSE indicherà anche le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni al preavviso di rigetto (ove previsto).

Il GSE **conclude l'istruttoria entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo alla comunicazione di richiesta di accesso al servizio**, al netto dei tempi imputabili al Soggetto Referente, in caso, ad esempio, di richiesta di integrazioni o di invio del preavviso di rigetto, o ad altri soggetti interpellati dal GSE, in applicazione della Legge 241 del 1990. L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso.

2.1.4 Verifica preliminare di ammissibilità

Il Referente può richiedere al GSE, nel caso delle configurazioni di CER, Gruppi di autoconsumatori e autoconsumatori a distanza, una verifica preliminare di ammissibilità al servizio per l'autoconsumo diffuso. Tale verifica è richiesta su base volontaria e non è condizione necessaria per l'accesso agli incentivi.

Il Referente è tenuto a corrispondere al GSE un corrispettivo a copertura dei costi di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Il GSE fornisce entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta un parere preliminare positivo per l'ammissibilità ovvero suggerisce le prescrizioni da seguire per addivenire alla predetta ammissibilità.

Prima dell'invio della richiesta, il gruppo o la comunità dovranno essere già stati costituiti, gli impianti autorizzati (se previsto) e con preventivo di connessione (se previsto) accettato in via definitiva.

Dovranno inoltre essere rispettati tutti i requisiti di cui al [Capitolo 1](#) Parte II che per gli impianti verranno valutati "a progetto". Allo stesso modo, la verifica del rispetto dei requisiti derivanti dal principio DNSH sarà effettuata sulla base dei criteri "ex- ante" secondo quanto indicato all'[Appendice C](#).

Resta fermo che il diritto di accesso agli incentivi verrà valutato dal GSE sulla base della documentazione presentata con l'istanza di cui al paragrafo [2.1.1](#) Parte II.

L'invio della richiesta di verifica preliminare deve essere effettuato dal Referente e implica **la conoscenza e l'accettazione delle presenti Regole Operative**, del **quadro normativo e regolatorio** di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

La richiesta di verifica preliminare **deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica**, accedendo al **Portale informatico del GSE**, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" presente all'interno del Portale e seguendo le **istruzioni per l'invio delle richieste di verifica preliminare** riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "**Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC**", accessibile anche dal menù presente all'interno dell'applicazione.

Si evidenzia che le **richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi** - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - **non saranno tenute in considerazione**.

Il GSE, durante le attività di valutazione della richiesta presentata, procede ad **effettuare un riscontro di corrispondenza tra i dati comunicati o dichiarati dal Referente** e ulteriori informazioni, quali in particolare i dati relativi ai clienti finali e alle caratteristiche dei punti di connessione alla rete elettrica nella disponibilità delle imprese distributrici e/o del Sistema Informativo Integrato istituito e gestito presso l'Acquirente Unico.

Prima dell'invio della richiesta il **Referente** è tenuto, poi, a **verificare** che **i punti di connessione** dei clienti finali e degli impianti di produzione inseriti nella configurazione **appartengano all'area sottesa alla stessa cabina primaria presa a riferimento**, sulla base della mappa interattiva delle cabine primarie riportata sul sito internet del GSE.

Il Referente dovrà inoltre allegare la documentazione relativa agli impianti e alla comunità/gruppo/autoconsumatore a distanza elencata nell'[Allegato 3](#).

Il Referente dovrà infine scaricare, sottoscrivere ed inviare un'autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità.

I fac-simile della istanza di accesso sono riportati all'[Allegato 2](#).

Il GSE renderà disponibili sul proprio sito internet i fac-simile dei mandati.

Sezione 2 Accesso alla tariffa incentivante e/o al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata

2.2.1 Attivazione del contratto per il riconoscimento del servizio di autoconsumo diffuso

Il GSE effettua le verifiche tecnico-amministrative sulla documentazione di cui all'[Allegato 3](#). A valle dei suddetti controlli, finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti descritti al [Capitolo 1](#) della Parte II del presente documento, il GSE provvederà alla sottoscrizione del Contratto contestualmente all'invio del provvedimento di accoglimento recante la firma del Rappresentante Legale del GSE e riportante i riferimenti e il periodo di validità del Contratto. Il Contratto ha per oggetto la regolazione del servizio per l'autoconsumo diffuso.

Nel caso in cui il Referente, nell'ambito dell'istanza di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso abbia richiesto al GSE per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione il ritiro dell'energia elettrica immessa alle condizioni del Ritiro Dedicato, il Contratto regola altresì la remunerazione dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione la cui energia rileva per la configurazione e sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa. In tal caso, il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE viene attivato per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione, fermo restando la facoltà del Referente di richiedere la cessazione del ritiro tramite le apposite funzionalità del portale. Gli impianti di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione verranno pertanto esclusi dal contratto di dispacciamento in immissione del GSE, coerentemente con le tempistiche previste nel Codice di Rete di Terna, a decorrere da una data successiva comunicata dal medesimo GSE al Referente e a Terna.

Nel caso in cui il ritiro da parte del GSE non venga richiesto contestualmente all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, con riferimento a ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione, le cui immissioni rilevano per la quantificazione dell'energia elettrica autoconsumata e incentivata, sarà possibile scegliere liberamente con quali modalità valorizzare l'energia elettrica immessa in rete.

Rimane ferma la facoltà del Referente di richiedere il ritiro da parte del GSE per tutti gli impianti di produzione durante il periodo di validità del Contratto. In tal caso il servizio di ritiro decorrerà coerentemente con le

tempistiche di cui al Codice di Rete di Terna, ovvero alla prima data utile in cui tutti gli impianti di produzione verranno ricompresi nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

Si precisa che il periodo di incentivazione, ove previsto, ha una durata pari a 20 anni considerato al netto di eventuali fermate derivanti da cause di forza maggiore ovvero di fermate effettuate per la realizzazione di interventi di ammodernamento e potenziamento non incentivati.

Al termine del periodo di incentivazione, il Contratto può essere tacitamente rinnovato annualmente in relazione alle sole parti afferenti alla valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

L'[Allegato 5](#) riporta lo schema di contratto per il riconoscimento del servizio.

2.2.1.1 Data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso

La data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso può essere differente per ogni impianto/UP di produzione la cui energia rileva per la configurazione.

La data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP nel caso in cui l'impianto/UP sia entrato/a in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto CACER coincide:

- con la data di entrata in vigore del medesimo Decreto CACER se la richiesta di accesso al servizio è presentata entro 120 (centoventi) giorni solari dalla data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente;
- con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre il termine di cui al punto precedente oppure con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro il termine di cui al punto precedente comporta la perdita del diritto al riconoscimento dei contributi per il periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto CACER e il giorno di invio della richiesta.

Nel caso di impianti/UP entrati in esercizio a decorrere dalla data di entrata in vigore del Decreto CACER coincide:

- con la data di entrata in esercizio del singolo impianto o UP se la richiesta di accesso al servizio perviene entro 120 (centoventi) giorni solari dall'ultima tra la data di entrata in esercizio dell'impianto/UP e la data di messa a disposizione delle funzionalità del Portale informatico del GSE, ovvero con una data successiva alla suddetta se indicata dal Soggetto Referente;
- con il giorno successivo a quello di invio della richiesta in caso di richieste inviate oltre i termini di cui al punto precedente o con una data successiva se indicata dal Soggetto Referente. In ogni caso la mancata comunicazione entro i termini comporta la perdita del diritto al contributo per il periodo intercorrente tra la data di entrata in esercizio dell'impianto o UP e il giorno di invio della richiesta.

Nel caso di **impianti/UP che beneficiano dello Scambio sul Posto**, l'inserimento dell'impianto/UP nella configurazione e quindi la decorrenza del servizio in riferimento a tale impianto/UP potrà comunque avvenire solo a partire da una **data successiva a quella di chiusura della convenzione di Scambio sul Posto**.

Nel caso, inoltre, di **gruppo di autoconsumatori e gruppo di clienti attivi**, la data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP **non potrà comunque essere antecedente alla data di creazione dell'associazione** definita come la data di sottoscrizione, da parte dei soggetti facenti parte del gruppo, del contratto di diritto privato che regola i rapporti tra loro intercorrenti, di cui ai paragrafi [1.2.3.2](#) e [1.3.2.2](#). Parte II.

Nel caso di CEC la data di decorrenza del servizio per il singolo impianto/UP **non potrà comunque essere antecedente alla data di creazione dell'associazione** definita come la data in cui l'Atto costitutivo/Statuto della CEC rispetti **tutte** le indicazioni contenute al paragrafo [1.3.1.2](#) Parte II.

In tutti i casi la data di decorrenza generale del servizio sarà la meno recente tra tutte le date di decorrenza degli impianti/UP.

2.2.1.2 Data di decorrenza del ritiro dell'energia elettrica immessa in rete

Qualora il Referente richieda al GSE, nell'ambito della istanza di ammissione al servizio per l'autoconsumo diffuso, il ritiro dell'energia elettrica immessa, il GSE determinerà la data di decorrenza del ritiro di ogni singolo impianto di produzione ovvero unità di produzione facente parte della configurazione, secondo le seguenti casistiche, fissandola:

- alla data di entrata in esercizio dell'impianto di produzione ovvero unità di produzione, qualora l'istanza venga inviata entro 120 giorni solari dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti/unità di produzione;
- al primo giorno del mese successivo a quello di risoluzione di eventuali altri contratti di Scambio sul Posto o Ritiro Dedicato in essere afferenti all'impianto di produzione / unità di produzione;
- a una data definita dalle parti purché siano completate le procedure necessarie all'inserimento delle UP che compongono l'impianto di produzione nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE, nel caso in cui il Referente inoltri la richiesta oltre i 120 giorni solari dalla data di entrata in esercizio del primo degli impianti di produzione / unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione ovvero l'impianto di produzione / unità di produzione facente parte della configurazione non risulti ricompreso nel contratto di dispacciamento in immissione del GSE.

2.2.1.3 Variazione del Soggetto Referente

La variazione del Referente della configurazione deve essere comunicata tempestivamente al GSE tramite le apposite funzionalità del Portale. La mancata comunicazione, infatti, non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al Referente subentrante.

Il GSE, a seguito della richiesta di variazione del Referente, verifica la sussistenza, in capo al soggetto subentrante, dei requisiti richiesti sulla base della disciplina ministeriale e regolatoria di riferimento, riservandosi in caso di mancato rispetto dei medesimi di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni.

2.2.2 Contributi economici

I **contributi economici** spettanti alle configurazioni ammesse al servizio per l'autoconsumo diffuso sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione/UP la cui energia elettrica rilevi per la configurazione, a partire dalla data di decorrenza dei servizi, come meglio precisato ai paragrafi [2.2.1.1](#) e [2.2.1.2](#) Parte II.

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse possono essere di tre tipologie:

- **incentivazione** dell'energia elettrica condivisa incentivabile ai sensi del Decreto CACER (C_{ACI});
- **valorizzazione** dell'energia elettrica autoconsumata, mediante la restituzione delle componenti tariffarie previste dalla Delibera (C_{ACV});
- **ritiro** dell'energia elettrica immessa in rete da parte del GSE, ove richiesto (RID);

Per ciascun kWh di energia elettrica **incentivata** viene riconosciuto dal GSE, **per un periodo di 20 anni** un corrispettivo unitario, definito **tariffa premio**, come specificato al paragrafo [2.2.2.1](#) Parte II.

Per ciascun kWh di energia elettrica **autoconsumata** viene riconosciuto dal GSE, sempre **per un periodo di 20 anni**, un corrispettivo unitario, definito contributo di **valorizzazione**, relativo alla tariffa di trasmissione a cui può aggiungersi un contributo relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete, come meglio specificato al paragrafo [2.2.2.2](#) Parte II.

Si precisa che sull'energia autoconsumata all'interno di un Sistema di Distribuzione Chiuso non viene corrisposto il contributo di valorizzazione.

Nella seguente tabella si riporta uno schema riepilogativo dei contributi economici spettanti per ciascuna delle configurazioni descritte nel paragrafo [2](#) Parte I.

L'incentivazione avviene attraverso il seguente meccanismo:

- l'erogazione in corso d'anno di un **acconto mensile**, determinato sulla base di una stima dell'energia elettrica condivisa incentivabile e della tariffa premio spettante (acconto);
- il riconoscimento, sempre su base mensile e a partire dall'anno successivo a quello di riferimento, del **contributo economico di incentivazione effettivamente spettante** sulla base delle misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete (conguaglio).

Si precisa che, al fine di garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni, il GSE rende disponibili al Referente i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti.

2.2.2.1 Determinazione della tariffa incentivante

2.2.2.1.1 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di acconto

Il valore del **corrispettivo mensile di acconto** dipende dalla fonte e dalla somma delle potenze degli impianti di produzione/UP presenti in configurazione che hanno accesso all'incentivo. Tali grandezze concorrono a determinare una stima dell'energia immessa in rete dagli impianti di produzione/sezioni che, moltiplicata per un coefficiente di contemporaneità fra immissione e prelievo " α ", fisso e definito dal GSE, dà luogo all'energia incentivata stimata in acconto.

Le rate mensili di acconto sono costanti in valore, fatta salva la possibilità da parte del GSE di rivedere in aumento o in diminuzione il coefficiente di contemporaneità α .

Il GSE riconosce la prima rata di acconto nel mese " $m+1$ ", mese di attivazione del contratto, relativamente al periodo compreso tra la decorrenza dello stesso e il mese m .

Successivamente, il calcolo e la pubblicazione avvengono con frequenza mensile entro il 25 del mese " $m+1$ ", con " m " mese di competenza del calcolo.

Il GSE si riserva comunque la facoltà di modificare le tempistiche di calcolo e pubblicazione dei contributi in funzione del monitoraggio dei dati ricevuti dal gestore di rete previo aggiornamento delle presenti Regole.

Il corrispettivo di acconto del generico mese " m " è pari alla sommatoria dei corrispettivi di acconto calcolati per i diversi impianti/ UP facenti parte della configurazione:

$$\text{Acconto}_{ACI, m} = \sum A_{ACI, i}$$

Il valore $A_{ACI, i}$ dell'acconto spettante all' i -esimo impianto/ UP è calcolato come di seguito:

$$A_{ACI,i} = P_i * \frac{H_j}{12} * \alpha * (TIP_a) = \text{corrispettivo economico di acconto per l'impianto/ UP "i"}$$

dove:

P_i = potenza incentivabile dell'impianto/ UP "i"

j = è la fonte di alimentazione dell'impianto o UP "i"

H = ore di immissione annuali dell'impianto/ UP "i", stimate secondo i valori di seguito riportati (variabili in base alla zona geografica di ubicazione degli impianti⁴ nel solo caso degli impianti fotovoltaici):

- 900 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Nord
- 1050 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Centro
- 1.100 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Sud
- 1.500 ore per impianti eolici
- 1.500 ore per impianti idroelettrici
- 5.000 Biogas e biomasse
- 500 ore per gli altri impianti

α = coefficiente di contemporaneità tra immissione e prelievo = 0,60

TIP_a = tariffa incentivante premio d'acconto, determinata come di seguito dettagliato:

$$TIP_a = (TP_{base} + Z + FC_{zonale}) * (1 - F)$$

Z è il valore medio della parte variabile della tariffa definita da Decreto CACER (può assumere valori compresi tra 0 – 40 €/MWh) ed è posto in fase di acconto pari a 20 €/MWh.

$$TP_{base} = \begin{cases} 60 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i > 600 \text{ kW} \\ 70 \text{ €/MWh} & \text{con } 200 \text{ kW} < P_i \leq 600 \text{ kW} \\ 80 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i \leq 200 \text{ kW} \end{cases}$$

FC_{zonale} è il fattore di correzione della tariffa, che tiene conto dei diversi livelli di insolazione per gli impianti fotovoltaici ed è così definito in base all'ubicazione dell'impianto:

$$FC_{zonale} = \begin{cases} + 4 \text{ €/MWh} & \text{Regioni del centro} \\ + 10 \text{ €/MWh} & \text{Regioni del nord} \end{cases}$$

F è un parametro che nella generalità dei casi varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale e un valore pari a 0,5, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

⁴ Unicamente per la finalità di determinazione del contributo di acconto, il GSE individua le seguenti macro-zone a cui afferiscono le Regioni italiane:

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia-Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo;

Sud: Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tali modalità di definizione del calcolo dell'acconto sono valide per l'anno 2024 e comunque fino all'erogazione del conguaglio annuale.

Il GSE si riserva di aggiornare le suddette modalità a valle del monitoraggio dei dati reali di condivisione dell'energia nelle configurazioni, previo aggiornamento delle presenti Regole.

2.2.2.1.2 Modalità di definizione della tariffa incentivante a titolo di conguaglio

A partire dall'anno successivo a quello di riferimento ed entro il 15 maggio, il GSE procede al riconoscimento del **contributo economico di incentivazione effettivamente spettante** per l'anno di riferimento, utilizzando le misure di energia trasmesse al GSE dai gestori di rete.

La determinazione del corrispettivo avviene per ciascun mese dell'anno di riferimento e può dar luogo a un calcolo "completo" o a un calcolo "parziale", così definiti:

- **calcolo completo** è il processo di determinazione della partita economica per una data competenza (mese/anno) mediante la valorizzazione di **tutte** le ultime misure di energia elettrica, trasmesse dal gestore di rete, sui vari punti di connessione (ciò implica che per tutti i punti afferenti al contratto risultino disponibili al GSE tutte le misure validate dal GSE di energia necessarie alla determinazione della partita economica⁵);
- **calcolo parziale** è il processo di determinazione della partita economica per una data competenza (mese/anno) mediante la valorizzazione del **numero minimo** di misure di energia elettrica, trasmesse dal gestore di rete, sui vari punti di connessione (ciò implica che in relazione ai punti afferenti al contratto risultino disponibili al GSE almeno una misura di energia elettrica immessa e una di energia prelevata validate dal GSE)⁶.

Si evidenzia che è prevista la pubblicazione di calcoli parziali solo nel caso in cui il valore economico risultante sia maggiore del contributo di acconto riconosciuto.

Nel caso in cui, i dati di misura fossero disponibili solo dopo la finestra temporale del 15 maggio dell'anno "a+1", il GSE procede alla pubblicazione del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante entro il 25 del mese "m+1" detto "m" mese di validazione della misura.

In caso di trasmissione di rettifiche delle misure di energia elettrica da parte dei gestori di rete, il GSE procede alla rideterminazione delle partite economiche interessate mediante operazioni di **ricalcolo** con cadenza semestrale entro i mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

A tal proposito, si evidenzia che le rettifiche dei dati di misura di energia elettrica, con la possibilità anche di completare l'invio dell'intero set di misure elettriche, sono acquisite dal GSE fino al sessantunesimo mese successivo a quello di competenza, coerentemente con quanto stabilito dal Testo Integrato del Settlement – TIS.

Il GSE si riserva comunque la facoltà di modificare le tempistiche di calcolo e pubblicazione dei contributi in funzione del monitoraggio dei dati ricevuti dal gestore di rete previo aggiornamento delle presenti Regole.

L'erogazione del contributo economico di incentivazione effettivamente spettante avviene entro il mese successivo alla pubblicazione. La remunerazione spettante è riconosciuta tramite bonifico bancario.

⁵ Energia immessa e/o prelevata e, nel caso di presenza di sistema di accumulo, energia prodotta e energia assorbita o rilasciata dal sistema di accumulo (configurazione 2 o 3).

⁶ Nel caso in cui sia presente un sistema di accumulo all'interno della configurazione, per accedere al calcolo parziale saranno necessarie anche le misure relative ad energia prodotta dall'impianto ed energia assorbita dall'accumulo (configurazione 2) o energia rilasciata dall'accumulo (configurazione 3).

Il contributo economico del mese “m” è pari alla sommatoria dei prodotti su base oraria tra la tariffa premio e l’energia elettrica condivisa incentivabile:

$$C_{ACI} = \sum TIP_h * E_{ACI,h}$$

L’energia elettrica condivisa incentivabile per l’ora h è determinata sulla base del seguente algoritmo:

$$E_{ACI,h} = \min(E_{immessa,h}; E_{prelevata,h})$$

Dove:

$$E_{immessa,h} = \sum_{y=1}^n E_{immessa \text{ punto di connessione } y}$$

$$E_{prelevata,h} = \sum_{y=1}^n E_{prelevata \text{ punto di connessione } y}$$

- h è la generica ora del mese;
- y è il generico punto di connessione;
- $\sum_{y=1}^n E_{immessa \text{ punto di connessione } y}$ è l’energia elettrica immessa ai fini della condivisione espressa in kWh così come definita nell’appendice A;
- $\sum_{y=1}^n E_{prelevata \text{ punto di connessione } y}$ è l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione espressa in kWh così come definita nell’appendice A;

La tariffa premio TIP è variabile su base oraria perché dipendente dai prezzi del mercato dell’energia; è calcolata per l’ora h come segue:

$$TIP_h = \{\min[CAP; TP_{base} + \max(0; 180 - Pz)] + FC_{zonale}\} * (1 - F)$$

dove:

Pz è il prezzo zonale orario

TP_{base} è il valore base della tariffa, così definito in base al valore della potenza impianto/sezione della medesima UP:

$$TP_{base} = \begin{cases} 60 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i > 600 \text{ kW} \\ 70 \text{ €/MWh} & \text{con } 200 \text{ kW} < P_i \leq 600 \text{ kW} \\ 80 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i \leq 200 \text{ kW} \end{cases}$$

CAP è il valore soglia della tariffa spettante, così definito in base al valore della potenza impianto/sezione della medesima UP:

$$CAP = \begin{cases} 100 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i > 600 \text{ kW} \\ 110 \text{ €/MWh} & \text{con } 200 \text{ kW} < P_i \leq 600 \text{ kW} \\ 120 \text{ €/MWh} & \text{con } P_i \leq 200 \text{ kW} \end{cases}$$

FC_{zonale} è il fattore di correzione della tariffa, che tiene conto dei diversi livelli di insolazione per gli impianti fotovoltaici ed è così definito in base all’ubicazione dell’impianto:

$$FC_{zonale} = \begin{cases} + 4 \text{ €/MWh} & \text{Regioni del centro}^7 \\ + 10 \text{ €/MWh} & \text{Regioni del nord}^8 \end{cases}$$

Il parametro F è legato all'eventuale erogazione di un **contributo in conto capitale**: nella generalità dei casi varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale e un valore pari a 0,5, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica oggetto di incentivazione (E_{ACI}) afferente a punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e protezione ambientale.

2.2.2.1.3 Modalità di regolazione dell'importo della tariffa premio eccedentaria

Il Decreto prevede che le CACER assicurino, mediante esplicita previsione statutaria, pattuizione privatistica, o, nel caso di autoconsumo individuale, dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati.

Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER.

Il Referente è tenuto infatti a:

- assicurare completa, adeguata e preventiva informativa a tutti i consumatori finali, che siano soci o membri o autoconsumatori che agiscono collettivamente facenti parti delle medesime configurazioni, sui benefici loro derivanti dall'accesso alla tariffa incentivante;
- fornire al GSE una rendicontazione dettagliata su base annuale dei benefici conseguenti alle incentivazioni e delle modalità della loro ripartizione. In particolare, per tale scopo, qualsiasi configurazione è tenuta a mantenere una contabilità separata per i tipi di contribuzione che riceverà. L'importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia anzidetto dovrà essere destinato a soggetti che non sono imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

2.2.2.1.4 Tempistiche di erogazione della tariffa incentivante

Il GSE eroga gli importi spettanti su base mensile e al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 50 €.

Il termine di pagamento è fissato all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di pubblicazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

⁷Regioni del centro =Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo

⁸Regioni del Nord = Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto

Il GSE effettua la liquidazione delle somme dovute determinando la posizione finanziaria netta, creditrice o debitrice sulla base del beneficio spettante al Referente tenendo conto delle fatture emesse dal GSE e di quelle precedenti non ancora incassate.

2.2.2.2 Determinazione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata

2.2.2.2.1 Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata a titolo di acconto e tempistiche di erogazione

Il valore di acconto del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata è funzione della fonte e della somma delle potenze degli impianti di produzione/UP presenti in configurazione che hanno accesso al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata.

Il GSE riconosce la prima rata di acconto nel mese "m+1", mese di attivazione del contratto, relativamente al periodo compreso tra la decorrenza dello stesso e il mese "m". Successivamente, il calcolo e la pubblicazione avvengono con frequenza mensile entro il 25 del mese "m+1", con "m" mese di competenza del calcolo.

Il contributo in acconto è determinato stimando l'energia elettrica autoconsumata A_{ACVC} con le medesime modalità previste al par. 2.2.2.1.1 Parte II e applicando a tale energia il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Afa),m}$ pari alla parte unitaria variabile, espressa in c€/kWh, della tariffa di trasmissione definita per le utenze in bassa tensione previsto per l'anno di riferimento.

Il corrispettivo di acconto del generico mese "m" è pari alla sommatoria dei corrispettivi di acconto calcolati per i diversi impianti/ UP facenti parte della configurazione:

$$\text{Acconto}_{ACV, m} = \sum A_{ACV, i}$$

Il valore A_{ACV} , dell'acconto spettante all'i-esimo impianto/ UP è calcolato come di seguito:

$$A_{ACV, i} = P \cdot \frac{H_j}{12} \cdot \alpha \cdot CU_{Afa),m} = \text{corrispettivo economico di acconto per l'impianto/ UP "i"}$$

dove:

P_i = potenza dell'impianto/UP "i"

j = è la fonte di alimentazione dell'impianto o dell'UP "i"

H = ore di immissione annuali dell'impianto/ UP "i", stimate secondo i valori di seguito riportati (variabili in base alla zona geografica di ubicazione degli impianti⁹ nel solo caso degli impianti fotovoltaici):

- 900 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Nord
- 1050 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Centro
- 1.100 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Sud
- 1.500 ore per impianti eolici

⁹ Unicamente per la finalità di determinazione del contributo di acconto, il GSE individua le seguenti macro-zone a cui afferiscono le Regioni italiane:

Nord: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia-Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo;

Sud: Puglia, Campania, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

- 1.500 ore per impianti idroelettrici
- 5.000 Biogas e biomasse
- 500 ore per gli altri impianti

α = coefficiente di contemporaneità tra immissione e prelievo = 0,60

Le modalità e le tempistiche di erogazione del contributo sono le medesime di quelle previste per l'erogazione della tariffa incentivante di cui ai par. [2.2.2.1.4](#) Parte II.

Tali modalità di definizione del calcolo dell'acconto sono valide per l'anno 2024 e comunque fino all'erogazione del conguaglio annuale. Il GSE si riserva di proporre, per verifica ad ARERA, un aggiornamento delle suddette modalità a valle del monitoraggio dei dati reali di condivisione dell'energia nelle configurazioni.

2.2.2.2.2 Modalità di definizione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata a titolo di conguaglio e tempistiche di erogazione

Ai fini della determinazione del contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (C_{ACV}), il GSE calcola:

- a) per ciascuna configurazione per l'autoconsumo diffuso, la quantità di energia elettrica autoconsumata oraria e mensile (E_{ACV}), quest'ultima pari alla somma delle quantità di energia elettrica autoconsumate orarie nelle ore del mese;
- b) nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e di gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente, l'energia elettrica autoconsumata oraria e mensile tenendo conto dei soli impianti di produzione facenti parte dell'edificio o condominio cui appartengono anche le unità di consumo (E_{ACVC}).

Nel caso di **gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** e di **gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente**, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (C_{ACV}), espresso in €, pari alla somma del:

- a. prodotto tra l'energia elettrica autoconsumata E_{ACV} mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Afa),m}$ pari alla parte unitaria variabile, espressa in c€/kWh, della tariffa di trasmissione ($TRAS_E$) definita per le utenze in bassa tensione;
- b. prodotto tra l'energia elettrica autoconsumata E_{ACVC} mensile e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Afb),m}$ pari al valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo;
- c. la somma, per livello di tensione i e ore h , dei prodotti tra l'energia elettrica autoconsumata E_{ACVC} per livello di tensione, il coefficiente delle perdite evitate C_{PR} corrispondente al medesimo livello di tensione e il prezzo zonale orario P_z :

$$C_{ACV} = CU_{Afa),m} * E_{ACV} + CU_{Afb),m} * E_{ACVC} + \sum_i (E_{ACVC,i} * C_{PR,i} * P_z)_h$$

Nel caso di **comunità energetiche rinnovabili, di comunità energetiche dei cittadini, di autoconsumatori individuali di energia rinnovabile "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione e di clienti attivi "a distanza" che utilizzano la rete di distribuzione**, il GSE calcola su base mensile, per ciascuna configurazione, il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (C_{ACV}), espresso in €, pari al prodotto

tra l'energia elettrica autoconsumata E_{ACV} e il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Afa),m}$:

$$C_{ACV} = CU_{Afa),m} * E_{ACV}$$

Il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Afa),m}$, espresso in c€/kWh, è pari alla parte unitaria variabile della tariffa di trasmissione ($TRAS_E$) definita per le utenze in bassa tensione:

$$CU_{Afa),m} = TRAS_E$$

Il corrispettivo unitario di autoconsumo forfetario mensile $CU_{Afb),m}$, espresso in c€/kWh, è pari al valore più elevato della componente variabile di distribuzione definita per le utenze per altri usi in bassa tensione (BTAU) vigenti nel mese m-esimo:

$$CU_{Afb),m} = BTAU$$

Il coefficiente delle perdite di rete evitate (C_{PR}) è pari a:

- a) 1,2% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in media tensione;
- b) 2,6% nel caso di energia elettrica condivisa per effetto dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione connessi alla rete di distribuzione in bassa tensione.

La determinazione del corrispettivo avviene, per ciascun mese dell'anno di riferimento, con le modalità specificate al par. [2.2.2.1.2](#) Parte II e con le tempistiche di erogazione previste [2.2.2.1.4](#) Parte II.

2.2.2.3 Determinazione del corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete

Nei casi in cui il Referente ha richiesto, contestualmente all'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, anche il servizio di ritiro dell'energia immessa in rete per tutti gli impianti di produzione ovvero per tutte le unità di produzione la cui energia elettrica rileva per la configurazione, il GSE regola anche le condizioni economiche relative al ritiro dedicato per i suddetti impianti, secondo le modalità previste dall'Allegato A alla deliberazione ARERA 280/07 e s.m.i..

2.2.2.3.1 Tempistiche di erogazione del corrispettivo per il ritiro dell'energia elettrica immessa in rete

Il GSE procede alla pubblicazione del corrispettivo di ritiro dell'energia elettrica immessa in rete entro il 25 del mese m+1 detto m mese di validazione della misura.

L'erogazione del corrispettivo di ritiro dell'energia elettrica immessa avviene di norma entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi. Nei casi in cui il soggetto Referente sia tenuto a emettere fattura, l'erogazione del corrispettivo è effettuata il mese successivo all'emissione della fattura.

Il termine di pagamento è fissato all'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla data di pubblicazione (calendario dei giorni lavorativi sulla piazza di Roma).

La prima erogazione dell'anno è effettuata al netto del contributo per la copertura dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività del GSE.

2.2.2.4 Corrispettivi a copertura dei costi gestionali ed operativi

I beneficiari della tariffa incentivante sono tenuti a versare su base annua il corrispettivo di cui al presente paragrafo mediante compensazione delle somme erogate al soggetto Referente, secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

2.2.3 Dati di misura, profilazioni e relative modalità di utilizzo ai fini della definizione dell'energia elettrica oggetto di incentivazione e autoconsumata

Il GSE acquisisce con flusso mensile, dal gestore di rete, responsabile del servizio di misura, le seguenti grandezze a seconda delle configurazioni:

- energia prodotta: energia rilevata dai misuratori con il codice M2, dedicati alle sezioni d'impianto;
- energia immessa: nel caso di impianto monosezione, che non condivide il punto di connessione con altri impianti, la misura sarà pari a quella rilevata dal misuratore con il codice M1, posto nel punto di connessione con la rete. Nel caso di presenza di potenziamento e/o di altro impianto che condivide il medesimo punto di connessione, la misura dell'energia immessa verrà trasmessa al GSE, dal gestore di rete, ripartita per ciascun impianto o sezione di esso tramite appositi algoritmi definiti da quest'ultimo;
- energia prelevata: energia rilevata in ingresso dal contatore con il codice M1, posto nel punto di connessione con la rete.

Per quanto concerne le grandezze necessarie ai fini della definizione dell'energia elettrica condivisa in presenza di sistemi di accumulo, quali l'energia assorbita e l'energia rilasciata, si rimanda a quanto descritto nelle "Regole tecniche per l'attuazione delle disposizioni relative all'integrazione di sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale".

La misura verrà trasmessa dal gestore di rete con la granularità prevista ai sensi del TIS, con cadenza mensile entro il giorno 15 del mese "m+1" successivo al mese di competenza m, secondo quanto previsto dal TIME. Sarà inoltre prevista la possibilità di inviare rettifiche da parte del Gestore di Rete entro 5 anni dalla data di competenza della misura, in analogia a quanto previsto dal TIS.

Nel caso di misure non trattate orarie ai sensi del TIS, per il calcolo dell'energia condivisa sarà necessario effettuare una riprofilazione su base oraria dei dati di misure. A tale scopo, come previsto dall'articolo 8.6 del TIAD, il gestore di rete configura i misuratori per la rilevazione dei dati di misura orari non validati e li trasmette al GSE. Tali dati verranno utilizzati dal GSE solamente per la profilazione dei dati monorari o per fasce validati.

In caso di indisponibilità del dato non validato orario, il gestore di rete ne darà opportuna informazione al Referente e al GSE. In tali casi, il GSE ai fini della ripartizione oraria delle misure applicherà dei profili standard, definiti dal medesimo GSE per ciascuna tipologia di cliente finale (definita dal TIT) e per ciascuna tipologia di impianto/fonte primaria. Tali profili standard saranno esplicitati per ogni casistica e definiti in un documento specifico verificato positivamente dal Direttore della Direzione Mercati Energia dell'ARERA e pubblicato sul sito del GSE. Ai fini dell'individuazione dei profili standard per il prelievo, verranno utilizzati i dati storici presenti sul Sistema Informatico Integrato (di seguito SII), mentre per l'immissione verranno utilizzati i dati storici di produzione nella disponibilità del GSE. Le informazioni, riferite alla tipologia di cliente finale per ciascun utente, utili per l'assegnazione del profilo standard saranno acquisite, ai sensi dell'articolo 8.3 del TIAD, dal Registro Centrale Ufficiale (RCU). Inoltre, come previsto dall'articolo 8.7 del TIAD, il GSE si riserva di utilizzare i profili standard in tutti i casi in cui, alla data del 31 marzo dell'anno a+1, non siano state trasmesse le misure orarie non validate dal gestore di rete anche nei casi in cui non sia presente la dichiarazione di indisponibilità. Eventuali variazioni di dati anagrafici, messi a disposizione dal SII al GSE per

la definizione delle tipologie di utenza, avranno validità a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di comunicazione della variazione.

Sezione 3 Modifiche alle configurazioni apportate successivamente alle domande di accesso

Di seguito vengono indicate le principali tipologie di modifica alle configurazioni che **vanno comunicate al GSE dal Referente** secondo modalità che verranno rese note dal medesimo GSE.

A seguito della ricezione della comunicazione relativa agli interventi di modifica effettuati il GSE avvia un procedimento amministrativo secondo il medesimo iter descritto al paragrafo [2.1.3](#) Parte II.

Il contratto per la regolazione del servizio per l'autoconsumo diffuso è oggetto di aggiornamento ogni volta subentrino modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, quali ad esempio quelle che derivano dall'inserimento nella configurazione e/o dalla fuoriuscita di clienti finali e/o produttori.

Le principali tipologie di modifica sono le seguenti:

- a. aggiunta di uno o più punti di connessione in prelievo;
- b. rimozione di uno o più punti di connessione in prelievo;
- c. aggiunta di impianti di produzione o di potenziamenti di impianti di produzione per i quali si vuole richiedere l'inserimento nella configurazione;
- d. realizzazioni di potenziamenti su impianti di produzione già inseriti nella configurazione per i quali si vuole richiedere l'inserimento nella configurazione;
- e. rimozione di impianti di produzione;
- f. richiesta di ritiro o di chiusura del servizio di ritiro dell'energia elettrica immessa.

Si segnala che oltre alle suddette vanno segnalate tutte le modifiche che possono avere incidenza sul calcolo dei contributi spettanti e sui requisiti necessari.

Sono consentiti interventi di manutenzione che non comportano incrementi della potenza nominale dell'impianto e delle singole macchine o sezioni che lo compongono, nonché, ove disponibile, della potenza nominale dei motori primi:

- a. superiori al 5%, per gli impianti di potenza nominale fino a 20 kW;
- b. superiori all'1%, per gli impianti di potenza nominale superiore a 20 kW.

Sezione 4 Verifiche e controlli

2.4.1 Modalità di svolgimento delle attività di verifica di competenza GSE

Il GSE può effettuare, durante l'intero periodo di incentivazione, attività di verifica sia attraverso controlli documentali, sia mediante sopralluoghi, anche senza preavviso, presso i siti ove sono ubicati gli impianti e i punti di consumo, al fine di accertarne la corretta esecuzione tecnica e amministrativa nonché la sussistenza e la permanenza dei requisiti di ammissibilità agli incentivi nonché dei presupposti per il riconoscimento e il mantenimento degli incentivi, come stabiliti dal Decreto.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi, anche mediante monitoraggio da remoto dei flussi energetici;
- la conformità tra quanto dichiarato e quanto effettivamente realizzato;
- la completezza e la regolarità della documentazione prevista dalle presenti Regole operative e dalla normativa applicabile.

Le attività di controllo si svolgono nel rispetto, in particolare, delle disposizioni di cui all'art. 42 del D.lgs. 28/2011 e della Legge n. 241/1990, in un contesto di trasparenza ed equità nei confronti dei soggetti interessati e in contraddittorio con il Referente e/o con soggetti da questo delegati.

Fatti salvi i casi di controlli senza preavviso, l'avvio del procedimento di controllo mediante sopralluogo è comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge n. 241/1990, con lettera raccomandata A/R ovvero mediante Posta Elettronica Certificata. Tale comunicazione indica il luogo, la data, l'ora, i nominativi degli incaricati al controllo, la documentazione da rendere disponibile e reca l'invito al legale rappresentante della CACER a presenziare e collaborare alle relative attività, anche tramite suo delegato.

Nell'ambito dello svolgimento delle operazioni di sopralluogo, il GSE può richiedere ed acquisire atti, documenti, schemi tecnici, registri ed ogni altra informazione ritenuta utile nonché effettuare rilievi fotografici, purché si tratti di elementi strettamente connessi alle esigenze di controllo. Al termine dello svolgimento delle suddette operazioni, il GSE redige un processo verbale contenente l'indicazione delle operazioni effettuate, della documentazione esaminata, delle informazioni acquisite e delle eventuali dichiarazioni rese dal Referente o dal suo delegato e ne rilascia una copia a quest'ultimo. Nel caso in cui questi si rifiutino di sottoscrivere il verbale, ne viene dato atto nel verbale stesso.

Ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/1990, il Referente ha il diritto di presentare memorie scritte e documenti rispetto ai rilievi evidenziati nel corso delle attività di controllo. Il GSE è tenuto a valutare tali memorie ove siano pertinenti ai fini dell'attività di controllo.

Il termine di conclusione del procedimento di controllo è fissato in 180 giorni, fatti salvi i casi di maggiore complessità. Il procedimento di controllo si conclude, comunque, con l'adozione di un atto espresso e motivato sulla base delle risultanze raccolte nel corso del controllo e delle eventuali osservazioni presentate dall'interessato.

Nell'ambito delle verifiche il Referente deve adottare tutti i provvedimenti necessari affinché le suddette verifiche si svolgano in condizioni permanenti di igiene e sicurezza nel rispetto della normativa vigente in materia ed è altresì obbligato ad inviare preliminarmente allo svolgimento dei sopralluoghi, qualora richieste dal GSE, le informazioni necessarie atte a valutare preventivamente i rischi derivanti da tali attività.

Le verifiche oggetto del presente paragrafo non comprendono né sostituiscono i controlli che, in base alle normative di riferimento, sono alle amministrazioni statali regionali e a specifici soggetti pubblici o concessionari di attività di servizio pubblico, i quali continuano ad esserne conseguentemente responsabili. Nel caso in cui i soggetti indicati in precedenza, fermo restando il potere sanzionatorio loro spettante, rilevino violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, trasmettono al GSE l'esito degli accertamenti effettuati.

Il GSE, qualora ritenuto necessario, si riserva a sua volta di segnalare alle predette amministrazioni l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire agli stessi di adottare i provvedimenti di propria competenza.

Per quanto di competenza, si applica l'art. 42 del D.lgs. 28/11 e i relativi provvedimenti di attuazione.

Sezione 5 Decadenza della tariffa incentivante

2.5.1 Casi di decadenza

Il GSE dispone la decadenza dal diritto agli incentivi con l'integrale recupero delle somme già erogate in tutti i casi in cui, all'esito dell'attività di controllo o di verifica documentale, vengano accertate, in particolare, le seguenti violazioni rilevanti:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità previsti per le singole configurazioni;

- presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, contenenti dichiarazioni mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi;
- manomissione degli strumenti di misura e/o dei dati di targa dei componenti rilevanti ai fini della determinazione del diritto di accesso agli incentivi e di determinazione dell'energia auto consumata;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER (si vedano al riguardo le Regole in materia di artato frazionamento contenute nel paragrafo [1.2.1.5](#) Parte II);
- inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all'esito dell'attività di controllo;
- comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

Al di fuori delle ipotesi precedenti, qualora il GSE riscontri difformità, inadempimenti o fattispecie che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione dei contributi economici spettanti, dispone le prescrizioni più opportune o ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le somme indebitamente percepite, anche tramite compensazione a valere sugli incentivi da erogare.

CAPITOLO 3 MODALITA' DI RACCORDO PER LA TRANSIZIONE DEL MECCANISMO DI CUI ALL'ART 42BIS DEL D.L. 162/2019 AL MECCANISMO DI CUI AL DECRETO CACER

Il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 16 settembre 2020 cessa di applicarsi decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto di approvazione delle presenti Regole Operative.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto di approvazione delle presenti Regole Operative, è possibile presentare una richiesta di accesso al servizio di incentivazione e valorizzazione dell'energia condivisa per le configurazioni con impianti entrati in esercizio prima dell'entrata in vigore del Decreto CACER e realizzate nel rispetto delle condizioni previste dalle suddette Regole Tecniche, aggiornate in data 4 aprile 2022.

Le configurazioni qualificate con il meccanismo definito dalle suddette Regole Tecniche verranno comunque gestite secondo le modalità previste dal TIAD. Nel caso in cui il soggetto Referente di tali configurazioni voglia eliminare impianti/UP o punti di connessione in prelievo ovvero inserire ulteriori punti di connessione in prelievo nella configurazione, compresi nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui la configurazione si riferisce, può inviare una richiesta al GSE, secondo modalità che verranno rese note dal medesimo GSE.

Il soggetto Referente di una configurazione già qualificata può inoltre richiedere l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso alle condizioni e nel rispetto dei requisiti di cui alle presenti Regole Operative al fine di inserire nuovi impianti/UP nella configurazione già qualificata, presentando una nuova richiesta con le medesime modalità descritte al paragrafo [2.1.1](#) Parte II indicando tutti gli impianti di produzione/UP e le utenze in prelievo della nuova configurazione, ivi compresi quelli inclusi nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 che si vogliono far rientrare nella nuova configurazione.

Gli eventuali punti di connessione presenti nella configurazione già qualificata con il meccanismo definito dalle Regole Tecniche versione 4 aprile 2022 e non inseriti nella nuova continueranno a essere gestiti alle

condizioni previste dal TIAD, a condizione che la configurazione rimanente sia costituita da almeno un impianto/UP e due clienti finali. In caso contrario verrà risolto il contratto in essere.

In caso di esito positivo della richiesta il nuovo contratto con il GSE sarà stipulato secondo i termini definiti nelle presenti Regole Operative, il periodo di erogazione degli incentivi per gli impianti/UP provenienti dalla configurazione qualificata ai sensi del DM 16 settembre 2020 verrà decurtato di quello già goduto e la tariffa incentivante sarà mantenuta pari a quella inizialmente riconosciuta.

Nel caso di Comunità energetiche rinnovabili tali impianti/UP non verranno comunque considerati ai fini del computo della soglia massima del 30% di potenza prevista per gli impianti esistenti.

PARTE III – CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (MISURA PNRR)

CAPITOLO 1 I requisiti

Sezione 1 Requisiti delle configurazioni

Gli impianti o potenziamenti di impianti alimentati da fonti rinnovabili per i quali è possibile richiedere i contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR dovranno far parte, una volta realizzati, di una configurazione di **CER** o di **gruppo di autoconsumatori**.

Prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l'accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti già rappresentati nella Parte II:

- per **le CER**, al paragrafo generale [1.2.2](#) e a quello relativo all'atto costitutivo/statuto ([1.2.2.2](#));
- per **i gruppi di autoconsumatori**, al paragrafo generale [1.2.3](#) e a quello relativo ai clienti e produttori che possono far parte dei gruppi [1.2.3.2](#) in relazione alla necessità di aver sottoscritto un contratto di diritto privato.

1.1.1 Requisiti degli impianti

L'impianto di produzione/UP alimentato da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:

- i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- ii. avere potenza non superiore a 1 MW;
- iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
- iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
- vi. essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l'impianto/UP farà parte;
- vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
- viii. entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2026;
- ix. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati **nella Parte II, paragrafi [1.2.1.2](#) e [1.2.1.3](#)**, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e *tagging climatico*, come meglio specificati nell'[Appendice C](#);
- x. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante di cui all'Appendice B.

Il soggetto beneficiario può richiedere l'accesso ai contributi anche per più di un impianto di produzione/UP. In tal caso, il soggetto beneficiario dovrà presentare distinte richieste di accesso per ciascuno degli impianti o potenziamenti di impianto.

1.1.2 Soggetto beneficiario

Il soggetto beneficiario del contributo (soggetto attuatore esterno) deve essere il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione dell'impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.

Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto beneficiario, soggetto dotato di autonomia patrimoniale, che potrà essere:

- i. nel caso di CER, la medesima CER, ovvero un produttore e/o cliente finale socio/membro della CER **avente i requisiti rappresentati nel paragrafo [1.2.2.3 Parte II](#)**;
- ii. nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il legale rappresentante dell'edificio o condominio ovvero un produttore/cliente finale che fa parte del gruppo di autoconsumatori **aventi i requisiti rappresentati nel paragrafo [1.2.3.2 Parte II](#)**.

È necessario, inoltre, che non ricorrano le cause di esclusione indicate nel paragrafo [1.2.1.1. Parte II](#).

1.1.3 Identificazione del Titolare Effettivo ed assenza del conflitto di interesse

In base al paragrafo 2, lettera d), articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, *“ai fini dell’audit e dei controlli e per fornire dati comparabili sull’utilizzo dei fondi in relazione a misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del Piano per la ripresa e la resilienza”* è previsto l’obbligo di raccogliere alcune particolari categorie standardizzate di dati tra cui *“il nome del destinatario finale dei fondi (...); il/i nome/i, il/i cognome/i e la data di nascita del/dei titolare/i effettivo/i del destinatario dei fondi o appaltatore, ai sensi dell’articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio (...)”*.

Il Soggetto beneficiario dovrà fornire, in fase di invio della richiesta, compilando gli apposti campi previsti sul Portale Informatico, i dati identificativi del titolare effettivo, così come definito dall’articolo 20 del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in conformità con quanto stabilito dalla Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori e di quanto altresì stabilito nelle Circolari RGS del 15 settembre 2023, n. 27.

Ogni titolare effettivo dovrà rendere una propria dichiarazione indicando anche l’assenza di ogni conflitto di interesse.

Ai soli fini di indirizzo, si riportano i criteri generali recepiti all’interno delle suddette Linee Guida per l’identificazione del titolare effettivo:

1. Il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente/società, ovvero il relativo controllo.

In particolare:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale societario detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25% del capitale societario posseduta per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

2. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente/società, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
3. Qualora l'applicazione dei criteri precedenti non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente/società.

Il criterio previsto al punto 3 sopra riportato consente l'individuazione del titolare effettivo anche nel caso di soggetti beneficiari diversi dalle persone fisiche ma privi di personalità giuridica, quali le associazioni non riconosciute, le fondazioni bancarie, i comitati, i condomini, le parrocchie, ecc.

In tali casi, ad esempio, è possibile indicare quale titolare effettivo il legale rappresentante del soggetto beneficiario.

Il Soggetto beneficiario è comunque tenuto a conservare traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, nonché delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo secondo le indicazioni di cui ai punti 1 e 2 di cui sopra.

1.1.4 Spese ammissibili

Le spese ammissibili e i relativi limiti del costo di investimento massimo di riferimento sono riportate nell'Appendice [E](#).

Si ricorda che le spese devono riguardare impianti a fonti rinnovabili aventi le caratteristiche descritte al paragrafo [1.1.1](#) Parte III.

Si specifica inoltre che:

- le spese devono essere sostenute successivamente all'avvio dei lavori, pena la loro inammissibilità;
- tutte le spese dovranno **essere sostenute dal soggetto beneficiario** e comprovate con fatture elettroniche e pagamenti effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (sono ammesse solo le spese quietanziate entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto e comunque non oltre il 30 giugno 2026);
- le fatture attestanti i costi sostenuti, oltre a riportare gli elementi obbligatori di tracciabilità previsti dalla normativa vigente, devono essere caratterizzate dai seguenti elementi atti a garantire l'esatta riconducibilità delle spese al progetto finanziato:
 - o gli estremi identificativi (partita IVA, CF) del soggetto Beneficiario che effettua il pagamento;
 - o gli estremi identificativi del soggetto che emette la fattura (denominazione sociale, CF o partita IVA, indirizzo, sede, IBAN, etc.);
 - o il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG;
 - o il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
 - o gli estremi identificativi del contratto a cui la fattura si riferisce;
 - o la dicitura *"Progetto finanziato con fondi PNRR – M2.C2.- I1.2 - Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo - Iniziativa Next Generation EU"*;

- o la descrizione della tipologia d'intervento alla quale si riferiscono gli importi (a titolo esemplificativo: progettazione, direzione lavori, collaudi, costi di connessione, acquisto e posa in opera).

Con riferimento ai giustificativi di pagamento effettuati (ricevute dei bonifici), la causale deve riportare:

- il codice CUP e, ove applicabile, il codice CIG;
- il titolo del progetto ammesso al finanziamento (codice identificativo rilasciato dal Portale informatico GSE);
- il riferimento al numero e alla data della fattura;
- se non già presenti in altro punto della ricevuta del bonifico, la Partita IVA e il codice fiscale del soggetto beneficiario del pagamento.

1.1.5 Cumulabilità del contributo PNRR

Il contributo PNRR è cumulabile con:

- altri contributi in conto capitale **diversi** da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel caso in cui il soggetto beneficiario sia un'amministrazione pubblica, quest'ultima si impegna a non trasferire il contributo di cofinanziamento non PNRR all'interno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea), di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all'[Appendice E](#)) e nel rispetto del divieto di doppio finanziamento (come specificato al successivo paragrafo [1.1.6](#) Parte III). In tal caso il contributo PNRR richiedibile per kW è al massimo pari alla differenza tra il 40% del costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, previsto all'Appendice E, e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;
- i contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- la tariffa incentivante decurtata, secondo quanto previsto all'[Appendice B](#), paragrafo 3, in ragione dell'intensità del contributo ricevuto.

Il contributo PNRR non è cumulabile con:

- incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle presenti Regole;
- Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
- detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
- altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
- altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale.

Tutti i casi sopra elencati si intendono nei limiti previsti e consentiti dalla disciplina comunitaria in tema di cumulo e di rispetto del divieto di doppio finanziamento, di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241.

1.1.6 Doppio finanziamento

“Il concetto di “doppio finanziamento” nell'ambito del PNRR tiene conto anche della natura orientata ai risultati dello strumento. Per questo, non solo è fatto espresso divieto che, a livello di Soggetti Attuatori, i costi sostenuti per raggiungere i risultati di qualsiasi misura finanziata dal Piano non siano coperti da altri programmi dell'Unione Europea (cioè il destinatario finale non riceva un sostegno per coprire gli stessi

costi sia dal PNRR - attraverso lo Stato membro - sia da altri fondi dell'Unione), ma anche che nel raggiungimento degli obiettivi di performance non concorrano altri programmi finanziati dall'Unione. In particolare, l'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilisce che "il sostegno nell'ambito dello strumento si aggiunge a quello fornito da altri programmi e strumenti dell'Unione". Il rispetto delle disposizioni regolamentari con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo) del PNRR, si sostanzia pertanto:

- nel **divieto di coprire gli stessi costi sostenuti dal PNRR contestualmente da parte di altri programmi/strumenti dell'Unione** (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR), cioè il destinatario finale non dovrebbe ricevere un sostegno per coprire gli stessi costi sia dal PNRR che da altri fondi dell'Unione Europea;
- nel **divieto di cofinanziare l'intervento, nell'ambito dei massimali già riportati per il rispetto del cumulo** (come specificato al paragrafo [1.1.5](#) Parte III), **con altri fondi dell'Unione** (es.: Fondi strutturali Europei quali il FESR) in quanto ciò comporterebbe che lo Stato membro riceva un sostegno da due diverse fonti di finanziamento dell'Unione Europea.

CAPITOLO 2 PROCEDURA PER L'ACCESSO AL CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE

Sezione 1 Domanda di accesso al contributo in conto capitale

2.1.1 Tempistiche e modalità

L'invio della richiesta di accesso al contributo in conto capitale del PNRR deve essere effettuata dal Soggetto beneficiario solo **a seguito dell'apertura dello sportello** di cui verrà dato avviso secondo lo schema presente in Allegato [1](#) e implica **la conoscenza e l'accettazione delle presenti Regole Operative, del quadro normativo e regolatorio** di riferimento e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

Il beneficiario è tenuto a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Lo sportello sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramite appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.

La richiesta **deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica**, accedendo al **Portale informatico del GSE**, tramite l'area clienti (<https://areaclienti.gse.it/>), utilizzando le credenziali (User ID e password) fornite dal GSE in fase di registrazione oppure tramite SPID, e poi adoperando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC" presente all'interno del Portale e seguendo le **istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al contributo PNRR** riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "**Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC**", accessibile anche dal menù presente all'interno dell'applicazione.

Si evidenzia che le **richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi** - quali, ad esempio, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, - **non saranno tenute in considerazione**.

Il beneficiario dovrà allegare la documentazione relativa all'impianto/UP e alla comunità/gruppo elencata nell'Allegato [3](#) e scaricare, sottoscrivere e inviare un'autodichiarazione generata automaticamente dal Portale informatico GSE al momento della richiesta (istanza di accesso), corredandola di copia fotostatica di un suo documento di identità in corso di validità.

Il fac-simile della istanza di accesso è riportato all'Allegato [2](#).

Il GSE ha, poi, l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto previsto al paragrafo [2.1.2](#) Parte II.

Il beneficiario dovrà, comunque, **conservare e rendere disponibili**, in caso di verifica, per consultazione e acquisizione, **tutti i documenti utili a dimostrare quanto autocertificato all'atto della richiesta di accesso al beneficio**.

2.1.2 Istruttoria, valutazione e comunicazione delle risultanze dell'istruttoria al soggetto Beneficiario

Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in:

- a) un **esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata** a corredo della richiesta, nel rispetto del quadro normativo in vigore alla data dell'invio della domanda e di quanto previsto dalla Delibera e dal Decreto CACER, finalizzato a verificare il rispetto dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'ammissibilità al beneficio, nell'ambito del quale il GSE può chiedere integrazioni;
- b) l'invio di una comunicazione **al soggetto Beneficiario** recante le risultanze dell'istruttoria.

In particolare, **il GSE comunica al soggetto Beneficiario** all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata indicato nella richiesta di accesso al servizio o, in assenza, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite Portale SPC:

1. **le risultanze dell'istruttoria**. Nel caso in cui dalle risultanze dell'istruttoria emerga la sussistenza dei requisiti, il GSE comunica l'ammontare dei contributi massimi che potranno essere riconosciuti e le principali caratteristiche tecniche dell'impianto/UP (potenza, POD, etc.) nonché il codice CUP assegnato al progetto.

Il CUP identifica l'intervento o progetto d'investimento pubblico per il quale è richiesto l'accesso ai contributi in conto capitale. È lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e costituisce la principale entità del monitoraggio degli obiettivi previsti dal PNRR quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica. Il CUP è anche uno dei principali strumenti adottati per garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, e per prevenire eventuali infiltrazioni criminali;

2. **la richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta e/o sia necessario acquisire elementi informativi aggiuntivi in fase di istruttoria rispetto a quanto previsto dal Decreto, dalla Delibera e dalle presenti Regole Operative.

Il GSE **conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta** al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario o ad altri soggetti interpellati dal GSE. L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso, in quanto il procedimento si conclude con provvedimento espresso.

Il GSE trasferisce al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il decreto di **concessione** che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

A valle della registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, al fine di perfezionare l'ammissione al finanziamento e sancire l'avvio del progetto, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

Sezione 2 Accesso al contributo in conto capitale

2.2.1 Determinazione del contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del **40% della spesa ammissibile**, come definita al paragrafo [1.1.4](#) Parte III, fermi restando i massimali di spesa previsti dal Decreto, indicati nell'[Appendice E](#).

La determinazione del **contributo in conto capitale massimo erogabile** verrà, quindi, effettuata considerando il minimo tra la spesa ammissibile dichiarata e il massimale di spesa stabilito dal Decreto, tenendo conto di quanto previsto ai fini dell'eventuale cumulabilità con altri contributi in conto capitale. Il valore sarà indicato nell'atto di concessione emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L'ammontare del **contributo in conto capitale spettante** sarà rideterminato al momento dell'erogazione a saldo, sulla base delle spese ammissibili effettivamente sostenute e non potrà essere superiore a quanto previsto nell'atto di concessione.

2.2.1 Avvio lavori

Entro 30 giorni dall'avvio dei lavori i soggetti Beneficiari dovranno comunicare attraverso il Portale **informatico del GSE**, secondo modalità che verranno rese note dal GSE, la data dell'avvenuto avvio dei lavori.

2.2.2 Richiesta contributo in conto capitale

In seguito al rilascio dell'Atto di concessione da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alla sottoscrizione dell'atto d'obbligo sul portale informatico GSE, il soggetto Beneficiario può richiedere, attraverso il **Portale informatico del GSE**, il contributo in conto capitale nelle modalità di seguito illustrate.

Per impianti di **Potenza ≤ 200 kW** il soggetto Beneficiario può richiedere:

Opzione 1

- un'anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell'atto di concessione;
- il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 2: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Per impianti di **200 kW < Potenza ≤ 1000 kW** il soggetto Beneficiario può richiedere:

Opzione 1

- un'anticipazione fino al 10% del valore del contributo in conto capitale massimo erogabile indicato nell'atto di concessione;
- il saldo della quota residua del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 2

- l'erogazione del 40% del contributo massimo erogabile (quota intermedia);
- il saldo della quota rimanente del contributo in conto capitale spettante.

Opzione 3: il saldo del 100% del contributo in conto capitale spettante.

Si rimanda ai successivi paragrafi per maggiori dettagli.

2.2.2.1 Richiesta di anticipazione del contributo in conto capitale

Il soggetto Beneficiario ha la facoltà di richiedere un'anticipazione fino al 10% massimo del contributo in conto capitale massimo erogabile, attraverso il **Portale informatico del GSE**.

Eventuali comunicazioni e richieste inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi dal Portale, quali, in via esemplificativa, Posta Elettronica Certificata, e-mail, raccomandata o posta ordinaria, non saranno tenute in considerazione.

Il soggetto Beneficiario deve inviare, attraverso il Portale informatico del GSE, l'apposita domanda utilizzando il "Modello richiesta di anticipazione" corredato dalla seguente documentazione:

- una **fideiussione**¹⁰, a copertura del 100% della quota richiesta a titolo di anticipazione, redatta esclusivamente secondo l'apposito modello "Modello Garanzia". In particolare, l'anticipazione richiesta dovrà essere garantita dalla presentazione di una garanzia bancaria, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata nell'interesse del beneficiario e a favore del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica da un Istituto bancario o una impresa di assicurazione o un altro istituto finanziario abilitati ai sensi della normativa vigente ad operare sul territorio italiano;
- della comunicazione del **conto corrente dedicato**¹¹, in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 della L. n. 136/2010, redatto secondo l'apposito modello "Comunicazione del conto corrente".

Il "Modello richiesta di anticipazione", il "Modello Garanzia" e la "Comunicazione del conto corrente" che il soggetto Beneficiario deve utilizzare sono disponibili nell'[Allegato 4](#) – Modelli per la richiesta di anticipazione del presente documento.

Successivamente alla conclusione della valutazione, il GSE trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica gli esiti per i seguiti di competenza.

Il GSE ha poi l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto previsto al paragrafo [2.1.2](#) Parte II.

2.2.2.2 Richiesta della quota intermedia del contributo in conto capitale

Per i soli impianti di potenza superiore a 200 kW, in alternativa alla richiesta di anticipazione di cui al precedente paragrafo [2.2.2.1](#), il soggetto Beneficiario potrà richiedere, attraverso il Portale informatico del GSE,, una quota intermedia del contributo in conto capitale massimo erogabile all'intervento pari al 40%.

Per poter richiedere il rimborso della quota intermedia del contributo in conto capitale massimo erogabile il soggetto Beneficiario deve aver sostenuto il 40% delle spese ammissibili e comunicato la data di avvio del progetto.

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di rimborso della quota intermedia, si rimanda a quanto descritto nelle procedure Si.Ge.Co. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alle Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l'attuazione della Misura.

Il GSE ha poi l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto previsto al paragrafo [2.1.2](#) Parte II.

2.2.2.3 Richiesta della quota a saldo del contributo in conto capitale

La domanda di rimborso della quota a saldo del contributo in conto capitale spettante potrà essere inviata, attraverso il Portale informatico del GSE, dal soggetto Beneficiario solo dopo l'entrata in esercizio dell'impianto/UP e sostenuto il 100% delle spese ammissibili.

L'erogazione della quota a saldo potrà, tuttavia, avvenire solo al termine dell'istruttoria e della stipula del contratto per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione nell'ambito della quale è ricompreso l'impianto/UP per il quale è richiesto il suddetto contributo.

¹⁰ Solo per i Soggetti attuatori/beneficiari di natura privata.

¹¹ Solo per i Soggetti attuatori/beneficiari di natura privata.

Si rimanda al Capitolo [1](#) Parte II e al [2](#) Capitolo Parte II in merito ai requisiti del soggetto Referente e alle modalità di presentazione della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso.

Con riferimento alle modalità di presentazione della domanda di rimborso della quota a saldo, si rimanda a quanto descritto nelle procedure Si.Ge.Co. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e alle Linee guida/Istruzioni operative specifiche che saranno adottate dal Ministero per l'attuazione della Misura.

Per rispettare la scadenza sull'attuazione delle misure PNRR, il termine ultimo per l'invio della domanda di rimborso a saldo è fissato al **31 agosto 2026**. Pertanto il soggetto Referente della configurazione nell'ambito della quale è ricompreso l'impianto/UP per il quale è richiesto il suddetto contributo, dovrà inviare la richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, per l'ottenimento della tariffa incentivante, entro la medesima data del **31 agosto 2026**.

Il GSE ha poi l'obbligo di acquisire d'ufficio dalle Prefetture, nei casi previsti, l'informativa antimafia secondo quanto previsto al paragrafo [2.1.2](#) Parte II.

2.2.3 Tempi e modalità di erogazione del contributo in conto capitale

Il contributo in conto capitale spettante al soggetto Beneficiario (anticipazione, quota intermedia e saldo) sarà erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a valle delle verifiche di propria competenza, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sezione 3 Verifiche, controlli e revoca del contributo in conto capitale

Per le modalità di svolgimento delle verifiche si rimanda al paragrafo [2.4.1](#) Parte II.

La revoca del contributo PNRR è disposta dal MASE nei seguenti casi:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2 del Decreto CACER;
- dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del procedimento;
- mancato rispetto dei requisiti indicati al capitolo 1
- violazione dei principi generali di *DNSH* e *tagging* climatico;
- mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 3 del Decreto CACER;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi alla CACER (si vedano al riguardo le Regole in materia di artato frazionamento contenute nel paragrafo [1.2.1.5](#) Parte II);
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

È disposta altresì la revoca totale del contributo PNRR nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell'impianto di produzione nell'ambito della configurazione per almeno 5 anni.

ALLEGATI

Allegato 1. Schema di avviso contributo in conto capitale

Sezione 1 - Finalità e ambito di applicazione

Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (di seguito, Decreto), disciplina l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Con il presente Avviso, ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 199/2021, di quanto disciplinato al Titolo III del D.M. e dalle proprie "Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR" (nel seguito, Regole operative), il GSE rende noti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di accesso ai benefici PNRR (anche detti "contributi PNRR") per l'attuazione della Misura.

Le finalità generali alle quali il presente Avviso si ispira sono quelle dei principi DNSH, Tagging climatico, parità di genere, valorizzazione dei giovani e riduzione dei divari territoriali.

Sezione 2 – Riferimenti normativi

Le fonti normative di riferimento del presente avviso sono:

- Gli artt. 8, 14, 30 e 31 del D.Lgs. 199/2021
- Il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414

Inoltre:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- la Missione 2, Componente 2 Investimento 1.2 del PNRR che prevede l'erogazione di contributi in conto capitale fino al 40 per cento dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti attraverso la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche

- amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico 18 o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;
 - la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
 - l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "*Do no significant harm*"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
 - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.

Sezione 3 – Definizioni

Si rimanda, per quanto applicabile, alle definizioni riportate nelle Regole Operative.

Sezione 4 – Dotazione finanziaria dell'avviso

Fatte salve eventuali modifiche decise in sede Europea, la dotazione finanziaria complessiva della misura è pari a 2.200.000.000 Euro, mediante l'impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR.

Sezione 5 – Soggetti Beneficiari ammissibili

I soggetti Beneficiari sono i soggetti che sostengono l'investimento per la realizzazione dell'impianto/potenziamento di impianto per il quale viene richiesto il contributo.

I soggetti Beneficiari devono trovarsi nelle condizioni e rispettare i requisiti riportati in dettaglio nelle Regole Operative.

Sezione 6 – Interventi finanziabili

Sono finanziabili gli interventi di nuova costruzione o di potenziamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili, in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, inseriti all'interno di configurazioni di comunità energetiche rinnovabili o di sistemi di autoconsumo collettivo.

Sezione 7 – Criteri di ammissibilità

L'impianto di produzione/UP da fonti rinnovabili, per la cui realizzazione è richiesto il contributo in conto capitale, deve:

- i. essere realizzato tramite intervento di nuova costruzione o potenziamento;
- ii. avere potenza non superiore a 1 MW;
- iii. disporre di titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, ove previsto;
- iv. disporre di preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto;
- v. essere ubicato in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (a tal fine si farà riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta);
- vi. essere ubicato nell'area sottesa alla medesima cabina primaria a cui fa riferimento la configurazione di CER o di Gruppo di autoconsumatori di cui l'impianto/UP farà parte;
- vii. avere data di avvio lavori successiva alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto Beneficiario;
- viii. rispettare i requisiti sugli impianti di produzione rappresentati nella Parte II, paragrafi [1.2.1.2](#) e [1.2.1.3](#) delle Regole Operative, ivi inclusi i requisiti previsti dal principio DNSH e *tagging climatico*, come meglio specificati nell'[Appendice C](#) delle Regole Operative;
- ix. essere inserito, una volta realizzato, in una configurazione di gruppo di autoconsumatori o di CER per la quale risulti attivo il contratto per l'erogazione della tariffa incentivante di cui all'Appendice B delle Regole Operative.

Prima dell'invio della richiesta di accesso al contributo PNRR le CER e i Gruppi di autoconsumatori nelle cui configurazioni verranno inseriti, una volta realizzati, gli impianti o potenziamenti per i quali si richiede l'accesso al contributo, dovranno essere già stati costituiti e rispettare i requisiti previsti nelle Regole Operative.

Sezione 8 - Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto

Alla copertura dei contributi di cui al presente Avviso si provvede mediante l'impiego delle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2, del PNRR pari a 2.200.000.000 Euro.

Gli impianti ammessi al contributo di cui al presente titolo devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

Sezione 9 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili a finanziamento le spese sostenute dal soggetto Beneficiario per la realizzazione del progetto.

Una spesa per essere considerata ammissibile deve in primo luogo risultare coerente con le finalità previste dall'intervento e rispettare i vincoli definiti secondo la Missione, la Componente e l'Investimento PNRR di riferimento.

Sono ammissibili, ai sensi del Decreto, le seguenti spese:

- i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.);

- ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- v. connessione alla rete elettrica nazionale;
- vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- viii. direzioni lavori, sicurezza;
- ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a: - 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW; - 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW; - 1.100 €/kW per impianti di potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW; - 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile alle agevolazioni, salvo il caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione sull'IVA.

Sezione 10 – Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

Le richieste di accesso al contributo dovranno essere presentate dal soggetto Beneficiario avente i requisiti previsti nelle Regole Operative.

Lo sportello sarà aperto il giorno XX/XX/XX alle ore XX:XX e sarà chiuso improrogabilmente il 31 marzo 2025 alle ore 18:00, fatto salvo il preventivo esaurimento delle risorse disponibili pari a 2.200.000.000 euro di cui verrà fornita evidenza tramite appositi contatori e data notizia tramite pubblicazione sul sito del GSE.

Il soggetto Beneficiario è tenuto a trasmettere la richiesta per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando l'applicazione "Sistemi di Produzione e Consumo – SPC", accessibile previa autenticazione dal **Portale informatico dei clienti GSE** (<https://areaclienti.gse.it/>), e seguendo le **istruzioni per l'invio delle richieste di accesso al contributo PNRR** riportate nell'apposito Manuale Utente denominato "**Guida all'utilizzo dell'applicazione SPC**".

L'applicazione informatica consente il caricamento delle richieste esclusivamente durante il periodo di apertura della procedura, come sopra individuato.

I soggetti Beneficiari sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo a copertura delle spese di istruttoria.

Tali importi, maggiorati dell'IVA ove prevista, dovranno essere versati secondo le modalità indicate dal GSE.

Alla richiesta dovrà essere allegata la documentazione prevista nell'Allegato 3 delle Regole Operative, secondo le specifiche ivi contenute.

Il soggetto Beneficiario, con la sottoscrizione della Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, nell'assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

Sezione 11 – Modalità di valutazione e approvazione della domanda

Il procedimento ha inizio con la comunicazione/ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta e si articola in:

- un **esame tecnico-amministrativo delle informazioni e della documentazione inviata**;
- l'invio di una comunicazione al **Soggetto beneficiario** recante le risultanze dell'istruttoria.

In particolare, il **GSE comunica al Soggetto beneficiario, in alternativa:**

- **le risultanze dell'istruttoria.** Nel caso in cui dalle risultanze dell'istruttoria emerga la sussistenza dei requisiti, il GSE comunica l'ammontare dei contributi massimi che potranno essere riconosciuti e le principali caratteristiche tecniche dell'impianto/UP (potenza, POD, etc.) nonché il codice CUP assegnato al progetto;
- **la richiesta di integrazioni**, qualora la documentazione inviata a corredo della richiesta risulti incompleta rispetto a quanto previsto dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative.

Il GSE **conclude l'istruttoria entro 90 giorni dalla richiesta** al netto dei tempi imputabili al Soggetto beneficiario. Il GSE trasferisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le risultanze delle istruttorie condotte e il Ministero, svolte le attività di controllo di propria competenza, emana il **decreto di concessione** che viene inviato alla Corte dei Conti per la registrazione.

Dopo la registrazione del decreto di concessione da parte della Corte dei Conti, al fine di perfezionare l'ammissione al finanziamento e sancire l'avvio del progetto, il Soggetto beneficiario dichiara di accettare tutti i termini e le condizioni connesse alla realizzazione del progetto attraverso la sottoscrizione dell'atto d'obbligo.

Il GSE, attraverso il Portale, con modalità operative che renderà note, metterà a disposizione l'atto d'obbligo che il Soggetto beneficiario dovrà sottoscrivere.

Sezione 12 - Obblighi del soggetto Beneficiario

Il soggetto Beneficiario è tenuto a:

- concludere gli interventi entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026;
- comunicare la data di avvio lavori del progetto;
- adottare misure finalizzate al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
- adottare un sistema di contabilità separata (o una codificazione contabile adeguata) e informatizzata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
- avviare tempestivamente le attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti e di sottoporre al GSE le eventuali modifiche al progetto;
- effettuare i controlli di gestione e i controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale responsabile di intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- rispettare l'obbligo di indicazione del CUP e, ove pertinente, del codice identificativo di gara (CIG) su tutti i documenti probatori delle spese effettivamente sostenute - o dei costi esposti maturati nel

- caso di ricorso alle opzioni semplificate in materia di costi - ed esposte a rendicontazione inerenti alla proposta progettuale ammessa all'agevolazione di cui al presente Avviso;
- assicurare che la realizzazione delle attività progettuali sia coerente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Reg. (UE) 2020/852 e, ove applicabili, con i principi del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality) in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute secondo quanto descritto nelle procedure Si.Ge.Co. e nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
 - assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici;
 - garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione centrale titolare dell'intervento, ovvero il GSE, sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - corrispondere, in qualsiasi fase del procedimento, a tutte le richieste di informazioni, dati e documenti disposte dal Ministero o dal GSE;
 - consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero, facilitando altresì le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero medesimo, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi;
 - rispettare, ove applicabile, la normativa nazionale e comunitaria in tema di appalti e aiuti di stato;
 - rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea.

Sezione 13 - Modalità di gestione degli interventi

Per quanto riguarda le modalità di gestione, il monitoraggio delle attività, la rendicontazione e la documentazione da produrre per garantire la corretta attuazione dell'intervento si rinvia alle Regole operative, pubblicate sul sito web GSE.

Sezione 14 - Modalità di erogazione del contributo e rendicontazione delle spese

Il contributo in conto capitale è riconosciuto nella misura massima del 40% della spesa ammissibile. Il contributo in conto capitale spettante al Soggetto beneficiario (anticipazione, quota intermedia e saldo) sarà erogato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, a valle delle verifiche di propria competenza, secondo le modalità e le tempistiche indicate nelle Linee Guida per i Soggetti Attuatori pubblicate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Sezione 15 - Modifiche dell'avviso

Le modifiche del presente avviso dovranno essere di carattere non sostanziale e non dovranno modificare la natura dell'avviso stesso.

Il GSE curerà di comunicare, attraverso il proprio sito web, eventuali modifiche del presente Avviso.

Sezione 16 - Responsabile dell'avviso

Il Responsabile del seguente avviso è _____ della Direzione _____

Sezione 17 - Tutela della privacy

Trattamento dei dati personali

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito anche "GSE") con sede legale in Viale M. Ilo Pilsudski, 92 - 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato, che si avvale del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per ogni questione afferente alla protezione dei dati, contattabile ai seguenti indirizzi e-mail PEO: rpd@gse.it e PEC: rpd@pec.gse.it

2. RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il GSE, ove necessario per le finalità di cui al sottostante art. 3, nomina appositi Responsabili esterni del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art 28 del GDPR.

3. FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati verranno trattati per le finalità di verifica dei requisiti per le procedure di cui al Decreto di riferimento e alle connesse Regole Operative, nonché per finalità connesse e funzionali al trattamento in questione.

Qualora il Titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato le informazioni in merito a tali diverse finalità. I dati forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi e non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dalle finalità di cui sopra.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nel Decreto 7 dicembre 2023 n. 414.

4. DATI PERSONALI TRATTATI NEL TRATTAMENTO

I dati personali coinvolti nel suddetto trattamento sono costituiti essenzialmente dai dati anagrafici ed amministrativi dei soggetti interessati (quali tipicamente i dati anagrafici e i dati di contatto del Rappresentante legale/procuratore/Soggetto Referente/Cliente finale/Produttore), nonché dai dati tecnici degli impianti o dei punti di connessione.

5. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali sono trattati nel rispetto dei principi di liceità, trasparenza, pertinenza e correttezza – secondo quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici e sono conservati per un periodo di 10 anni dall'esaurirsi del rapporto contrattuale/amministrativo con il GSE, intendendosi tale termine al netto dei tempi di gestione di contenziosi eventualmente insorti, nonché al netto di situazioni in cui prevalgano finalità di interesse pubblico, quali quelle connesse ad attività di verifica, di archiviazione o di raccolta anche per scopi statistici.

Il trattamento è effettuato dal GSE nel rispetto degli obblighi di legge, ad opera di suo personale incaricato della gestione dei dati personali e da Responsabili esterni del trattamento dei dati personali all'uopo nominati.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati. Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Il GSE si riserva di trasmettere i suoi dati personali, ove occorra, a soggetti pubblici per finalità di interesse generale, quali le Società controllate dal GSE (GME S.p.A., AU S.p.A., RSE S.p.A.), l'Agenzia delle Entrate, l'Autorità di regolazione, i Concessionari di pubblico servizio elettrico (Terna, Distributori).

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogniquale volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa inoltre che il trattamento in esame non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

7. CONFERIMENTO DEI DATI ED EVENTUALI CONSEGUENZE IN CASO DI RIFIUTO DI COMUNICAZIONE

Si informa che i dati conferiti dai soggetti interessati costituiscono presupposto indispensabile per lo svolgimento del trattamento in esame, con particolare riferimento alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali.

Qualora non fornisca i dati personali necessari, il Titolare non potrà dar seguito ai trattamenti legati alla gestione delle prestazioni richieste.

Va da sé che l'eventuale revoca del consenso del trattamento, assentita dal GSE, laddove possibile, comporterà il venir meno del trattamento medesimo.

8. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione, la conservazione, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati che li riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
- esercitare i diritti di cui al precedente alinea mediante la casella di posta del RPD sopra riportati con idonea comunicazione corredata dalla documentazione utile al riconoscimento del richiedente;
- proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in caso di accertata violazione dei dati personali, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale del Garante per la protezione dati personali.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

9. INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa sulla privacy per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie, dandone idonea comunicazione se necessario.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Sezione 18 - Meccanismi sanzionatori

La revoca del contributo PNRR è disposta dal MASE nei seguenti casi:

- perdita di uno o più dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 7, comma 2 del D.M.;
- dichiarazioni mendaci contenute nell'istanza di accesso ai contributi o in qualunque altra fase del procedimento;
- mancato rispetto dei requisiti indicati al capitolo 1
- violazione dei principi generali di *DNSH* e *tagging* climatico;
- mancato rispetto dei tempi massimi previsti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 3 del D.M.;
- assenza, annullamento o revoca del titolo autorizzativo/abilitativo per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
- artato frazionamento della potenza degli impianti ammessi;
- violazione della normativa sul divieto di cumulo tra i sistemi di incentivazione e altre forme di incentivo o agevolazione;
- comportamento ostantivo od omissivo tenuto dal titolare dell'impianto nei confronti del Gruppo di Verifica, consistente anche nel diniego di accesso all'impianto stesso ovvero alla documentazione.

È disposta altresì la revoca totale del contributo PNRR nel caso di mancata sottoscrizione del contratto di incentivazione per l'erogazione della tariffa incentivante e nel caso in cui non sia garantito il funzionamento dell'impianto di produzione nell'ambito della configurazione per almeno 5 anni.

Sezione 19 - Potere sostitutivo

In caso di mancato rispetto degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell'esecuzione degli stessi, si ricorrerà ai poteri sostitutivi come indicato all'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, salvo che un simile meccanismo sia già previsto dalle vigenti disposizioni.

Sezione 20 - Controversie e foro competente

Il Foro di competenza per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente Avviso è quello di Roma.

Sezione 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso Pubblico, valgono le disposizioni del Decreto e delle Regole Operative consultabili sul sito internet del GSE.

Roma, XX mese 202X

Allegato 2. Modelli per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

Istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

Codice richiesta [inserire codice richiesta]

La presente richiesta, corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale]

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta]

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita]

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società]

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel (nel seguito, Delibera) e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito, Decreto) e conseguentemente:

- <di essere il Referente/ di aver ricevuto specifico mandato¹² da parte <della comunità <nome comunità> / dei clienti finali e dei produttori facenti parte> della configurazione, oggetto della presente richiesta, di¹³ [comunità di energia rinnovabile, costituitasi / comunità energetica dei cittadini, costituitasi / gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, costituitosi / gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente, costituitosi / autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione/ cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione], in data .../.../.....[inserire la data di costituzione della configurazione] a seguito dell’entrata in esercizio del/della primo/a impianto/sezione di impianto facente parte o che rileva per la configurazione, avvenuta in data .../.../.....[data di entrata in esercizio del primo impianto/sezione di impianto potenziante della configurazione], e <dell’adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo della comunità <nome comunità>, avvenuto/a>/ <della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte del gruppo, avvenuta> in data .../.../.....[data di creazione dell’associazione], per l’espletamento del ruolo di Referente, secondo quanto previsto e disciplinato dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative pubblicate sul sito internet del GSE;
- che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 3 comma 3 del Decreto¹⁴:
 - a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
 - b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
 - c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- che le informazioni relative alle sezioni di impianto rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi produttori, nella tabella seguente

Nome e Cognome / ragione sociale produttore	Codice Fiscale/ P.IVA. produttore	Produttore facente parte della / rileva nella configurazione e	Tipologia di soggetto produttore	Codice ATECO prevalente produttore	Codice CENSIMP	Codice Sezione	Codice POD sezione	Sezione esterna all’edificio/condominio ¹⁵	Sezione per cui si richiede l’incentivo ¹⁶

¹² Il mandato non è richiesto qualora il Referente sia la Comunità stessa ovvero, nel caso dei Gruppi, il Condominio o il proprietario dell’edificio. Nel caso di Autoconsumatore a distanza e Cliente attivo a distanza, in presenza di un unico cliente coincidente con l’unico produttore che riveste anche il ruolo di Referente, non è richiesto il mandato.

¹³ Specificare la tipologia di configurazione per la quale si sta presentando richiesta.

¹⁴ Solo nel caso di CER, Gruppo di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza.

¹⁵ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori e Gruppo di clienti attivi.

¹⁶ Nel caso di CER, Gruppo di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza.

e che tali sezioni risultano tutte <nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete¹⁷ / ubicate nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione¹⁸ / ubicate in aree nella piena disponibilità del cliente finale della configurazione¹⁹>;

- che le informazioni relative ai punti di connessione in prelievo rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi clienti finali, ivi inclusi gli eventuali clienti finali che, pur non facendo parte del gruppo di autoconsumatori, hanno rilasciato una liberatoria²⁰ ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata, nella Tabella A, allegata alla presente dichiarazione di cui costituisce parte integrante, e che tali punti di connessione sono ubicati nello stesso edificio/condominio a cui si riferisce la configurazione e i prelievi di energia elettrica afferenti a tali punti di connessione non sono destinati unicamente ad alimentare i servizi ausiliari di generazione ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, per i quali non sono dovuti i corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;
- che per la sezione di impianto identificata dal codice [inserire il codice sezione] rilevante ai fini della configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso si intende richiedere, come data di decorrenza per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, la data del/...../.....;
- che le sezioni di impianto rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso sono alimentate da fonti rinnovabili e possiedono i requisiti stabiliti dall'Allegato A alla Delibera e dal Decreto e precisati nelle Regole Operative, in particolare:
 - la sezione di impianto identificata dal codice [inserire il codice sezione], per la quale si intende richiedere, come data di decorrenza per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, la data del/...../.....[inserire data di decorrenza del servizio per l'autoconsumo diffuso], è di tipo [inserire la tipologia di impianto], ubicata in [inserire il comune di ubicazione dell'impianto (provincia)], [inserire l'indirizzo dell'impianto (comprensivo di n. civico)], al foglio [inserire il foglio catastale] particella [inserire la particella], collegata al punto di connessione identificato dal codice POD [inserire il codice POD della sezione], <non presenta/presenta> sistemi di pompaggio²¹, non è ibrida²², secondo quanto definito nelle Regole Operative, è entrata in esercizio in data [inserire la data di entrata in esercizio della sezione], ha una potenza pari a [inserire la potenza sezione ai sensi della Delibera 727/2022/R/eel] kW, è stata realizzata a Regola d'arte come riportato nella dichiarazione di conformità rilasciata dal tecnico/installatore abilitato in proprio possesso laddove prevista, è costituita da moduli fotovoltaici²³, la cui marca, modello e matricole sono allegati alla presente richiesta e il/i cui produttore/i, riportato/i nelle relative targhette, o il

¹⁷ Nel caso di CER e CEC.

¹⁸ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori e Gruppo di clienti attivi.

¹⁹ Nel caso di Autoconsumatore a distanza e Cliente attivo a distanza.

²⁰ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori e di Gruppo clienti attivi.

²¹ Nel caso di sezione di tipo Idroelettrico.

²² Nel caso di sezione di tipo termoelettrico.

²³ Nel caso di impianti fotovoltaici.

cui soggetto che ne ha emesso la fattura di acquisto o che si dichiara “produttore” ai sensi dall’art.4.1.g del D.Lgs. 49/2014 o “rappresentante autorizzato” ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 49/2014 per il soggetto produttore come riportato sulle relative targhette è iscritto al Registro nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche consultabile al link www.registroaee.it/, è installata su <fabbricato accatastato/ pergola non accatastata/ pensilina non accatastata / serra non accatastata / barriere acustiche / fabbricato rurale non accatastato / altro fabbricato / terra>, è stata realizzata a seguito di intervento di nuova costruzione o potenziamento e non è finalizzata a progetti relativi all'idrogeno che comportino emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂, <non è stata realizzata con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale / è stata realizzata con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale pari al <percentuale> del costo di investimento di riferimento massimo, riferito alla/e misura/e a cui si è acceduto>, ha beneficiato/beneficerà delle detrazioni al 110% di cui all’articolo 119 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), è stata realizzata in osservanza dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 199/2021, per una potenza pari a [inserire il valore della potenza d’obbligo della sezione] kW, presenta componenti <nuovi/rigenerati>, è stata autorizzata tramite e in virtù dei seguenti titoli: [inserire la tipologia di titolo autorizzativo] rilasciato da [inserire l’ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo] in data [inserire la data di rilascio del titolo autorizzativo], concessione di derivazione d’acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) [inserire la tipologia di titolo concessorio] rilasciata da [inserire l’ente che ha rilasciato il titolo concessorio] in data [inserire la data di rilascio del titolo concessorio], è stata progettata, realizzata e verrà esercitata nel rispetto dei criteri e degli obblighi derivanti dal principio, di cui all’art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, di “non arrecare un danno significativo” (anche “*Do No Significant Harm*” o DNSH) agli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in linea con quanto indicato nell’ambito della “check list DNSH” allegata alla presente dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- che per le sezioni di impianto rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso, indicate nella tabella seguente, assieme ai dati caratteristici dei rispettivi prodotti/sottoprodotti utilizzati come combustibili,²⁴

Codice Sezione	Fonte combustibile	Tipologia combustibile	Categoria prodotto/sottoprodotto	Tipologia prodotto/sottoprodotto	Tipologia biomassa di cui all’Allegato VII, parte A1, del d.lgs. 199/2021	Percentuale di utilizzo del prodotto /sottoprodotto	Distanza di trasporto	Prodotto/sottoprodotto deriva dal ciclo produttivo dell’azienda agricola che ha realizzato la sezione di impianto

²⁴ Nel caso di sezioni di tipo Termoelettrico per le quali è stato richiesto l’incentivo.

sono rispettati i requisiti previsti per gli impianti alimentati a biogas/biomassa di cui alle Regole Operative;

- che è stata assicurata completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Allegato 1 del Decreto²⁵;
- di essere consapevole che, laddove richiesto, è tenuto a fornire al GSE tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 13 del Decreto²⁶;
- che tutti i punti di connessione dei clienti finali e delle sezioni di impianto appartenenti alla configurazione sono sottesi alla medesima cabina primaria di riferimento identificata dal codice <inserire codice cabina primaria di riferimento>;
- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta sono membri o soci della comunità di energia rinnovabile <nome comunità>²⁷;
- che lo Statuto/atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile <nome comunità> prevede che²⁸:
 - o l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
 - o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
 - o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;

²⁵ Nel caso di CER, Gruppi di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza.

²⁶ Nel caso di CER, Gruppi di autoconsumatori e di Autoconsumatore a distanza.

²⁷ Nel caso di CER.

²⁸ Nel caso di CER.

- o l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta sono membri o soci della comunità energetica di cittadini <nome comunità>, che l'oggetto sociale prevalente (come riscontrabile dallo Statuto o dall'atto costitutivo) della suddetta comunità energetica di cittadini è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari e lo Statuto/atto costitutivo prevede che la comunità energetica di cittadini sia autonoma, con partecipazione aperta e volontaria (a condizione, per le imprese private, che la partecipazione alla comunità energetica di cittadini non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale) e facoltà per i membri o soci di uscire anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che gli associati mantengano i loro diritti di cliente attivo, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che la comunità stessa sia il soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che tutti i membri o soci della comunità energetica di cittadini che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 3, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 210/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196²⁹;
- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta hanno regolato i loro rapporti tramite un contratto in cui è previsto il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che prevede la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione³⁰;
- che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione³¹;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <indirizzo PEC>;

²⁹ Nel caso di CEC.

³⁰ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

³¹ Nel caso di CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.

- che l'indirizzo al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <Indirizzo>, <Numero civico>, <CAP>, <Comune (sigla Provincia)>;
- di essere pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e di aver accertato personalmente, o tramite specifici accordi o mediante ricezione di autocertificazioni rilasciate, ai sensi del DPR 445/00, dai soggetti facenti parte della configurazione, la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative, della cui mancanza o non corrispondenza alla realtà, sarà chiamato a rispondere, fatta salva la possibilità di rivalersi sui clienti finali/produttori, facenti parte della configurazione;
- che ogni eventuale variazione del Referente sarà comunicata tempestivamente al GSE, secondo le modalità dallo stesso stabilite e di essere consapevole che la mancata comunicazione non permette di trasferire la titolarità del Contratto e l'erogazione dei corrispettivi al Referente subentrante;
- che le modifiche successive alla data di invio della presente istanza, indicate nelle Regole Operative, che determinano una variazione delle condizioni contrattuali, saranno comunicate tempestivamente al GSE secondo le modalità dallo stesso stabilite;
- di consentire al GSE per conto dei clienti finali facenti parte della configurazione, avendone ricevuto pieno consenso, di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., e di utilizzare i dati e le misure relativi alle forniture di energia elettrica afferenti ai punti di connessione dei suddetti clienti finali, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;

RICHIEDE

l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione di cui alla presente richiesta e, a tal fine, dichiara di essere in possesso di tutti gli eventuali mandati e/o liberatorie necessari sottoscritti dai produttori e/o clienti finali della configurazione e corredati dei relativi documenti di identità che si impegna a conservare e produrre su richiesta, e allega:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
- certificazione ESCo UNI CEI 11352 (nel solo caso in cui il Referente sia un produttore ESCo certificata);
- atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - o l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT)

secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

- o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - o l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- atto costitutivo e/o statuto della comunità energetica di cittadini, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - o l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica di cittadini non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente attivo, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - o la comunità è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti;
- schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori (per ciascun impianto di produzione/potenziamento), firmato e timbrato dal tecnico abilitato;

- copia della licenza/e di officina elettrica/codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle Dogane, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, ovvero copia del regolamento di esercizio per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico)³²;
- verbale di attivazione del contatore dell'energia elettrica immessa, del contatore di produzione (in caso di potenziamento) e del contatore relativo al sistema di accumulo (solo nel caso di installazione di sistemi di accumulo), rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per il quale è stato richiesto l'incentivo e per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico)³³;
- documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell'area su cui è realizzato l'impianto/la sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell'area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce);³⁴
- documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte del cliente finale facente parte della configurazione, dell'area su cui è realizzato l'impianto/la sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato su uno dei siti presso cui si trovano le unità di consumo nella disponibilità del cliente finale);³⁵
- relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
- foto dell'etichetta del modulo fotovoltaico (una per ciascun modello), della targhetta dell'inverter (una per ciascun modello) ovvero, in caso di impianti diversi dai fotovoltaici, della targhetta dell'alternatore/generatore (una per ciascun modello) e del componente meccanico (una per ciascun modello di turbina idraulica, aerogeneratore, motore a combustione interna, ecc.), e dei sistemi di accumulo laddove presenti, apposta dal fabbricante sul componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);
- elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo fotovoltaico per cui è stato richiesto l'incentivo);
- dichiarazione sostitutiva dell'officina specializzata relativa all'attività di rigenerazione o del Referente relativa all'utilizzo di componenti rigenerati (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo diverso da fotovoltaico con componenti rigenerati per cui è stato richiesto l'incentivo);
- check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);
- provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale e/o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale percepiti/e per la realizzazione dell'impianto/della sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo e per cui siano stati assegnati eventuali contributi in conto capitale e/o altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili);
- titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/della sezione di impianto con annesso progetto autorizzato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);

³²Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.

³³Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.

³⁴Solo per Gruppo di autoconsumatori e Gruppo di clienti attivi.

³⁵Solo per Autoconsumatore a distanza e Cliente attivo a distanza.

- relazione tecnica “as-built” (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l’incentivo);
- schema di impianto (P&I) “as-built” (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l’incentivo);

RICHIEDE ALTRESÌ³⁶

- il ritiro dell’energia elettrica immessa in rete da tutti gli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia rilevi per la configurazione da parte del GSE e, a tale fine, dichiara di aver ricevuto mandato dai produttori dei suddetti impianti diversi dal sottoscritto, se produttore, per immettere in rete l’energia da questi prodotta e perché vengano risolte eventuali convenzioni di ritiro dedicato in essere con il GSE ad essi afferenti e, sempre in relazione ai suddetti impianti, [richiede/non richiede] l’applicazione dei Prezzi Minimi Garantiti (PMG);

È CONSAPEVOLE

- che la presente istanza ha la finalità di dichiarare, ai sensi del DPR 445/00, la sussistenza di tutti i requisiti necessari, previsti dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative del GSE e che l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso è subordinato all’istruttoria del GSE;
- che l’applicazione dei prezzi minimi garantiti è disciplinata, nel caso di impianti incentivati, dall’articolo 7, comma 7, dell’Allegato A alla Deliberazione n.280/07;
- che nel caso di impianti di produzione/sezioni di impianto eserciti in modo tale che la quota di energia elettrica prodotta ascrivibile alle fonti di energia diverse da quella rinnovabile sia superiore al 5% su base annuale non verrà riconosciuto l’incentivo in relazione all’energia immessa nell’anno di riferimento da tali impianti/sezioni di impianto;
- che l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso comporta il riconoscimento al GSE di un contributo a copertura dei costi sostenuti secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;³⁷
- che eventuali contratti di Ritiro Dedicato in essere afferenti a uno o più impianti di produzione ovvero unità di produzione inclusi nella configurazione saranno risolti di diritto con l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso;
- che nel caso di impianti/sezioni di impianto per i/le quali risultino attive con il GSE convenzioni di Scambio sul Posto, l’accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso di cui alla presente richiesta ne determina la risoluzione e l’inserimento di tali impianti/sezioni nella configurazione potrà avere effetto solo a decorrere da una data successiva a quella di chiusura della convenzione di Scambio sul Posto;
- di essere tenuto a consentire l’accesso agli impianti, informandone preventivamente i relativi produttori, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell’espletamento delle attività di verifica e controllo previste dalla Delibera;
- di essere tenuto a dare la propria disponibilità per la partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. (RSE) ai sensi dell’articolo 33, comma 1 del D.lgs. 199/2021 e dell’articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e a tal fine consente a RSE, per conto dei clienti finali e produttori della configurazione, avendone ricevuto pieno

³⁶ Su base opzionale.

³⁷ Solo nel caso di CER, Gruppi di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.

consenso, qualora la configurazione oggetto della presente richiesta dovesse far parte del campione scelto, di acquisire, per il tramite del GSE, i dati forniti nell'ambito della presente richiesta o acquisiti dal GSE tramite il Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e le misure di energia fornite al GSE dai Gestori di Rete in relazione ai punti di connessione e agli impianti di produzione nella titolarità dei suddetti clienti finali e produttori, ovvero prodotta o immessa dagli impianti di produzione della configurazione o di quella assorbita o rilasciata da eventuali accumuli, e di acquisire per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., le misure di energia quartiorarie, anche pregresse, relative all'energia elettrica prelevata dai predetti punti di connessione;³⁸

- che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati propri e del mandante, secondo l'informativa sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di seguito riportata, interamente letta e accettata;

ACCETTA

ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., tutte le Condizioni Generali del servizio per l'autoconsumo diffuso riportate nelle Regole Operative disponibili sul sito GSE.

In fede

Luogo e data

.....

[inserire Nome e Cognome del Soggetto
Referente]

Firma

.....

³⁸ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore a distanza.

Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione al servizio per l'autoconsumo diffuso da una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al Servizio per l'autoconsumo diffuso, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD).

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.

Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

Istanza di accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR

Codice richiesta [inserire codice richiesta]

La presente richiesta, corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale]

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta]

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita]

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società]

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel (nel seguito, Delibera) e dal Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito, Decreto) e conseguentemente:

- di essere/rapresentare

una comunità di energia rinnovabile, costituitasi a seguito dell'adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo avvenuto/a in data .../.../.....[data di creazione dell'associazione];³⁹

un condominio/proprietario di edificio in relazione al quale si è costituito un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, a seguito della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte del gruppo avvenuta in data .../.../.....[data di creazione dell'associazione], afferente al condominio/edificio sito in⁴⁰ comune (provincia), indirizzo, civico – CAP, al foglio X, particella Y;

un cliente finale e/o un futuro produttore socio/membro della comunità di energia rinnovabile <ragione sociale>, C.F. < CF comunità>, costituitasi a seguito dell'adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo avvenuto/a in data .../.../.....[data di creazione dell'associazione];⁴¹

un cliente finale e/o un futuro produttore membro di un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, costituitosi a seguito della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte dei componenti gruppo avvenuta in data .../.../.....[data di creazione dell'associazione] e afferente al condominio/ edificio sito in⁴² comune (provincia), indirizzo, civico – CAP, al foglio X, particella Y;

- che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto:
 - a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
 - b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
 - c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;

³⁹ Nel caso di CER.

⁴⁰ NI caso di Gruppo di autoconsumatori.

⁴¹ Nel caso di CER.

⁴² Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

- che le informazioni relative all'impianto o potenziamento di impianto a progetto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR sono indicate, assieme ai dati del rispettivo futuro produttore, nella tabella seguente

Nome e Cognome / ragione sociale produttore	Codice Fiscale / P.IVA. produttore	Tipologia di soggetto produttore	Codice ATECO prevalente produttore	Codice Impianto / Potenziam ento a progetto assegnato dal GSE	Codice POD Impianto / Potenziam ento	Impianto / Potenziamento esterno all'edificio /condominio ⁴³

e che tale impianto o potenziamento di impianto risulterà <nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete / ubicato nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione di gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile di appartenenza si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della suddetta configurazione>;

- che si è usufruito/si usufruirà, in relazione all'impianto o potenziamento di impianto a progetto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR, di un contributo in conto capitale, diverso da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea, nella misura di€ (al netto di contributi erogati a copertura dei soli costi sostenuti per gli studi di prefattibilità e le spese necessarie per attività preliminari allo sviluppo dei progetti, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni) e quindi di intensità non superiore al 40% (calcolata come rapporto tra il contributo ricevuto per kW e il costo di investimento di riferimento massimo espresso in €/kW, definito sulla base di quanto previsto all'Appendice E delle Regole Operative), e di essere consapevole che in tal caso il contributo PNRR richiedibile è al massimo pari alla differenza tra il 40% dei massimali di spesa in €/kW previsti all'Appendice E delle Regole Operative e i contributi in conto capitale per kW già ricevuti o assegnati;
- nel caso in cui si rappresenti una pubblica amministrazione, di impegnarsi a non trasferire il contributo in conto capitale di cui al punto precedente all'interno di altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
- di voler richiedere, per la realizzazione dell'impianto o potenziamento di impianto che sarà ubicato nel comune di <comune> con popolazione inferiore a 5.000 abitanti (facendo riferimento ai dati Istat sui Comuni, aggiornati alla data di invio della richiesta) e che verrà collegato al punto di connessione identificato dal codice POD <codice POD>, di potenza, al netto della c.d. "potenza d'obbligo", pari a <Potenza impianto al fine del calcolo dei contributi in conto capitale> kW, l'accesso al contributo PNRR, Missione 2, componente 2, investimento 1.2 "Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo" di cui al Decreto, con una intensità del contributo pari al% della spesa ammissibile, sulla base delle voci e dei relativi importi di spesa riassunti nella tabella seguente, comprensivi dell'IVA in quanto questa costituisce, per il soggetto sottoscritto, un costo non recuperabile secondo la normativa nazionale di riferimento

⁴³ Solo nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

Voci di Spesa	Spesa preventivata	Contributo ammissibile
0	0 €	0 €
0	0 €	0 €
0	0 €	0 €
0	0 €	0 €

- che in relazione all'impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR:
 - o è stata ottenuta l'autorizzazione (se prevista) ed è stato accettato in via definitiva il preventivo di connessione, laddove previsto;
 - o non è stato ancora dato l'avvio dei lavori;
 - o è stato rispettato il principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea previsto dall'art.9 del Reg. (UE) 2021/241;
 - o la realizzazione delle attività progettuali è coerente con i principi, ove applicabili, del Tagging climatico e digitale, della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - o l'attuazione del progetto prevede il rispetto della normativa europea e nazionale applicabile, con particolare riferimento ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;
 - o saranno adottate misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché misure volte a garantire l'assenza del c.d. "doppio finanziamento" ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - o di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali *milestone* e *target* associati;
 - o di aver considerato e valutato tutte le condizioni che possono incidere sull'ottenimento e utilizzo del finanziamento a valere sulle risorse dell'Investimento 1.2 della Missione 2, componente 2 (M2C2) e di averne tenuto conto ai fini dell'elaborazione della proposta progettuale;
 - o si assicura il rispetto dell'obbligo di indicazione del codice unico di progetto (CUP) e del codice identificativo di gara (CIG), ove pertinente, su tutti gli atti amministrativo/contabili inerenti al progetto ammesso a contributo;
 - o saranno rispettati gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando anche nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con una esplicita dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU" e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;
 - o si è a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate

in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente;

- o si assicura la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici ai fini della completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, verranno messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale responsabile di intervento, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali;
- o non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
- o il/ titolare/i effettivo/i del soggetto che richiede il contributo è/sono:

ID	Nominativo	Codice fiscale	Luogo e data di nascita
1			
...			

- o di essere il soggetto che sosterrà l'investimento per la realizzazione dell'impianto/potenziamento di impianto;
- o non si è percepito/non si chiederanno incentivi /agevolazioni fiscali/contributi in conto capitale/altre forme di sostegno, non cumulabili con il contributo PNRR:
 - incentivi in conto esercizio diversi dalla tariffa incentivante di cui alle Regole Operative;
 - Superbonus (articolo 119, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e ss.mm.ii.);
 - detrazioni fiscali con aliquote ordinarie (articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917);
 - altri contributi in conto capitale sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea;
 - altre forme di sostegno pubbliche che costituiscono un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale;
- che l'impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR sarà alimentato da fonti rinnovabili e possiederà i requisiti stabiliti dal Decreto e precisati nelle Regole Operative, in particolare:
 - l'impianto identificato dal codice [inserire il codice identificato "fittizio" dell'impianto], sarà di tipo [inserire la tipologia di impianto], sarà ubicato in [inserire il comune di ubicazione dell'impianto (provincia)], [inserire l'indirizzo dell'impianto (comprensivo di n. civico)], al foglio [inserire il foglio catastale] particella [inserire la particella], sarà collegato al punto di connessione identificato dal codice POD [inserire il codice POD dell'impianto], <non

presenterà/presenterà> sistemi di pompaggio⁴⁴, non sarà ibrido⁴⁵, secondo quanto definito nelle Regole Operative, avrà una potenza pari a [inserire la potenza impianto ai sensi della Delibera 727/2022/R/eel] kW, sarà installato su <fabbricato accatastato/ pergola non accatastata/ pensilina non accatastata / serra non accatastata / barriere acustiche / fabbricato rurale non accatastato / altro fabbricato / a terra>⁴⁶, sarà realizzato a seguito di intervento di <nuova costruzione / potenziamento> e non sarà finalizzato a progetti relativi all'idrogeno che comporteranno emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂, beneficerà delle detrazioni al 110% di cui all'articolo 119 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), sarà realizzato in osservanza dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 199/2021, per una potenza pari a [inserire il valore della potenza d'obbligo dell'impianto] kW, è stato autorizzato tramite e in virtù dei seguenti titoli: [inserire la tipologia di titolo autorizzativo] rilasciato da [inserire l'ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo] in data [inserire la data di rilascio del titolo autorizzativo], concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) [inserire la tipologia di titolo concessorio] rilasciata da [inserire l'ente che ha rilasciato il titolo concessorio] in data [inserire la data di rilascio del titolo concessorio]⁴⁷, sarà progettato, realizzato ed esercito nel rispetto dei criteri e degli obblighi derivanti dal principio, di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, "non arrecare un danno significativo" (anche "Do No Significant Harm" o DNSH) agli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in linea con quanto indicato nell'ambito della "check list DNSH" allegata alla presente dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- che per l'impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR, indicato nella tabella seguente, assieme ai dati caratteristici dei rispettivi prodotti/sottoprodotti utilizzati come combustibili⁴⁸,

Codice Impianto / Potenziamento	Fonte combustibile	Tipologia combustibile	Categoria prodotto/sottoprodotto	Tipologia prodotto/sottoprodotto	Tipologia biomassa di cui all'Allegato VII, parte A1, del d.lgs. 199/2021	Percentuale di utilizzo del prodotto/sottoprodotto	Distanza di trasporto	Prodotto/sottoprodotto deriva dal ciclo produttivo dell'azienda agricola che realizzerà l'impianto o il potenziamento

saranno rispettati i requisiti previsti per gli impianti alimentati a biogas/biomassa di cui alle Regole Operative;

⁴⁴ Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.

⁴⁵ Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.

⁴⁶ Nel caso di impianto fotovoltaico.

⁴⁷ Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.

⁴⁸ Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.

- di essere consapevole che, laddove richiesto, è tenuto a fornire al GSE tutti gli elementi richiesti ai fini dello svolgimento delle attività di valutazione e monitoraggio di cui all'art. 13 del Decreto;
- che il punto di connessione dell'impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR è/sarà sotteso alla medesima cabina primaria di riferimento della configurazione di <gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile/comunità di energia rinnovabile> di cui l'impianto o potenziamento di impianto farà parte;
- che lo Statuto/atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile <nome comunità> prevede che⁴⁹:
 - o l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
 - o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - o l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione a cui apparterrà anche l'impianto o potenziamento di impianto per il quale si richiede l'accesso al contributo PNRR, hanno regolato i loro rapporti tramite un contratto in cui è previsto il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che prevede la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e

⁴⁹ Nel caso di CER.

proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;⁵⁰

- di appartenere alla seguente tipologia di soggetto: <tipologia di soggetto>, avente codice ATECO prevalente <codice ATECO prevalente>;
- che l'indirizzo PEC al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <indirizzo PEC>;
- che l'indirizzo al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <Indirizzo>, <Numero civico>, <CAP>, <Comune (sigla Provincia)>;
- di essere pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e di aver accertato personalmente la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative, della cui mancanza o non corrispondenza alla realtà, sarà chiamato a rispondere;

RICHIEDE

l'accesso al contributo PNRR e, a tal fine, allega:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
- copia delle dichiarazioni dei titolari effettivi;
- dichiarazione dell'eventuale esposizione politica (nel solo caso in cui il beneficiario sia una persona fisica);
- preventivo di connessione rilasciato dal Gestore di Rete e documentazione attestante l'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento per cui non viene presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico);
- atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - o l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle

⁵⁰ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

- o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - o l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli, del posizionamento dei contatori e della potenza dell'impianto, firmato e timbrato dal tecnico abilitato;
 - provvedimento di concessione del/dei contributo/i in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel solo caso in cui si è usufruito/si usufruirà di altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea);
 - relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
 - check list DNSH;
 - titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/potenziamento con annesso progetto autorizzato (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);
 - relazione tecnica (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);
 - schema di impianto (P&I) (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);

È CONSAPEVOLE

- che l'invio della presente richiesta comporta il riconoscimento al GSE di un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- di essere tenuto a consentire l'accesso all'impianto di produzione/potenziamento di cui alla presente richiesta, informandone preventivamente il relativo produttore, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste;
- che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza,

nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati propri e del mandante, secondo l'informativa sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di seguito riportata, interamente letta e accettata.

In fede

Luogo e data

.....

[inserire Nome e Cognome del Soggetto
Richiedente]

Firma

.....

Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione all'accesso al contributo PNRR per una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al contributo PNRR, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD).

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o

da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.

Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

Istanza di verifica preliminare per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso

Codice richiesta [inserire codice richiesta]

La presente richiesta, corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale]

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta]

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita]

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società]

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, il rispetto delle condizioni e degli obblighi previsti dalla Deliberazione ARERA 727/2022/R/eel (nel seguito, Delibera) e dal Decreto del Ministro

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito, Decreto) e conseguentemente:

- <di essere il Referente / di aver ricevuto specifico mandato⁵¹ da parte <della comunità <nome comunità> / dei clienti finali e dei produttori facenti parte> della configurazione, oggetto della presente richiesta, di⁵² [inserire: comunità di energia rinnovabile, costituitasi / gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, costituitosi / autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione] a seguito <del'adeguamento/della redazione dello Statuto e/o atto costitutivo della comunità <nome della comunità>, avvenuto/a>/<della sottoscrizione del contratto di diritto privato da parte del gruppo, avvenuta> in data .../.../.....[data di creazione dell'associazione], per l'espletamento del ruolo di Referente, secondo quanto previsto e disciplinato dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative pubblicate sul sito internet del GSE;
- che non ricorrono le cause di esclusione di cui all'art. 3 comma 3 del Decreto:
 - a) imprese in difficoltà secondo la definizione riportata nella Comunicazione della Commissione Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 249 del 31 luglio 2014;
 - b) soggetti per i quali ricorre una delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
 - c) soggetti che siano assoggettati alle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d) imprese nei confronti delle quali pende un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione Europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno;
- che le informazioni relative agli impianti o potenziamenti di impianto a progetto che faranno parte della configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi futuri produttori, nella tabella seguente

Nome e Cognome / ragione sociale produttore	Codice Fiscale / P.IVA. produttore	Produttore facente parte della / rileva nella configurazione	Tipologia di soggetto produttore	Codice ATECO prevalente produttore	Codice Impianto / Potenziam ento a progetto assegnato dal GSE	Codice POD Impianto / Potenziam ento	Impianto / Potenziam ento esterno all'edificio /condominio ⁵³	Impianto / Potenziam ento per cui si richiederà l'incentivo

⁵¹ Il mandato non è richiesto qualora il Referente sia la CER stessa ovvero, nel caso di Gruppo di autoconsumatori, il Condominio o il proprietario dell'edificio. Nel caso di Autoconsumatore a distanza, in presenza di un unico cliente coincidente con l'unico produttore che riveste anche il ruolo di Referente, non è richiesto il mandato.

⁵² Specificare la tipologia di configurazione per la quale si sta presentando richiesta.

⁵³ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

e che tali impianti o potenziamenti di impianto risulteranno tutti <nella disponibilità e sotto il controllo della comunità in relazione all'energia elettrica immessa in rete⁵⁴ / ubicati nell'area afferente al medesimo edificio o condominio a cui la configurazione si riferisce ovvero in altre aree, nella piena disponibilità di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione⁵⁵ / ubicati in aree nella piena disponibilità del cliente finale della configurazione⁵⁶>;

- che le informazioni relative ai punti di connessione in prelievo rilevanti ai fini della configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare, sono indicate, assieme ai dati dei rispettivi clienti finali, ivi inclusi gli eventuali clienti finali che, pur non facendo parte del gruppo di autoconsumatori, hanno rilasciato una liberatoria⁵⁷ ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata, nella Tabella A, allegata alla presente dichiarazione di cui costituisce parte integrante, e che tali punti di connessione sono ubicati nello stesso edificio/condominio a cui si riferisce la configurazione e i prelievi di energia elettrica afferenti a tali punti di connessione non sono destinati unicamente ad alimentare i servizi ausiliari di generazione ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio, per i quali non sono dovuti i corrispettivi per l'erogazione dei servizi di trasmissione e di distribuzione;
- che per tutti gli impianti o potenziamenti di impianto a progetto che faranno parte della configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare è stata ottenuta l'autorizzazione (se prevista) ed è stato accettato in via definitiva il preventivo di connessione, laddove previsto;
- che gli impianti o potenziamenti di impianto a progetto appartenenti alla configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare saranno alimentati da fonti rinnovabili e possiederanno i requisiti stabiliti dall'Allegato A alla Delibera e dal Decreto e precisati nelle Regole Operative, in particolare:
 - l'impianto identificato dal codice [inserire il codice identificato "fittizio" dell'impianto], sarà di tipo [inserire la tipologia di impianto], sarà ubicato in [inserire il comune di ubicazione dell'impianto (provincia)], [inserire l'indirizzo dell'impianto (comprensivo di n. civico)], al foglio [inserire il foglio catastale] particella [inserire la particella], sarà collegato al punto di connessione identificato dal codice POD [inserire il codice POD dell'impianto], <non presenterà/presenterà> sistemi di pompaggio⁵⁸, non sarà ibrido⁵⁹, secondo quanto definito nelle Regole Operative, avrà una potenza pari a [inserire la potenza impianto ai sensi della Delibera 727/2022/R/eel] kW, sarà installato su <fabbricato accatastato/ pergola non accatastata/ pensilina non accatastata / serra non accatastata / barriere acustiche / fabbricato rurale non accatastato / altro fabbricato / a terra>⁶⁰, sarà realizzato a seguito di intervento di <nuova costruzione / potenziamento> e non sarà finalizzato a progetti relativi all'idrogeno che comporteranno emissioni di gas a effetto serra superiori a 3 tCO₂eq/t H₂, <non sarà realizzato con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale/ sarà realizzato con assegnazione di contributi in conto capitale o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili in ragione della soglia massima consentita del 40%>, beneficerà delle detrazioni al 110% di cui all'articolo

⁵⁴ Nel caso di CER.

⁵⁵ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

⁵⁶ Nel caso di Autoconsumatore a distanza.

⁵⁷ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

⁵⁸ Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.

⁵⁹ Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.

⁶⁰ Nel caso di impianto fotovoltaico.

119 della legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modifiche del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. decreto Rilancio), sarà realizzato in osservanza dell'obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs 199/2021, per una potenza pari a [inserire il valore della potenza d'obbligo dell'impianto] kW, è stato autorizzato tramite e in virtù dei seguenti titoli: [inserire la tipologia di titolo autorizzativo] rilasciato da [inserire l'ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo] in data [inserire la data di rilascio del titolo autorizzativo], concessione di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico (titolo concessorio) [inserire la tipologia di titolo concessorio] rilasciata da [inserire l'ente che ha rilasciato il titolo concessorio] in data [inserire la data di rilascio del titolo concessorio]⁶¹, sarà progettato, realizzato ed esercito nel rispetto dei criteri e degli obblighi derivanti dal principio, di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) 2021/241, "non arrecare un danno significativo" (anche "*Do No Significant Harm*" o DNSH) agli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in linea con quanto indicato nell'ambito della "check list DNSH" allegata alla presente dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

- che per gli impianti o potenziamenti di impianto a progetto appartenenti alla configurazione per la quale si richiede la verifica preliminare, indicati nella tabella seguente, assieme ai dati caratteristici dei rispettivi prodotti/sottoprodotti utilizzati come combustibili⁶²,

Codice Impianto / Potenziamento	Fonte combustibile	Tipologia combustibile	Categoria prodotto/sottoprodotto	Tipologia prodotto/sottoprodotto	Tipologia biomassa di cui all'Allegato VII, parte A1, del d.lgs. 199/2021	Percentuale di utilizzo del prodotto/sottoprodotto	Distanza di trasporto	Prodotto/sottoprodotto deriva dal ciclo produttivo dell'azienda agricola che realizzerà l'impianto o il potenziamento

saranno rispettati i requisiti previsti per gli impianti alimentati a biogas/biomassa di cui alle Regole Operative;

- che è stata assicurata completa, adeguata e preventiva informativa ai soggetti facenti parte della configurazione sui benefici loro derivanti dall'accesso alle tariffe incentivanti di cui all'Allegato 1 del Decreto;
- che tutti i punti di connessione dei clienti finali e degli impianti o potenziamenti a progetto appartenenti alla configurazione sono sottesi alla medesima cabina primaria di riferimento identificata dal codice <inserire codice cabina primaria di riferimento>;
- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta sono membri o soci della comunità di energia rinnovabile <nome comunità>;

⁶¹ Nel caso di impianto di tipo Idroelettrico.

⁶² Nel caso di impianto di tipo Termoelettrico.

- che lo Statuto/atto costitutivo della comunità di energia rinnovabile <nome comunità> prevede che⁶³:
 - o l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
 - o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - o l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- che i clienti finali e produttori facenti parte della configurazione oggetto della presente richiesta hanno regolato i loro rapporti tramite un contratto in cui è previsto il mantenimento dei loro diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore, che individua univocamente un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e che prevede la facoltà di recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione anche ottenendo, se concordato, la corresponsione di compensi equi e proporzionati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti e che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;⁶⁴

⁶³ Nel caso di CER.

⁶⁴ Nel caso di Gruppo di autoconsumatori.

- che l'indirizzo PEC al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta, con valore di notifica ad ogni utile effetto di legge, è: <indirizzo PEC>;
- che l'indirizzo al quale il GSE invierà ogni futura comunicazione inerente alla presente richiesta,
- di essere pienamente consapevole delle responsabilità civili e penali derivanti dalla sottoscrizione della presente dichiarazione e di aver accertato personalmente, o tramite specifici accordi o mediante ricezione di autocertificazioni rilasciate, ai sensi del DPR 445/00 dai soggetti facenti parte della configurazione, la sussistenza di tutti i requisiti necessari previsti dal Decreto, dalla Delibera e dalle Regole Operative, della cui mancanza o non corrispondenza alla realtà, sarà chiamato a rispondere, fatta salva la possibilità di rivalersi sui clienti finali/produttori facenti parte della configurazione;
- di consentire al GSE per conto dei clienti finali facenti parte della configurazione, avendone ricevuto pieno consenso, di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., e di utilizzare i dati relativi ai punti di connessione dei suddetti clienti finali, per lo svolgimento delle attività previste dalle disposizioni normative;

RICHIEDE

la verifica preliminare di ammissibilità del progetto al servizio per l'autoconsumo diffuso in relazione alla configurazione di cui alla presente richiesta e, a tal fine, dichiara di essere in possesso di tutti gli eventuali mandati e/o liberatorie sottoscritti dai produttori e/o clienti finali della configurazione e corredati dei relativi documenti di identità che si impegna a conservare e produrre su richiesta, e allega:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
- copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
- certificazione ESCo UNI CEI 11352 (nel solo caso in cui il Referente sia un produttore ESCo certificata);
- preventivo di connessione rilasciato dal Gestore di Rete e documentazione attestante l'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non viene presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico);
- atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile, con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - o l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati

nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

- o la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - o l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli, del posizionamento dei contatori e della potenza dell'impianto, firmato e timbrato dal tecnico abilitato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento);
 - documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell'area su cui sarà realizzato l'impianto/potenziamento (per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell'area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce);⁶⁵
 - documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte del cliente finale facente parte della configurazione, dell'area su cui sarà realizzato l'impianto/potenziamento (per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato su uno dei siti presso cui si trovano le unità di consumo nella disponibilità del cliente finale);⁶⁶
 - relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
 - check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);
 - titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/potenziamento con annesso progetto autorizzato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);
 - relazione tecnica (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);
 - schema di impianto (P&I) (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);

⁶⁵Solo per Gruppo di autoconsumatori.

⁶⁶Solo per Autoconsumatore a distanza.

È CONSAPEVOLE

- che l'invio della presente richiesta comporta il riconoscimento al GSE di un corrispettivo a copertura dei costi sostenuti secondo modalità definite e rese pubbliche dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- di essere tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione/potenziamenti della configurazione di cui alla presente richiesta, informandone preventivamente i relativi produttori, qualora il GSE dovesse richiederlo ai fini dell'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dalla Delibera;
- che il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in qualità di Titolare del trattamento, provvederà per finalità connesse e funzionali alla corretta gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza, nonché all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, al trattamento dei dati propri e del mandante, secondo l'informativa sulla protezione dei dati personali di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) di seguito riportata, interamente letta e accettata.

In fede

Luogo e data

.....

[inserire Nome e Cognome del Soggetto
Referente]

Firma

.....

Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione al servizio per l'autoconsumo diffuso da una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al Servizio per l'autoconsumo diffuso, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD).

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o

da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.

Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

Liberatoria del cliente finale / cliente attivo⁶⁷ non facente parte del Gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente / Gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente ai fini dell'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale],

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta],

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita],

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], [legale rappresentante/procuratore] del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società],

- <cliente finale / cliente attivo> di energia elettrica titolare del/i punto/i di connessione identificato/i dal/i codice/i POD [inserire tutti i codici POD del cliente finale/cliente attivo separati da trattino], i cui prelievi di energia elettrica non sono destinati unicamente ad alimentare i servizi ausiliari di generazione, ivi compresi i prelievi degli impianti di pompaggio

AUTORIZZA

⁶⁷ A seconda della configurazione.

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale],

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta],

[da compilarsi nel caso di studio professionale,]

Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita],

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], <legale rappresentante/procuratore> del/della [inserire ragione sociale azienda], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della società], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della società (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della società],

- all'utilizzo dei propri dati di misura dell'energia elettrica prelevata tramite il/i punto/i di connessione di cui sopra ai fini della determinazione dell'energia condivisa dal <gruppo di autoconsumatori / gruppi di clienti attivi> afferente all'edificio o condominio in cui è/sono ubicato/i il/i suddetto/i punto/i di connessione e ad acconsentire, per proprio conto, al GSE di acquisire, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., e di utilizzare i dati e le misure relativi alla/e fornitura/e di energia elettrica afferente/i al/i punto/i di connessione di cui sopra, ai fini della determinazione dell'energia condivisa e per lo svolgimento delle altre attività previste dalle disposizioni normative;
- a dare la disponibilità, per proprio conto, alla partecipazione alle campagne di misura e monitoraggio condotte dalla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. ai sensi dell'articolo 33, comma 1 del D.lgs. 199/2021 e dell'articolo 42-bis, comma 7, del decreto-legge 162/2019 e, a tal fine, a consentire, alla società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A.:

- o l'acquisizione, per il tramite del Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A., e l'utilizzo delle misure quartiarie, anche pregresse, relative alla/e fornitura/e di energia elettrica afferente/i al/i predetto/i punto/i di connessione,
 - o l'acquisizione, per il tramite del GSE, e l'utilizzo dei dati forniti nell'ambito delle dichiarazioni rese al GSE o acquisiti dal GSE tramite il Sistema Informativo Integrato gestito dall'Acquirente Unico S.p.A. e delle misure fornite al GSE dai Gestori di Rete;⁶⁸
- ad acquisire ogni potere necessario alla trasmissione e gestione dei dati, anche di natura personale, per proprio conto, e provvedere al loro aggiornamento e relativa comunicazione al GSE.

Allegato - Documento di identità del <Cliente Finale / Cliente attivo>

In fede

Luogo e data

.....

[inserire Nome e Cognome cliente finale/cliente attivo]

Firma del <cliente finale / cliente attivo>

.....

⁶⁸ Solo per Gruppo di autoconsumatori.

Dichiarazione del titolare effettivo per l'accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR

Codice richiesta [inserire codice richiesta]

La presente dichiarazione, corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale], persona <esposta politicamente⁽²⁾ per il ruolo di <inserire il valore del campo “Sottotipologia di esposizione politica”>/non esposta politicamente⁽²⁾>

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

Il/la sottoscritto/a [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l'indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta], persona <esposta politicamente⁽²⁾ per il ruolo di <inserire il valore del campo “Sottotipologia di esposizione politica”>/non esposta politicamente⁽²⁾>

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

1. di essere consapevole che i dati di seguito forniti sono raccolti per adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Titolare effettivo previsti dal D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.ii in materia di prevenzione del riciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, nonché agli obblighi previsti dall'art.22, paragrafo 2, lettera d, del Regolamento (UE) 2021/241 al fine di adottare tutte le opportune misure per tutelare gli interessi dell'Unione e per garantire che l'utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositivo RRF sia conforme al diritto dell'Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interesse;
2. di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito forniti;

3. che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
4. di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;
5. di impegnarsi a fornire tutte le informazioni di cui sia a conoscenza e che i dati comunicati nel presente modulo corrispondono al vero;
6. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali relative modifiche o variazioni;
7. di essere titolare effettivo⁽¹⁾ del/della [inserire ragione sociale soggetto richiedente], codice fiscale [inserire il codice fiscale del soggetto richiedente], P. IVA [inserire la Partita IVA del soggetto richiedente], con sede in [inserire l'indirizzo della sede legale del soggetto richiedente], comune di [inserire il comune della sede legale del soggetto richiedente (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale del soggetto richiedente], in quanto avente il seguente rapporto col Soggetto Richiedente il contributo PNRR: _____, per una quota pari al _____.

In fede

Luogo e data

.....

[inserire Nome e Cognome del Titolare
effettivo]

Firma Titolare effettivo

.....

Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione all'accesso al contributo PNRR per una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al Servizio di valorizzazione ed incentivazione dell'energia elettrica condivisa, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD).

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l'ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.

Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l'obbligo del GSE di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l'esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all'inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall'art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell'interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l'adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

NOTE: DEFINIZIONI

⁽¹⁾ Titolare effettivo

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 231 del 2007, alla lett. pp), del co. 2 dell'art. 1, il titolare effettivo è da intendersi *“la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita”*.

L'art. 20 del decreto legislativo n. 231 del 2007, detta i *“Criteri per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche”*, prevedendo che:

“1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;

b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;

c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

a) i fondatori, ove in vita;

b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;

c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché', con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo”.

(2) PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)

Con questa definizione si intendono **le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami**, come di seguito elencate:

- a) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- b) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- c) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Dichiarazione dell'eventuale esposizione politica per l'accesso al contributo previsto dalla Missione 2, componente 2 (M2C2), investimento 1.2, del PNRR

Codice richiesta

La presente dichiarazione dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., secondo le indicazioni riportate nelle “Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR” (nel seguito Regole Operative) pubblicate sul sito internet del GSE.

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ (____),
il ____/____/____ residente in _____ n. _____, comune di _____ (____),
CAP _____, codice fiscale _____

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

☐ di essere persona esposta politicamente⁽¹⁾ per il ruolo di

☐ di non essere persona esposta politicamente;

- che non sussistono, per le informazioni a conoscenza alla data di sottoscrizione, casi di situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale che possa rappresentare ed essere percepito come una minaccia all'imparzialità e indipendenza nel contesto della presente procedura;
- di essere consapevole che le presenti dichiarazioni potranno essere sottoposte a verifiche e comportare, in caso di omissioni e/o falsità, quanto previsto dagli art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

In fede

Luogo e data

.....

Firma Dichiarante

.....

Informativa sulla protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione all'accesso al contributo PNRR per una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

2. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al contributo PNRR, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi.

Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni della Delibera e del Decreto.

3. DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD).

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

4. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.

Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

5. COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

6. DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpd@gse.it o certificata rpd@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all’inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell’interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l’adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

NOTE: DEFINIZIONI

(1) PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (PEP)

Con questa definizione si intendono **le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami**, come di seguito elencate:

- a) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- b) sono familiari di persone politicamente esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- c) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
- le persone fisiche che detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;
 - le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta.

Dichiarazione sostitutiva dell'officina specializzata relativa all'attività di rigenerazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a in _____, nel comune di _____, provincia di _____, il _____, Codice Fiscale _____, titolare di / in qualità di rappresentante legale della / procuratore di _____, con sede legale in _____, nel comune di _____, provincia di _____, Partita IVA _____, Codice Fiscale _____, (nel seguito, Officina Specializzata),

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso- TIAD allegato alla delibera 727/2022/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia di *"Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso"*;
- di aver preso visione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023, n. 414;
- di aver preso visione delle *"Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi"* pubblicate sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) in data 20 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 30 del DM 23 giugno 2016 (nel seguito, Procedure Operative GEI);
- di aver preso visione delle *Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*, pubblicate dal GSE sul proprio sito internet;
- che [indicare il/i componente/i oggetto di rigenerazione e ove disponibili marca/modello/numero seriale] (nel seguito, Componente/i) è/sono già stato/i utilizzato/i;
- che l'attività di rigenerazione del Componente è stata completata in data XX/XX/XXXX (data successiva a quella di prima pubblicazione delle Procedure Operative GEI: 20/12/2017);
- di aver ripristinato le normali condizioni funzionali e prestazionali del Componente dal punto di vista tecnico e della sicurezza, in conformità a quanto previsto al paragrafo 2.8. delle Procedure Operative GEI;
- che l'attività di rigenerazione del Componente rientra tra quelle elencate nella visura camerale dell'Officina Specializzata;
- di allegare copia leggibile di un proprio documento d'identità in corso di validità;
- di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Luogo.....

Data

Il dichiarante

.....

Dichiarazione sostitutiva del Soggetto Referente relativa all'utilizzo di componenti rigenerati

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' (articolo 47 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a in _____,
_____ nel comune di _____, provincia di _____, il _____, Codice
Fiscale _____, titolare di / in qualità di rappresentante legale della / procuratore di
_____, con sede legale in _____, nel comune di
_____, provincia di _____, Partita IVA _____, Codice Fiscale
_____, in qualità di Referente della configurazione oggetto dell'istanza identificata dal
codice _____,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo DPR in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- di aver preso visione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso- TIAD allegato alla delibera 727/2022/R/eel dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente in materia di *"Definizione, ai sensi del decreto legislativo 199/21 e del decreto legislativo 210/21, della regolazione dell'autoconsumo diffuso. Approvazione del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso"*;
- di aver preso visione del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414;
- di aver preso visione del DM 23 giugno 2016 recante *"Incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico"* (nel seguito, Decreto) e, segnatamente, dell'art. 2, comma, lettera ae), del Decreto che definisce *"«componente rigenerato» un componente già utilizzato che, a seguito di lavorazioni specifiche, se necessarie, viene riportato alle normali condizioni di operatività"*;
- di aver preso visione delle *"Procedure Operative - Gestione esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici ammessi agli incentivi"* pubblicate sul sito internet del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A. (nel seguito, GSE) in data 20 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 30 del DM 23 giugno 2016 (nel seguito, Procedure Operative GEI);
- di aver preso visione delle *Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR*, pubblicate dal GSE sul proprio sito internet;
- che [indicare il/i componente/i oggetto di rigenerazione e ove disponibili marca/modello/numero seriale] (nel seguito, Componente/i) è/sono già stato/i utilizzato/i;
- che, a seguito di lavorazioni specifiche completate in data antecedente a quella di prima pubblicazione delle Procedure Operative GEI (20/12/2017), il Componente è stato riportato alle normali condizioni di operatività;
- [in alternativa alla precedente alinea] che, sebbene non siano state realizzate lavorazioni specifiche, in data antecedente a quella di pubblicazione delle Procedure Operative (20/12/2017), il Componente assicura le normali condizioni di operatività;

- che il/i Componente/i è/sono utilizzato/i esclusivamente nell'ambito dell'intervento per cui è resa la presente dichiarazione;
- di allegare copia leggibile di un proprio documento d'identità in corso di validità;
- di essere a conoscenza che i dati trasmessi saranno trattati dal GSE ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);
- di aver verificato che la presente dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è firmata in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Luogo.....

Data

Il dichiarante

.....

Allegato 3. Elenco documenti da allegare

Nel seguito è elencata la documentazione da allegare all'**istanza di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso**:

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del Referente o del suo legale rappresentante;
- copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
- certificazione ESCo UNI CEI 11352 (nel solo caso in cui il Referente sia un produttore ESCo certificata);
- atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile (solo nel caso di configurazione di CER), con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - o l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
 - o la comunità è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - o è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - o l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
- atto costitutivo e/o statuto della comunità energetica di cittadini (solo nel caso di configurazione di CEC), con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - o l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - o i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

- o la comunità è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità energetica di cittadini non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- o la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- o la comunità è responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa tra i suoi partecipanti;
- schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli e del posizionamento dei contatori (per ciascun impianto di produzione/potenziamento), firmato e timbrato dal tecnico abilitato;
- copia della licenza/e di officina elettrica/codice ditta rilasciato dall'Agenzia delle Dogane, nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW, ovvero copia del regolamento di esercizio per impianti di potenza inferiore o uguale a 20 kW (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico⁶⁹);
- verbale di attivazione del contatore dell'energia elettrica immessa, del contatore di produzione (in caso di potenziamento) e del contatore relativo al sistema di accumulo (solo nel caso di installazione di sistemi di accumulo), rilasciati dal gestore di rete territorialmente competente (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per il quale è stato richiesto l'incentivo e per cui non è stata presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico)⁷⁰;
- documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell'area su cui è realizzato l'impianto/la sezione di impianto (nel caso di Gruppi di autoconsumatori e Gruppi di clienti attivi, per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell'area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce);
- documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte del cliente finale facente parte della configurazione, dell'area su cui è realizzato l'impianto/la sezione di impianto (nel caso di Autoconsumatore individuale e Cliente attivo a distanza, per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato su uno dei siti presso cui si trovano le unità di consumo nella disponibilità del cliente finale);
- relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
- foto dell'etichetta del modulo fotovoltaico (una per ciascun modello), della targhetta dell'inverter (una per ciascun modello) ovvero, in caso di impianti diversi dai fotovoltaici, della targhetta dell'alternatore/generatore (una per ciascun modello) e del componente meccanico (una per ciascun modello di turbina idraulica, aerogeneratore, motore a combustione interna, ecc.), e dei sistemi di accumulo laddove presenti, apposta dal fabbricante sul componente che riporti i principali dati tecnici del medesimo (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷¹
- elenco delle matricole dei moduli fotovoltaici (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo fotovoltaico per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷²

⁶⁹ Nel caso di CER, Gruppi di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷⁰ Solo per CER, Gruppi di autoconsumatori e Autoconsumatori individuali a distanza.

⁷¹ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷² Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

- dichiarazione sostitutiva dell'officina specializzata relativa all'attività di rigenerazione o del Referente relativa all'utilizzo di componenti rigenerati (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo diverso da fotovoltaico con componenti rigenerati per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷³
- check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷⁴
- provvedimento di concessione dei contributi in conto capitale e/o di altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale percepiti/e per la realizzazione dell'impianto/della sezione di impianto (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo e per cui siano stati assegnati eventuali contributi in conto capitale e/o altre forme di sostegno che prefigurano un regime di aiuto di Stato diverso dal conto capitale cumulabili);⁷⁵
- titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/della sezione di impianto con annesso progetto autorizzato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷⁶
- relazione tecnica "as-built" (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷⁷
- schema di impianto (P&I) "as-built" (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);⁷⁸

Nel seguito è elencata la documentazione da allegare all'**istanza di verifica preliminare per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso**:

1. copia di un documento di identità del Referente o del suo legale rappresentante in corso di validità;
2. copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore dell'istanza di accesso rivesta il ruolo di procuratore);
3. certificazione EScO UNI CEI 11352 (nel solo caso in cui il Referente sia un produttore EScO certificata);
4. preventivo di connessione rilasciato dal Gestore di Rete e documentazione attestante l'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui non viene presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico);
5. atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile (solo nel caso di configurazione di CER), con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:
 - a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - b. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;

⁷³ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷⁴ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷⁵ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷⁶ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷⁷ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

⁷⁸ Solo per CER, Gruppo di autoconsumatori e Autoconsumatore individuale a distanza.

- c. la comunità è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - d. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - e. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - f. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
6. schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli, del posizionamento dei contatori e della potenza dell'impianto, firmato e timbrato dal tecnico abilitato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento);
 7. documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte di uno o più dei clienti finali facenti parte della configurazione, dell'area su cui sarà realizzato l'impianto/potenziamento (solo nel caso di Gruppo di autoconsumatori e per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato nell'area afferente al medesimo edificio/condominio a cui la configurazione si riferisce);
 8. documentazione comprovante la piena disponibilità, da parte del cliente finale facente parte della configurazione, dell'area su cui sarà realizzato l'impianto/potenziamento (solo nel caso di Autoconsumatore individuale e per ciascun impianto di produzione/potenziamento non ubicato su uno dei siti presso cui si trovano le unità di consumo nella disponibilità del cliente finale);
 9. relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
 10. check list DNSH (per ciascun impianto di produzione/potenziamento per cui è stato richiesto l'incentivo);
 11. titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/potenziamento con annesso progetto autorizzato (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);
 12. relazione tecnica (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo);
 13. schema di impianto (P&I) (per ciascun impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico per cui è stato richiesto l'incentivo).

Nel seguito è elencata la documentazione da allegare all'**istanza di accesso al contributo PNRR**:

1. copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore;
2. copia della procura conferita al procuratore (nel solo caso in cui il sottoscrittore rivesta il ruolo di procuratore);
3. copia delle eventuali dichiarazioni dei titolari effettivi;
4. dichiarazione dell'eventuale esposizione politica (nel solo caso in cui il beneficiario sia una persona fisica);
5. preventivo di connessione rilasciato dal Gestore di Rete e documentazione attestante l'avvenuto invio della dichiarazione di accettazione al Gestore di Rete (per nel caso di impianto di produzione/potenziamento per cui non viene presentata al Gestore di Rete una richiesta di connessione in iter semplificato – c.d. Modello Unico);
6. atto costitutivo e/o statuto della comunità di energia rinnovabile (solo nel caso di configurazione di CER), con evidenziati i passaggi da cui sia possibile riscontrare che:

- a. l'oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
 - b. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
 - c. la comunità è un soggetto autonomo e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
 - d. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
 - e. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa;
 - f. l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all'Allegato 1 del Decreto, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione;
7. schema elettrico unifilare con indicazione degli eventuali accumuli, del posizionamento dei contatori e della potenza dell'impianto, firmato e timbrato dal tecnico abilitato;
 8. relazione tecnica sui sistemi di pompaggio (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo idroelettrico che presenta sistemi di pompaggio);
 9. provvedimento di concessione del/dei contributo/i in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea (nel solo caso in cui si è usufruito/si usufruirà di altri contributi in conto capitale diversi da quelli sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione Europea);
 10. check list DNSH;
 11. titolo autorizzativo per la costruzione e l'esercizio dell'impianto/potenziamento con annesso progetto autorizzato (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);
 12. relazione tecnica (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico);
 13. schema di impianto (P&I) (nel solo caso di impianto di produzione/potenziamento di tipo termoelettrico).

Allegato 4. Modelli per la richiesta di anticipazione

Richiesta di anticipazione



Roma, *inserire data*

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

1. OGGETTO: Richiesta di Anticipazione da parte di[Denominazione], in qualità di Soggetto attuatore esterno/beneficiario del progetto..... [Codice identificativo Progetto] identificato con CUP.....[Codice CUP]DATI RELATIVI AL SOGGETTO ATTUATORE ESTERNO/BENEFICIARIO, RESPONSABILE DEL PROGETTO, RICHIEDENTE

[da compilarsi nel caso di persona fisica]

Nome e Cognome del Soggetto attuatore esterno/beneficiario
.....
Telefono E-mail
Posta elettronica certificata

[da compilarsi nel caso di ditta individuale, studio professionale, persona giuridica]

Ragione sociale/Denominazione del Soggetto attuatore esterno/beneficiario
.....
Cognome e Nome legale rappresentante.....
Telefono E-mail
Posta elettronica certificata

2. DATI RELATIVI ALL'INVESTIMENTO PNRR ED AL PROGETTO AMMESSO A FINANZIAMENTO

Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2 Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo

Codice progetto [Codice identificativo progetto rilasciato dal Portale GSE].....

3. DATI RELATIVI AL FIRMATARIO DELLA RICHIESTA DI ANTICIPAZIONE

[da compilarsi nel caso di persona fisica]

Il/La sottoscritto/a, in qualità di Soggetto attuatore esterno/beneficiario per il progetto identificato con il codice CUP ammesso a finanziamento a valere sull'Investimento PNRR di cui al precedente punto 2

Cognome: Nome:

Telefono E-mail

[da compilarsi nel caso di ditta individuale, studio professionale, persona giuridica]

Il/La sottoscritto/a, in qualità di rappresentante legale di[Ragione sociale/Denominazione Soggetto attuatore esterno/beneficiario] per il progetto identificato con il codice CUP ammesso a finanziamento a valere sull'Investimento PNRR di cui al precedente punto 2

Cognome: Nome:

Telefono E-mail

CHIEDE

- ☐ l'erogazione per un importo pari a €(*indicare l'importo*) a titolo di anticipazione pari al 10 per cento delle risorse del progetto ammesso a finanziamento a valere sull'Investimento PNRR di cui al precedente punto 2;

L'importo del finanziamento deve essere erogato mediante accredito sul Conto di Tesoreria Unica⁷⁹ / IBAN del (Soggetto attuatore esterno/beneficiario):

- Intestatario:
- Codice fiscale intestatario conto:
- N. conto Tesoreria Unica: (6 cifre)
- Codice Tesoreria (3 cifre):
- In alternativa: IBAN

A tal fine,

ALLEGA

- Fideiussione rilasciata ai sensi delle Regole Operative e dell'Avviso Pubblico;⁸⁰
- Modulo comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari⁸¹;

⁷⁹ Per i soggetti di cui alla Tabella A della Legge del 29 ottobre 1984, n. 720 (ad es. Comuni) non è possibile effettuare trasferimenti sull'IBAN, ma le risorse potranno essere trasferite unicamente sul conto di Tesoreria Unica, composto da 6 cifre ed accompagnato dal codice di tesoreria di 3 cifre.

⁸⁰ Solo per i Soggetti attuatori/beneficiari di natura privata.

⁸¹ Solo per i Soggetti attuatori/beneficiari di natura privata.

- Carta di identità del rappresentante legale (qualora non già trasmessa o scaduta);

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di essere informato/a, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

FIRMA DIGITALE

Modello di garanzia

Il sottostante modello dovrà essere redatto su carta intestata del Garante, debitamente compilato (senza apportare modifica o integrazione alcuna al testo ad eccezione degli appositi campi da compilare)

[SU CARTA INTESTATA DEL GARANTE]

....., lì .../.../.....

Al Ministero dell'Ambiente e della
Sicurezza Energetica
Dipartimento ENERGIA
Direzione Generale Incentivi Energia
Dipartimento dell'Unità di Missione per
il PNRR
Direzione Generale Gestione finanziaria,
monitoraggio, rendicontazione e
controllo

PREMESSO CHE

- Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica – Dipartimento Energia Direzione Generale Incentivi Energia (nel seguito il “**Ministero**”) ha pubblicato l’Avviso per l’apertura dello sportello per l’accesso al contributo in conto capitale per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all’interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ai sensi del Titolo III del DM 7 dicembre 2023 n. 414 (nel seguito, “l’**Avviso pubblico**”), per la candidatura di progetti a valere sulla Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2 del PNRR;

[da compilarsi nel caso di persona fisica,]

- Il/la sig./sig.ra [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l’indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], Comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], codice fiscale [inserire il codice fiscale]

[da compilarsi nel caso di ditta individuale,]

- Il/la sig./sig.ra [inserire Nome e Cognome] nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita], residente in [inserire l’indirizzo di residenza comprensivo di n. civico], Comune di [inserire il comune di residenza (provincia)], CAP [inserire il CAP di residenza], titolare della ditta [inserire nome della ditta], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l’indirizzo della sede della ditta], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale della ditta (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale della ditta]

- [da compilarsi nel caso di studio professionale,]
- Lo studio professionale [inserire nome dello Studio professionale], con sede in [inserire l'indirizzo della sede dello studio], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale dello studio (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale dello studio], codice fiscale [inserire codice fiscale], P. IVA [inserire Partita IVA], rappresentato da [inserire nome e cognome del rappresentante legale], nato/a a [inserire comune di nascita (provincia)], il [inserire data di nascita]

[da compilarsi nel caso di persona giuridica,]

-[inserire denominazione], codice fiscale [inserire il codice fiscale], P. IVA [inserire la Partita IVA], con sede in [inserire l'indirizzo], comune di [inserire il comune in cui è la sede legale (provincia)], CAP [inserire il CAP della sede legale]
- (di seguito, il “Soggetto Attuatore esterno/Beneficiario”) ha presentato una proposta progettuale ai sensi dell’Avviso pubblico ed è risultato ammesso al contributo PNRR;
- Con decreto n. [...] del [.././....] il Ministero ha concesso ad [...], un contributo pari ad Euro [...], CUP [...];
- L’art. ... dell’Atto d’obbligo prevede la possibilità di erogazione di un’anticipazione fino ad un massimo del 10 % del contributo concesso per il progetto ammesso alle agevolazioni, successivamente alla registrazione della Corte dei Conti del decreto di concessione del contributo;
- Il Soggetto Attuatore esterno/Beneficiario, ai sensi dell’art. ... dell’Avviso pubblico e dell’art. ... dell’Atto d’obbligo è tenuto ad assicurare l’adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell’art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l’assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241”;
- A copertura della quota erogata a titolo di anticipazione, è necessario presentare una fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, la quale deve essere autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che:
 - a)** ai sensi dell’art. 106 comma 3 del Dlgs 36/23 rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’albo di cui all'articolo 106;
 - b)** svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie;
 - c)** sono sottoposte a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- Il Soggetto Attuatore/Beneficiario, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, è tenuto a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

TUTTO CIÒ PREMESSO

la scrivente con sede legale in [con succursale in Italia in C.F., P.IVA], in persona dei suoi legali rappresentanti/rappresentanti autorizzati in forza di (di seguito, “**Banca**” o “**Garante**”), in qualità di Istituto bancario o impresa di assicurazione o altro istituto finanziario iscritto all’albo

RILASCIA

la presente fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, autonoma, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta (la “**Garanzia**”) in favore del MASE – Dipartimento Sviluppo Sostenibile e nell'interesse del Soggetto Attuatore/Beneficiario secondo i termini e alle condizioni di seguito indicati.

1. La Garanzia deve corrispondere alla quota erogata a titolo di anticipazione concessa con scadenza al 31 dicembre 2026.
2. Il Garante, irrevocabilmente, incondizionatamente e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’articolo 1944 del codice civile, garantisce l’adempimento delle obbligazioni assunte dal Soggetto Attuatore/Beneficiario sino all’ammontare massimo garantito di cui al punto 3 che segue e per il periodo di validità e di efficacia della presente Garanzia di cui al punto 1.
3. Il Garante si impegna irrevocabilmente e senza indugio a pagare l’importo richiesto dal MASE nei limiti del capitale garantito e, in deroga a quanto disposto dall’art. 1945 del codice civile, nonostante le eccezioni spettanti al debitore principale, a fronte di semplice richiesta scritta del MASE, fino all’importo della quota a titolo di anticipazione erogata dal MASE, ovvero fino all’ammontare massimo complessivo di Euro 00 (...../00). L’ammontare del rimborso sarà automaticamente maggiorato degli interessi decorrenti nel periodo compreso tra la data dell'erogazione dell’anticipazione e quella del rimborso, calcolati in ragione del TUR vigente alla data dell'erogazione.
4. In particolare, il Garante è tenuto a provvedere in modo immediato al pagamento in favore del MASE, a mezzo bonifico bancario, della somma indicata in Euro nella richiesta di cui al precedente punto 3 e, comunque, entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricezione della richiesta medesima e con valuta per il Soggetto Attuatore/Beneficiario lo stesso giorno dell’ordine di bonifico. Il bonifico dovrà essere effettuato utilizzando le seguenti coordinate bancarie:

Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica
Nome Istituto: PNRR-MIN TRANSIZIONE ECOLOGICA
Chiave Banca: CS-348-06289
C/C Bancario: 06289
Codice Tesoreria: 348
IBAN: IT16C0100003245348200006289

5. La presente Garanzia potrà essere escussa dal MASE anche solo parzialmente, rimanendo in ogni caso valida ed efficace per il residuo importo.
6. La presente Garanzia è autonoma, e, di conseguenza, la stessa sarà valida – e il Garante sarà tenuto a pagare al MASE tutte le somme da quest'ultimo richiesto, nei limiti dell'ammontare massimo garantito di cui al punto 3 – indipendentemente dalla validità dell'obbligazione principale, in deroga all'articolo 1939 del codice civile. Nessuna circostanza o condizione, conosciuta o meno dal Garante, potrà limitare o estinguere in alcun modo le obbligazioni derivanti dalla presente Garanzia.
7. Il Garante, con la presente Garanzia, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa eventualmente spettanti ai sensi degli articoli 1945, 1947 e 1955 del codice civile.
8. Il Garante espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione, diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del MASE, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente Garanzia, qualsiasi sia la fonte originaria di tali difese, eccezioni, diritti di compensazione, ricorsi od istanze.
9. Ogni comunicazione relativa alla presente Garanzia dovrà essere effettuata, mediante PEC e si intenderà ricevuta nel momento in cui giungerà all'indirizzo del destinatario (per il MASE – Dipartimento/Direzione Generale@Pec.Mite.Gov.it e Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR – Direzione Generale Gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo – Gefim@Pec.Mite.Gov.it) che per il Garante è di seguito indicato:

[DA COMPLETARE A CURA DELLA BANCA/IMPRESA DI ASSICURAZIONE/ALTRO ISTITUTO FINANZIARIO ABILITATO INDICANDO: SEDE LEGALE, SEDE AMMINISTRATIVA (SE DIVERSA), INDIRIZZO COMPLETO E PERSONA DI CONTATTO E RIFERIMENTO SULLA PRESENTE GARANZIA].

10. La presente Garanzia è retta dal diritto italiano e il Foro di Roma sarà competente – in via esclusiva - per ogni e qualsiasi controversia ad essa relativa.

Il Garante

.....

Il Garante dichiara di avere preso conoscenza di tutte le sopra estese clausole e di approvare specificamente con riferimento agli artt. 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: 1 (durata ed escussione), 2 (rinuncia alla preventiva escussione), 3 (rinuncia ad eccezioni), 4 (termini di pagamento), 6 (rinuncia ad eccezioni), 7 (rinuncia ad eccezioni), 8 (rinuncia ad eccezioni), 10 (Foro competente).

Il Garante

.....

Comunicazione del conto corrente

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

(ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Oggetto: Comunicazione del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il sottoscritto _____, nato a _____ il
_____, residente in _____
C.F. _____, nella sua qualità di legale rappresentante del Soggetto attuatore
esterno/beneficiario _____, avente sede legale in
_____, via _____ CAP _____
P.IVA/CF _____, Codice progetto⁸² _____, CUP
_____, Investimento PNRR Missione 2 Componente 2 Investimento 1.2
Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo

consapevole del fatto che in caso di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti e di uso di atti falsi, sono applicate le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, come richiamate degli artt. 75 e 76 del sopra citato D.P.R. 445/2000, oltre ai conseguenti provvedimenti amministrativi del caso,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge 13 Agosto 2010, n. 136, che il conto corrente dedicato sul quale far transitare le somme inerenti al progetto sopra menzionato è il seguente:

Intestatario: _____

Presso la BANCA: _____

Numero conto corrente: _____

Codice IBAN: _____

E DICHIARA, ALTRESÌ

⁸² Inserire il codice progetto rilasciato dal portale GSE

- di aver preso atto delle disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di assumersi, ai sensi dell'art. 3 co. 8, l'obbligo di rispettare la normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- di obbligarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati sopra dichiarati;
- di essere a conoscenza che l'Amministrazione centrale responsabile di intervento si riserva il diritto di procedere d'ufficio a verifiche, anche a campione, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rilasciate in sede di domanda di finanziamento e/o, comunque, nel corso della procedura, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, in sigla GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il documento è sottoscritto dal dichiarante e firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005.

Luogo e data

FIRMA DIGITALE

Allegato 5. Schema di contratto relativo al servizio di autoconsumo diffuso

Nel seguito sono riportate le clausole che il Referente dovrà accettare in fase di richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal decreto 7 dicembre 2023 n. 414 e del corrispettivo di valorizzazione previsto dal Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD. Con la richiesta di ammissione, il Referente dichiara di aver preso visione, e conseguentemente accetta, le condizioni contrattuali - comprendenti la parte generale e le premesse, i profili economici, gli obblighi delle parti e i profili generali contrattuali (nel seguito, anche Contratto). Si rammenta che il Contratto è formato inderogabilmente dalle condizioni contrattuali generali sotto riportate e dal Provvedimento di accoglimento riportante le condizioni particolari relative alla configurazione oggetto di contrattualizzazione.

PREMESSE

Considerato che:

1. il D. Lgs. 199/21 ha recepito la direttiva (UE) 2018/2001 prevedendo che la disciplina transitoria introdotta dal Decreto Milleproroghe continui ad applicarsi fino alla data di adozione da parte del Ministero e di ARERA dei rispettivi provvedimenti, ai sensi di quanto stabilito agli articoli 8 e 32 del predetto D. Lgs.;
2. con il D. Lgs. 210/21 trova attuazione la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento (UE) 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica;
3. il Testo Integrato delle disposizioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per la regolazione dell'Autoconsumo Diffuso (Testo Integrato Autoconsumo Diffuso – TIAD), allegato alla delibera ARERA 727/2022/R/eel ha completato il quadro regolatorio relativo alle configurazioni in cui è possibile valorizzare l'autoconsumo, in attuazione del D. Lgs. 199/21 e del D. Lgs. 210/21;
4. il Decreto 7 dicembre 2023 n. 414, (nel seguito, Decreto), disciplina, ai sensi dell'articolo 8 del D. Lgs. 199/21, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, anche PNRR);
5. il TIAD individua i requisiti per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso, riconducibili alle seguenti categorie:
 - a. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, anche autoconsumatore a distanza);
 - b. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente (nel seguito, anche gruppo di autoconsumatori);
 - c. comunità di energia rinnovabile o comunità energetiche (nel seguito, anche CER);
 - d. cliente attivo "a distanza" che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, anche cliente attivo a distanza);
 - e. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (nel seguito, anche gruppo di clienti attivi);
 - f. comunità energetica dei cittadini (nel seguito, anche CEC);
 - g. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile "a distanza" con linea diretta;
6. con riferimento alle comunità energetiche, l'art. 31, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 199/21 ha specificato che gli azionisti o membri che esercitano potere di controllo sono persone fisiche, piccole

- e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
7. il Decreto, all'art. 4, determina la tariffa incentivante e il relativo periodo di incentivazione per le Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile o CACER, come disciplinate dal Decreto stesso e dal TIAD. Il Decreto individua inoltre i limiti e le modalità relativi all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa prodotta da impianti fotovoltaici che accedono alle detrazioni stabilite dall'articolo 119, comma 7 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con legge 17 luglio 2020, n.77;
 8. la controparte contrattuale del GSE (nel seguito, Operatore) è il Soggetto Referente, così come definito dal TIAD e dalla Regole Operative del GSE per ciascuna configurazione ammessa al meccanismo di cui al Decreto;
 9. l'Operatore ha presentato domanda al GSE, ai sensi dell'art. 5 del Decreto e dell'art. 4, comma 2, del TIAD, al fine di accedere al servizio per l'autoconsumo diffuso;
 10. nel caso in cui l'Operatore richieda il ritiro dell'energia elettrica immessa da parte del GSE, nell'ambito del Contratto, tale richiesta s'intende relativa a tutti gli impianti di produzione ovvero unità di produzione facenti parte delle configurazioni consentite fatta eccezione per i casi in cui all'interno della configurazione siano inseriti impianti che beneficino già di una qualsivoglia "Tariffa Onnicomprensiva"; in tali casi, l'accesso al meccanismo di Ritiro Dedicato deve essere richiesto singolarmente per ognuno degli impianti di produzione al di fuori del Contratto;
 11. la configurazione soddisfa i requisiti per l'ottenimento degli incentivi previsti dal Decreto e del corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA attraverso il TIAD;
 12. ai sensi dell'Art. 6 del Decreto, le tariffe incentivanti non si applicano all'energia elettrica condivisa sottesa alla quota di potenza di impianti fotovoltaici che ha accesso al Superbonus, per la quale resta fermo il diritto al contributo di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a) del D. Lgs. 199/21, nonché l'obbligo di cessione secondo le modalità previste dalle disposizioni di cui all'articolo 119, comma 7, del predetto Decreto;
 13. la disciplina in tema di cumulabilità della tariffa incentivante è precisata al paragrafo 1.2.1.6 delle Regole operative, alla quale si fa integrale rinvio e che, comunque, la cumulabilità della tariffa incentivante con contributi in conto capitale è consentita nella misura massima del 40 %, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021. Il diritto di accesso agli incentivi è incompatibile con il meccanismo dello Scambio sul Posto. Con l'ammissione al servizio oggetto del Contratto, pertanto, sono risolti di diritto i contratti di Scambio sul Posto eventualmente stipulati. Gli incentivi spettanti agli impianti di produzione (o porzioni di impianti) la cui energia elettrica rileva ai fini del calcolo dell'energia elettrica condivisa nell'ambito delle configurazioni ammesse, sono alternativi, inoltre, agli incentivi spettanti per gli impianti che accedono ai meccanismi di cui agli artt. 6 e 7 del D.lgs. 199/2021;
 14. nei casi di impianti realizzati ai fini dell'adempimento all'obbligo di cui all'art. 11, comma 1 del D.lgs. 28/11, la tariffa premio non spetta all'energia elettrica condivisa ascrivibile alla quota di potenza necessaria ai fini del rispetto del suddetto obbligo, fermo restando il diritto al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata, nonché la possibilità di accesso al meccanismo di cessione dell'energia nell'ambito del Contratto;
 15. con l'ammissione al servizio oggetto del Contratto per il quale sia stato contestualmente richiesto il ritiro dell'energia elettrica per tutti gli impianti che rilevano ai fini della configurazione, sono risolti di diritto i contratti di Ritiro Dedicato in essere afferenti ai suddetti singoli impianti;

16. il TIME - Testo Integrato Misura Elettrica, recante le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura, prevede che gli incentivi e/o i meccanismi di ritiro dell'energia siano erogati esclusivamente sulla base dei dati di misura trasmessi dal gestore di rete;
17. ai sensi dell'art. 8, comma 4, dell'Allegato A del TIAD, le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata tramite ciascun punto di connessione compreso nel Contratto, vengono trasmesse al GSE da parte dei soggetti responsabili delle operazioni di gestione dei dati di misura nonché di natura commerciale dell'energia elettrica ai sensi del TIME. La trasmissione dei dati di misura avviene con le stesse tempistiche previste dall'articolo 24 del TIME, distinguendo tra punti di connessione trattati orari e punti di connessione non trattati orari;
18. con riferimento ai punti di prelievo che rilevano ai fini dell'individuazione dell'energia elettrica condivisa da una delle configurazioni ammesse, il GSE usufruisce dei dati costituenti il Registro Centrale Ufficiale (RCU) messi a disposizione dal Gestore del Sistema Informativo ai sensi dell'articolo 8, comma 3, dell'Allegato A del TIAD;
19. i corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, sono definiti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
20. nel caso in cui l'Operatore abbia richiesto il ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia elettrica rileva per le configurazioni consentite, trovano applicazione la Deliberazione ARERA 281/2012/R/efr, e ove applicabile, la Deliberazione ARERA 493/2012/R/efr, le quali riconoscono al GSE un ruolo nell'ambito delle attività di previsione e programmazione della produzione degli impianti alimentati a fonti rinnovabili non programmabili inseriti nel proprio contratto di dispacciamento. In particolare:
 - a. la Deliberazione ARERA 281/2012/R/efr, ha conferito al GSE piena autonomia nel presentare le offerte di vendita dell'energia elettrica immessa in rete dalle unità di produzione per cui è utente del dispacciamento, affinché il medesimo GSE possa definire e modificare i programmi di immissione fino in prossimità del tempo reale mediante la partecipazione al Mercato del Giorno Prima e al Mercato Infragiornaliero, sulla base dei dati messi a disposizione dai produttori;
 - b. la Deliberazione ARERA 493/2012/R/efr, stabilendo la partecipazione da parte del GSE al Mercato Infragiornaliero, consente allo stesso di modificare i programmi di immissione in esito al Mercato del Giorno Prima utilizzando previsioni più accurate in quanto più prossime al tempo reale;
21. il D.M. 31 gennaio 2014, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione dell'art. 42 del D.Lgs. 28/2011, definisce la "Disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A.". In particolare, l'art. 11, comma 1 del D.M. 31 gennaio 2014 prevede il rigetto dell'istanza ovvero la decadenza con l'integrale recupero delle somme già erogate, qualora, in esito all'attività di controllo o di verifica documentale, il GSE accerti le violazioni rilevanti di cui all'Allegato 1 al summenzionato Decreto;
22. il GSE ha predisposto un apposito Portale informatico per lo scambio di informazioni con l'Operatore al fine di determinare una gestione operativa del Contratto;
23. al fine di disciplinare e agevolare le attività degli Operatori in relazione all'attuazione del Contratto, il GSE pubblica, curandone l'aggiornamento, sul proprio sito internet (www.gse.it) le Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR (di seguito, Regole Operative);
24. per quanto non espressamente previsto nel Contratto, si rinvia alle disposizioni di cui alle deliberazioni richiamate nel Contratto e loro ss.mm.ii., ai Decreti richiamati e, ove applicabili, alle norme in materia di cogenerazione, alle norme in materia di connessioni di impianti alla rete e della misura dell'energia elettrica, all'altra ulteriore normativa di settore e alle disposizioni del Codice Civile;
25. la domanda per l'accesso agli incentivi ed al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA nonché il provvedimento di accoglimento, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;

26. le Parti sono consapevoli che ogni dichiarazione resa nell'ambito del Contratto e/o nell'ambito delle attività/ obblighi connessi alla sua applicazione sono rilasciate ai sensi del D.P.R. 445/2000.

OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto ha per oggetto l'accesso agli incentivi di cui al Decreto 7 dicembre 2023 n. 414 ed al corrispettivo di valorizzazione per l'energia autoconsumata individuata da ARERA con il TIAD;
- 2) Nel caso in cui l'Operatore abbia richiesto il ritiro dell'energia da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato, ove ammesso, il Contratto regola altresì la remunerazione dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia rileva per le configurazioni consentite e sostituisce ogni altro adempimento relativo alla cessione commerciale dell'energia elettrica immessa in rete e all'accesso ai servizi di dispacciamento e di trasporto in relazione all'energia elettrica immessa.

DECORRENZA E DURATA

- 1) La decorrenza del periodo di incentivazione di ciascun impianto è riportata nel Provvedimento di Accoglimento.
- 2) Il periodo di diritto alla tariffa incentivante, ove previsto, ha una durata pari a 20 anni. Al termine del periodo di incentivazione il Contratto può essere tacitamente rinnovato in relazione alle sole parti, ove presenti, afferenti al corrispettivo di valorizzazione individuato da ARERA con il TIAD e/o al ritiro dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia rileva per la configurazione.
- 3) Ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 3, del Decreto, il periodo di diritto alle tariffe incentivanti di cui al precedente punto 2 è considerato al netto di eventuali fermate, disposte dalle competenti autorità, secondo la normativa vigente, per problemi connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore di rete, per eventi calamitosi riconosciuti dalle competenti autorità, per altre cause di forza maggiore riscontrate dal GSE. A tal fine, il periodo nominale di diritto può essere esteso per una durata pari al periodo complessivo di fermate di cui al presente punto.
Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti è inoltre considerato al netto di eventuali fermate per la realizzazione di interventi di potenziamento, anche eseguiti successivamente alla data ultima per l'accesso all'incentivo. In tale ultimo caso, l'estensione del periodo nominale di diritto, non può essere comunque superiore a dodici mesi.
- 4) Nel caso in cui l'Operatore abbia richiesto il ritiro dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato, la decorrenza del ritiro di ciascun impianto di produzione ovvero unità di produzione è riportata nel Provvedimento di Accoglimento.
- 5) E' facoltà dell'Operatore di richiedere la cessazione del ritiro, da parte del GSE, dell'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione, secondo le modalità indicate nelle Regole Operative.

MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA

- 1) Le disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica sono adottate dall'ARERA. Ai fini della regolazione dei corrispettivi, il GSE utilizza le misure rese disponibili dal responsabile della misura, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa di competenza.
- 2) In presenza di ADM nella responsabilità dell'Operatore acquisibili dal sistema di telegestione del GSE, il medesimo Operatore è tenuto a trasmettere al GSE tutte le informazioni necessarie all'acquisizione per via telematica (telelettura) delle misure rilevate dalle ADM.

CORRISPETTIVI

- 1) Nell'ambito del Contratto, il GSE riconosce, come dettagliatamente indicato nelle Regole Operative:
 - a) il contributo per l'energia elettrica autoconsumata (CACV) e il contributo per l'energia elettrica oggetto di incentivazione (CACI). Esso, su base mensile, è pari alla somma de:
 - i. il termine CACV calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 6 del TIAD;
 - ii. il prodotto tra la tariffa incentivante definita dal Decreto 7 dicembre 2023 n. 414 e la quantità di energia elettrica a cui essa è riferita;
 - b) nel caso in cui l'Operatore abbia richiesto il ritiro da parte del GSE, all'energia elettrica immessa dagli impianti di produzione ovvero unità di produzione la cui energia elettrica rileva per le configurazioni consentite:
 - b1) riconosce i prezzi per il ritiro dell'energia definiti dagli articoli 6 e 7 dell'Allegato A della Deliberazione n. 280/07 e ss.mm.ii;
 - b2) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i maggiori oneri o ricavi derivanti dalla partecipazione al Mercato Infragiornaliero ai sensi e dall'art. 9 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 ss.mm.ii. e dalle Regole Operative;
 - b3) ad eccezione degli impianti di produzione appartenenti a punti di dispacciamento isolati applica i corrispettivi di sbilanciamento ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 dell'Allegato A alla Deliberazione n. 280/07 ss.mm.ii. e dalle Regole Operative;
 - c) applica a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo:
 - c1) i corrispettivi per il servizio di autoconsumo diffuso secondo quanto definito dal Ministero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica;
 - c2) i corrispettivi di cui all'articolo 3 dell'Allegato 1 del D.M. del 24 dicembre 2014 nel caso in cui l'Operatore abbia richiesto il ritiro da parte del GSE alle condizioni del Ritiro Dedicato.
 - d) Le Parti provvederanno alla regolazione degli importi per eventuali conguagli dei medesimi che si rendessero necessari successivamente alla data di scadenza del Contratto, anche nel caso di rettifiche delle misure dell'energia elettrica comunicate dai responsabili delle misure.

PAGAMENTI E FATTURAZIONE

- 1) Ai sensi di quanto stabilito all'art. 11, comma 2, del Decreto. e all'articolo 7, comma 3, del TIAD, le modalità e le tempistiche per l'erogazione dei corrispettivi spettanti sono definite dal GSE nelle Regole Operative.

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DEL GSE

- 1) Il GSE definisce, in esecuzione della normativa di riferimento, le modalità di incentivazione per sostenere l'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile mediante Procedure/Istruzioni rese disponibili sul proprio sito istituzionale (www.gse.it).
Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e i soggetti facenti parte della configurazione e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.

Il GSE è soggetto terzo e indipendente rispetto ai rapporti contrattuali intercorrenti tra l'Operatore e soggetti terzi (es. fornitori, installatori, referenti tecnici) e pertanto non è ascrivibile al GSE alcuna responsabilità per eventuali inadempimenti degli obblighi contrattuali tra gli stessi sussistenti.

Il GSE è Titolare autonomo dei dati trattati, pertanto nessuna responsabilità ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della normativa di riferimento può essere ascritta allo stesso in caso di eventi (uso improprio, illecito, eventi malevoli o comunque non autorizzati) eventualmente subiti dai soggetti terzi, con i quali GSE si interfaccia per la gestione delle richieste.

Inoltre, nessuna responsabilità potrà essere ascritta al GSE per danni di qualsiasi natura derivanti a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- 2) dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione dei dati e/o delle informazioni fornite dall'Operatore;
- 3) dall'utilizzo improprio, anche da parte di terzi, delle credenziali di accesso al Portale informatico e dei codici identificativi;
- 4) ove applicabile, dalla mancata, errata e/o ritardata comunicazione delle misure riferite all'energia prodotta e immessa in rete da parte del responsabile delle misure al GSE.

OBBLIGHI DELL'OPERATORE

- 1) L'Operatore è tenuto a registrarsi sul Portale informatico e a utilizzare le relative applicazioni predisposte dal GSE per la gestione del Contratto.

Le credenziali di accesso al Portale informatico predisposto dal GSE per la gestione del Contratto e i codici identificativi univoci sono personali. L'Operatore e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e i codici identificativi univoci con la massima diligenza, mantenendoli segreti riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi.

L'Operatore è consapevole che la conoscenza delle credenziali da parte di soggetti terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al medesimo Operatore.

L'Operatore è tenuto a:

- trasmettere al GSE, su semplice richiesta e nel rispetto delle scadenze fissate, ogni documentazione richiesta in relazione all'impianto, alle relative caratteristiche di funzionamento e alle operazioni di manutenzione e verifica effettuate;
 - fornire tempestiva comunicazione al GSE in merito a qualsiasi variazione relativa a modifiche che hanno effetti sul calcolo dei contributi spettanti, in particolare quelle che derivano dall'inserimento e/o fuoriuscita di clienti finali e/o produttori;
 - comunicare al GSE ogni eventuale modifica e/o aggiornamento delle autorizzazioni riferite agli impianti la cui energia elettrica rileva per la configurazione, nonché ogni eventuale azione di impugnazione del titolo autorizzativo/concessorio e ogni provvedimento adottato dalle competenti Autorità che incida sulla disponibilità, efficacia, validità sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto stesso.
- 2) Con riferimento agli impianti la cui energia elettrica rileva per la configurazione, l'Operatore, in conformità alla normativa di riferimento, è tenuto a verificare e garantire la corretta registrazione dei dati, richiesti dalla società Terna S.p.A., sul sistema di anagrafica unica degli impianti (sistema GAUDI' di cui alla Deliberazione ARERA 557/2012/R/eel) nonché l'aggiornamento degli stessi, nel caso di eventuali variazioni.
 - 3) L'Operatore è tenuto a verificare e garantire il rispetto degli obblighi posti a carico dei Produttori dalla normativa vigente in materia di connessione, accesso alla rete e misura dell'energia elettrica immessa nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ivi inclusi gli obblighi derivanti dal Codice di

trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete pubblicato da Terna S.p.A. ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004.

- 4) L'Operatore, nel caso in cui rientrasse tra i soggetti sottoposti a verifica antimafia da controllare ai sensi dell'art. 85 del D. lgs. 159/2011, ha l'obbligo di trasmettere al GSE la documentazione ivi prevista tramite la sezione dedicata del Portale informatico Area Clienti.
- 5) La proroga del periodo d'incentivazione ai sensi di quanto previsto all'art. 4, comma 3, del Decreto, dovrà essere richiesta dall'Operatore in forma scritta, entro 6 mesi dalla scadenza del Contratto, allegando la documentazione a sostegno della richiesta.

VERIFICHE, CONTROLLI E SOPRALLUOGHI

- 1) Il GSE, ai sensi del D. lgs. 28/11 e del D.M. 31 gennaio 2014, può effettuare attività di verifica mediante controlli documentali e/o sopralluoghi presso il sito dove è stato realizzato l'impianto oggetto del presente Contratto.

L'attività di verifica può essere effettuata direttamente dal GSE o tramite terzi, debitamente autorizzati, al fine di accertare, tra l'altro:

- la sussistenza e/o la permanenza del diritto alle tariffe incentivanti e/o ai meccanismi di ritiro dell'energia;
- le caratteristiche dei componenti di impianto e delle apparecchiature di misura;
- la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi;
- la conformità al quadro normativo-regolamentare di riferimento;
- Il rispetto del principio sul divieto di artato frazionamento;
- la conformità tra quanto dichiarato e la situazione reale dell'impianto.

I controlli possono essere svolti anche senza preavviso e hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto, la sua configurazione impiantistica e, ove presenti, i sistemi di misurazione. Possono essere inoltre oggetto di controlli, nel caso in cui rilevi, le modalità di connessione alla rete elettrica. Nel corso delle attività di sopralluogo, l'Operatore potrà avvalersi e/o farsi rappresentare da un proprio consulente tecnico, del quale dovrà comunicare formalmente al GSE il nominativo ed i riferimenti per eventuali comunicazioni.

L'Operatore è tenuto all'adozione delle misure necessarie affinché le attività di sopralluogo si svolgano nel rispetto delle condizioni permanenti di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente in materia. Il GSE, qualora necessario, si riserva di segnalare alle Autorità e/o alle Amministrazioni competenti l'esito dei procedimenti di verifica e ogni eventuale criticità riscontrata in sede di controllo e sopralluogo, per consentire alle suddette Autorità/Amministrazioni di adottare i provvedimenti di propria competenza.

- 2) E' fatto altresì salvo il potere del GSE di assumere determinazioni di annullamento o revoca del provvedimento di ammissione agli incentivi, con riserva di ripetizione di quanto già erogato qualora ciò sia necessario a seguito dell'accertamento delle condizioni ostative di cui alla normativa di riferimento o per cause diverse, anche nell'ambito della valutazione di altra istanza di incentivo che coinvolga l'Operatore, per gli effetti del Contratto.

RECUPERO DEGLI IMPORTI INDEBITAMENTE PERCEPITI

- 1) Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, il GSE si riserva di recuperare gli eventuali importi indebitamente percepiti dall'Operatore in relazione al Contratto, anche mediante compensazione tra le partite economiche afferenti ai diversi rapporti contrattuali in corso tra le Parti.

RITARDATO PAGAMENTO

- 1) Fatto salvo il rimborso delle maggiori spese di esazione sostenute, nel caso di ritardato pagamento totale o parziale, sugli importi spettanti, sono dovuti interessi moratori per ogni giorno di effettivo ritardo, calcolati al tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 c.c.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto è risolto:

- 1) qualora l'Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia;
- 2) nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati, nonché sull'efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati;
- 3) qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento e/o una delle condizioni previste per l'ammissione ai regimi di ritiro dell'energia;
- 4) qualora l'attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi della normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo;
- 5) ove previsto, nel caso d'ingiustificato rifiuto a consentire di effettuare le verifiche e i controlli di competenza.

Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, il GSE si riserva di risolvere il Contratto:

- 1) nel caso d'inadempienza degli obblighi previsti dal Contratto, con particolare riferimento al mancato pagamento, totale o parziale, al GSE degli importi spettanti per la copertura dei costi gestionali e operativi da quest'ultimo sostenuti;
- 2) qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di richiesta di ammissione al servizio di cui al Contratto;
- 3) qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l'impianto è stato ammesso al servizio di cui al Contratto. In alternativa, per variazioni di lieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei corrispettivi riconosciuti nonché, ove le condizioni per il riconoscimento degli stessi siano ripristinate, di non corrispondere gli importi per un periodo pari a quello in cui è perdurata la variazione di lieve entità.

SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

- 1) Il GSE si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del Contratto:
 - nel caso d'inadempienza agli obblighi previsti nel paragrafo "Obblighi dell'Operatore";
 - nel caso se ne ravveda l'esigenza nell'ambito di controlli d'ufficio nonché di procedimenti avviati dal GSE;
 - nel caso in cui le Amministrazioni, gli Enti deputati a specifici controlli nonché le Autorità, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, abbiano avviato procedimenti volti ad accertare l'idoneità, la correttezza e l'efficacia dei titoli autorizzativi/abilitativi;
 - nel caso in cui emergano modifiche e/o aggiornamenti delle autorizzazioni rilasciate dagli Enti e dalle Amministrazioni competenti, nonché nel caso di provvedimenti adottati dalle Autorità e dalle Amministrazioni che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell'impianto/sito e/o sull'idoneità degli interventi realizzati;

- nel caso di mancata trasmissione della documentazione antimafia da parte dell'Operatore, qualora dovesse rientrare tra i soggetti da controllare a norma dell'art. 85 del D. lgs. n. 159/11.

RECESSO DAL CONTRATTO

- 1) L'Operatore ha la facoltà di recedere dal Contratto, in ogni momento della sua vigenza, previo invio di disdetta secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo "Comunicazioni", con preavviso di almeno 60 giorni. Ai fini della decorrenza del termine di preavviso farà fede la data di invio della richiesta di disdetta.

ACCORDI MODIFICATIVI

- 1) Eventuali modifiche del Contratto dovranno essere definite per iscritto. Il GSE si riserva di modificare unilateralmente il Contratto in conformità alle eventuali modifiche ed aggiornamenti della normativa di riferimento, fermo restando la possibilità per l'Operatore di recedere dal presente rapporto contrattuale in conformità a quanto previsto dal precedente paragrafo "Recesso del Contratto".

COMUNICAZIONI

- 1) Le comunicazioni intercorrenti tra le Parti devono essere rese secondo le modalità indicate nelle Regole Operative pubblicate sul sito GSE (www.gse.it).

PERFEZIONAMENTO E EFFICACIA DEL CONTRATTO

- 1) Il Contratto diviene efficace alla data della comunicazione all'Operatore, da parte del GSE, del Provvedimento di Accoglimento della domanda.

FORO COMPETENTE

- 1) Per qualsiasi controversia derivante o connessa all'interpretazione delle Condizioni e/o all'esecuzione del Contratto e degli atti da esso richiamati, le Parti convengono la competenza esclusiva del Foro di Roma.

INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR) relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. (di seguito "GSE") intende informarLa sulle modalità di trattamento e raccolta dei Suoi dati personali in relazione al servizio per l'autoconsumo diffuso da una configurazione di autoconsumo per la condivisione dell'energia.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Il Titolare del Trattamento dei dati è il GSE con sede legale in V.le Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, P.I. e C.F. 05754381001, in persona dell'Amministratore Delegato. Il Responsabile della Protezione dei Dati, designato ai sensi dell'art. 37 del GDPR, è contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica: Peo: rpd@gse.it - Pec: rpd@pec.gse.it.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali è effettuato dal GSE, anche con strumenti informatici/elettronici, esclusivamente per la corretta elaborazione e gestione contrattuale, amministrativa e della corrispondenza della Sua richiesta di accesso al Servizio per l'autoconsumo diffuso, nonché per le finalità connesse e funzionali agli adempimenti di obblighi legali e fiscali.

I dati da Lei forniti saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie ai suddetti scopi. Qualora il Titolare del Trattamento intenda utilizzarli per finalità diverse da quelle per cui essi sono stati raccolti, dovrà fornire all'interessato le informazioni in merito a tale diversa finalità.

Il suddetto trattamento trova il suo fondamento giuridico nelle previsioni del TIAD e del Decreto 7 dicembre 2023 n. 414.

DATI PERSONALI TRATTATI

I dati personali conferiti dai soggetti interessati sono:

- dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, codice fiscale, indirizzo di residenza);
- dati di contatto (account di posta elettronica, numero di cellulare);
- dati fiscali (partita IVA, ragione sociale);
- dati bancari (IBAN);
- dati tecnici dell'impianto (dati catastali, codice POD);

Essi costituiscono il presupposto indispensabile per lo svolgimento dei servizi offerti dal GSE, con particolare riferimento alle finalità di cui sopra.

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto o l'accesso ai servizi disponibili.

Si precisa che l'interessato è tenuto a garantire la correttezza dei dati personali forniti, impegnandosi, in caso di modifica dei suddetti dati, a richiederne la variazione affinché questi siano mantenuti costantemente aggiornati.

Nessun addebito potrà essere imputato al GSE nel caso in cui il soggetto interessato non abbia provveduto a notificare eventuali variazioni/aggiornamenti dei dati stessi.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali è effettuato - nel rispetto di quanto previsto dal GDPR e dalla normativa nazionale di riferimento – anche con l’ausilio di strumenti informatici/elettronici, dal personale del GSE e/o da soggetti terzi, designati Responsabili esterni del trattamento, che abbiano con esso rapporti di servizio, debitamente formato alla gestione dei dati personali e al trattamento.

Nel rispetto del principio di minimizzazione (art. 5, comma 1 GDPR) i dati conferiti saranno utilizzati per il tempo occorrente a fornire il servizio richiesto.

Il GSE potrebbe conservare alcuni dati in funzione del tempo necessario per la gestione di specifici adempimenti contrattuali o di legge, nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio, e comunque per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto contrattuale, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori eventualmente previsti da specifiche normative.

COMUNICAZIONE DEI DATI

I dati forniti non saranno oggetto di comunicazione e diffusione a terzi fuori dai casi individuati da espresse disposizioni normative, né mai per finalità commerciali o di profilazione, non avendo in alcun modo il GSE finalità di lucro.

Resta fermo l’obbligo del GSE di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.

Si precisa, inoltre, che il trattamento non prevede il trasferimento di dati personali in Paesi Extra UE.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli artt. 15 e ss. del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno diritto in qualunque momento di:

- chiedere al Titolare del Trattamento ad esempio l'accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi;
- utilizzare per l’esercizio dei diritti riconosciuti dal GDPR lo specifico canale di comunicazione messo a disposizione dal RPD del GSE con la casella di posta elettronica ordinaria rpд@gse.it o certificata rpд@pec.gse.it, purché la richiesta sia accompagnata dalla documentazione necessaria al riconoscimento del soggetto richiedente e all’inquadramento della fattispecie;
- proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, come previsto dall’art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell’Autorità: www.garanteprivacy.it.

A tal proposito, si informa che le richieste mediante le quali sono esercitati i diritti di cui sopra, saranno esaminate dal GSE ai fini del loro accoglimento o meno, tenendo conto del necessario bilanciamento tra i diritti dell’interessato e un legittimo ed opposto pubblico interesse (ad esempio: l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, l’adempimento di un obbligo legale, la tutela di diritti di terzi, il perseguimento di finalità statistiche).

Si evidenzia che il GSE cura il costante aggiornamento della propria informativa per adeguarla alle modifiche legislative nazionali e comunitarie dandone idonea comunicazione, se necessario, e si adegua alle migliori pratiche di settore per la sicurezza dei dati.

APPENDICE

Appendice A. Definizioni

Definizioni contenute nell'Allegato A alla Delibera

- **alta tensione (AT)** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 35 kV e inferiore a 220 kV;
- **altissima tensione (AAT)** è una tensione nominale tra le fasi uguale o superiore a 220 kV;
- **autoconsumatore di energia rinnovabile** è il cliente finale che produce energia elettrica rinnovabile per il proprio consumo e può immagazzinare o vendere energia elettrica rinnovabile autoprodotta alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 199/21;
- **autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione** è l'autoconsumatore di energia rinnovabile che può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore e secondo le modalità di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.2), del decreto legislativo 199/21;
- **autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta** è l'autoconsumatore di energia rinnovabile che rispetta i requisiti previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera a), numero 2.1), del decreto legislativo 199/21 e che ha richiesto e ottenuto l'accesso al regime regolatorio e incentivante previsto per le forme di autoconsumo diffuso;
- **bassa tensione (BT)** è una tensione nominale tra le fasi uguale o inferiore a 1 kV;
- **cabina primaria** è una qualsiasi stazione elettrica alimentata in alta o altissima tensione provvista di almeno un trasformatore alta/media tensione o altissima/media tensione dedicato alla rete di distribuzione ovvero alla connessione di un SDC;
- **cliente attivo** è un cliente finale ovvero un gruppo di clienti finali ubicati in un edificio o condominio che agiscono collettivamente, che, all'interno dei propri locali, svolgono almeno una delle seguenti funzioni: produzione di energia elettrica per il proprio consumo, accumulo o vendita di energia elettrica autoprodotta, partecipazione a meccanismi di efficienza energetica o di flessibilità, eventualmente per mezzo di un soggetto aggregatore. Tali attività non possono in ogni caso costituire l'attività commerciale o professionale principale di tali clienti;
- **cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione** è il cliente attivo che utilizza la rete di distribuzione per condividere l'energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale il cliente attivo opera e consumarla nei punti di prelievo dei quali è titolare. Gli edifici o siti su cui sorgono gli impianti di produzione e le unità di consumo devono essere nella piena disponibilità del cliente attivo. La titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia elettrica operata dal cliente attivo, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni del cliente attivo;
- **cliente finale** è una persona fisica o giuridica che non esercita l'attività di distribuzione di energia elettrica e che preleva l'energia elettrica, per la quota di proprio uso finale, da una rete con obbligo di connessione di terzi anche attraverso sistemi di distribuzione chiusi o linee private. Il cliente finale è altresì il titolare del punto di connessione dell'unità di consumo individuata secondo le disposizioni di cui al TISSPC e dal medesimo gestita;
- **comunità energetica dei cittadini** è un soggetto di diritto, con o senza personalità giuridica:
 - o fondato sulla partecipazione volontaria e aperta;

- o controllato da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese, autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti del terzo settore e di protezione ambientale, gli enti religiosi, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - o che ha lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari;
 - o che può partecipare alla generazione, alla distribuzione, alla fornitura, al consumo, all'aggregazione, allo stoccaggio dell'energia, ai servizi di efficienza energetica, o a servizi di ricarica per veicoli elettrici o fornire altri servizi energetici ai suoi membri o soci;
- **comunità di energia rinnovabile o comunità energetica rinnovabile** è un soggetto giuridico che:
 - o si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
 - o i cui azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale;
 - o il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- **condominio** è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 102/14 e/o a cui sia applicabile la disciplina di cui agli articoli 1117 e 1117bis del Codice Civile;
- **edificio** è l'insieme dei sistemi conformi alla definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 192/05 e ricadenti nelle categorie di cui all'articolo 3 del DPR 412/93, ivi inclusi gli edifici polifunzionali, e dei relativi spazi comuni come definiti dall'articolo 1117 del Codice Civile;
- **energia elettrica autoconsumata (E_{Acv})** è, per ogni ora, l'energia elettrica condivisa afferente ai soli punti di connessione ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria e individuata secondo quanto previsto dall'articolo 10 del TIAD. L'energia elettrica autoconsumata può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione/unità di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio;
- **energia elettrica condivisa (E_{Ac})** è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, il minimo tra l'energia elettrica immessa ai fini della condivisione e l'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione. Nei casi di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 17/22, come sostituito dal decreto-legge 50/22, e nei casi di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 144/22, l'energia condivisa è calcolata con riferimento all'intero territorio nazionale. L'energia elettrica condivisa può essere suddivisa, ove necessario, per impianto di produzione/unità di produzione, a partire dalle immissioni degli impianti di produzione entrati prima in esercizio;
- **Energia elettrica oggetto di incentivazione (E_{Aci})** è l'energia elettrica incentivata ai sensi e secondo le disposizioni del decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero del decreto ministeriale 16 settembre 2020. Qualora vi siano più impianti di produzione o unità di produzione per i quali è diverso il periodo temporale durante il quale sono erogati gli incentivi di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2023 ovvero gli incentivi di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2020, l'energia elettrica oggetto di incentivazione è calcolata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione entrati prima in esercizio. L'energia elettrica oggetto di incentivazione è, in tal modo, suddivisa per

impianto di produzione/unità di produzione: essa è denominata energia elettrica oggetto di incentivazione per impianto di produzione/unità di produzione;

- **Energia elettrica autoconsumata per livello di tensione ($E_{Acvc,i}$)** è, per ogni ora, l'energia elettrica autoconsumata calcolata tenendo conto solo della parte dell'energia elettrica prelevata ai fini della condivisione relativa ai punti di connessione aventi un livello di tensione uguale o inferiore al livello di tensione cui è connesso l'impianto di produzione/unità di produzione. Qualora vi siano più impianti di produzione/unità di produzione la cui produzione è immessa a diversi livelli di tensione, l'energia elettrica autoconsumata per livello di tensione è determinata a partire dalle immissioni degli impianti di produzione/unità di produzione connessi al più basso livello di tensione e fino a concorrenza dei prelievi a pari o più basso livello di tensione;
- **energia elettrica immessa ai fini della condivisione** è, in ogni ora, la somma dell'energia elettrica immessa tramite l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso;
- **energia elettrica prelevata ai fini della condivisione** è, in ogni ora e per l'insieme dei punti di connessione ubicati nella stessa zona di mercato che rilevano ai fini di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, la somma dell'energia elettrica prelevata e del prodotto tra il valore assoluto dell'energia elettrica prelevata dai sistemi di accumulo ai fini della successiva immissione in rete e il rendimento medio del ciclo di carica/scarica dell'accumulo, al netto della sola energia elettrica prelevata per la quale non sono applicate le componenti tariffarie di trasmissione e di distribuzione
- ai sensi della deliberazione 109/2021/R/eel e della deliberazione 574/2014/R/eel;
- **gestore di rete** è l'impresa distributrice o Terna o il gestore di SDC;
- **gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente** è un gruppo di almeno due autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente e che si trovano nello stesso condominio o edificio, secondo le modalità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 199/21;
- **gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente** è un gruppo di clienti attivi, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo 210/21, che regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. La titolarità e la gestione, compresi l'installazione, il funzionamento, il trattamento dei dati e la manutenzione degli eventuali impianti di produzione e di stoccaggio, ubicati nell'edificio o condominio nonché in siti diversi nella piena disponibilità dei clienti attivi medesimi, la cui produzione rileva ai fini della condivisione dell'energia elettrica operata dai clienti attivi, può essere in capo a un soggetto terzo, purché quest'ultimo sia soggetto alle istruzioni di uno o più clienti attivi facenti parte del gruppo;
- **GSE** è la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., soggetto che eroga il servizio per l'autoconsumo diffuso per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso;
- **impresa distributrice** è ogni gestore di rete titolare di una concessione di distribuzione rilasciata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 79/99 ovvero dell'articolo 1-ter del DPR 235/77;
- **media tensione (MT)** è una tensione nominale tra le fasi superiore a 1 kV e uguale o inferiore a 35 kV;
- **prezzo zonale orario** è:
 - o nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
 - o nel caso di impianti di produzione connessi a reti elettriche non interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera c), dell'Allegato A alla deliberazione 111/06;
- **produttore di energia elettrica o produttore** è una persona fisica o giuridica che produce energia elettrica indipendentemente dalla proprietà dell'impianto di produzione. Egli è l'intestatario

dell'officina elettrica di produzione, ove prevista dalla normativa vigente, nonché l'intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di produzione;

- **ritiro dedicato** è il servizio, erogato dal GSE, di ritiro dell'energia elettrica prodotta e immessa dagli impianti di produzione e disciplinato secondo le modalità e le condizioni regolatorie di cui alla deliberazione 280/07 e al relativo Allegato A;
- **servizio per l'autoconsumo diffuso** è il servizio, erogato dal GSE, per tutte le configurazioni di autoconsumo diffuso e disciplinato dal presente provvedimento, dal decreto 16 settembre 2020 e dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 199/21 finalizzato alla determinazione dell'energia elettrica condivisa e alla determinazione e valorizzazione dell'energia autoconsumata e di quella incentivata.

Definizioni contenute nel Decreto CACER

- **impianto alimentato da fonti rinnovabili** insieme delle opere e delle apparecchiature, funzionalmente interconnesse, destinate alla conversione dell'energia rinnovabile in energia elettrica; esso comprende in particolare:
 - le opere, compresi eventuali edifici e i macchinari che consentono l'utilizzo diretto oppure il trattamento della fonte rinnovabile e il suo successivo utilizzo per la produzione di energia elettrica;
 - i gruppi di generazione dell'energia elettrica, i servizi ausiliari di impianto, i trasformatori posti a monte del o dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla quantificazione degli incentivi;
- **potenza nominale di un impianto** somma, espressa in MW, delle potenze elettriche nominali degli alternatori ovvero, ove non presenti, dei generatori, che appartengono all'impianto stesso, ove la potenza nominale di un alternatore è determinata moltiplicando la potenza apparente nominale, espressa in MVA, per il fattore di potenza nominale riportato sui dati di targa dell'alternatore medesimo, in conformità alla norma CEI EN 60034. Fatto salvo quanto previsto nel primo periodo:
 - per gli impianti eolici, la potenza è la somma delle potenze nominali dei singoli aerogeneratori che compongono l'impianto, come definite ai sensi della normativa CEI EN 61400; laddove il singolo aerogeneratore abbia una potenza nominale uguale o inferiore a 0,5 MW, si applica la definizione di cui al primo periodo;
 - per gli impianti fotovoltaici la potenza nominale è determinata dal minor valore tra la somma delle singole potenze nominali di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del medesimo impianto, misurate alle condizioni STC (*Standard Test Condition*) e la potenza nominale del gruppo di conversione cc/aa, come definite dalle pertinenti norme del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), espressa in kW;
- **data di entrata in esercizio di un impianto** data in cui, al termine dell'intervento di realizzazione delle opere funzionali all'esercizio dell'impianto, si effettua il primo funzionamento dell'impianto o della sezione di impianto in parallelo con il sistema elettrico, così come risultante dal sistema GAUDI';
- **data di entrata in esercizio commerciale di un impianto** data, comunicata al GSE, a decorrere dalla quale ha inizio il periodo di incentivazione di cui al Titolo II del presente decreto;
- **potenziamenti di un impianto alimentato da fonti rinnovabili** intervento tecnologico eseguito su un impianto già entrato in esercizio che prevede la realizzazione di opere sull'impianto volte ad ottenere un aumento della potenza tramite la realizzazione di nuove sezioni di impianto, purché l'energia elettrica prodotta e immessa in rete sia oggetto di separata misurazione ai sensi del Testo Integrato sulla Misura Elettrica dell'ARERA;

- **PNRR** il Piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretario generale de Consiglio con nota LT161/21, del 4 luglio 2021;
- **Si.Ge.Co.** Sistema di Gestione e Controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per le misure PNRR di competenza e relativa manualistica allegata, adottato il 23 gennaio 2023 con decreto n. 16 del Capo Dipartimento dell'Unità di Missione per il PNRR., pubblicato sul sito WEB del Ministero;
- **soggetto attuatore esterno o beneficiario** soggetto assegnatario dell'agevolazione, responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità del progetto ammesso a finanziamento, nonché dell'espletamento delle attività di monitoraggi, rendicontazione e controllo degli avanzamenti fisici, finanziari e procedurali relativi al medesimo progetto.

Definizioni contenute nel D.lgs. 199/21

- **energia da fonti rinnovabili oppure energia rinnovabile** energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, termico e fotovoltaico, e geotermica, energia dell'ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Altre definizioni

- **avvio lavori:** la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.
- **CUP:** Codice Unico di Progetto, è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici e del sistema informativo di cui all'articolo 1, comma 1043 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (cfr. Sistema informativo ReGIS);
- **ente territoriale:** gli enti territoriali sono le Regioni, le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni, le Comunità montane ed isolate e le città metropolitane;
- **impianto ibrido:** un impianto rientrante in una delle due seguenti categorie
 - **«impianti ibridi alimentati da rifiuti parzialmente biodegradabili» o «impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei rifiuti»:** sono impianti alimentati da rifiuti con frazione biodegradabile inferiore al 100%;
 - **«altri impianti ibridi»:** sono impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile quali ad esempio gas o carbone in misura superiore al 5% e da una fonte rinnovabile, quale ad esempio biomassa; rientrano in tale fattispecie anche gli impianti alimentati da un combustibile non rinnovabile e da rifiuti parzialmente biodegradabili;
- **infrastruttura di ricarica:** infrastruttura per la ricarica di veicoli elettrici, collegata alla rete. Il collegamento alla rete di una infrastruttura di ricarica può avvenire anche per il tramite di punti di connessione non dedicati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici;
- **piccole e medie imprese:** per piccole imprese si intendono imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; per medie

imprese si intendono le imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

- **piena disponibilità di un'area:** possesso, in relazione ad una determinata area, di un diritto di proprietà o di altri titoli quali il possesso di un diritto di superficie o di usufrutto, ovvero un titolo contrattuale quale un contratto di comodato d'uso o di locazione. Il diritto di servitù non è un titolo idoneo a ritenere un'area nella piena disponibilità di un soggetto;
- **sezione d'impianto:** è la porzione di impianto, identificata dal codice sezione in GAUDÌ, costituita da uno o più generatori e dalla relativa apparecchiatura di misura installata per la misurazione dell'energia elettrica prodotta dalla sezione stessa;
- **unità di produzione:** è identificata in GAUDÌ dal codice UP ed è costituita da una o più sezioni d'impianto così come aggregate in GAUDÌ (ad ogni impianto con un determinato codice CENSIMP possono corrispondere più unità di produzione);
- **zona geografica di mercato:** zona rappresentativa di una porzione della Rete nazionale. Le zone geografiche sono Nord (NORD), Centro Nord (CNOR), Centro Sud (CSUD), Sud (SUD), Calabria (CALA), Sicilia (SICI), Sardegna (SARD);
- **pergole:** strutture di pertinenza di unità a carattere residenziale, atte a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali; i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e che tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione;
- **pensiline:** strutture accessorie poste a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso; i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e che tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione;
- **tettoie:** strutture poste a copertura di ambienti esterni agli edifici formate da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi; i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e che tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione;
- **serre:** strutture adibite, per tutta la durata dell'erogazione delle tariffe incentivanti, alle coltivazioni agricole o alla floricoltura. La struttura della serra, in metallo, legno o muratura, deve essere fissa, ancorata al terreno e con chiusure fisse o stagionalmente rimovibili; i moduli fotovoltaici devono presentare una distanza dal suolo non inferiore ai 2 metri e che tali manufatti devono essere praticabili in tutta la loro estensione.

Appendice B. Tariffa premio

1. Calcolo della tariffa premio

La tariffa premio spettante applicabile all'energia elettrica condivisa, espressa in €/MWh, è determinata sulla base della presente formula:

- a) per impianti di potenza > 600 kW

TIP: $60 + \max(0; 180 - P_z)$

Dove **P_z** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 100 €/MWh.

- b) per impianti di potenza > 200 kW e ≤ 600 kW

TIP: $70 + \max(0; 180 - P_z)$

Dove **P_z** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 110 €/MWh.

- c) Per impianti di potenza ≤ 200 kW

TIP: $80 + \max(0; 180 - P_z)$

Dove **P_z** è il prezzo zonale orario dell'energia elettrica.

La tariffa premio non può eccedere il valore di 120 €/MWh.

2. Correzione della tariffa premio per impianti fotovoltaici

Per impianti fotovoltaici la tariffa premio, calcolata secondo le modalità di cui al primo paragrafo, è corretta per tenere conto dei diversi livelli di insolazione, sulla base della seguente tabella:

Zona geografica	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

3. Applicazione delle decurtazioni nel caso di contribuzione in conto capitale

Nei casi di cui è prevista l'erogazione di un contributo in conto capitale, come disciplinato dall'articolo 6, comma 1 del Decreto CACER, la tariffa spettante è determinata come segue:

$$TIP_{\text{Conto Capitale}} = Tip * (1 - F)$$

dove F è un parametro che, nella generalità dei casi, varia linearmente tra 0, nel caso in cui non sia previsto alcun contributo in conto capitale, e un valore pari a 0,50, nel caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell'investimento.

Tale fattore di riduzione non trova applicazione in relazione all'energia elettrica condivisa da punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

4. Valori soglia per l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g del Decreto CACER

La disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g) del Decreto CACER trova applicazione per percentuali della quota di energia condivisa che eccedono i seguenti valori:

- a) nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;
- b) nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale.

Appendice C. Principio DNSH e tagging climatico

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 2021/241) stabilisce che tutte le misure finanziate dai singoli Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm - DNSH); tale vincolo si è tradotto in una valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili (articolo 17 del Regolamento UE 2020/852).

Il principio DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo), ossia:

- 1) alla mitigazione dei cambiamenti climatici - un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
- 2) all'adattamento ai cambiamenti climatici - un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- 3) all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine - un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- 4) all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti - un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- 5) alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento - un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- 6) alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi - un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

La “Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH”, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 della Ragioneria Generale dello Stato, poi aggiornata con la Circolare n. 33 del 13 ottobre 2022, si compone sinteticamente di:

- i. una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- ii. schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento, contenenti l'autovalutazione che le amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNSH.
- iii. schede tecniche relative a ciascun settore di intervento, la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- iv. appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici come da Framework dell'Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato (UE) che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- v. check-list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

Secondo quanto previsto dalla mappatura contenuta nella Guida Operativa, le schede tecniche (e le relative check-list) delle attività associabili agli interventi incentivabili di cui al Decreto sono le seguenti:

- n. 5 - interventi edili e cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici;
- n. 12 - produzione di elettricità da pannelli solari;
- n. 13 - produzione di elettricità da energia eolica;

- n. 14 - produzione di elettricità da combustibili da biomassa solida e biogas.
- n. 32 - produzione di energia elettrica mediante tecnologie dell'energia oceanica;
- n. 33 - produzione di energia a partire dall'energia idroelettrica.

La verifica del rispetto dei requisiti DNSH sarà effettuata sia nella fase di richiesta di accesso al contributo in conto capitale PNRR o di verifica preliminare per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso (fase ex ante) sia nella fase successiva alla realizzazione degli impianti, nell'ambito della richiesta di saldo del contributo conto capitale/accesso alla tariffa incentivante e al contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica autoconsumata (fase ex post). Tali requisiti dovranno comunque essere rispettati per tutta la vita utile degli impianti.

In fase di inserimento delle suddette richieste il Soggetto referente/beneficiario dovrà pertanto compilare e allegare le suddette check-list di autocontrollo rese disponibili sul sito GSE conservando la documentazione tecnica necessaria alla verifica di quanto dichiarato. Per la corretta compilazione delle check list si rimanda alle schede tecniche pertinenti disponibili nella "Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH".

Oltre al principio generale del rispetto del DNSH, è previsto che almeno il 37% delle risorse complessive del PNRR siano destinate a contribuire alla transizione verde e alla mitigazione dei cambiamenti climatici (che rappresenta uno dei sei aspetti ambientali già tutelati con il DNSH); in particolare l'Allegato VI del Reg. n. 2021/241 UE indica i campi di intervento con il coefficiente (TAG climatico) per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici che risulta pari al 100% per i campi di intervento legati alla produzione di energia rinnovabile (codici da 028 a 032).

Tale requisito risulta pertanto automaticamente soddisfatto considerate le tipologie di impianti ammesse agli incentivi (esclusivamente impianti a fonti rinnovabili).

Appendice D. Impianti a Biogas e Biomasse – requisiti, prodotti e sottoprodotti ammessi e valori di riduzione delle emissioni

Gli impianti alimentati a biogas per potere accedere agli incentivi devono rispettare i seguenti criteri:

I. Biogas ottenuto da digestione anaerobica della biomassa

- a) le vasche del digestato degli impianti, di volume pari alla produzione di almeno trenta giorni, come specificato nell'ambito del pertinente titolo autorizzativo, sono dotate di copertura a tenuta di gas e di sistemi di recupero del gas da reimpiegare per produzione elettrica o biometano;
- b) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente;
- c) gli impianti utilizzano in misura pari almeno all'80% sottoprodotti di cui all'Appendice D1, parte A, e per l'eventuale quota residua prodotti di cui all'Appendice D1, parte B;
- d) prodotti e sottoprodotti utilizzati, derivano per almeno il 51% dal ciclo produttivo delle aziende agricole che realizzano l'impianto di produzione elettrica.

Gli impianti alimentati a biomassa devono, invece, rispettare i seguenti criteri:

- a) l'energia termica prodotta è recuperata ed è prioritariamente autoconsumata in sito, a servizio dei processi aziendali, oppure immessa in un sistema di teleriscaldamento efficiente, ed è garantito il rispetto del limite di emissione per le polveri pari a 50 mg/Nm³ (tenore di ossigeno del 6%);
- b) gli impianti utilizzano sottoprodotti di cui all'Appendice D2, parte A, allegata per almeno l'80% e per l'eventuale quota residua prodotti di cui all'Appendice D2, parte B, in entrambi i casi in assenza di trasformazione in pellet;
- c) i sottoprodotti di cui all'Appendice D2, parte A, nonché i prodotti di cui all'Appendice D2, parte B, sono approvvigionati dalle aziende realizzatrici degli impianti con accordi che identificano le aree geografiche e i siti di provenienza dei medesimi prodotti e sottoprodotti;
- d) i sottoprodotti e i prodotti impiegati garantiscono, rispetto al combustibile fossile, un risparmio emissivo di gas a effetto serra pari almeno al 70% come deducibile dai valori *standard* applicabili per la produzione di energia elettrica di cui alle tabelle riportate all'Appendice D3, prendendo come parametro di riferimento la distanza geografica in linea d'aria tra l'impianto e i siti di provenienza; per i sottoprodotti e i prodotti non espressamente indicati all'Appendice D3, il suindicato risparmio emissivo di gas a effetto serra si intende rispettato quando la predetta distanza geografica è inferiore a 500 km.

D1. Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biogas

Parte A — Sottoprodotti

- 1) Sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano - Reg. Ce 1069/2009
 - classificati di Cat. 3 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - o carcasse e parti di animali macellati non destinati al consumo umano per motivi commerciali;
 - o prodotti di origine animale o prodotti alimentari contenenti prodotti di origine animale non più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di fabbricazione o difetti che non presentano rischi per la salute pubblica o degli animali;
 - o sottoprodotti di origine animale derivanti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, compresi ciccioli, fanghi da centrifuga o da separatore risultanti dalla lavorazione del latte;

- o sangue che non presenti alcun sintomo di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali;
- o rifiuti, materiale organico ovvero sottoprodotti da cucina e ristorazione;
- o sottoprodotti di animali acquatici.
- classificati di Cat. 2 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011):
 - o stallatico: escrementi e/o urina di animali, guano non mineralizzato
 - o tubo digerente e suo contenuto
 - o farine di carne e d' ossa
 - o sottoprodotti di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle acque reflue a norma delle misure di attuazione adottate conformemente all'articolo 27, primo comma, lettera c) del predetto regolamento:
 - da stabilimenti o impianti che trasformano materiali di categoria 2
 - da macelli diversi da quelli disciplinati dall 'articolo 8, lettera e) del predetto regolamento
- classificati di Cat. 1:
 - o sottoprodotti classificati di categoria 1 ed elencati all'articolo 8 del regolamento CE n. 1069/2009 (con specifiche di utilizzo previste nel regolamento stesso e nel regolamento CE n. 142/2011)
- 2) Sottoprodotti provenienti da attività agricola e di allevamento:
 - o effluenti zootecnici;
 - o Paglia;
 - o Stocchi;
 - o fieni e trucioli da lettiera;
 - o residui e potature di campo delle aziende agricole.
- 3) Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali:
 - o sottoprodotti della trasformazione del pomodoro: buccette, semini, bacche fuori misura;
 - o sottoprodotti della trasformazione delle olive: sanse di oliva disoleata, sanse umide "bifasiche", acque di vegetazione;
 - o sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli e farine di vinaccioli;
 - o sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, pastazzo di agrumi, noccioli, gusci;
 - o sottoprodotti della trasformazione di ortaggi vari: condizionamento, sbucciatura, confezionamento;
 - o sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero: borlande, melasso, polpe di bietola esauste essiccate, soppressate fresche, soppressate insilate;
 - o sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: farinaccio, pula, lolla;
 - o sottoprodotti derivanti dalla lavorazione dei cereali: farinaccio, farinetta, crusca, tritello, glutine, amido, semi spezzati;
 - o pannello di spremitura di alga;
 - o sottoprodotti delle lavorazioni ittiche;
 - o sottoprodotti dell'industria della panificazione, della pasta alimentare, dell'industria dolciaria: sfridi di pasta, biscotti, altri prodotti da forno;
 - o sottoprodotti della torrefazione del caffè;
 - o sottoprodotti della lavorazione della birra;
 - o sottoprodotti della lavorazione di frutti e semi oleosi: pannelli di germe di granoturco, lino, vinacciolo, terre decoloranti usate oleose, pezze e code di lavorazione di oli vegetali;
 - o sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione;
 - o sottoprodotti della produzione e della trasformazione degli zuccheri da biomasse non alimentari;
 - o sottoprodotti della lavorazione o della raffinazione di oli vegetali.

Parte B — Prodotti

- 1) Specie erbacee annuali:
 - o Avena (*Avena sativa*)
 - o Barbabietola da zucchero (*Beta vulgaris*)
 - o Canapa da fibra (*Cannabis* spp.)
 - o Canapa del Bengala (*Crotalaria juncea* L.)
 - o Favino (*Vicia faba minor*)
 - o Insilato di mais di secondo raccolto (*Zea mays* L.)
 - o Loiessa (*Lolium* spp.)
 - o Orzo (*Hordeum vulgare*)
 - o Rapa invernale (*Brassica rapa* L.)
 - o Ricino (*Ricinus communis* L.)
 - o Segale (*Secale cereale* L.)
 - o Senape abissina (*Brassica carinata* L.)
 - o Sorgo (*Sorghum* spp.)
 - o Tabacco (*Nicotiana tabacum* L.)
 - o Trifoglio (*Trifolium* spp.)
 - o Triticale (*Triticum secalotriticum*)
 - o Veccia (*Vicia sativa* L.)
- 2) Specie erbacee poliennali:
 - o Cactus (*Cactaceae* spp.)
 - o Canna comune (*Arundo donax* L.)
 - o Cardo (*Cynara cardunculus* L.)
 - o Cardo mariano (*Silybum marianum* L.)
 - o Erba medica (*Medicago sativa* L.)
 - o Fico d'India (*Opuntia ficus-indica* L.)
 - o Panico (*Panicum virgatum* L.)
 - o Pennisetto (*Pennisetum* spp.)
 - o Saggina spagnola (*Phalaris arundinacea* L.)
 - o Silphium perfoliatum L.
 - o Sulla (*Hedysarum coronarium* L.)
 - o Topinambur (*Helianthus tuberosus* L.)
 - o Vetiver (*Chrysopogon zizanioides* L.)

D2. Elenco sottoprodotti e dei prodotti di integrazione utilizzabili negli impianti a biomasse

Parte A — Sottoprodotti

- 1) Sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale:
 - o paglia;
 - o Stocchi;
 - o residui di campo delle aziende agricole;
 - o sottoprodotti derivati dall'espianto;
 - o sottoprodotti derivati dalla lavorazione dei prodotti forestali;
 - o sottoprodotti derivati dalla gestione del bosco;
 - o potature, ramaglie e residui dalla manutenzione del verde pubblico e privato;

- o sottoprodotti derivati attività di miglioramento delle aree forestali;
 - o sottoprodotti derivanti da attività di prevenzione selvicolturale degli incendi boschivi;
 - o sottoprodotti derivanti da lavori di mantenimento della funzionalità idraulica degli alvei.
- 2) Sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali:
- o sottoprodotti della trasformazione dell'uva: vinacce, graspi, buccette, vinaccioli;
 - o sottoprodotti della trasformazione della frutta: derivanti da attività di condizionamento, spremitura, sbucciatura o detorsolatura, noccioli, gusci;
 - o sottoprodotti derivanti dalla lavorazione del risone: pula, lolla.
- 3) Sottoprodotti provenienti da attività industriali:
- o sottoprodotti della lavorazione del legno per la produzione di mobili e relativi componenti;
 - o sottoprodotti dell'industria del recupero e del riciclo di materie a base organica.

Parte B — Prodotti

- 1) Specie erbacee annuali:
- o Kenaf (*Hibiscus cannabinus* L.)
- 2) Specie erbacee poliennali:
- o Canna comune (*Arundo donax* L.)
 - o Canna d'Egitto (*Saccharum spontaneum* L.)
 - o Cannuccia di palude (*Phragmites australis* L.)
 - o Disa o saracchio (*Ampelodesmos mauritanicus* L.)
 - o Ginestra (*Spartium junceum* L.)
 - o Miscanto (*Miscanthus* spp.)
 - o Panico (*Panicum virgatum* L.)
- 3) Specie arboree:
- o Acacia (*Acacia* spp.)
 - o Eucalipto (*Eucalyptus* spp.)
 - o Olmo siberiano (*Ulmus pumila* L.)
 - o Ontano (*Alnus* spp.)
 - o Paulonia (*Paulownia* spp.)
 - o Pino della California (*Pinus Radiata*)
 - o Pioppo (*Populus* spp.)
 - o Platano (*Platanus* spp.)
 - o Robinia (*Robinia pseudoacacia* L.)
 - o Salice (*Salix* spp.)

D3. Valori tipici e standard per i combustibili solidi da biomassa

Tabella 1: Trucioli di legno

Sistema di produzione di combustibile da biomassa	Distanza di trasporto	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Valore tipico		Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Valore standard	
		Energia termica	Energia elettrica	Energia termica	Energia elettrica
Trucioli di legno da residui forestali	1-500 km	93 %	89 %	91 %	87 %
	500-2.500 km	89 %	84 %	87 %	81 %
	2.500-10.000 km	82 %	73 %	78 %	67 %
	Superiore a 10.000 km	67 %	51 %	60 %	41 %
Trucioli di legno da boschi cedui a rotazione rapida (eucalipto)	2.500-10.000 km	77 %	65 %	73 %	60 %
Trucioli di legno da boschi cedui a rotazione rapida (pioppo - fertilizzato)	1-500 km	89 %	83 %	87 %	81 %
	500-2.500 km	85 %	78 %	84 %	76 %
	2.500-10.000 km	78 %	67 %	74 %	62 %
	Superiore a 10.000 km	63 %	45 %	57 %	35 %
Trucioli di legno da boschi cedui a rotazione rapida (pioppo - non fertilizzato)	1-500 km	91 %	87 %	90 %	85 %
	500-2.500 km	88 %	82 %	86 %	79 %
	2.500-10.000 km	80 %	70 %	77 %	65 %
	Superiore a 10.000 km	65 %	48 %	59 %	39 %
Trucioli di legno da corteccia d'albero	1-500 km	93 %	89 %	92 %	88 %
	500-2 500 km	90 %	85 %	88 %	82 %
	2 500-10 000 km	82 %	73 %	79 %	68 %
	Superiore a 10.000 km	67 %	51 %	61 %	42 %
Trucioli di legno da residui industriali	1-500 km	94 %	92 %	93 %	90 %
	500-2 500 km	91 %	87 %	90 %	85 %
	2 500-10 000 km	83 %	75 %	80 %	71 %
	Superiore a 10.000 km	69 %	54 %	63 %	44 %

Tabella 2: Filiera agricola

Sistema di produzione di combustibile da biomassa	Distanza di trasporto	Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Valore tipico		Riduzione delle emissioni di gas a effetto serra – Valore standard	
		Energia termica	Energia elettrica	Energia termica	Energia elettrica
Residui agricoli con densità <0,2 t/m ³ (*)	1-500 km	95 %	92 %	93 %	90 %
	500-2.500 km 2.500-10.000 km	89 % 77 %	83 % 66 %	86 % 73 %	80 % 60 %
	Superiore a 10.000 km	57 %	36 %	48 %	23 %
Residui agricoli con densità >0,2 t/m ³ (**)	1-500 km	95 %	92 %	93 %	90 %
	500-2.500 km 2.500-10.000 km	93 % 88 %	89 % 82 %	92 % 85 %	87 % 78 %
	Superiore a 10.000 km	78 %	68 %	74 %	61 %
Paglia in pellet	1-500 km	88 %	82 %	85 %	78 %
	500-10.000 km	86 %	79 %	83 %	74 %
	Superiore a 10.000 km	80 %	70 %	76 %	64 %
Bricchetti di bagassa	500-10.000 km	93 %	89 %	91 %	87 %
	Superiore a 10.000 km	87 %	81 %	85 %	77 %
Farina di palmisiti	Superiore a 10.000 km	20 %	-18 %	11 %	-33 %
Farina di palmisti (senza emissioni di CH ₄ provenienti dall'oleificio)	Superiore a 10.000 km	46 %	20 %	42 %	14 %

(*) Questo gruppo di materiali comprende i residui agricoli a bassa densità apparente tra cui materiali come balle di paglia, lolla di riso, pula di avena e balle di bagassa della canna da zucchero (elenco non esaustivo).

(**) Il gruppo di residui agricoli a maggiore densità apparente include materiali come tutoli di mais, gusci di noce, baccelli di soia, gusci di palmisti (elenco non esaustivo).

Appendice E. Spese ammissibili del contributo in conto capitale e massimali previsti

Sono ammissibili le seguenti spese:

- i. realizzazione di impianti a fonti rinnovabili (a titolo di esempio: componenti, inverter, strutture per il montaggio, componentistica elettrica, etc.)
- ii. fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- iii. acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software, comprese le spese per la loro installazione e messa in esercizio;
- iv. opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- v. connessione alla rete elettrica nazionale;
- vi. studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari, ivi incluse le spese necessarie alla costituzione delle configurazioni;
- vii. progettazioni, indagini geologiche e geotecniche il cui onere è a carico del progettista per la definizione progettuale dell'opera;
- viii. direzioni lavori, sicurezza;
- ix. collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.

Le spese di cui alle lettere da vi) a ix) sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

Le spese di cui sopra sono ammissibili nel limite del costo di investimento massimo di riferimento pari a:

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW, per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.

U14-24 - Alloggi universitari: nel Decreto Pnrr la norma per facilitare i cambi di destinazione d'uso

Per agevolare la realizzazione di residenze universitarie finanziate con fondi Pnrr, la nuova norma ammette sempre il cambio di destinazione d'uso di immobili a studentati e la presentazione della Scia per i relativi lavori

Per favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti universitari nell'ambito dell'attuazione del PNRR (Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1) il Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52 del 2 marzo 2024) torna su questo tema prevedendo una serie di misure, fra cui in particolare l a semplificazione dei cambi di destinazione d'uso del patrimonio edilizio esistente per realizzare nuovi studentati .

In base a tale misura, che viene parzialmente incontro alle richieste dell'Ance e contenuta nell'art. 17, comma 1, lettera c) che inserisce nella Legge 338/2000 il nuovo art. 1-quater:

- è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dallo strumento urbanistico (comma 1);
- gli interventi edilizi connessi al mutamento della destinazione d'uso (ossia manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) sono realizzabili mediante SCIA ai sensi dell'art. 19 della Legge 241/1990. Qualora gli interventi ricadano in aree vincolate sotto il profilo paesaggistico (Parte III D.lgs. 42/2004), i lavori sono realizzabili ove siano mantenuti tutti i parametri edilizi dell'edificio preesistente (e cioè sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio) e non siano previsti incrementi di volumetria, mediante SCIA e segnalazione alla Soprintendenza (comma 2);
- gli interventi di ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 380/2001) possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35% della volumetria originaria , legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) dell'articolo 3, comma 1 del Dpr 380/2001 in tema di demolizione e ricostruzione su immobili vincolati (comma 7);
- gli alloggi e le residenze per studenti finanziati dal PNRR non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree a standard ai sensi del DM 1444/1968 e delle disposizioni regionali, né all'obbligo della dotazione minima dei parcheggi ai sensi della Legge 1150/1942 (comma 4);
- sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso (comma 5).

Con particolare riferimento a questi ultimi interventi, la norma si presta ad alcuni dubbi interpretativi in quanto non appare coordinata con la disciplina del Dpr 380/2001 e con il Dpr 31/2017.

Il nuovo art. 1-quater della legge 338/2000 prevede infine che:

- sugli edifici interessati dagli interventi come disciplinati dall'art. 17 del DL 19/2024 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento o comunque per una durata non inferiore a dodici anni (comma 3);
- qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso, il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali (comma 6).

Pertanto, l'eventuale maggiore rendita attribuita al fabbricato non avrà effetti ai fini dei tributi sugli immobili la cui base imponibile viene calcolata in funzione del valore catastale. Oltre alle imposte ipotecarie e catastali espressamente indicate dalla norma, si ritiene rientrino nell'ambito operativo della disposizione anche l'IMU e l'imposta di registro.

Considerata la rilevanza e la complessità della norma, si rinvia la sua disamina completa ad una successiva nota di approfondimento.

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19

Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (24G00035)

(GU Serie Generale n.52 del 02-03-2024)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/03/2024

Capo III

Disposizioni urgenti in materia di università e ricerca

Art. 17

Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

.....

c) dopo l'articolo 1-ter e' inserito il seguente:

«Art. 1-quater (Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie). - 1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, e' sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono realizzabili ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA) e segnalazione alla soprintendenza che, in caso di accertata carenza di tali requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attivita' oggetto della segnalazione puo' essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo

21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente puo' inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere gia' eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.

4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, ne' sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.

5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.

6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1 il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonche' delle imposte ipotecarie e catastali.

7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le universita' statali comunicano al Ministro dell'universita' e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.».

.....

LL.PP.22-24 - Il Decreto Milleproroghe è legge: tutte le misure di interesse per le opere pubbliche

Convertito in legge il Decreto Milleproroghe, nel testo anche la proroga della previsione sulla responsabilità erariale dei dipendenti pubblici

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 49 del 28 febbraio 2024 è stata pubblicata la legge n. 18 del 23 febbraio 2024, di conversione con modifiche del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante “Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”, c.d. Decreto Milleproroghe.

Di seguito, l'analisi del provvedimento da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Articolo 8 — Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

· Proroga delle procedure semplificate per gli appalti PNRR

Per quanto di stretto interesse, l'articolo 8, comma 5, del decreto dispone la proroga al 30 giugno 2024 di numerose misure sulle opere del PNRR, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto c.d. “PNRR3”, decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, (cfr. NEWS ID N. 227818 DEL 28 febbraio 2023).

In particolare, fino al 30 giugno 2024, salvo che non sia previsto un termine più lungo, limitatamente agli interventi finanziati con le risorse PNRR e PNC, si applicano le disposizioni del DI n. 76/2020, di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76. Si tratta delle previsioni relative alle procedure sotto e sopra soglia (che, tra l'altro, prevedono termini massimi per l'espletamento delle gare e responsabilità erariale del Rup in caso di sfioramento degli stessi) – con esclusione dei poteri derogatori del comma 4 dell'articolo 2 – alle verifiche antimafia, alle sospensioni, al CCT e alle disposizioni acceleratorie di cui all'articolo 8 (ad esempio, consegna in via d'urgenza e applicazione dei termini d'urgenza) . Agli stessi interventi si applicano, altresì, le disposizioni del decreto “sblocca-cantieri” (n. 32/2019), che prevedono la sospensione del divieto di appalto integrato e dell'albo ANAC dei commissari e l'applicazione anche ai settori ordinari dell'inversione procedimentale.

· Proroga della previsione in tema di responsabilità erariale

Con il nuovo comma 5-bis (introdotto in sede di conversione in legge del decreto), si dispone la proroga , fino al 31 dicembre 2024, dell'importante previsione di cui all'articolo 21 del decreto “Semplificazioni”, n. 76 del 2020, precedentemente prevista fino al 30 giugno 2024, che limita la responsabilità erariale dei dipendenti pubblici ai danni cagionati dalle sole condotte poste in essere con dolo.

La previsione è volta a superare la c.d. “paura della firma” dei funzionari pubblici, restringendo la rilevanza della colpa grave alle sole condotte omissive dei pubblici funzionari, con il condivisibile obiettivo di rendere più rischioso, per i pubblici dipendenti, il non fare (omissioni e inerzie) piuttosto che il fare, sanzionabile solo sotto il profilo del dolo.

La proroga, recepisce anche in accoglimento di una proposta dell'ANCE, appare quantomai opportuna, laddove la scadenza della previsione avrebbe rischiato di bloccare nuovamente l'azione delle stazioni appaltanti, soprattutto in un contesto in cui il proliferare della normativa di settore complica, per gli operatori, l'avvio delle procedure amministrative.

L'obiettivo è, dunque, quello di incentivare la politica del “fare” e porre fine alla “burocrazia difensiva”.

· Proroga di disposizioni relative agli operatori economici in aree di crisi industriale

Al comma 7 del medesimo articolo 8 (già presente nel testo del decreto legge entrato in Parlamento) si prevede, inoltre, per gli operatori economici con sede operativa collocata in aree di crisi industriale che abbiano acquistato, nei dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, stabilimenti o aziende ubicate in dette aree, la proroga al 30 giugno 2024 del termine di cui all'art. 10, c. 8, del DL 198/2022, che a sua volta consente l'applicazione dell'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (procedura negoziata di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali).

Articolo 9 – Proroga di termini in materia e di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Con il comma 3 dell'articolo 9 si consente alla Regione Emilia Romagna, in qualità di stazione appaltante, di continuare ad operare fino al 31 dicembre 2024 in qualità di stazione appaltante con i poteri di deroga cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge 32/2019 (si tratta dei poteri di deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto), al fine di ultimare le opere, finanziate dal Ministero a valere sui fondi stanziati dall'articolo 48, comma 5, del decreto legge n. 34/2020, e in corso di realizzazione nell'ambito del Tecnopolo di Bologna, volte al potenziamento della partecipazione italiana a istituzioni e progetti di ricerca europei ed internazionali.

Tali opere sono finalizzate a sostenere la candidatura dell'Italia a ospitare sedi di organizzazioni internazionali attive nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'Università delle Nazioni Unite, per il cui stabilimento a Bologna il negoziato è oramai prossimo alla conclusione.

In allegato, il testo del decreto legge come convertito.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2023, n. 215

Testo del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 303 del 30 dicembre 2023), coordinato con la legge di conversione 23 febbraio 2024, n. 18 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi.». (24A01124)

(GU n.49 del 28-2-2024)

Vigente al: 28-2-2024

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((...)).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2024, si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.

Art. 1

Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni

1. All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte *((della Presidenza))* del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle

seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

((3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacita' amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:

«3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego»;

b) al comma 3-quater, le parole: «commi 3-bis e 3-ter» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;

c) al comma 3-quinquies:

1) le parole: «commi 3-bis e 3-ter», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1»;

2) le parole: «31 agosto 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2024».)

4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «((31 dicembre 2024))».

((6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovranumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziare dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8.))

7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, *((per il triennio 2021-2023 e))* per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi

dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022((,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023((,)) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza ((**PNRR**)), le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;

b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;

b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «della durata massima di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche ((**per effetto di proroga**))»;

c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

1) all'alinea:

1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026»;

1.2) le parole: «5.410 unità» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unità»;

1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «((, **nel limite**)) di spesa annuo di cui al comma 6»;

2) alla lettera a), le parole: «1.660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unità»;

3) alla lettera b), le parole: «750 unità» sono sostituite dalle seguenti: «145 unità»;

4) alla lettera c), le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unità».

10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024».

11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne ((**l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali**)), le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto

2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».

14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), **((e comma 25, del decreto-legge))** 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.

15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' prorogato al 31 dicembre 2024.

16. **((All'articolo 3 della Legge))** 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, e' autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unita' appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, e' prorogato al 31 dicembre 2024.

20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unita' da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi **((per il contrasto del dissesto))** idrogeologico, e' prorogato al 31 dicembre 2024.

21. Le procedure concorsuali gia' autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del **((Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste))**, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.

22. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unita' di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

((22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalita' di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro - ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente».

22-ter. Al fine di garantire la continuita' nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalita' di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2024.))

((Art. 1 bis

Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello locale

1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilita' di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: «Fino al

31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».)

((Art. 1 ter

Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione

1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, le parole: «al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 giugno 2024».)

((Art. 1 quater

Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale

1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: «3 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «nove mesi».)

Art. 2

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.

4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione(, per l'anno 2024)), del

Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

((4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali.))

5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidita', le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

((6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entita' dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, puo' essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.

6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.

6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.))

7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza.

8. Agli oneri derivanti dal comma 7((,)) pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» *((della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023))*, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis»;

b) all'articolo 99:

1) comma 1:

1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalita'» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalita'» e

sono aggiunte, *((in fine))*, le seguenti parole: «di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;

1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono *((abrogate))*;

2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalita' di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1(*, del presente codice*)). Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui *((al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri))* del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.».

Art. 3

Proroga di termini in materia economica e finanziaria

1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

((2. All'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settanta mesi»;

b) dopo il comma 929 e' inserito il seguente:

«929-bis. Per le finalita' di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma da' avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicita', della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalita' di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 e' presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927».)

3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».

4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.

198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».

((4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025».))

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

((5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))

6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto **((all'adempimento degli obblighi))** di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. **((Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio**

atti n. 171/ CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo e' revocato.)) Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi *((del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin))* del 13 luglio 2021, nonche' a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorit  per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

11. In caso di inoperativit  dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicit  di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuit , *((la prestazione dei servizi informatici))* del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilit  dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalit  degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, *((l'Agenzia delle entrate e la societ  SOGEI))* del 23 dicembre 2009, *((e dai relativi))* Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

((12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: «nell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2023 e 2024».

12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: «e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2024, 2025 e 2026».

12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023»;

b) al secondo periodo, dopo le parole: «Le risorse svincolate» sono inserite le seguenti: «in sede di approvazione del rendiconto 2022».

12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 e' inserito il seguente:

«822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 e' autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale».

12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «1° luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».

12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.

12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto

ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio»;

c) al terzo periodo, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno»;

d) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028».

12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:

1) dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: «, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, »;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;

b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.

12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.

12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

Le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.

12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.))

((Art. 3 bis

Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024

1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024.))

Art. 4

((Proroga di termini in materia di salute))

1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.

((1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, le parole: «fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».))

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di

sostituzione di medici di medicina generale, nonche' alla possibilita' per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il **((Servizio sanitario nazionale))**, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Il termine di validita' dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, e' prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.

4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «anche **((per gli anni 2022 e 2023» sono))** sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni **((di cui all'articolo))** 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».

((5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attivita' di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, e' sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.

5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: «collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale» sono sostituite dalle seguenti: «collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,».)

6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonche' per il personale del ruolo sanitario del comparto sanita', collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale **((in conseguenza del collocamento))** a riposo, nonche' per gli operatori socio-sanitari collocati **((in quiescenza, le parole))**: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», nel rispetto delle disposizioni **((di cui all'articolo))** 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».

((6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, e' inserito il seguente:

«164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con

contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale».

6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori socio-sanitari ucraini, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».)

7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, ((sono aggiunti i seguenti)): «La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»;

b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2024».

((7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024.))

8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono ((sostituite)) dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

((8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: «le associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di

associazione o fondazione».

8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: «e di 10 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024».

8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8-septies. La limitazione della punibilita' ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.

8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entita' delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.

8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: «per un periodo di dodici mesi, prorogabile» sono inserite le seguenti: «o rinnovabile» e le parole: «per un ulteriore periodo di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi».

8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), e' differito al 31 dicembre 2024.

8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».)

Art. 5

Proroga di termini in materia di istruzione e merito

1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.

2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».

b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 - Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:

«83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze(,), n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies(,), del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di ((semiesonero)) dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del ((semiesonero)) dall'insegnamento di cui al comma 83-bis e' riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti((,)) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalita' per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri((,)) pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, ((si provvede mediante)) corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» ((della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023)), allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

((3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: «2011/2012» sono sostituite dalle seguenti: «2024/2025» e le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale» e, al secondo periodo, le parole: «cadenza triennale» sono sostituite dalle seguenti: «cadenza biennale».

3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.

3-quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «all'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024».

3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter e' inserito il seguente:

«3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e

del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia».))

Art. 6

Proroga di termini in materia di università e ricerca

1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: «due» **((e' sostituita))** dalla seguente: «tre».

2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, e' prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.

4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024».

5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2024».

6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali **((per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)))**, le parole: «2022-2023 e 2023-2024» **((sono sostituite))** dalle seguenti: «2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025».

7. All'articolo 3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026».

8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»;

b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis» **((sono sostituite))** dalle seguenti: «all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), **((e comma 5-bis,))** e all'articolo 35-bis».

((8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, per

L'anno 2024, di 1 milione di euro».

8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma per l'accesso al contributo.

8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».)

Art. 7

Proroga di termini in materia di cultura

1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».

2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, **((cui si provvede))** mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione **((di spesa))** di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. **((Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024,))** si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando

l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti».

((5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».)

6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

((6-bis. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

6-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente: «In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024».

6-quater. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.

6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «Fondo unico per lo spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo» e le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024»;

b) al secondo periodo, le parole: «entro il 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024» e le parole: «l'attività svolta nel 2022» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività svolta nel 2023».)

Misure per l'innovazione digitale dell'editoria

1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' concesso, alle condizioni e con le modalita' ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.))

Art. 8

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, e' prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze.

2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operativita' dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantuno mesi»;

b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024».

3. ((Agli oneri derivanti dal comma 2)), pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471((,)) della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

((3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attivita' comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorita' di sistema portuale, dopo la parola: «Ucraina» sono inserite le seguenti: «e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso» e dopo le parole: «per l'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e di 2 milioni di euro per l'anno 2024». Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.))

4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario((,)) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano

nazionale di ripresa e resilienza ((e del Piano)) nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

((5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilit  erariale, le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»..))

6. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;

b) dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuit  e la regolarit  del servizio di trasporto pubblico locale, e' richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;

c) al quarto periodo, dopo le parole: «dei veicoli con caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti: «Euro 2 e»;

d) al quinto periodo, dopo le parole: «l'esonero dei veicoli» sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole: «delle risorse di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al quinto periodo»;

e) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024((, dispone)) l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalit  di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.».

((6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»..))

6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacit  e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»..))

7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

8. All'articolo 36 del ((decreto-legge 6 luglio)) 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alle attivit  dell'ANAS, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis:

1) al primo periodo, dopo le parole: «a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»;

2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono soppresse e dopo le parole: «dal 1  gennaio 2022» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

b) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente:

«3-ter. A decorrere dal 1  gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre

disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte **((dell'ANAS S.p.A.))** e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilita' analitica, rimangono a disposizione **((della societa'«»))**.

9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani **((economico-finanziari))** dei concessionari, il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Entro il 30 marzo 2024 le societa' concessionarie per le quali e' intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformita' alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei **((piani economico-finanziari))**, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalita' stabilite, e' perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione **((previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023))**. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei **((piani economico-finanziari))**.».

((9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Le parole: **«dal 2019 al 2023»** sono sostituite dalle seguenti: **«dal 2019 al 2024»**;

b) dopo le parole: **«Comitato interministeriale per la programmazione economica»** sono inserite le seguenti: **«e lo sviluppo sostenibile»** e la parola: **«CIPE»**, ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: **«CIPESS»**.))

10. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Societa' Autostrada Tirrenica S.p.a. e' fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028.».

((10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attivita' di salvamento acquatico, le parole: «31 marzo 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilita' civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.))

Art. 9

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in

Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afgane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».

Art. 10

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, e' prorogata fino al 31 dicembre 2024.

((1-bis. Al fine di garantire la continuita' dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.))

((Art. 10 bis

Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024».

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.))

Art. 11

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia

1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, e' differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonche' coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive gia' pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.

3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso e' prorogato fino a tale data.

4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.

((4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.

4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis e' autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.))

5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilita' di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilita' genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».

((5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi. le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle

seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».

6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti.

6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».

6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: «alla sessione da indire per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024».

6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: «undici anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici anni».

7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: «sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87,» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 30 giugno 2024».)

8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».

9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie ((dell'Aquila e di Chieti)), le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026».

10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 e' autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

((11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.

11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto il voto e' espresso da remoto con modalita' telematiche o in presenza per mezzo di schede.))

Art. 12

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla ripерimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

((2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: «per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».))

3. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, e' prorogata al 30 aprile 2024.

5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «**((al 31 dicembre 2023))**» sono sostituite dalle seguenti: **«(alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» e le parole: «del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo regolamento (UE) 2020/741))».**

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;

b) dopo il primo periodo, e' inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo e' altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

d) dopo l'undicesimo periodo, e' inserito il seguente: «Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di

euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

((6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: «sino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2025».

6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di ricerca e valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 settembre 2024»;

b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 marzo 2025».

6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».

6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e di residui di carico, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: «5 anni» sono sostituite dalle seguenti: «8 anni».)

((Art. 12 bis

Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione

1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: «con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi» sono inserite le seguenti: «si applica fino al 31 dicembre 2024 e».)

Art. 13

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

«1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi meteorologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle ((imprese

agricole nonche' a quelle della pesca e dell'acquacoltura)), fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo e' sottoposto a clausola risolutiva.».

2. All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, le parole: «l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2023 e 2024.».

3. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

((0a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;;))

a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

((3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle societa' che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;

b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

c) oltre 15.000 euro, 100 per cento».

3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, e' incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.

3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonche' dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.

3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversita' e di sostenibilita' ambientale, sociale ed economica delle attivita' produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 e' prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.

3-sexies. Con uno o piu' provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del comma 3-quinquies.

3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente

iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.))

Art. 14

Proroga di termini in materia di sport

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

((2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, è sostituito dal seguente:

«6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024».

2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2024».

2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, valutati in 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))

Art. 15

Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni - LEP

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»;

c) al comma 797, le parole: «nei termini stabiliti dai commi 793 e 795» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dal comma 795» e le parole: «del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto termine».

Art. 16

Proroga di termini in materia di editoria

1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo **((, negli anni 2018-2022,))** dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara **((del 2017 e' ripartito))** fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.

2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 e' calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale».

3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il **((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale))** in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il **((Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale))** di cui al comma 3 secondo le modalita' previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.

((4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: «settantadue mesi» sono sostituite dalle seguenti: «novantasei mesi»))

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 17

Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei

territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuit  agli interventi del **((Fondo complementare))** al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

((1-bis. Per le medesime finalit  di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la pi  ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessit  territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima camera di commercio   composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273,   prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura   effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentativit  delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata.))

((Art. 17 bis

Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea

1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,   ulteriormente differito, senza soluzione di continuit , al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attivit  si fa fronte a valere sulle risorse gi  stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.))

((Art. 17 ter

Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia

1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.

2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione

degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore («de minimis») applicabile in funzione del settore dell'attività prevalente svolta dal soggetto beneficiario.

3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))

Art. 18

Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4:

1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza - Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare ((**Comitato Previdenza Italia**))», istituito in data 21 febbraio 2011»;

2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»;

3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»;

b) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.»;

c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento del Comitato»;

d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono **((stabiliti))** le modalità di rendicontazione delle risorse **((da trasferire nonche'))** gli indirizzi per la programmazione delle attività'.».

2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019((, **come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo**)) è erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e

approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, **((introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo))** e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla **((Legge))** 10 agosto 2023, n. 112, e' abrogato.

4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attivita' svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalita' ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

((4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: «30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilita', le parole: «1° agosto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2020».

4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, puo' essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.

4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.))

Art. 19

Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza

1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

LL.PP.23-24 - Per ANAC la durata dell'annotazione nel Casellario per false dichiarazioni alle SOA può durare fino a 2 anni

La Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024, modifica l'art. 19 il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici

L'ANAC ha comunicato, sulla Gazzetta ufficiale, Serie Generale, n. 46 del 24 febbraio scorso, l'approvazione della Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024, recante " Revisione del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Delibera n. 271 del 20 giugno 2023" .

Di seguito, l'analisi della delibera da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Anzitutto, si ricorda che il Regolamento oggetto di modifica è stato emanato con Delibera ANAC n. 271 del 20 giugno 2023, successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, D.lgs. 36/2023.

Tale provvedimento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di competenza dell'Autorità, elencati all'articolo 1 dello stesso, tra cui, per quanto di interesse alla presente, rientra l'ipotesi di " falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all'Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice" (lettera b).

In particolare, il citato articolo 100 del Codice, al comma 13, prevede l'obbligo per le SOA di segnalare immediatamente all'ANAC i casi in cui gli operatori economici, ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri.

In attuazione di tale dettato normativo, l'articolo 4 del regolamento in commento prevede l'integrazione della condotta di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri, inter alia, nel caso in cui " gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi degli artt. 100, comma 13 del codice e 18, commi 4 e 23, dell'Allegato II.12 al codice".

Ora, le modifiche introdotte con la delibera 65 in commento - entrate in vigore il 25 febbraio scorso - hanno interessato l'articolo 19 del citato Regolamento, relativo alla conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle SOA.

Quest'ultimo regola le possibili conseguenze in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, stabilendo che il Consiglio (dell'Autorità) può disporre:

- a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestazione o di decadenza dell'attestazione ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico;
- b) l'insussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 94, comma 5, lett. e), codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;
- c) l'irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l'annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

La novità riguarda la durata dell'eventuale annotazione nel Casellario Informatico dell'ANAC,

disciplinata dal successivo comma 2.

Il citato comma, infatti, prevede che “ l’annotazione è disposta ai sensi dell’art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023 , con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall’art. 94, comma 5, lett. f), del medesimo decreto **per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia** ”.

Al riguardo, occorre evidenziare tuttavia che il menzionato articolo 94, comma 5, lett. f), non fissa il termine di durata dell’annotazione sul casellario giudiziario, limitandosi a statuire che “ l’operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l’iscrizione”.

Sul punto, invece, l’articolo 18 dell’allegato II.12 - peraltro richiamato dallo stesso Regolamento negli articoli sopradescritti - prevede che, nel caso in cui gli operatori economici presentino falsa dichiarazione in relazione ai requisiti generali (comma 4) o ai requisiti speciali (comma 23), “ le SOA ne danno segnalazione all’ANAC che ordina l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 222, comma 10, del codice ai fini dell’interdizione al conseguimento dell’attestazione di qualificazione, **per un periodo di un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia** .

Sembrerebbe quindi esservi un disallineamento tra quanto statuito dall’Allegato II.12 del Codice, e quanto previsto nella recente modifica introdotta dall’ANAC sul regolamento in commento. Sul punto, naturalmente, l’Ance provvederà a segnalare tale discrasia all’Autorità.

In allegato il testo della Delibera.

DELIBERA N. 65

10 gennaio 2024

Oggetto:

Revisione del regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36 - Delibera n. 271 del 20 giugno 2023.

Il Consiglio

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

VISTO l'Allegato II.12 al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36, approvato con Delibera n. 271 del 20 giugno 2023;

VISTA la decisione del Consiglio nell'adunanza del 13 dicembre 2023, punto 31 odg;

DELIBERA

Di approvare le seguenti modifiche al Regolamento sopra indicato.

L'art. 19 del Regolamento (Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.) è modificato come segue:

1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:

- a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestazione o di decadenza dell'attestazione ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico;
- b) l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 94, comma 5, lett. e), codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;
- c) l'irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l'annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell'adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale. L'annotazione è disposta ai sensi dell'art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall'art. 94, comma

5, lett. f) del medesimo decreto per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

3. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.

4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Le disposizioni sopra riportate entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 16 febbraio 2024

Il Segretario, Laura Mascali

Firmato digitalmente

Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di contratti pubblici, ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 2023 n.36

Avvertenza

In questa sede è riportato l'articolato del Regolamento in epigrafe, approvato dal Consiglio con la Delibera n. 271 del 20 giugno 2023, pubblicato nella G.U. n. 151 del 30 giugno 2023, integrato con le modifiche introdotte con la Delibera n. 65 del 10 gennaio 2024, presente nel sito web dell'Autorità. Le disposizioni emendate dalla predetta Delibera entrano in vigore, come ivi previsto, il giorno successivo alla pubblicazione nella G.U. dell'avviso di pubblicazione della stessa delibera nel sito istituzionale dell'Autorità.

L'Autorità

VISTO l'articolo 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici", e i relativi allegati;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con Delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONSIDERATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, ferma restando la possibilità di apportare le modifiche che si rendessero necessarie a seguito di interventi legislativi, anche emendativi, concernenti il d.lgs. 36/2023,

EMANA

il seguente Regolamento

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) «Autorità», l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- b) «Presidente», il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- c) «Consiglio», i Componenti del Consiglio dell'Autorità;
- d) «codice», il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- e) «Regolamento sul Casellario informatico», il Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

- f) «Regolamento di accesso agli atti», il Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico generalizzato ai dati e ai documenti detenuti dall' ANAC e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990 di cui alla delibera n. 1019 del 24.10.2018 e s.m.i.;
- g) «Casellario», il Casellario informatico di cui all'art. 222, comma 10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- h) «responsabile del procedimento», il dirigente dell'ufficio competente per il procedimento sanzionatorio;
- i) «dirigente», il dirigente dell'ufficio competente;
- j) «S.A.», la stazione appaltante ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- k) «ente concedente», il soggetto di cui all'art. 1, comma 1 lettera b) dell'Allegato I.1 del codice;
- l) «S.O.A.», le Società Organismi di Attestazione di cui all'art. 100, comma 4 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- m) «o.e.», i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lett. l), allegato I.1, d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- n) «B.D.N.C.P.», la banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- o) «C.E.L.», il Certificato di Esecuzione Lavori;
- p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;
- q) «sito istituzionale», il sito internet dell'Autorità: www.anticorruzione.it.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, interdittive e pecuniarie nei casi di:

- a) violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità previsti dagli artt. 220, comma 1, 222, commi 9 e 13, dall'Allegato II.12 e II.14 al codice;
- b) falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri all'Autorità, alle S.A., agli enti concedenti o alle S.O.A. ex artt. 222, comma 13, 96, comma 15, e 100, comma 13 del codice;
- c) violazione dell'obbligo di comunicazione o falsa comunicazione all'Autorità delle determinazioni adottate al fine di adeguarsi al parere di precontenzioso, nonché violazione dell'obbligo di comunicazione della presentazione o della sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ex artt. 220, comma 1 e 222, comma 13 del codice;
- d) violazione degli obblighi informativi verso le SOA da parte delle imprese qualificate ex artt. 100, comma 4 del codice e 14, comma 4 dell'Allegato II.12 del codice;
- e) violazione delle previsioni dell'art. 13, commi da 1 a 5 dell'Allegato II.12 al codice, da parte delle SOA;
- f) dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti da parte delle stazioni appaltanti e/o centrali di committenza ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici e 12, dell'allegato II.4 dello stesso codice;
- g) violazioni accertate nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici ex art. 222, comma 3, lettere a) e b) del codice;
- h) inadempienze rispetto all'assegnazione d'ufficio disposta da ANAC ai sensi dell'art. 62, comma 10.

Art. 3 - Violazione degli obblighi informativi e di comunicazione verso l'Autorità

1. Si ha violazione degli obblighi informativi e di comunicazione qualora:

- a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità, rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità ovvero forniscono informazioni o esibiscono i documenti richiesti in ritardo, ai sensi dell'art. 222, comma 13, codice;
- b) gli o.e. non ottemperano alla richiesta della S.A., dell'ente concedente o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 222, comma 13, codice;
- c) gli o.e. omettono di fornire informazioni o di esibire i documenti inerenti alla qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell'Allegato II.12 al codice;
- d) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l'invio dei dati, sia nella fase antecedente all'aggiudicazione, sia nella fase di esecuzione del contratto, nella Banca dati dei contratti pubblici dell'Autorità di cui all'art. 222, comma 9 del codice;
- e) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano l'inserimento dei C.E.L. nella banca dati, ai sensi degli artt. 222, commi 9 e 13 del codice e 21, comma 7 dell'Allegato II.12 al codice;
- f) le S.A. o gli enti concedenti omettono di rispondere alla richiesta dell'o.e. per l'ottenimento dei C.E.L. per la propria qualificazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13, codice e 8, comma 1, lettera U dell'Allegato II.12 al codice;
- g) le S.A. o gli enti concedenti riportano nel certificato di esecuzione dei lavori categorie di qualificazione diverse da quelle previste nel bando di gara o nell'avviso o nella lettera di invito ai sensi del comma 1 dell'art. 24, Allegato II.12, al codice;
- h) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all'Autorità le modificazioni al contratto di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) e 3 nonché, per i contratti pubblici di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea, le varianti in corso d'opera di importo eccedente il 10 per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, ai sensi dell'art. 5, commi 11 e 12, allegato II.14 e 222, comma 13 del codice;
- i) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di comunicare all'Autorità le sospensioni di lavori che superino il quarto del tempo contrattuale complessivo, ai sensi dell'art. 121, comma 7 del codice;
- j) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare all'Autorità le ipotesi di ritardo nella consegna dei lavori per causa imputabile alla stazione appaltante, l'accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore o il mancato accoglimento ovvero la sospensione della consegna dei lavori da parte della stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore ai sensi del comma 7, dell'art. 3, allegato II.14 al codice;
- k) le S.A. o gli enti concedenti omettono o ritardano di segnalare all'Autorità, in violazione della disposizione di cui all'art. 10, comma 2, le fattispecie di cui all'art. 96, comma 15, e art. 222, comma 13 del codice;
- l) le S.A. o gli enti concedenti omettono di comunicare la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ovvero gli stessi e gli O.E. nell'ambito di un procedimento di precontenzioso omettono di comunicare la presentazione o la sopravvenienza di un ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto dell'art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice;
- m) gli o.e. omettono o ritardano, ai sensi dell'art. 14, comma 6 dell'Allegato II.12 al codice, di comunicare all'Autorità le variazioni dei requisiti di cui all'art. 18, comma 1 e della direzione tecnica di cui all'art. 25, comma 6 del medesimo Allegato;
- n) gli o.e. qualificati che hanno trasferito l'azienda o un loro ramo, ovvero le imprese interessate da atti di

fusione, omettono o ritardano, ai sensi dell'art. 16, comma 12 dell'Allegato II.12 al codice, di comunicare all'Autorità gli atti di fusione o di altra operazione di trasferimento di azienda;

- o) le S.A. o gli enti concedenti omettono, senza giustificato motivo, di comunicare all'ANAC la perdita dei requisiti di qualificazione ai sensi dell'art. 63, comma 11, lett. c) del codice;
- p) le S.A. o gli enti concedenti omettono di motivare in merito alla mancata disponibilità a svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d'ufficio da parte di ANAC ai sensi dell'art. 62, comma 10;
- q) gli o.e. non ottemperano alla richiesta delle S.O.A ai sensi dell'art. 14, comma 4 dell'Allegato II.12 al codice per le finalità di cui all'art. 11, comma 1, lettera f) del medesimo Allegato.

Art. 4 - Falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri

1. Si ha falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri nei casi in cui:

- a) i soggetti, tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità, effettuano dichiarazioni false o esibiscono documenti non veritieri, ai sensi dell'art. 222, comma 13 del codice;
- b) gli o.e. effettuano in sede di gara ed ai fini dell'affidamento false dichiarazioni o forniscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti generali ovvero dei requisiti speciali, nonché relativamente all'offerta economicamente più vantaggiosa e all'anomalia dell'offerta alle S.A. o agli enti concedenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 96, comma 15 e dell'art. 222, comma 13, codice, nonché dell'art. 94, comma 5, lettere e) ed f) del codice;
- c) le S.A. o gli enti concedenti effettuano false comunicazioni circa la decisione di conformarsi o non conformarsi al parere di precontenzioso, ai sensi del combinato disposto dell'art. 220, comma 1 e art. 222, comma 13 del codice;
- d) gli o.e., ai fini della qualificazione, rendono dichiarazioni false o producono documenti non veritieri, ai sensi degli artt. 100, comma 13 del codice e 18, commi 4 e 23 dell'Allegato II.12 al codice;
- e) gli o.e. forniscono dati o esibiscono documenti non veritieri circa il possesso dei requisiti di qualificazione alle S.A. o agli enti concedenti;
- f) le S.A. o gli enti concedenti, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 63, comma 11, e 12, dell'allegato II.4, del codice dei contratti pubblici, rilasciano dichiarazioni fuorvianti e non veritiere tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti, ivi comprese, in particolare:
 - per le centrali di committenza la dichiarata presenza di un'organizzazione stabile nella quale il personale continui di fatto a operare per l'amministrazione di provenienza;
 - dichiarata presenza di personale addetto alla struttura organizzativa stabile, che sia di fatto impegnato in altre attività;
 - dichiarazioni non veritiere sul sistema di formazione e aggiornamento del personale.
- g) le S.A. o gli enti concedenti rilasciano dichiarazioni fuorvianti o non veritiere tese a dimostrare l'impossibilità di svolgere la procedura di gara a seguito della designazione d'ufficio da parte di ANAC.

Art. 5- Violazione da parte delle S.O.A.

1. Le violazioni da parte delle S.O.A., soggette al potere sanzionatorio dell'Autorità, sono individuate nell'art. 13, commi da 1 a 5 dell'Allegato II.12 al codice.

Art. 6 - Violazioni accertate nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici

1. Le violazioni accertate nell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici sono soggette al potere sanzionatorio dell'Autorità ex art. 222, comma 3, lettera a) del codice.

Art. 7 - Diritto di accesso

1. L'accesso agli atti e alle informazioni acquisite dall'Autorità nello svolgimento del procedimento sanzionatorio è disciplinato, fermo restando quanto previsto dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 e dal d.lgs. 25 maggio 2016 n. 97 in materia di accesso, dal Regolamento di accesso agli atti.

Art. 8 - Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell'istruttoria.

Art. 9- Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente Regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o, in caso di specifiche esigenze del procedimento, mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 10- Segnalazioni e attività di vigilanza

1. Il procedimento sanzionatorio è avviato a seguito di segnalazione da parte:
 - a) di qualunque ufficio dell'Autorità che verifichi l'inottemperanza di un soggetto, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti ovvero che sia venuto a conoscenza dell'esibizione di documenti non veritieri da parte di soggetti tenuti ad un obbligo informativo nei confronti dell'Autorità.
 - b) dell'ufficio dell'Autorità competente ad accertare l'inadempimento delle S.A. e degli enti concedenti agli obblighi informativi di cui all'art. 222, comma 9 del codice;
 - c) di una S.A. o un ente concedente che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di comprova del possesso da parte degli o.e. dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento ovvero ai quali siano stati esibiti documenti non veritieri;
 - d) di una S.O.A. che verifichi l'inottemperanza, nel termine assegnato, alle richieste di informazione o documenti effettuate in sede di accertamento dei requisiti di qualificazione delle imprese e dei titoli autorizzativi a corredo dei C.E.L., ovvero l'esibizione di documenti non veritieri;
 - e) di chiunque sia a conoscenza della violazione da parte di una S.O.A. di quanto prescritto all'art. 13, commi da 1 a 5 dell'Allegato II.12 al codice.
2. Le segnalazioni sono formulate attraverso le modalità previste per l'integrazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale con la B.D.N.C.P., o compilando in tutte le loro parti gli appositi moduli digitali presenti sul sito istituzionale dell'Autorità ovvero, con riferimento all'ipotesi di cui al co. 1, lett. b), il modello standard per le segnalazioni interne. Tali moduli dovranno essere corredati dalla necessaria documentazione tecnico-amministrativa ed inviati all'Autorità sollecitamente e comunque non oltre il termine di 60 giorni dal provvedimento che accerti il fatto oggetto di segnalazione o, in mancanza, dalla sua piena ed effettiva conoscenza. Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità avvia, ai sensi dell'art. 222, comma 13, del codice e del presente regolamento, il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto

- inadempiente all'obbligo informativo; resta fermo quanto previsto dal Regolamento sul Casellario informatico.
3. Nelle richieste di cui al comma 1, lett. a), b) e c), è assegnato ai soggetti destinatari delle richieste stesse un termine non superiore a 30 giorni per l'adempimento alla richiesta di documenti e informazioni e contengono l'espressa indicazione che in caso di omissione, ritardo o esibizione di documenti non veritieri si procederà alla segnalazione ai competenti uffici dell'Autorità, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui all'art. 222, comma 13, codice.
 4. Le segnalazioni della S.O.A. di cui al comma 1, lett. d), sono trasmesse all'ufficio competente per la vigilanza sulla qualificazione corredate di:
 - a) tutta la documentazione acquisita e comprovante la presentazione della falsa dichiarazione o falsa documentazione;
 - b) il documento disconosciuto.
 5. Il procedimento sanzionatorio è altresì avviato dai competenti Uffici di vigilanza a seguito dell'accertamento delle violazioni relative alle condotte di cui all'art. 6 nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti pubblici.

Art. 11- Richiesta informazioni inadempimento

1. I soggetti di cui all'art. 10, comma 1, lett. a), b) e c), decorso inutilmente il termine assegnato ai soggetti tenuti ad un obbligo informativo e, nel caso di segnalazione da parte della S.O.A., entro 15 giorni dalla scadenza dello stesso, segnalano l'inadempimento o l'esibizione di documenti non veritieri all'ufficio competente indicando anche la casella di P.E.C. del soggetto inadempiente.
2. Il dirigente, qualora non disponga di tutta la documentazione utile ai fini dell'avvio del procedimento, formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:
 - a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;
 - b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all'originale ovvero in originale o copia conforme;
 - c) le modalità di presentazione dell'integrazione;
 - d) il termine non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento.
3. Il dirigente entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della documentazione completa può:
 - a) archiviare la segnalazione ai sensi dell'art. 12;
 - b) procedere alla contestazione dell'addebito ai sensi dell'art. 13.

Art. 12- Archiviazioni

1. Il dirigente, valutata la segnalazione e la documentazione ivi allegata o acquisita mediante richiesta di informazione, può archiviare la segnalazione prima dell'avvio del procedimento di cui all'art. 13, nei casi:
 - a) di insussistenza dei presupposti oggettivi o soggettivi della fattispecie;
 - b) di inconferenza della segnalazione rispetto alle fattispecie sanzionatorie previste dagli articoli 3 e ss.;
 - c) in cui pervenga l'informazione o il documento richiesto prima dell'avvio.

2. Il dirigente, dopo l'avvio del procedimento di cui all'art. 13, procede all'archiviazione nei casi in cui:
 - a) non sussistono dubbi interpretativi, tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento;
 - b) è possibile applicare al caso di specie una precedente pronuncia dell'Autorità.
 - c) sono sopravvenute circostanze che rendono insussistenti i presupposti della fattispecie.
3. Il dirigente, con cadenza trimestrale, trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva delle archiviazioni effettuate.

Art. 13 - Contestazione dell'addebito

1. La contestazione dell'addebito è effettuata dal dirigente nei confronti del soggetto inadempiente e, nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, lettera g) e art. 3, comma 1, lett. a), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) e p) del codice, anche nei confronti del legale rappresentante dell'ente di appartenenza del responsabile cui è imputabile la condotta, ai sensi dell'art. 6, comma 3, L. n. 689/1981. Nell'atto di contestazione, deve essere presente l'indicazione:
 - a) dell'oggetto del procedimento e della sanzione comminabile all'esito dello stesso, nel limite minimo ed in quello massimo irrogabile;
 - b) del termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di ricezione della contestazione dell'addebito, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5, per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice;
 - c) dell'invito a trasmettere, entro 30 giorni dalla ricezione della contestazione, eventuali memorie e documenti e la richiesta di essere auditi, nei casi previsti all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) e all'art. 4, comma 1, lett. b) e c) e all'art. 5, dinanzi all'ufficio ai sensi dell'art. 15;
 - d) della possibilità di accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;
 - e) del nominativo del responsabile del procedimento, con la specificazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;
 - f) della casella di P.E.C. dell'Autorità a cui inviare le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio;
 - g) della facoltà per il soggetto responsabile della violazione, nei casi in cui il procedimento non sia avviato ai sensi dell'art. 96, comma 15, d.lgs. n. 36 /2023, di aderire, entro 30 giorni dalla contestazione, al pagamento nella misura del minimo edittale previsto, solo dopo l'adempimento, debitamente documentato, all'obbligo informativo o comunicativo.
2. Nel caso di procedimento sanzionatorio per omessa risposta da parte degli o.e. alle richieste dell'Autorità afferenti la qualificazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 222, comma 13 del codice e 14, comma 1 dell'Allegato II.12 al codice, è altresì indicato l'avviso che:
 - a) il procedimento sanzionatorio determina la sospensione della attestazione per un periodo di un anno e che la sospensione potrà essere revocata qualora l'impresa ottemperi a quanto richiesto dall'Autorità;
 - b) decorso il termine della sospensione, qualora l'o.e. continui ad essere inadempiente, si dispone la decadenza dell'attestazione.
3. Nel caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. è altresì indicato:
 - a) l'oggetto del procedimento e le sanzioni previste dall'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice, nel limite massimo irrogabile.

Art. 14- Fase istruttoria

1. Possono partecipare all'istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la contestazione dell'addebito, ai sensi dell'art. 13. Essi hanno facoltà di:
 - a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal Regolamento di accesso agli atti;
 - b) presentare, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione dell'addebito, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall'ufficio ove pertinenti all'oggetto del procedimento.
2. Il dirigente può richiedere documenti, informazioni e/o chiarimenti alle S.A., agli enti concedenti, alle S.O.A., agli o.e., nonché ad ogni altro soggetto pubblico o privato in grado di fornire elementi probatori utili ai fini dell'istruttoria.
3. Le richieste di cui al comma 2 sono formulate per iscritto e devono indicare:
 - a) i documenti, le informazioni, le circostanze e/o i chiarimenti richiesti;
 - b) il termine non superiore a 20 giorni, entro il quale devono essere forniti gli elementi richiesti;
 - c) il nominativo del RUP con i relativi contatti nel caso in cui le informazioni vengano richieste alla S.A. o all'ente concedente;
 - d) l'indirizzo di P.E.C. al quale trasmettere le comunicazioni;
 - e) la data dell'eventuale audizione dinanzi all'ufficio competente.

Art. 15- Audizioni

1. Il dirigente può, d'ufficio o su istanza della parte, convocare in audizione, che può svolgersi anche tramite collegamento in videoconferenza, i soggetti destinatari della contestazione dell'addebito di cui all'art. 13.
2. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio legale rappresentante oppure del procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.
3. Dell'audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l'eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale è sottoscritto dal dirigente o da altro funzionario dell'ufficio competente presente e da tutti gli altri partecipanti all'audizione. Una copia del verbale è consegnata a ciascuno dei soggetti intervenuti.

Art. 16- Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi nei seguenti casi:
 - a) audizione disposta ai sensi dell'art.15 e dell'art 17;
 - b) richiesta da parte del Consiglio di un supplemento istruttorio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. a);
 - c) audizione dinanzi al Consiglio ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b);
 - d) acquisizione delle controdeduzioni di cui all'art. 17, comma 2;
 - e) acquisizione delle integrazioni documentali di cui all'art. 14, comma 2.

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i 45 giorni, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice.

3. I termini del procedimento sono, altresì, sospesi nei casi di:

- a) necessità istruttorie dirette ad acquisire documenti da altre amministrazioni, i quali sono essenziali ai fini della definizione del procedimento, fino all'acquisizione degli atti richiesti;
- b) pendenza di un giudizio avente il medesimo oggetto del procedimento sanzionatorio. Il dirigente, entro 90 giorni dalla comunicazione delle parti o, comunque, dall'avvenuta conoscenza della mancata impugnazione della sentenza di primo grado o della pubblicazione della pronuncia di secondo grado, valuta se vi siano i presupposti per dare nuovo impulso al procedimento sanzionatorio.

4. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo all'audizione, dalla scadenza del termine disposto dal Consiglio per il supplemento istruttorio, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali e/o delle controdeduzioni.

5. La sospensione dei termini procedurali è comunicata alle parti.

Art. 17- Comunicazione di risultanze istruttorie

1. Il dirigente predispone una comunicazione di risultanze istruttorie qualora nel corso della fase istruttoria emergano elementi di fatto che configurino una diversa qualificazione dei fatti ovvero dell'addebito rispetto a come individuata nella contestazione di cui all'art. 13, ad esclusione della fattispecie di cui all'art. 5 per la quale si rinvia alle disposizioni di cui all'art. 13 dell'Allegato II.12 al codice.

2. Il dirigente comunica gli elementi di novità emersi dall'istruttoria ai soggetti di cui all'art.13, assegnando un termine non superiore a 20 giorni per eventuali controdeduzioni.

3. Qualora le parti nelle controdeduzioni chiedano di essere auditi, il dirigente può disporre l'audizione ai sensi dell'art. 15, laddove strettamente necessario ai fini del completamento dell'istruttoria.

Art. 18 - Conclusione del procedimento

1. Il dirigente, acquisiti tutti gli elementi di fatto e valutata la sussistenza o meno dell'elemento psicologico e, per i casi di falso di cui all'art. 96, comma 15, del codice, il dolo o la colpa grave tenuto conto della rilevanza e della gravità dei fatti, sottopone la questione al Consiglio che può:

- a) richiedere un supplemento di istruttoria con specifica indicazione degli elementi da acquisire ovvero richiedere agli uffici competenti un approfondimento tecnico e/o giuridico;
- b) convocare in audizione la parte, nonché ogni altro soggetto, pubblico o privato, in grado di fornire elementi probatori ritenuti utili ai fini dell'adozione del provvedimento finale;
- c) adottare il provvedimento finale.

2. Il provvedimento finale adottato dal Consiglio può avere i seguenti contenuti:

- a) l'archiviazione;
- b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria;
- c) l'irrogazione della sanzione pecuniaria e della sanzione interdittiva con iscrizione nel Casellario;

- d) l'iscrizione nel Casellario dei fatti che hanno determinato l'esclusione dell'o.e. dalla gara, in caso ne ricorrano i presupposti previsti dalla delibera dell'Autorità sul contenuto del Casellario e dal Regolamento sul Casellario informatico;
- e) la sospensione della qualificazione precedentemente ottenuta e la successiva cancellazione dall'elenco, con relativa decadenza dell'attestazione di qualificazione, decorsi i termini per l'impugnazione del provvedimento, ovvero in caso di rigetto del ricorso con sentenza passata in giudicato;
- f) l'attribuzione temporanea di un livello di qualificazione inferiore rispetto al livello precedentemente ottenuto nell'ipotesi di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'articolo 222 del codice e di mancata applicazione della sospensione/decadenza dell'attestazione di cui alla lett. e).

3. Nel provvedimento di cui al comma 2, lett. b) e c) è indicata la misura delle sanzioni comminate, le modalità e il termine entro il quale effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nonché l'autorità a cui è possibile ricorrere e il termine per impugnare.

Art. 19 - Conclusione del procedimento per falsa dichiarazione alle S.O.A.

1. Il Consiglio, in caso di falsa dichiarazione o produzione di documenti non veritieri ai fini della qualificazione, può disporre:

- a) la formalizzazione a carico della S.O.A. del provvedimento di diniego al rilascio dell'attestazione o di decadenza dell'attestazione ai fini dell'inserimento nel Casellario informatico;
- b) l'insussistenza della causa interdittiva di cui all'art. 94, comma 5, lett. e), codice, qualora non ricorrano i presupposti della falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione o i presupposti per la configurabilità del dolo o della colpa grave;
- c) l'irrogazione della sanzione interdittiva e pecuniaria, disponendo l'annotazione nel Casellario qualora la falsa dichiarazione o falsa presentazione di documentazione siano state rese con dolo o colpa grave.

2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dal dirigente a seguito dell'adozione, da parte della S.O.A., del provvedimento di decadenza o diniego dell'attestazione ed a seguito della notifica alle parti del provvedimento finale. L'annotazione è disposta ai sensi dell'art. 100, comma 13, del d.lgs. 36/2023, con conseguente operatività della causa ostativa prevista dall'art. 94, comma 5, lett. f) del medesimo decreto per un periodo massimo di due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

3. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento al valore delle categorie e classifiche dell'attestazione richiesta o conseguita, cui la falsità inerisce.

4. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art. 20- Conclusione del procedimento nei confronti delle S.O.A.

1. Il Consiglio, in caso di procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. può disporre:

- a) l'archiviazione del procedimento;
- b) l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi del combinato disposto degli artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell'Allegato II.12 al codice nonché l'annotazione nel Casellario informatico qualora la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da colpa non grave;

c) l'irrogazione della sanzione pecuniaria, ai sensi artt. 222, comma 13 del codice e 13, commi 1 e 2 dell'Allegato II.12 al codice, l'annotazione nel Casellario informatico e la sanzione della sospensione/decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di attestazione, nei casi previsti dall'art. 13, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato II.12 al codice, qualora ritenga che la condotta posta in essere dalla S.O.A. sia connotata da profili di colpa grave/dolo.

2. L'annotazione nel Casellario viene effettuata dall'ufficio competente a seguito della notifica alla parte del provvedimento finale.
3. Nel caso di irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria, il provvedimento indica le modalità ed il termine entro il quale effettuare il pagamento nonché il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere. Nel caso di irrogazione della sanzione della sospensione ai sensi dell'art. 13, co. 3 dell'Allegato II.12 al codice, il Consiglio può impartire ulteriori disposizioni alla S.O.A.
4. Per la quantificazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive il Consiglio valuta gli elementi oggettivi e soggettivi di gravità della violazione commessa e le eventuali circostanze aggravanti e/o attenuanti.

Art. 21 - Criteri per la quantificazione delle sanzioni

1. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato dall'Autorità secondo i criteri di cui all'art. 11, l. 24 novembre 1981, n. 689. In particolare:
 - a) rilevanza e gravità dell'infrazione, con particolare riferimento all'elemento psicologico in caso di falso;
 - b) attività svolta dall'o.e. per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) valore dell'appalto (importo a base di gara) o del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, ovvero, nei procedimenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. d), il numero delle procedure interessate dagli inadempimenti agli obblighi informativi;
 - d) eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati.
2. La rilevanza e la gravità dell'infrazione sono valutate anche con riferimento all'effetto pregiudizievole dell'omissione ai fini dell'attività dell'Autorità ed alle motivazioni addotte per giustificare il ritardo o l'omissione.

Art. 22- Abrogazione e norme transitorie

1. Il Regolamento sull'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità, adottato con delibera n. 920/2019 e modificato con delibera n. 95/2023, è abrogato dal 1° luglio 2023. Le sue disposizioni continuano ad applicarsi con riguardo alle condotte concernenti le procedure di gara disciplinate dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, rilevanti ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità.

Articolo 23 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è pubblicato nel sito istituzionale dell'Autorità ed il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore il 1° luglio 2023.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 27 giugno 2023

Il Segretario verbalizzante Valentina Angelucci

N7-24 - INL: avvio della Campagna Europea 2024 sugli infortuni sul lavoro

L'INL comunica di aver aderito alla campagna europea organizzata dal Comitato degli Alti Responsabili degli Ispettorati del Lavoro (SLIC) sugli infortuni sul lavoro

L'Ispettorato Nazionale del lavoro ha comunicato, attraverso un'apposita notizia pubblicata sul portale istituzionale, di aver aderito alla Campagna europea organizzata dal Comitato degli Alti Responsabili degli Ispettorati del Lavoro (SLIC) con l'obiettivo di verificare il rispetto degli obblighi del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza in relazione agli infortuni sul lavoro e di sensibilizzare maggiormente in merito ai rischi connessi agli stessi.

I settori produttivi interessati dalla campagna sono agricoltura e silvicoltura, costruzioni e trasporti.

In particolare, la campagna di vigilanza ha lo scopo di:

- diffondere i risultati delle analisi e il materiale informativo realizzati in collaborazione con lo SLIC e i suoi focal points nazionali (per l'Italia, l'INAIL);
- stimolare un'efficace collaborazione tra gli stakeholder (datori di lavoro, lavoratori e loro rappresentanti nei settori di attività in cui si svolgerà la campagna, ossia micro, piccole e medie imprese, la società civile in generale), facilitando lo scambio di informazioni, conoscenze e buone pratiche per prevenire e ridurre gli infortuni nei luoghi di lavoro;
- promuovere la valutazione del rischio e le corrette ed efficaci misure di gestione per favorire l'obiettivo della riduzione degli infortuni sul lavoro.

Per ulteriori informazioni e per visionare la documentazione messa a disposizione dall'Ispettorato, è possibile consultare la notizia al seguente link:

<https://www.ispettorato.gov.it/2024/02/28/inl-avvio-della-campagna-europea-2024-sugli-infortuni-sul-lavoro/> .

N8-24 - DL n. 19/2024: disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro

Pubblicata una prima nota illustrativa delle disposizioni in materia di lavoro e di sicurezza sul lavoro contenute nel D. L. n. 19/2024, tra le quali la disciplina della patente a crediti

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2024, è stato pubblicato il D. L. n. 19/2024, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)".

Si segnala, in particolare, che tale decreto ha introdotto la nuova disciplina della patente a crediti in edilizia.

Per l'illustrazione della citata disposizione, nonché delle altre novità introdotte in materia di lavoro, si rinvia alla nota allegata.

NOTA ILLUSTRATIVA

DECRETO-LEGGE 2 marzo 2024, n. 19.

“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”

ART. 12 COMMA 8 ULTERIORI MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI PNRR E IN MATERIA DI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI	Il comma 8 dell’art. 12 stabilisce che, con riferimento agli investimenti e agli interventi avviati dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui all’art. 47 e 50, comma 4, del DL n. 77/2021 si applicano esclusivamente alle procedure afferenti ai settori speciali (di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) avviate successivamente alla data di concessione del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui sopra abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 68/1999 e dall’articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006, le predette disposizioni si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
ARTICOLO 13 MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L’ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DELLA MISSIONE 4 ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 DEL PNRR IN MATERIA DI RIFORMA DEL SISTEMA ITS E DI SVILUPPO DEL SISTEMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE TERZIARIA – ITS	Nell’ambito del Capo II - Disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito, l’art. 13 apporta delle modifiche alla legge 15 luglio 2022, n. 99. In particolare, al comma 1, lettera c), si prevede la modifica dell’art. 14 della citata legge, con inserimento, dopo il comma 5, di due commi aggiuntivi: - il 5-bis, con il quale si stabilisce che in via straordinaria, esclusivamente fino all’anno 2025, il cofinanziamento di cui all’articolo 11, comma 8 (ossia il cofinanziamento delle Regioni dei piani triennali di attività degli ITS Academy per almeno il 30 per cento dell'ammontare delle risorse statali stanziato), non ha natura obbligatoria; - il 5-ter, con il quale si stabilisce che in via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo (Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore) possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni.
ART. 29, COMMA 1 ASSENZA DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE PER I BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI	Viene modificato il comma 1175, art. 1, legge n. 296/2006, in tema di benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale. Tali benefici sono subordinati al possesso del Durc, fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con la modifica in esame, viene richiesta altresì l’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro

	nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che saranno individuate con decreto del Ministero del lavoro. Viene introdotto il nuovo comma 1175-bis che, in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi, nonché delle violazioni accertate di cui al predetto comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza, sulla base di specifiche disposizioni di legge, i datori di lavoro mantengono il diritto ai benefici normativi e contributivi di cui sopra. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.
ART. 29, COMMA 2 APPALTO E RESPONSABILITÀ SOLIDALE	Viene modificato l'art. 29, d.lgs. n. 276/2003, in materia di occupazione e mercato del lavoro. In particolare, viene aggiunto il comma 1-bis, secondo cui al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto. Inoltre, viene prevista la responsabilità solidale, di fatto già esistente, per l'utilizzatore che ricorre alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, del d. lgs. n. 276/03, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui al medesimo art. 18, comma 5-bis. Si tratta dei casi di utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del predetto d.lgs., ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del medesimo decreto, o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti. La responsabilità solidale è altresì prevista nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, e di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, del medesimo decreto.
ART. 29, COMMA 3 SANZIONI PER LAVORO NERO	Viene sostituito il numero 1, della lettera d), comma 445, art. 1, della legge 30 dicembre 2018. In particolare, è previsto l'aumento al 30% (in luogo del 20%) della sanzione amministrativa stabilita nelle ipotesi di impiego di lavoratori "in nero" (c.d. maxisanzione), di cui all'art. 3, D.L. n. 12/2002.
ART. 29, COMMI 4 E 5 SANZIONI PER SOMMINISTRAZIONE FRAUDOLENTA	Viene inasprito il regime sanzionatorio di cui all'art. 18 del d. lgs. n. 276/03, reintroducendo le sanzioni di natura penale e aumentando i valori delle sanzioni pecuniarie dell'ammenda. Inoltre, al citato art. 18, vengono inseriti i nuovi commi 5-ter, 5-quater, 5-quinquies, 5-sexies. Tra le modifiche apportate al suddetto regime sanzionatorio, si segnalano, in particolare, le seguenti nuove disposizioni:

	- nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione; - nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'art. 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
ART. 29, COMMA 7, 8 E 9 ISCRIZIONE NELLA LISTA DI CONFORMITÀ INL PER IMPRESE VIRTUOSE	All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'INL rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato "Lista di conformità INL". Per un periodo di 12 mesi dalla data di iscrizione nella "Lista di conformità INL", i datori di lavoro in possesso del suddetto attestato non sono sottoposti ad ulteriori verifiche da parte dell'INL nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisiti dagli organi di vigilanza, l'INL provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla predetta Lista di conformità INL.
ART. 29, COMMI 10, 11, 12 E 13 OBBLIGO DI RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI CONGRUITÀ PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI EDILI	Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro previsto dall'art. 8, comma 10-bis, del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 120/2020. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui sopra è comunicato all'ANAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b) del Codice dei contratti pubblici. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.

	All'accertamento della violazione di cui sopra, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
ART. 29, COMMA 19 PATENTE A CREDITI	Viene sostituito l'art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 (TUSL). In particolare, dal 1° ottobre 2024 e all'esito della implementazione dell'apposito portale, è previsto il possesso della "patente a crediti" per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) del TUSL. La patente non è richiesta per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023. È rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (ITL – ispettorato territoriale del lavoro), in presenza dei seguenti requisiti: a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato; b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37; c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal TUSL; d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC); e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR); f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF). È previsto che, nelle more del rilascio della patente, è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro. La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti e per poter operare nei cantieri temporanei o mobili serve un punteggio pari o superiore a 15 crediti. Il punteggio viene decurtato a seguito dei seguenti accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo: a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I (13 gravi violazioni che comportano l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività di cui all'art. 14 del TUSL, es. mancata formazione e addestramento, mancata elaborazione del DVR o POS, mancanza di protezioni verso il vuoto): 10 crediti; b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI (es. lavori in quota sopra i 2 metri, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori che espongono a sostanze chimiche o comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria): 7 crediti; c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, comma 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12 convertito dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 (c.d. maxi-sanzione per lavoro nero): 5 crediti; d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata: 1) la morte: 20 crediti;

2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: 15 crediti;

3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: 10 crediti.

Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, l'ITL può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi, in base a criteri, procedure e termini del provvedimento di sospensione, definiti dall'Ispettorato nazionale del lavoro.

Ciascun provvedimento deve riportare i crediti decurtati, fermo restando che in relazione al medesimo accertamento ispettivo non è possibile decurtare più di 20 crediti.

L'amministrazione che ha formato i predetti atti e provvedimenti definitivi ne dà notizia, entro 30 giorni dalla notifica, ai destinatari, nonché alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro; quest'ultima procede, entro 30 giorni dalla predetta comunicazione, alla decurtazione dei crediti.

È possibile la reintegrazione dei crediti a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei cui confronti è stato emanato uno dei provvedimenti di cui sopra, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7 del TUSL (formazione dei datori di lavoro, dirigenti e preposti), ossia 5 crediti per ciascun corso per un massimo di 15 crediti. La copia del relativo attestato di frequenza deve essere trasmessa alla competente sede dell'Ispettorato.

Decorsi 2 anni dalla notifica dei predetti provvedimenti, previa frequenza di uno dei corsi, il punteggio è incrementato di 1 credito per ciascun anno successivo al secondo, fino a un massimo di 10 crediti, se l'impresa o il lavoratore autonomo non è stato destinatario di ulteriori provvedimenti di decurtazione.

Il punteggio è inoltre incrementato di 5 crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30 del TUSL.

Nel caso in cui il punteggio scenda sotto i 15 crediti non sarà più possibile operare nei cantieri temporanei o mobili, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto e subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, nonché gli effetti dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. 14 del TUSL.

Fermo restando quanto sopra, in caso di svolgimento di attività in cantieri temporanei o mobili da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti è prevista una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Le informazioni relative alla patente confluiscono in una apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'art. 19 del D. L. n. 36/2002, convertito dalla Legge n. 79/2002. Con apposito decreto del ministero del Lavoro sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti formativi della patente.

Le disposizioni sulla patente a punti possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.

	Viene, inoltre, modificato il comma 9 dell'art. 90 del TUSL. In particolare, nell'ambito della verifica dell'idoneità tecnico professionale che il committente è tenuto ad effettuare prima dell'ingresso in cantiere, viene prevista la verifica, tra l'altro, del possesso della patente nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi. Il committente, per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA, deve verificare il possesso di tale attestazione. Nella dichiarazione che il committente deve trasmettere all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del titolo abilitativo, è ricompresa anche la verifica di cui sopra. Per la violazione degli obblighi di verifica della patente a punti da parte del committente, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro. Gli oneri derivanti dall'adempimento delle attività in materia di patente a punti, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
ART. 30 MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO DELLE VIOLAZIONI IN AMBITO CONTRIBUTIVO	Al fine di dare attuazione a una determinata linea della Componente 5 del PNRR, relativa all'introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024 vengono apportate varie modifiche alla disciplina dell'accertamento delle violazioni in ambito contributivo e al relativo apparato sanzionatorio.
COMMI 1-4	Con una serie di modifiche all'art. 116 della legge n. 388/2000, viene novellato il sistema delle sanzioni civili, sia per i casi di omissione che per i casi di evasione contributiva. Nell'ambito di tali modifiche, tra l'altro, viene introdotta una disposizione che prevede, in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, la sanzione civile applicabile rispettivamente per omissione o evasione contributiva (come novellata) è dovuta nella misura del 50%, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro 30 giorni dalla notifica della contestazione; in caso di pagamento in forma rateale, tale misura si applica subordinatamente al versamento della prima rata.
COMMI 5-9	Vengono introdotte una serie di disposizioni che, nel disciplinare a livello normativo l'attività già svolta dall'Inps per promuovere l'assolvimento degli obblighi contributivi e la regolarizzazione spontanea di anomalie, errori e omissioni, favorisca l'emersione di basi imponibili "sommerse" attraverso la previsione di un regime sanzionatorio agevolato. Nello specifico, a decorrere dal 1° settembre 2024, al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Inps, quest'ultimo può mettere a disposizione del contribuente le informazioni in proprio possesso riferibili al contribuente medesimo (acquisite direttamente o pervenute da terzi), relative ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente, a sua volta, può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze non conosciuti dall'Istituto.

COMMI 10-14

Viene rafforzato il potere di accertamento documentale dell'Inps, prevedendo che, a decorrere dal 1° settembre 2024, senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali (inclusi i contributi dovuti in caso di utilizzo di lavoratori formalmente imputati a terzi o a titolo di responsabilità solidale) possano fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'Istituto, anche mediante la consultazione di banche dati dell'Istituto stesso o di altre pubbliche amministrazioni, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefici contributivi o agevolazioni non dovuti.

Tra gli strumenti a disposizione dell'Inps a tal fine, è prevista, tra l'altro, la facoltà di invitare il contribuente (o soggetti che intrattengano o abbiano intrattenuto specifici rapporti con quest'ultimo) a fornire dati o notizie o ad esibire documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei confronti del contribuente stesso.

Sulla base delle risultanze della suddetta attività accertativa d'ufficio, l'Inps può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente. Se quest'ultimo esegue il pagamento integrale dei contributi dovuti entro 30 giorni dal ricevimento del predetto avviso, si applica un regime sanzionatorio "agevolato".

V3-24 - Revisione macchine operatrici: sì alla proroga

Prorogate le scadenze per la revisione delle macchine operatrici. E' quanto prevede l'articolo 13 comma 3 del DL 215/2023. Accolta la richiesta di ANCE di prevedere un nuovo termine anche per i veicoli ante 1984 inizialmente non specificato

In assenza del decreto che dovrebbe definire, come previsto dall'articolo 5 del DM 20 maggio 2015, le modalità di esecuzione specifiche per la revisione delle macchine agricole ed operatrici, con il decreto-legge n. 215/2023 " Disposizioni urgenti in materia di termini normativi " (legge di conversione pubblicata sulla GU n. 49 del 28/2/2024) è stato rivisto il calendario dei tempi per sottoporre a revisione i veicoli già in circolazione in funzione dell'anno di immatricolazione .

Nonostante siano passati ormai diversi anni da quando è stato introdotto, ai sensi dell'articolo 111 del Codice della Strada, l'obbligo di sottoporre a revisione anche le macchine agricole ed operatrici circolanti su strada, e quindi soggette a immatricolazione , l'assenza delle modalità tecniche specifiche con le quali eseguire i controlli ha reso di fatto tale obbligo inattuabile e, di conseguenza, non sanzionabile. Tuttavia, considerato il quadro normativo ancora incompleto il legislatore ha probabilmente ritenuto opportuno, in più occasioni, di prorogare le diverse scadenze per non creare una situazione di incertezza anche ai fini dell'applicabilità o meno del regime sanzionatorio.

Grazie della proroga concessa con l'articolo 13 comma 3 del DL n. 215/2023 è stato aggiornato il calendario della revisione delle macchine agricole e operatrici risulta così aggiornato (si riporta un estratto dell'articolo 11 comma 5-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come risultante dalle modifiche apportate):

(...) i termini per la revisione delle macchine agricole di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 2015, sono così fissati:

- a) per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, al 31 dicembre 2022 2024 ;
- b) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1984 al 31 dicembre 1996, al 31 dicembre 2023 2024 ;
- c) per i veicoli immatricolati dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2024 2025 ;
- d) per i veicoli immatricolati dopo il 1° gennaio 2020, al quinto anno successivo alla fine del mese di prima immatricolazione.

Si segnala che durante l'iter di conversione in legge è stata accolta la richiesta dell'ANCE di prevedere un nuovo termine per la revisione anche per i veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 1983. Nel testo iniziale del decreto-legge, infatti, non era stato previsto.

Non sono soggette ad immatricolazione e quindi per la loro circolazione è richiesto solo un certificato di idoneità tecnica: le macchine operatrici semoventi con 1 asse; le macchine operatrici trainate; i rimorchi agricoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 1,5 t

Ogni macchina operatrice deve, in ogni caso, essere corredata da un libretto di uso e manutenzione, dalla dichiarazione di conformità con la quale il costruttore garantisce la rispondenza della macchina ai requisiti di sicurezza e da una scheda tecnica sottoscritta dal costruttore.

V4-24 - Garante privacy: Linee guida e FAQ in materia di conservazione delle password

Pubblicate le Linee guida in materia di conservazione delle password, nonché le relative FAQ

Si informa, per opportuna conoscenza, che il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, sul proprio portale istituzionale, le Linee guida in materia di conservazione delle password, nonché le relative FAQ, che forniscono importanti indicazioni sulle misure tecniche da adottare.

In particolare, l'Autorità ha invitato i gestori dei sistemi a prevedere misure tecniche e organizzative efficaci per l'archiviazione, la conservazione e l'utilizzo delle password, raccomandando l'impiego di robuste funzioni crittografiche di password hashing. Ciò in quanto la gestione delle password è fondamentale nell'ambito della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali.

Il documento, al quale si rinvia per maggiori dettagli, presenta la seguente struttura: nel capitolo 2 si introduce il concetto di password hashing, focalizzando l'attenzione sulle proprietà che le funzioni devono soddisfare e sui possibili attacchi a cui gli archivi di password possono essere soggetti; nel capitolo 3 si presentano nel dettaglio gli algoritmi più comuni utilizzati per il password hashing. Infine, nel capitolo 4 vengono fornite le indicazioni su quali sono gli algoritmi raccomandati e sui rispettivi parametri.



**Agenzia per la
Cybersicurezza Nazionale**



GPDP

**GARANTE
PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI**

LINEE GUIDA FUNZIONI CRITTOGRAFICHE

Conservazione delle Password

DICEMBRE 2023



Questo documento, che costituisce parte delle “Linee Guida Funzioni Crittografiche”, elaborato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, d’intesa con il Garante per la Protezione dei Dati Personali, contiene le raccomandazioni in merito alla conservazione delle password.

Il documento tiene in considerazione le minacce presenti al giorno della sua pubblicazione. Data la diversa natura dei sistemi informativi di destinazione, non è possibile garantire che queste raccomandazioni possano essere utilizzate senza adattamenti specifici.

In qualsiasi caso, la pertinenza dell’attuazione delle soluzioni proposte deve essere sottoposta, preventivamente, a valutazione e validazione da parte dei responsabili della sicurezza dei sistemi informativi di destinazione.

Il documento è stato curato, in particolare, da Simone Dutto, Sergio Polese e Giordano Santilli, esperti crittografi in forza alla Divisione Scrutinio Tecnologico, Crittografia e Nuove Tecnologie del Servizio Certificazione e Vigilanza di ACN.

Si ringraziano per la collaborazione, in particolare, Dorotea Alessandra De Marco e Marco Coppotelli, funzionari dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Versione	Data di pubblicazione	Note
1.0	07/12/2023	Prima pubblicazione

Sommario

	pag.
1. Introduzione	5
2. Password hashing	6
2.1. Il salt	7
2.2. Il pepper	8
2.3. Aggiornamento della funzione di password hashing	8
3. Principali algoritmi	9
3.1. PBKDF2	9
3.2. scrypt	11
3.3. bcrypt	12
3.4. Argon2	13
4. Conclusioni	16
Bibliografia	18

Indice delle figure

Figura 1 - Algoritmo di PBKDF2	10
Figura 2 - Algoritmo BlockMix interno a scrypt	11
Figura 3 - Funzione Expand di bcrypt	13
Figura 4 - Funzione di compressione di Argon2	14

Indice delle tabelle

Tabella 1 - Algoritmi di password hashing raccomandati con relativi parametri minimi	17

Lista dei simboli matematici utilizzati

$\{0, 1\}$	Campo binario dei valori assumibili da un singolo bit	$\oplus$	Operazione XOR, ovvero somma bit a bit tra stringhe binarie
$\{0, 1\}^n$	Spazio vettoriale delle stringhe binarie di lunghezza n	$\text{int}(i)$	Conversione dell'intero i in una stringa binaria di 32 bit
$\{0, 1\}^*$	Insieme di stringhe binarie di lunghezza arbitraria	$\lfloor x \rfloor$	Parte intera inferiore di x , ovvero il più grande intero minore o uguale a x
$\parallel$	Concatenazione di stringhe	$M_{i,j}$	L'elemento della matrice M che si trova nella riga i e colonna j

1

Introduzione

Al giorno d'oggi, l'accesso alla maggior parte dei sistemi e servizi informatici prevede il superamento di procedure di autenticazione informatica a uno o più fattori che, spesso, comprendono l'utilizzo di una parola chiave (password). La gestione delle password è un aspetto fondamentale nell'ambito della sicurezza informatica e della protezione dei dati personali. Pertanto, i gestori dei sistemi e servizi devono prevedere misure tecniche e organizzative efficaci per l'archiviazione, la conservazione e l'utilizzo delle password.

Gli archivi in cui sono conservate le password finiscono sempre più frequentemente nelle mani di soggetti esterni a seguito di attacchi informatici e vengono poi pubblicati online o utilizzati per condurre altri attacchi.

Per tali ragioni, è estremamente raccomandato l'utilizzo di robuste funzioni crittografiche di password hashing. Questo documento ha l'obiettivo di fornire indicazioni e raccomandazioni sulle funzioni ritenute attualmente più sicure.

Il documento presenta la seguente struttura: nel capitolo 2 si introduce il concetto di password hashing, focalizzando l'attenzione sulle proprietà che le funzioni devono soddisfare e sui possibili attacchi a cui gli archivi di password possono essere soggetti; nel capitolo 3 si presentano nel dettaglio gli algoritmi più comuni utilizzati per il password hashing. Infine, nel capitolo 4 vengono fornite le indicazioni su quali sono gli algoritmi raccomandati e sui rispettivi parametri.

2

Password hashing

Una funzione di hash prende in input una stringa di bit di lunghezza arbitraria e restituisce una stringa di bit di lunghezza fissa, detta **digest**. I dettagli e le raccomandazioni per le funzioni di hash si possono trovare nel documento dedicato.

Una delle proprietà delle funzioni di hash crittografiche è quella di essere **one-way**, ovvero non invertibile: dato un digest, è computazionalmente difficile trovare un input che permetta di ottenerlo tramite la funzione di hash. Tale caratteristica rende le funzioni di hash adatte alla conservazione delle password: invece che memorizzare nell'archivio le password in chiaro, si salva il loro digest in modo che qualsiasi soggetto malintenzionato eventualmente venuto in loro possesso non possa disporre direttamente delle password, ma solamente del loro digest. In questo contesto si parla quindi di **password hashing** [1]. L'estrema complessità nell'invertire le funzioni di hash rende impossibile per l'attaccante il recupero delle password originali degli utenti. Al contrario, è semplice verificare la correttezza della password dell'utente al momento della richiesta di accesso, in quanto è sufficiente calcolarne il digest tramite la funzione di hash utilizzata in

fase di salvataggio della password e confrontare il valore ottenuto con quello presente all'interno dell'archivio. Nonostante il password hashing migliori la sicurezza della conservazione delle password, è importante prestare attenzione ad alcuni aspetti delicati, che possono lasciare spazio a vulnerabilità. Il principale scenario da tenere in considerazione è il **data breach**, ovvero l'incidente in cui trapela tutta o parte della lista contenente i digest di password salvati su un server. Una volta ottenuta la lista delle coppie utente-digest, l'attaccante può procedere per **forza bruta**, cioè calcolando l'hash di password casuali fino a trovare una corrispondenza, oppure può effettuare un **attacco al dizionario** [2]. Questo tipo di attacco sfrutta il fatto che, solitamente, gli utenti scelgono password banali o comunque parole di senso compiuto, per cui un malintenzionato potrebbe calcolare l'hash delle password più comuni fino a trovare una corrispondenza all'interno della lista trapelata.

È importante osservare come chiunque sia in possesso dell'archivio sia anche in grado di individuare tutti gli utenti che utilizzano la stessa password, poiché, in questo caso, anche i digest sono uguali.



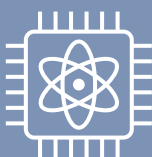
È importante non utilizzare direttamente le comuni funzioni di hash crittografiche, in quanto queste ultime risultano ottimizzate per effettuare calcoli in maniera molto rapida ed esistono metodi per velocizzare la generazione dei digest che renderebbero eventuali attacchi molto più veloci.

Risulta allora fondamentale che gli algoritmi di password hashing presentino i seguenti requisiti:

- una **complessità computazionale** tale per cui sia rapido calcolare un singolo digest, ma sia eccessivamente dispendioso calcolarne un numero elevato, così da scoraggiare gli attaccanti a cercare le password degli utenti procedendo per tentativi;
- una **capacità di memoria** richiesta tale da saturare la RAM quando molti digest vengono calcolati contemporaneamente.

Per tali ragioni, quando si parla di password hashing, servono algoritmi ad hoc che mirino a rallentare le capacità offensive dell'attaccante.

Una soluzione alternativa, che rispetta i requisiti sopra descritti, potrebbe prevedere la cifratura delle password. Tuttavia, questa opzione è sconsigliata, principalmente a causa della complessità della gestione delle chiavi crittografiche utilizzate in fase di cifratura delle password.



Quantum-safe

Come la maggior parte della crittografia simmetrica, le funzioni di password hashing risultano suscettibili agli attacchi perpetrati da un computer quantistico tramite l'**algoritmo di Grover** [3], che garantisce, tuttavia, solo un aumento quadratico della velocità degli attacchi di forza bruta. Quindi, un raddoppio delle dimensioni del digest permette di garantire lo stesso livello di sicurezza degli standard attuali, rendendo di fatto vani i miglioramenti quantistici.

2.1. Il salt

Come osservato precedentemente, in caso di acquisizione dell'archivio delle password da parte di soggetti malintenzionati, l'attacco al dizionario risulta una valida alternativa alla semplice forza bruta.

In aggiunta, per ridurre lo sforzo computazionale e, quindi, le tempistiche di attacco a discapito della memoria utilizzata, sono spesso utilizzate delle **rainbow tables** o "tabelle arcobaleno" [4], ovvero tabelle precompilate contenenti i digest di un numero elevato di password comuni. Questi digest possono essere direttamente confrontati con quelli nell'archivio, rendendo, di fatto, l'attacco estremamente rapido.

Per potersi difendere da questo attacco, si consiglia di utilizzare algoritmi di password hashing che prevedono l'aggiunta di un **salt** [5] ad ogni password. Il salt è una stringa di bit casuali che viene concatenata alla password prima del calcolo del digest e poi salvata in chiaro insieme al digest della password dell'utente. Nel caso in cui si desideri un maggiore livello di sicurezza, il salt può anche essere salvato in un archivio differente da quello contenente le password.

Il salt non ostacola la procedura di autenticazione informatica dell'utente: essendo salvato in chiaro, è sufficiente concatenarlo alla password inserita dall'utente in fase di accesso prima di applicare l'algoritmo di password hashing utilizzato. Nonostante non sia cifrato, il salt fornisce protezione su diversi fronti:

- in un attacco al dizionario, quando l'attaccante calcola il digest di una password, per ogni utente deve concatenare il salt corrispondente, che sarà valido solo per quel singolo utente. Quindi, il numero di applicazioni della funzione di hash che l'attaccante dovrà effettuare per tentare di individuare gli utenti che utilizzano una determinata password cresce all'aumentare della dimensione dell'archivio delle password degli utenti;

- due utenti che utilizzano la stessa password avranno diverso salt e quindi verranno loro associati due diversi digest. Un attaccante, dunque, non potrà individuare più utenti che utilizzano la medesima password con un'unica computazione;
- le rainbow table diventano inutilizzabili, in quanto anche le password più comuni vengono modificate dal salt e quindi è necessario ricalcolare la tabella aggiungendo tutti i possibili salt per ogni password, rendendo, chiaramente, il processo più oneroso.

Quindi, in generale, il salt non aumenta il livello di sicurezza della conservazione della password di un utente specifico, ma consente di rallentare le capacità offensive di un attaccante sull'intero archivio in modo direttamente proporzionale alla sua dimensione.

Per poter risultare efficace, il salt dovrebbe:

- essere generato casualmente per ogni password;
- avere una lunghezza adeguata, altrimenti un attaccante avrebbe comunque la capacità di precalcolare una particolare rainbow table, concatenando tutti i possibili salt alle password più comuni.

2.2. Il pepper

Per aggiungere un ulteriore livello di sicurezza, viene, a volte, sfruttato un altro strumento crittografico chiamato **pepper** [6]. Il pepper è una stringa di bit casuale che, al contrario del salt, può essere la stessa per tutte le password nell'archivio, ma deve essere tenuta segreta in quanto viene utilizzata come chiave di un HMAC o di un meccanismo di cifratura simmetrico applicato al digest della password.

Quindi, in caso di pepper, l'archivio conterrà gli HMAC

o le cifrature dei digest delle password, che andranno confrontati con quelli ottenuti a partire dalle password inserite dagli utenti.

2.3 Aggiornamento della funzione di password hashing

Nel caso in cui si voglia incrementare il livello di sicurezza di un sistema di autenticazione che utilizza una vecchia funzione di password hashing h , adottando un algoritmo H più sicuro, è necessario provvedere a un aggiornamento dei digest delle password già salvati nell'archivio. Una possibile strategia è riportata di seguito:

1. si applica la nuova funzione H ai vecchi digest ottenuti tramite h , sostituendo nell'archivio i vecchi valori con quelli ottenuti, cioè, per ogni password P , si salva $H(h(P))$, invece di $h(P)$. Calcolare il digest di un digest, infatti, non comporta un rischio per la sicurezza se si utilizzano funzioni di password hashing adeguate;
2. in corrispondenza di ogni elemento contenuto nell'archivio, si inserisce un flag per tener traccia della necessità di aggiornare il digest;
3. al primo accesso di ogni utente, se è necessario aggiornare il digest, dopo aver controllato la corrispondenza tra $H(h(P))$ e il valore salvato nell'archivio, si calcola $H(P)$, che viene quindi salvato come nuovo valore del digest, e si disattiva il suddetto flag. In questo modo, in seguito, verrà utilizzato solo l'algoritmo H .

In certi contesti, altri metodi che comportano l'obbligo di aggiornamento delle password da parte degli utenti, salvando direttamente il digest ottenuto con il nuovo algoritmo di password hashing, potrebbero essere una soluzione più rapida.

3

Principali algoritmi

Come osservato precedentemente, è fortemente sconsigliato calcolare un digest per la conservazione delle password tramite la semplice applicazione singola di una funzione di hash crittografica come quelle indicate nel documento dedicato. In questo ambito, una pratica comune è adottare **funzioni di derivazione di chiave** (o key derivation function) [1], ideate per ottenere una o più chiavi segrete a partire da un valore iniziale segreto, come ad esempio una **master key**.

Nonostante il differente scopo di costruzione, tali funzioni soddisfano eccellentemente le proprietà richieste per il password hashing e quindi sono tra gli algoritmi più utilizzati. Le funzioni di derivazione di chiave sono spesso configurabili a seconda delle necessità rispetto a tutte o ad alcune tra le seguenti caratteristiche:

- il **costo computazionale**, solitamente rappresentato dal numero di iterazioni di una funzione dell'algoritmo che, se aumentato, ne rallenta l'esecuzione;
- la **memoria utilizzata**, ovvero la memoria massima necessaria per eseguire l'algoritmo. In questo contesto, è importante evidenziare che la memoria richiesta da tutte le operazioni non deve discostarsi molto dal valore massimo, altrimenti questa diversa distribuzione potrebbe fornire delle informazioni all'attaccante (attacchi **side-channel** [1]);
- la **possibilità di parallelizzazione**, in quanto l'algoritmo potrebbe essere suddiviso in più parti l'una indipendente

dall'altra e quindi eseguibili simultaneamente. Nel caso questa possibilità esista, l'utilizzatore può solitamente scegliere il numero di processi simultanei.

Queste caratteristiche vengono definite da parametri personalizzabili. Se da un lato viene così resa possibile l'applicazione in diversi contesti, dall'altro questa libertà richiede una responsabilità nella scelta di parametri che non inficino la sicurezza dell'algoritmo.

Di seguito sono riportate alcune raccomandazioni sugli algoritmi per il password hashing, comprensive di indicazioni sui valori minimi di questi parametri.

3.1 PBKDF2

Password Based Key Derivation Function 2 (PBKDF2) è una funzione di derivazione di chiave basata su password progettata nel 1999 e pubblicata nel 2000 come parte della serie "Public Key Cryptography Standards" (PKCS) [7]. Queste pubblicazioni fanno parte degli standard ideati e pubblicati dagli RSA laboratories, una società specializzata in sicurezza informatica che possiede, tra gli altri, il brevetto del famoso sistema crittografico a chiave pubblica RSA. Il funzionamento di PBKDF2 è illustrato in [Figura 1](#): la funzione prende in input una password P , un salt S e, tramite l'applicazione di un HMAC ripetuto per un numero preimpostato di iterazioni c , calcola una stringa DK di lunghezza len . In formule,

$$DK = \text{PBKDF2}(P, S, c, \text{HMAC}, len).$$

Per informazioni più approfondite sugli algoritmi per generare HMAC si rimanda al documento dedicato ai codici di autenticazione del messaggio.

Il numero di blocchi ℓ che andranno a comporre DK è il minimo che permette di raggiungere la lunghezza len desiderata. Nel caso in cui $\ell > 2^{32}$, PBKDF2 restituisce un errore e non procede con la computazione. Questo evita la creazione di un digest eccessivamente lungo da memorizzare.

Lo stato di partenza per il blocco i -esimo è formato dalla concatenazione del salt con il contatore i convertito in binario da 32 bit (tipo integer), ovvero $S \parallel \text{int}(i)$. Questo valore viene aggiornato effettuando per c

volte consecutive l'algoritmo *HMAC* usando sempre la password P come chiave. Il valore finale T_i del blocco è lo XOR ($\oplus$) tra tutti gli stati parziali ottenuti.

È importante osservare come le operazioni svolte sui singoli blocchi siano completamente indipendenti le une dalle altre e quindi i valori finali T_i possano essere ottenuti in parallelo.

Infine, il valore DK è la concatenazione di tutti gli stati T_i , ovvero

$$DK = T_1 \parallel \dots \parallel T_\ell,$$

in cui l'ultimo blocco viene troncato in modo da ottenere la lunghezza len desiderata.

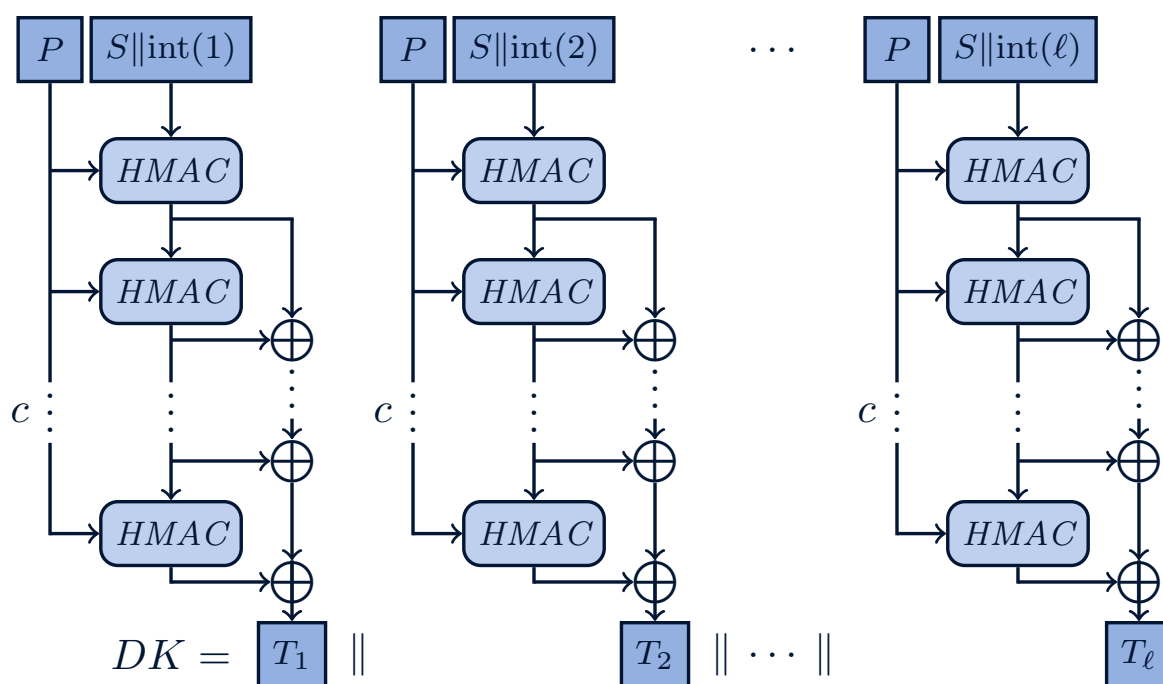


Figura 1 - Algoritmo di PBKDF2



Secondo le specifiche del NIST del 2010 [8] e il RFC del 2017 [9], il salt S deve essere lungo almeno 128 bit ottenuti tramite un generatore di numeri casuali approvato nelle raccomandazioni indicate in [10], [11], [12], il numero di iterazioni c deve essere adeguato alla capacità computazionale del sistema utilizzato e maggiore di 1000, e len deve essere lungo almeno 112 bit. Va segnalato, tuttavia, che i valori minimi suggeriti attualmente per questi parametri risultano troppo bassi per permettere una sicurezza adeguata, tenuto conto delle sempre maggiori capacità computazionali a disposizione degli attaccanti tramite i processori di ultima generazione (CPU, GPU, ASIC, FPGA). Sono quindi previsti aggiornamenti che aumenteranno il numero di iterazioni per garantire una sicurezza adeguata ed escluderanno l'utilizzo di HMAC-SHA-1, attualmente ancora consigliato dal NIST come funzione interna. Al momento, gli studi più recenti [13] consigliano l'utilizzo di almeno 600.000 iterazioni utilizzando HMAC-SHA256 oppure almeno 210.000 iterazioni con HMAC-SHA512.

3.2 scrypt

scrypt (letto “esse”-crypt in italiano o “es”-crypt in inglese) è una funzione di derivazione di chiave basata su password ideata nel 2009 da Colin Percival [14] [15] con lo scopo di rendere meno efficaci gli attacchi basati su implementazioni hardware specializzate. Rispetto ai predecessori, scrypt prevede un nuovo parametro che può essere personalizzato al fine di rendere l'algoritmo più sicuro quando utilizzato nel contesto del password hashing, ossia la memoria richiesta per una intera computazione dell'algoritmo. Massimizzare la memoria richiesta produce l'effetto di rallentare le implementazioni hardware specializzate, senza però inficiare le prestazioni delle implementazioni software. La funzione prende in input una password P , un salt S , un parametro n che rappresenta il requisito di memoria e capacità computazionale (in termini di mebibyte o MiB, cioè 2^{20} byte di CPU e RAM necessari), un parametro r che determina la dimensione dei blocchi, un parametro p per la parallelizzazione e la lunghezza len dell'output:

$$DK = \text{scrypt}(P, S, n, r, p, len).$$

Inizializzazione, elaborazione e finalizzazione di scrypt avvengono nel seguente modo:

1. si applica una singola iterazione di PBKDF2 con HMAC-SHA256 così da ottenere p blocchi di lunghezza $1024 \cdot r$ bit, ovvero

$$P_1 \parallel \dots \parallel P_p = \text{PBKDF2}(P, S, 1, \text{HMAC-SHA256}, p \cdot 1024 \cdot r);$$

2. si elaborano i singoli blocchi in parallelo, applicando ad ognuno la funzione Mix descritta in seguito, ottenendo per ogni $1 \leq i \leq p$

$$P_i = \text{Mix}(r, P_i, n);$$

3. infine, si applica nuovamente una singola iterazione di PBKDF2 con HMAC-SHA256, ma utilizzando i blocchi ottenuti come salt, così da ottenere

$$DK = \text{PBKDF2}(P, P_1 \parallel \dots \parallel P_p, 1, \text{HMAC-SHA256}, len).$$

La funzione Mix utilizzata all'interno di scrypt introduce il requisito di memoria e capacità computazionale andando a lavorare sul singolo blocco P_i tramite un'ulteriore funzione interna chiamata BlockMix descritta in seguito. L'output X di $\text{Mix}(P_i, n, r)$ si ottiene dal seguente procedimento:

1. copiare P_i nel blocco X ;
2. costruire n blocchi $V_1 = X$, $V_j = \text{BlockMix}(V_{j-1}, r)$ per ogni $2 \leq j \leq n$ e aggiornare $X = V_n$;
3. per n volte, calcolare un nuovo indice $1 \leq j \leq n$ dipendente da X e aggiornare $X = \text{BlockMix}(X \oplus V_j, r)$.

L'algoritmo BlockMix di scrypt, a sua volta, utilizza un cifrario a flusso chiamato Salsa20, progettato da Daniel J. Bernstein nel 2005 [16]. Come descritto in Figura 2, l'input X viene inizialmente diviso in $2 \cdot r$ blocchi da 512 bit e si applica Salsa20 allo XOR tra il primo e l'ultimo blocco. Successivamente, lo stato viene aggiornato alternando lo XOR con il blocco successivo all'applicazione della funzione Salsa20. Gli stati intermedi raggiunti dopo ogni applicazione di Salsa20 costituiscono l'output finale dell'algoritmo, ma vengono riorganizzati in modo tale che i primi r blocchi dell'output siano quelli di indice dispari e i rimanenti r siano quelli di indice pari, cioè

$$\text{BlockMix}(X, r) = Y_1 \parallel Y_3 \parallel \dots \parallel Y_{2r-1} \parallel Y_2 \parallel Y_4 \parallel \dots \parallel Y_{2r}.$$

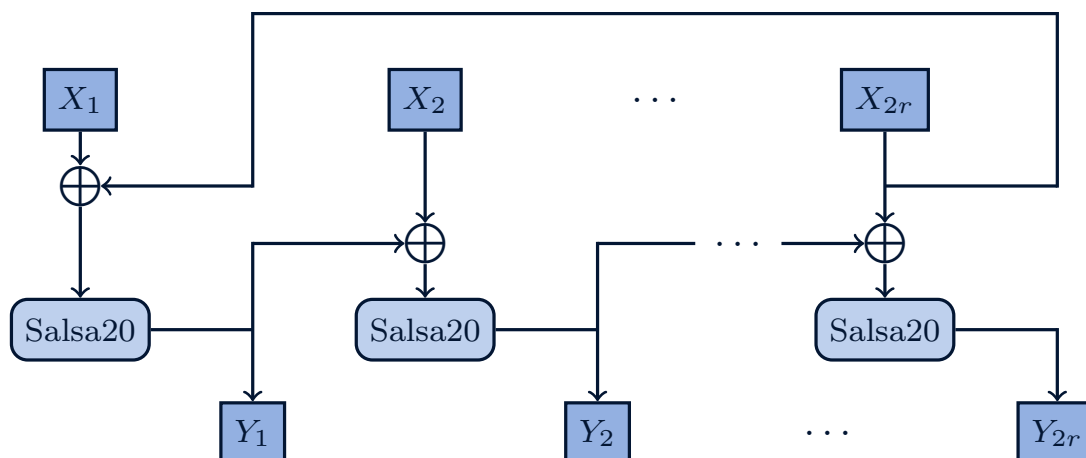


Figura 2 - Algoritmo BlockMix interno a scrypt

3.3 bcrypt

A differenza delle altre funzioni descritte in questo documento, **bcrypt** ("bi"-crypt) è stata ideata specificatamente per essere una funzione di password hashing e non una funzione di derivazione di chiave. È stata introdotta da Provos e Mazières nel 1999 [17] e sfrutta un cifrario a blocchi, nello specifico **Blowfish**, implementato in modalità ECB [18]. L'idea è quella di creare un algoritmo di key schedule per il cifrario a blocchi che abbia alti requisiti computazionali così da aumentare i tempi richiesti per eseguire il cifrario, per poi applicare la cifratura varie volte.

La funzione prende in input la password P , il salt S , lungo 128 bit, e un parametro c che identifica il numero di cicli da effettuare, determinando il costo computazionale necessario per il password hashing. In formule,

$$H = \text{bcrypt}(P, S, c).$$

I passi principali sono:

1. il cifrario a blocchi viene inizializzato tramite una funzione Setup con costo computazionale dipendente da c . Nello specifico, Blowfish richiede 18 chiavi di round $K_1, \dots, K_{18}$ da 32 bit e 4 S-box (substitution box) $SB_1, \dots, SB_4$, che associano output di 32 bit a input di 8 bit, salvate come look-up table di 1 KB (256 entrate di 32 bit) ognuna. Questi dati costituiscono lo stato interno

$$\sigma = (K_1, \dots, K_{18}, SB_1, \dots, SB_4).$$

Nello specifico, la funzione Setup(P, S, c) esegue i seguenti passi:

- a. le cifre della costante π vengono copiate nelle chiavi di round $K_1, \dots, K_{18}$ e nelle singole entrate delle S-box $SB_1, \dots, SB_4$ come valore iniziale;

- b. la funzione di espansione della chiave descritta in seguito viene utilizzata per aggiornare lo stato σ sfruttando la password e il salt, in formule

$$\sigma = \text{Expand}(\sigma, P, S);$$

- c. per 2^a volte, si alternano espansioni su σ che utilizzano solo il salt e solo la password, in modo da aumentare il costo computazionale dell'intero algoritmo, cioè

$$\sigma = \text{Expand}(\sigma, S, 0),$$

$$\sigma = \text{Expand}(\sigma, P, 0);$$

2. si crea una stringa di 192 bit costante, definita come

$$T = \text{"OrpheanBeholderScryDoubt"},$$

che viene cifrata iterativamente per 64 volte con Blowfish in modalità ECB e stato σ , aggiornando di volta in volta T con il cifrato ottenuto, ovvero

$$T = \text{BlowfishECB}_{\sigma}(T);$$

3. il risultato finale è la concatenazione di c con il salt S e il T ottenuto, in formule

$$\text{bcrypt}(P, S, c) = c \parallel S \parallel T.$$

La funzione Expand(σ, P, S) prende in input lo stato σ costituito dalle chiavi di round $K_1, \dots, K_{18}$ e dalle S-box $SB_1, \dots, SB_4$, una stringa P di lunghezza arbitraria e una stringa S di 128 bit, e svolge delle operazioni di aggiornamento delle chiavi di round e delle S-box effettuando cifrature con Blowfish.

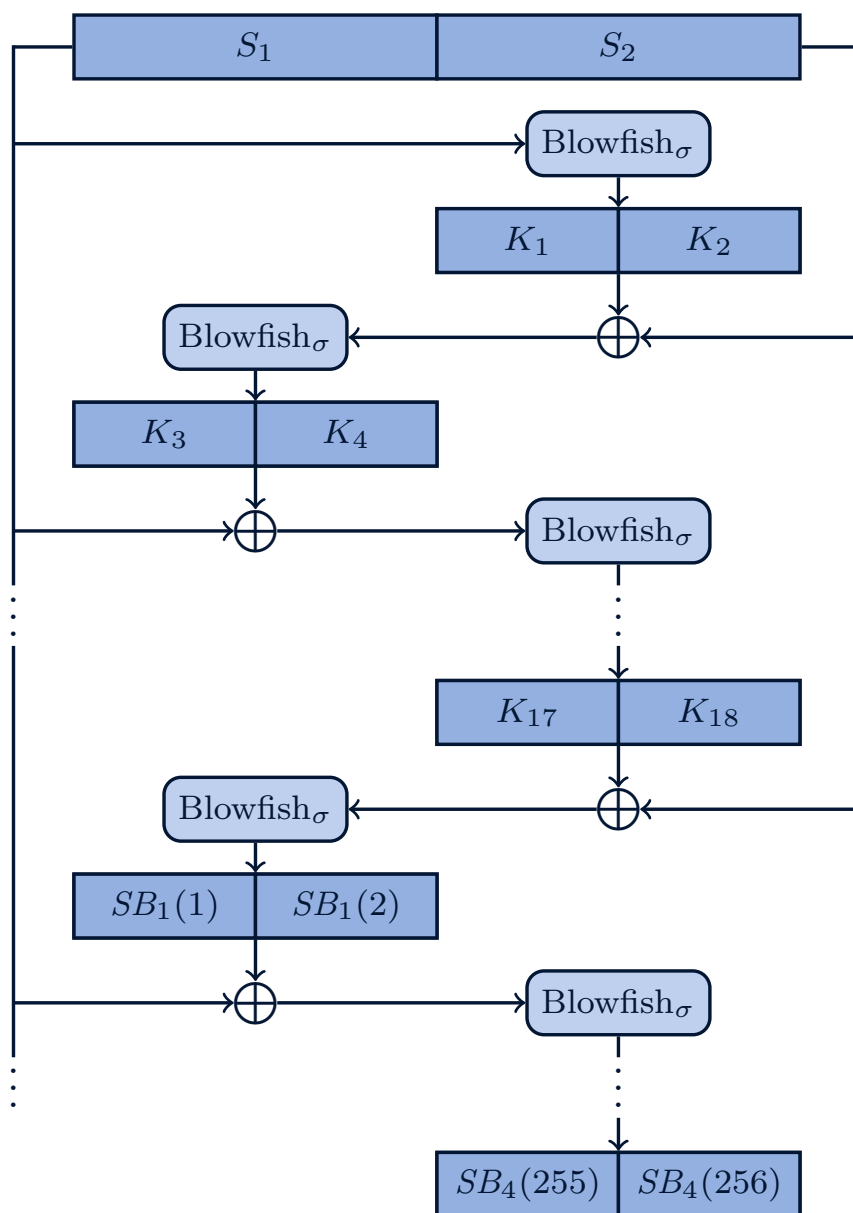


Figura 3 - Funzione Expand di bcrypt

In particolare, le chiavi di round $K_1, \dots, K_{18}$ dello stato σ vengono inizialmente aggiornate calcolando lo XOR tra i loro valori iniziali e la stringa di 576 bit ottenuta ripetendo più volte P . In seguito, S viene diviso in due parti da 64 bit l'una, $S = S_2 || S_1$, che verranno sommate tramite XOR alternativamente ai cifrati parziali ottenuti. Viene quindi cifrato S_1 con Blowfish usando lo stato σ . Il risultato corrisponde alla prima coppia di chiavi K_1, K_2 , con le quali si aggiorna lo stato σ e il cui XOR con S_2 viene nuovamente cifrato con Blowfish per ottenere K_3, K_4 . Il procedimento, quindi, viene ripetuto fino a ottenere tutte le chiavi di round. Successivamente, si procede a

modificare anche le S-box, generando due output di S-box a ogni passaggio, secondo lo schema in figura. Questo viene ripetuto per $4 \cdot 128$ volte in modo da aggiornare tutte le entrate di tutte le S-box una volta. Il risultato della funzione è quindi il nuovo stato σ .

3.4 Argon2

Nel 2013, un gruppo di crittografi ha aperto un bando per algoritmi di password hashing [19] per selezionare nuovi standard crittografici per la conservazione delle password. Alla scadenza per la presentazione degli algoritmi, erano stati presentati 24 candidati ed è iniziata la Password

Hashing Competition (PHC) [20]. Al termine della gara, a luglio 2015, soltanto uno di questi algoritmi è stato selezionato come vincitore: **Argon2**. Questa competizione, tuttavia, non fa parte delle classiche selezioni ufficiali del NIST, ma rientrano in uno sforzo privato della comunità scientifica di proporre nuove soluzioni per la salvaguardia delle password. In seguito a questo risultato e all'assenza di attacchi noti in letteratura, alcuni enti internazionali [13] hanno già riconosciuto Argon2 come la migliore scelta in generale per il password hashing.

Argon2 è una funzione di derivazione di chiave progettata da Alex Biryukov, Daniel Dinu e Dmitry Khovratovich [21]. L'algoritmo è progettato per massimizzare il costo degli attacchi alle password effettuati con macchine ASIC (in grado di ottenere numerosi digest contemporaneamente), grazie alla quantità personalizzabile di memoria necessaria durante la sua computazione. Gli autori hanno proposto diverse versioni dell'algoritmo:

- **Argon2d**, che utilizza un accesso alla memoria dipendente dai dati che sta trattando. In questo modo, l'algoritmo risulta più resistente ad attacchi perpetrati con strumenti dedicati, come GPU e ASIC, ma più sensibile ad attacchi side-channel. Per queste ragioni, questa versione è dedicata ad applicazioni in blockchain e legate alla proof-of-work;
- **Argon2i**, che non prevede un accesso alla memoria dipendente dai dati, risultando quindi più resistente agli attacchi side-channel. Tale versione viene utilizzata

principalmente come funzione di derivazione di chiave e come funzione di password hashing;

- **Argon2id**, versione mista delle precedenti, che prevede l'utilizzo di Argon2i nella prima metà del processo e di Argon2d nella seconda metà, in modo da garantire una protezione sia dagli attacchi side-channel, sia dagli attacchi di forza bruta dedicati.

La funzione prende in input, oltre alla password P , al salt S e alla lunghezza len dell'output, anche dei parametri per aumentare la complessità computazionale, cioè c per il numero di iterazioni, m per la quantità di memoria e p per il grado di parallelizzazione personalizzabile. In formule,

$$DK = \text{Argon2}(P, S, c, m, p, len).$$

Al suo interno, Argon2 utilizza una funzione di compressione f , che trasforma due input di 1024 byte ciascuno in un output unico di 1024 byte, e una funzione di hash h . In particolare, la documentazione ufficiale ottiene h come XOF (extendable output function) a partire da Blake2b [22], una versione migliorata della candidata alla competizione per SHA-3 Blake [23].

Come descritto in Figura 4, la funzione f calcola lo XOR tra i due input e organizza il risultato in una matrice 8×8 con entrate da 16 byte ciascuna. Successivamente, tale matrice viene modificata applicando π , ovvero la funzione di round di Blake2b, prima a ogni riga e poi a ogni colonna della matrice. L'output finale si ottiene calcolando lo XOR tra la matrice ottenuta e la matrice iniziale.

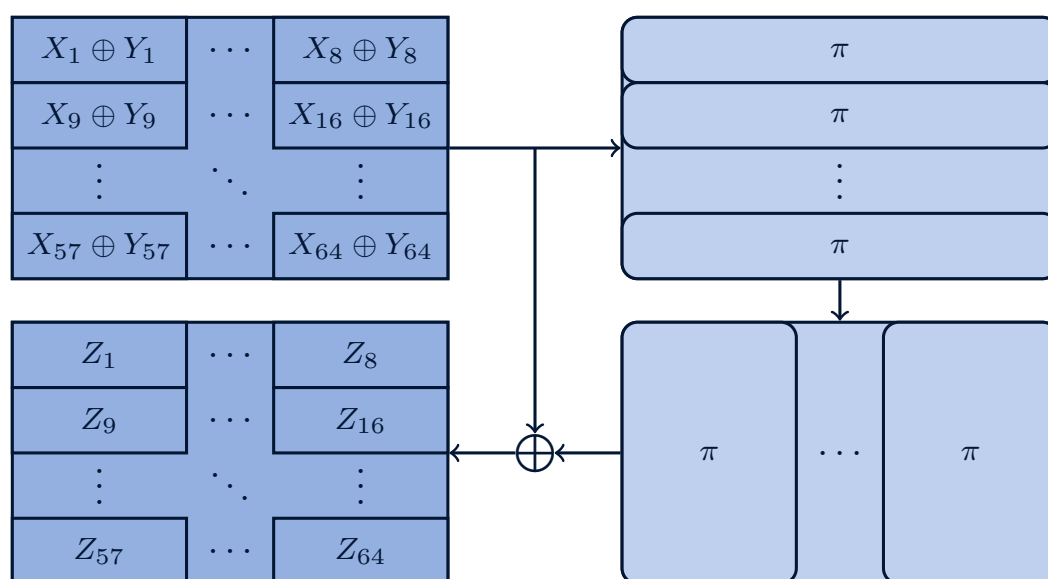


Figura 4 - Funzione di compressione di Argon2

Argon2 elabora gli input calcolando un digest della password, del salt e di una serie di altri parametri iniziali con la funzione di hash h e genera lo stato iniziale H . In seguito, viene generata una matrice B con p righe e $q = 4 \cdot \lfloor m/4p \rfloor$ colonne, composta da blocchi di 1024 byte ottenuti come

$$B_{i,1} = h(H \parallel 0 \parallel i), \quad 1 \leq i \leq p,$$

$$B_{i,2} = h(H \parallel 1 \parallel i), \quad 1 \leq i \leq p,$$

$$B_{i,j} = f(B_{i,j-1}, B_{i',j'}) \quad 1 \leq i \leq p, \quad 3 \leq j \leq q,$$

dove gli indici i' e j' sono determinati in modo differente nelle diverse versioni di Argon2, determinando le caratteristiche descritte precedentemente.

Se il costo c è strettamente maggiore di 1, la matrice B viene aggiornata $c-1$ volte nel modo seguente:

$$B_{i,1} = B_{i,1} \oplus f(B_{i,q}, B_{i',j'}), \quad 1 \leq i \leq p,$$

$$B_{i,j} = B_{i,j} \oplus f(B_{i,j-1}, B_{i',j'}), \quad 1 \leq i \leq p, \quad 2 \leq j \leq q.$$

La scelta degli indici i' e j' viene svolta in modo che ad ogni passo sia possibile svolgere p operazioni in parallelo rispetto all'indice di riga.

Infine, l'output finale si ottiene applicando la funzione di hash h allo XOR tra gli elementi dell'ultima colonna della matrice B , cioè:

$$DK = h(B_{1,q} \oplus B_{2,q} \oplus \dots \oplus B_{p,q}).$$

4 Conclusioni

A conclusione delle analisi effettuate in questo documento, si raccomanda l'utilizzo degli algoritmi di password hashing indicati in [Tabella 1](#), dove sono anche riportati i parametri minimi consigliati per i diversi algoritmi.

In generale, l'uso di un salt risulta una condizione obbligatoria per qualsiasi algoritmo di password hashing e si sconsiglia l'utilizzo di soluzioni personalizzate.

L'algoritmo PBKDF2 deve garantire una sicurezza adeguata, pertanto si raccomanda l'utilizzo delle sole funzioni di hash indicate nel documento dedicato, massimizzando il numero c di iterazioni.

Per quanto riguarda bcrypt, esso risulta alquanto datato e non viene raccomandato, visto anche il numero di

avanzamenti e miglioramenti ottenuti dagli altri algoritmi. Infine, scrypt e Argon2id risultano gli algoritmi più robusti ed efficienti e dovrebbero essere prioritari rispetto a qualsiasi altra scelta.

Per quanto riguarda i parametri minimi di Argon2id, si sottolinea come aumentare il grado di parallelizzazione p richieda necessariamente l'aumento di almeno uno degli altri due parametri, ovvero il numero di iterazioni c e la memoria richiesta m . Si raccomanda, in ogni caso, di valutare una dimensione adeguata dei parametri di Argon2id in base alla propria capacità computazionale e di memoria, in modo da garantire una rapida esecuzione su una singola password, ma tale da rendere infattibile un numero elevato di esecuzioni.

Algoritmo	Parametri				
PBKDF2	Lunghezza minima del salt	Lunghezza del digest (<i>len</i>)	Numero di iterazioni (<i>c</i>)	Algoritmo HMAC	
	128 bit	128 bit	600.000	HMAC-SHA256	
			210.000	HMAC-SHA512	
scrypt	Lunghezza minima del salt	Lunghezza del digest (<i>len</i>)	Dimensione dei blocchi (<i>r</i>)	Requisito di memoria e capacità computazionale (<i>n</i>)	Grado di parallelizzazione (<i>p</i>)
	128 bit	128 bit	8	128 MiB	1
				64 MiB	2
				32 MiB	3
				16 MiB	5
				8 MiB	10
Argon2id	Lunghezza minima del salt	Lunghezza del digest (<i>len</i>)	Numero di iterazioni (<i>c</i>)	Requisito di memoria (<i>m</i>)	Grado di parallelizzazione (<i>p</i>)
	128 bit	128 bit	1	46 MiB	1
			2	19 MiB	
			3	12 MiB	
			4	9 MiB	
			5	7 MiB	
		256 bit	1	2048 MiB	4
			3	64 MiB	

Tabella 1 - Algoritmi di password hashing raccomandati con relativi parametri minimi

Bibliografia

- [1] D. Stinson e M. Paterson, *Cryptography: theory and practice*, CRC press, 2018.
- [2] R. Shirey, «RFC 4949 - Internet Security Glossary, Version 2,» 2007.
- [3] L. Grover, «A fast quantum mechanical algorithm for database search,» in *Proceedings of the twenty-eighth annual ACM symposium on Theory of computing*, 1996.
- [4] P. Oechslin, «Making a faster cryptanalytic time-memory trade-off,» in *Advances in Cryptology - CRYPTO*, 2003.
- [5] NIST, «SP 800-63-3 - Digital Identity Guidelines,» 2020.
- [6] U. Manber, «A simple scheme to make passwords based on one-way functions much harder to crack,» *Computers & Security*, vol. 15, n. 2, pp. 171-176, 1996.
- [7] B. Kaliski, «RFC 2898 - PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification,» 2000.
- [8] NIST, «SP 800-132 - Recommendation for Password-Based Key Derivation Part 1: Storage Applications,» 2010.
- [9] K. Moriarty, B. Kaliski e A. Rusch, «RFC 8018 - PKCS #5: Password-Based Cryptography Specification, Version 2.1,» 2017.
- [10] International Organization for Standardization, «ISO/IEC 20543:2019: Information technology - Security techniques - Test and analysis methods for random bit generators within ISO/IEC 19790 and ISO/IEC 15408,» 2019.
- [11] NIST, «SP 800-90A - Recommendation for Random Number Generation Using Deterministic Random Bit Generators,» 2015.
- [12] NIST, «SP 800-90B - Recommendation for the Entropy Sources Used for Random Bit Generation,» 2018.
- [13] OWASP, «Password Storage Cheat Sheet,» 2023. [Online]. Available: https://cheatsheetseries.owasp.org/cheatsheets/Password_Storage_Cheat_Sheet.html. [Consultato il giorno 28 Giugno 2023].
- [14] C. Percival, «Stronger key derivation via sequential memory-hard functions,» 2009.

Bibliografia

- [15] C. Percival, «RFC 7914 - The scrypt Password-Based Key Derivation Function,» 2016.
- [16] D. J. Bernstein, «The Salsa20 Family of Stream Ciphers,» in New Stream Cipher Designs: The eSTREAM Finalists, 2008.
- [17] N. Provos e D. Mazières, «A Future-Adaptable Password Scheme,» in USENIX Annual Technical Conference, 1999.
- [18] B. Schneier, «Description of a New Variable-Length Key, 64-Bit Block Cipher (Blowfish),» in *Fast Software Encryption (FSE)*, 1993.
- [19] «PHC call for submissions,» 2013. [Online]. Available: <https://www.password-hashing.net/cfh.html>. [Consultato il giorno 03 Luglio 2023].
- [20] «Password Hashing Competition,» 2015. [Online]. Available: <https://www.password-hashing.net/>. [Consultato il giorno 03 Luglio 2023].
- [21] A. Biryukov, D. Dinu e D. Khovratovich, «RFC 9106 - Argon2 Memory-Hard Function for Password Hashing and Proof-of-Work Applications,» 2021.
- [22] J.-P. Aumasson, S. Neves, Z. Wilcox-O'Hearn e W. Christian, «BLAKE2: Simpler, Smaller, Fast as MD5,» in *Applied Cryptography and Network Security*, 2013.
- [23] J.-P. Aumasson, W. Meier, R. Phan e L. Henzen, *The Hash Function BLAKE*, Berlino: Springer, 2014.